

# **1 - 2** rassegna **1981** penitenziaria e criminologica

---

---

---

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

## **DIRETTORE**

UGO SISTI - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

## **COMITATO SCIENTIFICO**

ACHILLE ARDIGÒ - AUGUSTO BALLONI - RENATO BREDÀ - FRANCO BRICOLA -  
MARCELLO BUONAMANO - LUIGI CANCRINI - GIACOMO CANEPA -  
GIOVANNI CONSO - VITTORIO FROSINI - VITTORIO GREVI - ALESSAN-  
DRO MARGARA - GUGLIELMO NESPOLI - MASSIMO NOBILI - ADRIANO  
OSSICINI - GIULIANO VASSALLI.

## **REDATTORE CAPO**

SALVATORE GIANGRECO - *Capo della Segreteria della Direzione generale  
per gli Istituti di prevenzione e pena.*

## **COMITATO DI REDAZIONE**

MARCELLO ALBINO - RAFFAELE CICCOTTI - DOMENICO CORTELLESA - LUIGI  
DAGA - SAVERIO FORTUNA - IGNAZIO STURNIOLO - GIANCARLO ZAPPA.

## **Segreteria di Redazione**

LETIZIA CECCARELLI - CAROLINA FONTECCHIA - VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata trimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 3.500.

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 4.000.

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 11.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 12.000.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Arenula, 71 - Roma.

## S O M M A R I O

### **DOTTRINA E RICERCHE**

|                                                                                                                           |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| JOSEPH E. SCOTT, <i>Questioni di etica nella ricerca criminologica</i> . . . . .                                          | Pag. | 1   |
| IVO CARACCIOLI, <i>La posizione degli internati negli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive</i> » |      | 19  |
| AMBRA BRAGA - GIORGIO MACCABRUNI, <i>Paranoia e percezione sociale</i> . . . . .                                          | »    | 39  |
| JOAN NEWMAN - GRAEME NEWMAN, <i>Criminalità e punizione nel sistema scolastico: una analisi storica</i> . . .             | »    | 81  |
| F. DI GIROLAMO - D. A. NESCI, <i>L'uxoricidio in Italia. Studio preliminare su un gruppo di vittime del reato</i> »       |      | 105 |

### **DIBATTITI**

|                                                                                                                   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| PAOLO DE FELICE, <i>Il nuovo Ordinamento penitenziario nell'esperienza di un magistrato di sorveglianza</i> . . . | » | 119 |
| ANTONIO TURCO, <i>Esperienze di rieducazione</i> . . . . .                                                        | » | 135 |

### **GIURISPRUDENZA**

#### **Corte Costituzionale**

##### **a) Decisioni**

Ordinamento penitenziario - Attribuzione delle funzioni di sorveglianza per l'espiazione di pene inflitte per reati commessi da minori di anni diciotto al tribunale per i minorenni anche quando il condannato abbia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| superato tale età - Preteso contrasto con artt. 3 e 25, comma 1 Cost. - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3 e 25, comma 1 Cost.; art. 79, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                         |          |
| Corte Costituzionale - Sent. n. 137 - 30 luglio 1980 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | Pag. 149 |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità ai condannati per determinati reati - Preteso contrasto con artt. 2, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, 111, comma 1 Cost. - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 2, 3, 25, comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354)                      |          |
| Corte Costituzionale - Ord. n. 10 - 28 gennaio 1981 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | » 152    |
| <br><b>b) Questioni di legittimità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condanna all'ergastolo - Inammissibilità - Contrasto con l'art. 27, comma 2 Cost. - Questione non manifestamente infondata (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 27, comma 2 Cost.)                                                                         |          |
| Sezione di sorveglianza di Firenze - Ord. 26 novembre 1980 - Pres. MARGARA - Ric. Lutz . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | » 153    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Annullamento - Infungibilità tra periodo di affidamento e detenzione - Contrasto con gli artt. 3, 17, 27 Cost. - Questione non manifestamente infondata (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 3, 13 e 27 Cost.)                     |          |
| Corte di Cassazione - Sezioni unite - Sent. 27 giugno 1981 - Pres. NOVELLI - Imp. Telluto . . . . .                                                                                                                                                                                                               | » 157    |
| <br><b>Corte di Cassazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Impugnazioni penali - Cassazione - Provvedimenti ricorribili - In genere - Provvedimenti di cui all'art. 30 <i>bis</i> dell'Ordinamento penitenziario - Natura amministrativa - Ricorribilità - Esclusione - Rimedi previsti (art. 30, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450) |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 16 maggio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P. M. concl. conf. - Ric. Suverti . . . . .                                                                                                                                                                     | » 158    |



|                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Efficacia di giudicato (art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1)                                                          |          |
| Ordinanze della Sezione di sorveglianza - Riesame - Ammissibilità - Condizioni (artt. 47, 51 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                  |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Nuova istanza - Accoglimento - Condizioni (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                       |          |
| Ordinamento penitenziario - Ricorso per condizione avverso le ordinanze della Sezione di sorveglianza - Termine di dieci giorni vale anche per i motivi (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                   |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 10 ottobre 1979 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Di Pino . . . . .                                                                                        | Pag. 159 |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Concessione o diniego sulla base del solo parere del direttore dell'istituto - Illegittimità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)         |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 15 febbraio 1979 - Pres. SIOTTO - Rel. RUBINO - P. M. concl. conf. - Ric. Cicolani . . . . .                                                                                       | » 160    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Termine minimo di osservazione - Periodo trascorso in custodia preventiva - Computabilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)                          |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 13 novembre 1978 - Pres. LA BUA - Rel. PETRONE - P. M. concl. conf. - Imp. Sergio . . . . .                                                                                        | » 160    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Annullamento - Effetto retroattivo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                        |          |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Periodo minimo di tre mesi di osservazione della personalità - Carcerazione preventiva - Valutabilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354) |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 25 maggio 1979 - Pres. SESTI - Est. MOLINARI - P. M. concl. conf. - Imp. Coccia . . . . .                                                                                         | » 161    |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Revoca - Fatti causativi della stessa - Elementi probatori (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                  |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Revoca - Efficacia retroattiva (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. BORCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Santapaola . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | Pag. 162 |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Declaratoria di estinzione della pena - Competenza della sezione di sorveglianza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                              |          |
| Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Termine del periodo di prova senza revoca - Declaratoria di estinzione della pena - Giudizio favorevole della sezione di sorveglianza - Necessità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                      |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 1° aprile 1981 - Pres. ANGINI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Mellone . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | » 162    |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Elementi di valutazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Presupposti per la concessione dei benefici - Giudizio prognostico - Differenze - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Elementi sintomatici del reinserimento - Regolare condotta tenuta durante la detenzione - Valore (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354) |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Elementi di valutazione - Regolare condotta tenuta durante la detenzione - Base esclusiva di riferimento - Esclusione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                            |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Giudizio prognostico - Natura e gravità del reato - Rilevanza (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 6 febbraio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P. M. concl. conf. - Imp. Vedovelli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | » 163    |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Motivazioni - Elementi di valutazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Rigetto della relativa istanza varato su un rapporto dei Carabi-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| nieri - Difetto di motivazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                       |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 8 febbraio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. RUBINO - P. M. concl. conf. - Imp. Gigliotti . . . . .                                                                                                                          | Pag. 164 |
| Ordinamento penitenziario - Ammissione alla semilibertà - Condizioni - Durata della pena residua - Irrilevanza (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                 |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 4 aprile 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Imp. Noaro . . . . .                                                                                                                               | » 165    |
| Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Calcolo della metà della pena con riguardo anche a quella detratta a titolo di liberazione anticipata - Illegittimità (articoli 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                       |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Rubinacci . . . . .                                                                                                                          | » 166    |
| Ordinamento penitenziario - Ammissione al regime di semilibertà - Valutazione della capacità differenziata di ogni detenuto, delle condizioni di salute e del quoziente intellettuale - Necessità - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354)                |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 17 dicembre 1979 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Zattoni . . . . .                                                                                                                           | » 166    |
| Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie del reato di evasione - Dolo - Giustificato motivo - Rigetto (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                             |          |
| Reati contro l'Amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Momento consumativo del reato - Relazione con il regime di semilibertà - Assenza per altre dodici ore - Costituisce evasione (art. 385 cod. pen.) |          |
| Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sent. 5 novembre 1980 - Pres. DE MARTINO - Rel. BATTISTONI - P. M. concl. conf. - Imp. Errai . . . . .                                                                                                                     | » 167    |
| Ordinamento penitenziario - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)              |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sentenza penale - Motivazione - In genere - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie (art. 111 Cost., artt. 148, 184 e 185 cod. proc. pen.)   |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. SIBILLA - P. M. concl. conf. - Imp. Traina . . . . .                                                                                                                                            | Pag. 167 |
| Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Deficienza mentale del detenuto - Diniego automatico della riduzione della pena - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                             |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 14 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Ric. Scipione . . . . .                                                                                                                                           | » 168    |
| Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Misura interna all'esecuzione della pena intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione - Premio finale - Esclusione - Concedibile in ogni tempo (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                 |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 21 dicembre 1978 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P. M. concl. diff. - Imp. Pepe . . . . .                                                                                                                                            | » 168    |
| Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestre - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                      |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 2 dicembre 1980 - Pres. BARBA - Rel. PETRONE - P. M. concl. conf. - Imp. De Lorenzo . . . . .                                                                                                                                         | » 169    |
| Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestre - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                      |          |
| Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Prova di partecipazione del condannato all'opera rieducativa - Giudizio fondato sui soli rapporti - Illegittimità - Esame dei risultati dell'osservazione - Necessità - Fattispecie (art. 54 e 80 legge 26 luglio 1975, n. 354) |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 13 febbraio 1980 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Galimi . . . . .                                                                                                                                           | » 169    |
| Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena per liberazione anticipata - Valutazione separata di periodi                                                                                                                                                                           |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| di carcerazione tra cui sussista interruzione - Legittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 21 novembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININNI - P. M. concl. conf. - Imp. Arnone . . . . .                                                                                                                                                                                                | Pag. 170 |
| Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ordinanza conclusiva - Schema di sentenza - Preclusione del giudicato (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1)                                                                                                                                 |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 16 giugno 1980 - Pres. SARTI - Rel. BOSCHI - P. M. concl. conf. - Imp. Candita . . . . .                                                                                                                                                                                                      | » 170    |
| Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati ammessi alla liberazione condizionale - Inapplicabilità (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                           |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 12 marzo 1981 - Pres. BARBA - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Imp. Piras . . . . .                                                                                                                                                                                                        | » 171    |
| Misure di sicurezza - In genere - Revoca anticipata - Competenza territoriale - Criteri di determinazione (artt. 635, 636 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                             |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 12 ottobre 1979 - Pres. LIOTTO - Rel. BERTONI - P. M. concl. conf. - Imp. Sacco . . . . .                                                                                                                                                                                                     | » 171    |
| Ordinamento penitenziario - Misura di sicurezza da eseguirsi successivamente all'espiazione della pena detentiva - Applicazione della misura alternativa prima dell'inizio dell'esecuzione di quella di sicurezza - Legittimità (art. 212 cod. pen.; artt. 50, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                         |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 16 novembre 1979 - Pres. SEVERINO - Rel. DINACCI - P. M. concl. conf. - Imp. Miano . . . . .                                                                                                                                                                                                  | » 172    |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine di presentazione della domanda - Carattere perentorio - Dimissione anticipata per liberazione condizionale - Decadenza del termine dalla data di scadenza della pena (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976; art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) |          |
| Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 20 novembre 1979 - Pres. CHILIBERTI - Rel. PICCININNI - P. M. concl. conf. - Imp. Ciavarro . . . . .                                                                                                                                                                                          | » 173    |

**Magistrature di merito**

- Ordinamento penitenziario - Isolamento del detenuto - Condanne per concorso di reati - Ergastolo - Inasprimento con isolamento diurno - Abrogazione (art. 72 cod. pen.; art. 33 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Corte di Assise di Pesaro - Sent. 13 dicembre 1978 - Pres. FIORE - Est. MENSITIERI - Imp. Bellanova . . . *Pag.* 173
- Ordinamento penitenziario - Pluri condannato per reati commessi da minorenni e da maggiorenne - Competenza unica della Sezione di sorveglianza - È tale (art. 79 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1)
- Tribunale per i minorenni di Potenza - Ord. 22 novembre 1977 - Pres. GENOVESE - Rel. VACCARO - Ric. Mameli . . . . . » 175
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Periodo trascorso in affidamento - Deducibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Tribunale di Genova - Ord. 11 marzo 1981 - Pres. SCIACCHITANO - Rel. BECONI - Imp. Vainieri . . . » 177
- Ordinamento penitenziario - Minore degli anni diciotto - Sentenza di condanna non definitiva - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 8 settembre 1979 - Pres. Est. BARBARITO . . . . . » 178
- Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannati non definitivi - Esclusione (artt. 1, 13, 15, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 576 n. 1 cod. proc. pen.)
- Ordinamento penitenziario - Decisioni della Sezione di sorveglianza - Natura - Principio della regiudicata - Esclusione (artt. 71 e 71 *bis*, *ter*, *quater* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 90 cod. proc. pen.)
- Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 17 giugno 1981 - Pres. Est. ZAPPA - Ric. Maestrelli . . . . . » 181
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Sopravvenienza di nuovo ordine di carcerazione - Sospensione - Revoca del beneficio - Competenza (artt. 76 e 80 cod. pen.; artt. 48, 50 e 51 legge 26 luglio 1975, n. 354)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sezione di sorveglianza di Bari - Ord. 14 novembre 1977 -<br>Pres. NOVIELLO - Est. GABRIELLI - Imp. Mastrogia-<br>como . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | Pag. 188 |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito -<br>Termine per la presentazione della domanda - Ca-<br>rattere perentorio - Esclusione - Valutazione rego-<br>larità condotta riferentesi periodo precedente all'en-<br>trata in vigore della riforma penitenziaria - Ammis-<br>sibilità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 254; art. 96<br>D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) |          |
| Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 9 maggio<br>1977 - Est. TAMBURINO - Ric. Pacciani . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | » 188    |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Si<br>applica anche alla carcerazione preventiva sofferta<br><i>sine titulo</i> , con riferimento al debito delle spese di<br>procedimento (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354;<br>art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)                                                                                               |          |
| Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 12 aprile<br>1979 - Est. TAMBURINO - Ric. Michieli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                      | » 191    |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Pre-<br>sentazione della domanda prima della scadenza della<br>pena detentiva - Inammissibilità (art. 56 legge 26 lu-<br>glio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976,<br>n. 431)                                                                                                                                     |          |
| Tribunale di Macerata - Ord. 29 maggio 1979 - Pres. Rel.<br>Cossu - Ric. Bartolini . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » 194    |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Pre-<br>sentazione della domanda prima della scadenza della<br>pena detentiva - Inammissibilità - Pluralità di titoli<br>esecutivi con procedimenti esecutivi autonomi per il<br>recupero delle spese del procedimento e di mante-<br>nimento - Irrilevanza (art. 56 legge 26 luglio 1975,<br>n. 354)                     |          |
| Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 6 febbraio<br>1981 - Ric. Nostran . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » 195    |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Do-<br>manda relativa a debito da sentenza di condanna di-<br>versa da quella relativa alla attuale detenzione -<br>Inammissibilità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354)                                                                                                                                                |          |
| Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 6 febbraio<br>1981 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » 198    |
| Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Ter-<br>mine per la presentazione della domanda per i<br>condannati ammessi alla liberazione condizionale -                                                                                                                                                                                                               |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Decorre dalla effettiva scarcerazione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta - Ord. 5 maggio 1981 - Est. CACCAMO - Ric. Intilla ( <i>con osservazione di Franco Salvi</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                         | Pag. 198 |
| Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Durata fissata dalla Corte d'Appello - Durata stabilita dal Magistrato di sorveglianza - Conflitto - Prevalenza della seconda                                                                                                                                |          |
| Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Trasgressioni degli obblighi successivi al termine fissato dal Magistrato di sorveglianza - Irrilevanza (artt. 230, n. 2, 231, 176, 177 cod. pen.)                                                                                                           |          |
| Ufficio di sorveglianza di Padova - Ord. 11 gennaio 1978 Ric. Lamelza . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | » 204    |
| Misure di sicurezza - Ospedale psichiatrico giudiziario - Libertà vigilata - Sostituibilità della seconda alla prima in caso di revoca - Possibilità (artt. 203, 208, 222, 133 cod. pen. e 635 cod. proc. pen.)                                                                                                                              |          |
| Ufficio di sorveglianza di Mantova - Ord. 21 maggio 1979 - Est. GARIBALDI BONORA - Ric. Comini . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | » 209    |
| Armi - Coltello - Porto abusivo in istituto di pena - Reato - Insussistenza (art. 4, comma 2 legge 28 aprile 1975, n. 110)                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Tribunale di Mantova - Sent. 20 giugno 1979 - Pres. PERRICONE - Est. BELLET - Imp. Fiorino . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | » 212    |
| Esecuzione penale - Pena detentiva - Sopravvenuta infermità psichica - Condannato già ricoverato in Ospedale psichiatrico prima del maggio 1978 - Ricovero in Ospedale psichiatrico - Possibilità (artt. 88, 89, 148 cod. pen. e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 13 maggio 1978, n. 180; art. 3 D.L. 22 dicembre 1980, n. 900) |          |
| Magistrato di sorveglianza di Brescia - Ord. 5 marzo 1981 - Est. ZAPPA - Ric. Locatelli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | » 214    |

### Decisioni della Magistratura di sorveglianza

Ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, comma 5, lettera a) legge 26 luglio 1975, n. 254) - Consiglio di disciplina - Illegittimità della sua costituzione - Illegittimità art. 123 D.P.R. 29 aprile 1979, n. 431 - Disapplicazione



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Magistrato di sorveglianza di Mantova - Ord. serv. 11 dicembre 1980 - Est. GARIBALDI BONORA - Recl. Sticozzi (con osservazione di Franco Salvi) . . . . .                                                                                                                                                   | Pag. 220 |
| Ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, comma 5, lettera a) legge 26 luglio 1975, n. 354) - Trattenuta dei tre decimi sulle retribuzioni versate dal datore di lavoro al detenuto semilibero (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354 in rif. art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) - Illegittimità |          |
| Magistrato di sorveglianza di Brescia - Ord. serv. 31 luglio 1981 - Est. ZAPPA - Recl. Ungaro (con osservazione di Franco Salvi) . . . . .                                                                                                                                                                  | » 224    |

## RECENSIONI

|                                                                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FERRANDO MANTOVANI, <i>Diritto penale</i> (S. F.) . . . . .                                                                     | » 231 |
| DAVID MATZA, <i>Come si diventa devianti</i> (Becoming deviant) (S. F.) . . . . .                                               | » 235 |
| MASSIMO PAVARINI, <i>Introduzione alla criminologia</i> (S. F.) . . . . .                                                       | » 237 |
| ELVIO FASSONE, <i>La pena detentiva in Italia dall'800 alla Riforma penitenziaria</i> (S. F.) . . . . .                         | » 240 |
| SONIA AMBROSET e GIANVITTORIO PISAPIA, <i>Numero oscuro della devianza e questione criminale</i> (Letizia Ceccarelli) . . . . . | » 245 |

## LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

### Legislazione

|                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia ( <i>Legge 25 febbraio 1981, n. 39</i> ) . . . . .                              | » 249 |
| Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace ( <i>Legge 7 maggio 1981, n. 180</i> ) . . . . .                                                                                                                                      | » 250 |
| Norme a favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti ( <i>Legge 3 giugno 1981, n. 308</i> ) . . . . . | » 256 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ( <i>D. L. 16 maggio 1981, n. 214</i> ) . . . . .                                                                                                             | Pag. 259 |
| Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione ( <i>D. P. R. 21 maggio 1981, n. 322</i> ) . . . . .                                                                                           | » 260    |
| Modificazioni ed integrazioni della legge 12 settembre 1980, n. 61 - « Assistenza post-penitenziaria » ( <i>Legge regionale (Campania) 12 novembre 1980, n. 69</i> ) . . . . .                                                                                                                              | » 263    |
| Variante al programma di edilizia penitenziaria ( <i>D. M. 26 febbraio 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | » 264    |
| Nuova denominazione del Centro Studi Penitenziari ( <i>D. M. 11 ottobre 1980</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                | » 266    |
| Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, relativo alla ripartizione della capacità ricettiva per le case mandamentali con sezioni maschile e femminile e attribuzione del personale di custodia di sesso maschile e femminile per ciascuna sezione ( <i>D. M. 17 ottobre 1980</i> ) . . . . . | » 267    |

### Documentazione

|                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Misure profilattiche individuali contro le malattie infettive e contagiose - Accertamenti ed immunizzazione ( <i>Circ. n. 2740/5193 del 17 gennaio 1981</i> ) . . . . .                                                                | » 269 |
| Disposizioni in materia di congedo ordinario ( <i>Circ. n. 2756/5208/Cong. del 10 marzo 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                           | » 272 |
| Rivalutazione della gratifica per le prestazioni straordinarie rese dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (art. 11 legge 607/1971 e successive integrazioni) ( <i>Circ. n. 2762/5214 del 13 maggio 1981</i> ) . . . . . | » 273 |
| Applicazione art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dell'art. 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ( <i>Circ. n. 2763/5215 del 13 maggio 1981</i> ) . . . . .                                                                  | » 274 |
| Concessione pernottamento fuori istituto agenti celibi ( <i>Circ. n. 2764/5216 del 15 maggio 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                      | » 276 |
| Convenzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale sanitario (medici, farmacisti e veterinari) addetto agli Istituti di prevenzione e                                                                       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria ( <i>Circ. n. 2776/5228 del 18 giugno 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | Pag. | 276 |
| Detenuti tubercolotici - Possibilità di trattamento presso la Casa di reclusione di Paliano ( <i>Lett. circ. prot. n. 912320/11 Gen. del 14 febbraio 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                     | »    | 277 |
| Pratiche di culto di religione diversa da quella cattolica (art. 26 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed artt. 55 e 103 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) - Organizzazione confessionale denominata « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania » (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova) ( <i>Lett. circ. prot. n. 664503/Ist. del 10 giugno 1981</i> ) . . . . . | »    | 278 |
| Approvvigionamento di medicinali presso depositi farmaceutici zonali ( <i>Lett. circ. prot. n. 918896/5 med. del 12 giugno 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | »    | 279 |
| Collaborazione con i presidi sanitari pubblici per la cura e l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ( <i>Lett. circ. prot. n. 919447/14 toss. del 20 giugno 1981</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                          | »    | 281 |

## NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

|                                                                                  |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Quadro delle firme e delle ratifiche delle convenzioni e degli accordi . . . . . | » | 285 |
| Appendice . . . . .                                                              | » | 289 |



QUESTIONI DI ETICA  
NELLA RICERCA CRIMINOLOGICA (\*)

JOSEPH E. SCOTT (\*\*)

Nella ricerca della scienza del comportamento esiste un conflitto inevitabile fra le responsabilità del ricercatore nei confronti di coloro che sono oggetto di studio e il suo desiderio di arricchire le cognizioni e diffonderle. Questa relazione tenta di fare un po' di luce sui problemi reali incontrati nella ricerca sulle Commissioni per il rilascio sulla parola. Sotto questo profilo, la relazione tenta di dare un contributo empirico più che teoretico sul tema.

Prima di dare inizio alla nostra ricerca sul processo decisionale delle Commissioni per il rilascio sulla parola, ci siamo interessati a varie questioni etiche. Come avremmo potuto ottenere il permesso di condurre la ricerca senza rivelarne precisamente gli obiettivi? Una volta scoperti gli obiettivi della ricerca, potevamo presumere che i membri delle Commissioni per il rilascio sulla parola si sarebbero comportati allo stesso modo in cui si comportano normalmente? Quale responsabilità avremmo avuto nei confronti dei detenuti e dei cittadini per la denuncia delle irregolarità legali, qualora fossero state riscontrate? Avremmo dovuto mettere le nostre informazioni prontamente a disposizione dei gruppi minoritari possibili oggetti delle discriminazioni? E infine, come ricercatori, quali

---

(\*) Versione riveduta di una relazione svolta alla riunione annuale della Pacific Sociological Society a Scottsdale, nell'Arizona, nell'aprile 1973. La ricerca sulla quale si fonda questa relazione era in parte finanziata dal Fondo del National Institute of Mental Health (1 F01 MH49071-01).

(\*\*) Direttore del Programma di Criminologia e di Diritto penale dell'Università statale dell'Ohio, Columbus. È associato al programma di studio del crimine e della delinquenza e segretario esecutivo della Società americana di criminologia.

responsabilità avremmo dovuto lasciare al quadro generale della ricerca e alle Commissioni per il rilascio sulla parola, in modo tale che ai futuri ricercatori non venisse categoricamente proibito di condurre le loro inchieste?

### *Il metodo*

In precedenza avevamo raccolto una vasta serie di dati quantitativi sulle prassi legate al rilascio sulla parola, basandoci sui *dossiers* carcerari di ciascun detenuto, e sulle decisioni verbalizzate delle Commissioni per il rilascio sulla parola. Eravamo tuttavia giunti alla conclusione che osservazioni concrete dal vivo sarebbero state vantaggiose per una valutazione effettiva del modo in cui le Commissioni per il rilascio sulla parola prendono le loro decisioni. Le osservazioni in loco in tre istituti penali dove si riunivano Commissioni per il rilascio sulla parola si sono svolte dall'inizio della primavera fino alla fine dell'autunno del 1971.

Le osservazioni in loco sono consistite nell'assistere e nel prendere dettagliate note alle riunioni delle Commissioni per il rilascio sulla parola presso uno degli istituti penali. Inoltre, abbiamo tentato più volte nel corso della ricerca di incontrarci con ciascuno dei membri delle Commissioni. Questi incontri hanno consentito ai membri delle Commissioni di chiarirci quelle che spesso erano sembrate irregolarità nelle procedure delle Commissioni stesse, o semplicemente di far luce sui problemi che avevamo incontrato.

### *Il quadro di assieme*

Nello Stato del Middle west dove lo studio è stato svolto, c'erano due Commissioni per il rilascio sulla parola. La Commissione maschile era composta da cinque uomini, con il potere esclusivo di rilasciare sulla parola i detenuti di sesso maschile del carcere e del riformatorio maschile dello Stato. La Commissione femminile era composta da quattro donne, e disponeva anch'essa dell'autorità esclusiva di rilasciare sulla parola dalle prigioni le detenute di sesso femminile.

La Commissione maschile tiene ogni mese presso ciascun istituto udienze della durata di tre giorni per i rilasci sulla parola. I membri della Commissione ricevono all'incirca un mese prima della seduta copie di una relazione informativa sommaria su ciascun detenuto. Queste relazioni variano per dimensioni da circa quindici pagine a una cinquantina, con una media di circa venticinque pagine protocollo, a spazio singolo. Il numero di queste relazioni sommarie per i due istituti maschili messi assieme supera spesso le quattrocento unità mensili. I membri della Commissione maschile debbono leggere ogni singola relazione e decidere singolarmente, prima della riunione, se il detenuto debba essere rilasciato sulla parola, o se la sua richiesta debba essere esaminata successivamente o respinta.

L'appartenenza alla Commissione femminile per il rilascio sulla parola è soltanto una occupazione a tempo parziale. Le componenti si riuniscono soltanto un giorno al mese, e in genere hanno ogni volta soltanto tre o quattro casi da esaminare. Anche alle componenti della Commissione femminile vengono fornite relazioni sommarie sulle detenute di cui l'udienza dovrà occuparsi. Queste relazioni sono considerevolmente più brevi e meno dettagliate di quelle della Commissione maschile.

I membri della Commissione maschile per il rilascio sulla parola si alternano nel presentare i casi da esaminare. La presentazione avviene in modo molto informale. Per esempio:

G. B. è un ventiduenne di razza caucasica, condannato per furto con scasso di secondo grado ad una pena di 2-5 anni, dalla Contea di ... Sollevo il suo caso per il rilascio sulla parola.

La decisione viene presa dalla maggioranza della Commissione con una votazione a favore o contro il rilascio. Il detenuto viene quindi invitato nella sala per udire la decisione. La Commissione femminile opera teoricamente allo stesso modo. In realtà, tuttavia, la Commissione femminile impiega un tempo considerevolmente minore per l'esame dei casi delle detenute, rispetto a quello dedicato a vari argomenti non connessi, come la politica, gli incontri mondani o la moda. Dopo l'esame di ciascun caso, questo tipo di conversazione casuale dura circa

mezz'ora, fino a quando qualche componente la Commissione non dice che sarebbe forse opportuno affrontare il caso successivo.

N. 1: Beh, forse potremmo far entrare S. M. ... Probabilmente si arrampicherebbe sul muro per sapere quel che stiamo per decidere nei suoi confronti.

N. 2: Tu sai che in realtà non hanno davvero paura di entrare e di venire a trovare noi vecchie. Sanno che non le caccieremmo mai via.

N. 1: Beh, bisogna essere umane.

N. 3: Qualche volta le cacciamo via, quando ci fanno perdere la pazienza.

N. 1: Vogliamo dare a S. M. una possibilità di andar fuori?

N. 4: Che cosa ha fatto? Non riesco a ricordarmelo.

N. 1: Ha ammazzato il marito, ha sparato ed ha ucciso un altro uomo ed ha minacciato la sua stessa madre con una pistola. È un caso psichiatrico. Ha molto bisogno di assistenza psichiatrica, e noi qui non ne disponiamo, perciò penso che dovremmo rilasciarla sulla parola, nella speranza che possa ricevere qualche aiuto fuori.

N. 2: Sentiamola un po', la lasceremo a te (alla numero 1). Tu prendi sempre la decisione giusta.

Non abbiamo mai riscontrato che la Commissione femminile per il rilascio sulla parola proceda ad una vera e propria votazione. Quasi sempre, se non sempre, si è convenuto che la presidentessa della Commissione debba prendere la decisione, e raramente, o mai, una decisione precisa per la concessione o il rifiuto del rilascio sulla parola viene concordata verbalmente prima che la detenuta entri nella sala per apprendere la decisione della Commissione. Ciò appare tuttavia irrilevante, perché alle detenute non è stato mai negato il rilascio sulla parola nel corso del periodo in cui si è svolta la nostra ricerca.



### *Questioni etiche*

Fin dall'inizio delle nostre ricerche in loco, ci siamo resi conto che l'assistere alle riunioni delle Commissioni per il rilascio sulla parola avrebbe contribuito notevolmente ad arricchire le nostre conoscenze circa il processo decisionale delle Commissioni stesse. È apparso pure evidente fin dal principio che avremmo potuto in tal modo disporre per le nostre osservazioni di molto materiale controverso, perché le Commissioni non erano a conoscenza dei veri motivi della nostra partecipazione alle udienze. Nel corso della ricerca in loco, ci siamo molto interessati alle nostre responsabilità e ai nostri obblighi nei confronti di almeno quattro gruppi di persone: i membri delle Commissioni, i detenuti, i futuri ricercatori e l'opinione pubblica (1).

#### *Responsabilità etica del ricercatore nei confronti dei soggetti (i membri delle Commissioni per il rilascio sulla parola)*

Una delle nostre prime maggiori preoccupazioni etiche è stata quella se i membri delle Commissioni dovessero essere informati circa il vero scopo della nostra ricerca. Dato che avremmo avuto bisogno dell'aiuto delle Commissioni per lo svolgimento della nostra ricerca, e avremmo dovuto anche disporre del loro tempo e chiedere la loro cooperazione, ci sentivamo un po' obbligati ad informarli degli obiettivi della nostra ricerca. Tuttavia, desideravamo essere il più possibile « non invadenti e non reattivi », e sentivamo che una volta rivelati gli obiettivi della nostra ricerca il comportamento dei membri delle Commissioni avrebbe potuto subire considerevoli alterazioni. Dopo aver discusso su questo dilemma con il direttore statale per la ricerca correzionale, abbiamo appreso che le Commissioni per il rilascio sulla parola, con ogni probabilità, non ci avrebbero consentito di assistere alle sedute qua-

---

(1) Può darsi che vi siano altri gruppi di cui avremmo dovuto interessarci. La nostra responsabilità etica nei confronti di questi quattro gruppi ci è parsa tuttavia molto evidente.

lora fossero venuti a conoscenza delle intenzioni della nostra ricerca. Siamo quindi stati presentati ai membri delle Commissioni come ricercatori interessati alla relazione fra il delitto e la pena, e in tale veste interessati al funzionamento dell'intero sistema penale. È stato con questi presupposti che si è ottenuto il permesso di assistere alle udienze delle Commissioni per il rilascio sulla parola.

Tuttavia, la decisione di non informare i membri delle Commissioni dei veri scopi della nostra ricerca creava un altro problema etico. I membri delle Commissioni, concedendoci uno speciale permesso di assistere alle loro udienze, esponevano ingenuamente se stessi e le loro procedure al nostro attento esame. Senza disporre di un consenso informato (o, più in generale, anche con esso), quali responsabilità hanno i ricercatori per la protezione dei soggetti dalle critiche? Hanno i ricercatori l'obbligo di mantenere l'anonimato dei membri delle Commissioni e di rispettare il loro diritto alla confidenzialità? Queste questioni sono divenute per noi sempre più scottanti man mano che la ricerca progrediva.

Un interesse specifico degli investigatori era la costante violazione delle norme e dei regolamenti concernenti l'attività delle Commissioni da parte dei loro membri. Un esempio di queste violazioni era la summenzionata mancata votazione della Commissione femminile sulla concessione o meno del rilascio sulla parola. Un altro esempio era il fatto che le Commissioni non si incontrassero con i detenuti e non ascoltassero le loro richieste per il rilascio sulla parola. Come abbiamo già riferito, le decisioni venivano prese dalla Commissione maschile prima dell'incontro con il detenuto, mentre non si è mai visto che la Commissione femminile giungesse ad una qualche decisione. Se i membri delle Commissioni avessero conosciuto il vero scopo della nostra presenza alle loro riunioni, queste irregolarità avrebbero potuto essere, almeno temporaneamente, corrette.

Un altro problema è stato posto dalla palese incompetenza di uno dei membri. Questo particolare individuo aveva difficoltà a seguire i lavori degli altri membri. Spesso guardava l'incartamento di un detenuto non in esame, oppure votava per la concessione o il rifiuto del rilascio sulla parola di un

detenuto non preso in considerazione in quel momento. Gli altri membri erano molto tolleranti nei confronti del suo comportamento, e solo occasionalmente lo correggevano e indicavano l'errore.

Era nostra opinione che sebbene questa incompetenza e queste irregolarità esistessero, c'era poco da guadagnare a denunciarlo apertamente. Alcuni possono dissentire rispetto a questa scelta, e chiaramente è discutibile il modo ottimale di affrontare questa questione etica. Dato che le irregolarità e l'incompetenza di un componente la Commissione erano largamente note, abbiamo deciso semplicemente di fare riferimento a queste questioni nel nostro rapporto finale (messo a disposizione dei componenti delle Commissioni e dei funzionari statali), e di non attribuire eccessiva importanza alla cosa.

I ricercatori si sono venuti a trovare inoltre dinanzi ad altre preoccupazioni. Come osservatori in loco, la loro presenza ha spesso indotto i membri dei comitati a discutere con noi i problemi ed a cercare il nostro consiglio. I ricercatori hanno avuto il problema di cercare di restare obiettivi, non invadenti e impassibili. Tuttavia, la nostra formazione e le nostre osservazioni ci hanno dato una certa esperienza che può essersi rivelata utile ai componenti i comitati. Un esempio è stato quello delle domande rivolte da un membro delle Commissioni ad uno degli autori circa l'accuratezza delle relazioni supplementari preparate dalle prigioni per l'uso da parte delle Commissioni per il rilascio sulla parola. Queste relazioni sono condensate dai *dossiers* molto più ampi e accurati che la prigionia custodisce per ogni detenuto. La nostra preoccupazione era suscitata dal fatto che se avessimo lasciato intendere che le relazioni supplementari erano spesso non solo incomplete ma anche imprecise, i funzionari delle prigioni avrebbero potuto limitare il nostro accesso ad ambedue i tipi di incartamenti. Tuttavia, abbiamo sentito un certo dovere di essere onesti e abbiamo risposto che erano state osservate delle discrepanze. A quanto ci risulta, questo non ha modificato il comportamento dei membri delle Commissioni, né quello dei funzionari delle prigioni responsabili della elaborazione dei rapporti supplementari.

*Responsabilità etica del ricercatore nei confronti dei detenuti*

La nostra preoccupazione per la mancanza di un consenso genuinamente informato da parte dei membri delle Commissioni nei confronti della nostra ricerca ci ha portato ad una questione ancora più fondamentale: hanno i detenuti il diritto di essere informati su come operano in realtà le Commissioni per il rilascio sulla parola (cioè su come esse prendono le loro decisioni)? La nostra presenza alle udienze delle Commissioni ci ha messo in una situazione precaria, quando siamo stati testimoni di flagranti violazioni delle procedure del rilascio sulla parola.

Una di queste violazioni procedurali concerneva un detenuto che era stato ricondotto in prigione per essere venuto meno alla parola data. Uno dei componenti della Commissione era stato citato in tribunale per indicare la ragione per cui quel particolare detenuto non doveva essere rilasciato. Il detenuto è stato convocato nella successiva udienza della Commissione per il rilascio sulla parola per una decisione di revoca del rilascio (queste udienze si tengono in genere sessanta giorni dopo il ritorno del detenuto in prigione). Il membro in questione ha indicato ai suoi colleghi che voleva poter riferire al tribunale che si era tenuta una udienza per decidere la revoca del rilascio sulla parola. Egli ha quindi proceduto ad informare gli altri membri sui vari particolari del caso:

Il detenuto era stato rilasciato sei mesi prima. Egli ha subito elaborato un progetto per arricchirsi rapidamente. Sia lui che un paio di suoi compagni hanno proceduto ad una piccola estorsione. Essi hanno messo in una situazione sessualmente compromettente una persona eminente della città di ... . Dopo aver fotografato il gruppetto, hanno tentato di vendere le foto a prezzi varianti dai mille ai diecimila dollari. Un professore dell'Università di ... era stato fotografato mentre era impegnato in pratiche omosessuali. Quando ha avuto inizio l'estorsione, il professore ha detto che il detenuto gli aveva chiesto per i negativi mille dollari. Purtroppo, quando pagò i mille dollari, non gli vennero restituiti tutti i negativi. Continuando l'estorsione, è stata chiamata la polizia. Questa ha proceduto

a registrare le conversazioni telefoniche fra il professore e il detenuto, ed a procurarsi altre prove incriminanti. Il problema è che il professore non è disposto ad andare in tribunale a deporre contro il detenuto. Su consiglio del funzionario incaricato di vigilare sul rilascio sulla parola, ho quindi firmato un ordine di revoca del rilascio e di riinternamento in prigione. Ecco come stanno le cose.

Il detenuto è stato invitato a presentarsi, e gli è stato chiesto se sapeva che il suo rilascio sulla parola era stato oggetto di revoca. Egli ha fatto capire di saperlo, ma ha aggiunto che non era giusto revocare il rilascio sulla parola di un uomo sulla base di un preteso reato né dimostrato né mai dimostrabile. Il membro della Commissione che aveva firmato le carte per il ritorno del detenuto in prigione ha risposto che tale procedura non era dovuta alla pretesa estorsione. Egli ha chiesto: « Che cos'altro avete fatto in violazione della vostra parola? ». Quando il detenuto ha risposto di essersi ubriacato qualche volta con dello sciroppo per la tosse, il membro della Commissione gli ha ribattuto: « È per questo che il vostro rilascio è stato revocato ».

Dopo l'allontanamento del detenuto, il membro della Commissione responsabile del ritorno in prigione del detenuto stesso ha lasciato intendere di non essere mai stato precedentemente a conoscenza di tali incidenti legati al bere. Egli ha tuttavia fatto capire che il detenuto meritava di restare in prigione, e che se non esistevano mezzi legali per ottenere questo scopo, bisognava trovarne altri per farlo rientrare in prigione.

Una nostra deposizione alla successiva udienza del tribunale avrebbe avuto molto probabilmente come risultato il rilascio del detenuto. Abbiamo preferito di non farci avanti e di non esibire le informazioni di cui disponevamo relativamente al caso. A tutt'oggi, non siamo certi che questa fosse la migliore politica da seguire.

Un altro problema simile si presentò con un detenuto che soltanto due mesi prima aveva tentato di evadere, e nel corso del tentativo aveva aggredito una guardia. Noi eravamo a conoscenza, per aver letto l'incartamento della prigione e la relazione supplementare inviata alla Commissione per il rilascio sulla parola relativamente al detenuto. La Commissione non

si accorse della tentata evasione, e concesse il rilascio sulla parola. Uno dei membri della Commissione disse al detenuto: « Vi abbiamo concesso il rilascio sulla parola. Il vostro comportamento durante l'anno scorso è stato eccellente. Mi auguro che continuerete a comportarvi così fuori ». La questione qui non era tanto complessa come la precedente. Noi partimmo dal presupposto che il nostro compito era di osservare, e non necessariamente di segnalare ai membri delle Commissioni gli elementi contraddittori. L'aggressione e la tentata evasione non vennero quindi segnalate all'attenzione della Commissione per il rilascio sulla parola.

*Responsabilità etica del ricercatore nei confronti dei futuri ricercatori*

Il nostro studio è stato uno dei primi dedicati all'indagine sui processi che stabiliscono quando, come e perché violatori di norme giudicati colpevoli e carcerati vengano rilasciati dai nostri istituti penali (2). Eravamo ben consapevoli delle conseguenze che la nostra ricerca avrebbe potuto avere sui futuri tentativi di studiare, non solo le Commissioni per il rilascio sulla parola, ma anche gli altri organismi connessi, almeno nello Stato in cui la nostra ricerca si è svolta. Abbiamo incontrato noi stessi numerose difficoltà nel condurre la ricerca. Per esempio, la Commissione femminile per il rilascio sulla parola aveva chiesto che noi non assistessimo alle sue riunioni. Dopo ulteriori richieste da parte nostra e lettere di appoggio da parte del commissario statale per i procedimenti correttivi, assistemmo alla prima udienza. Ci venne quindi detto che avevamo visto tutto quello che c'era da vedere, e che non c'era altra necessità per noi di tornare. Con questo tipo di difficoltà abbiamo continuato ad avere a che fare durante la maggior parte delle nostre osservazioni dal vivo.

---

(2) All'epoca in cui la ricerca è stata svolta, l'unico altro importante documento disponibile circa i criteri seguiti dalle commissioni per il rilascio sulla parola nella adozione delle loro decisioni era « The Decision to Grant or Deny Parole: A Study of Parole Criteria in Law and Practice », 1966, di ROBERT O. DAWSON: 3, *Washington University Law Quarterly*, 243-302.

Date le difficoltà che avevamo incontrato, eravamo interessati a non rendere più difficile ai futuri ricercatori lo svolgimento di ricerche simili. Abbiamo quindi tentato di essere piuttosto scrupolosi sia circa le informazioni rivelate, sia circa i mezzi impiegati. È inutile dire che abbiamo evitato ogni rivelazione che potesse trapelare sulla stampa quotidiana, considerando che il nostro compito non era quello del reporter. Inoltre si è avuto cura nelle relazioni professionali di evitare di identificare lo Stato in cui operavano le Commissioni osservate. Abbiamo sentito che era nostro obbligo morale nei confronti dei futuri ricercatori di lasciare il quadro generale della ricerca così come lo avevamo trovato, di modo che essi non avessero a incontrare più ostacoli di quelli che avevamo avuti (almeno, queste erano le nostre speranze).

### *Responsabilità etica del ricercatore nei confronti dell'opinione pubblica*

All'inizio di questa ricerca, ci sentivamo poco o affatto obbligati a comunicare i nostri accertamenti all'opinione pubblica. Tuttavia, con il progredire della ricerca, la nostra posizione è divenuta un po' meno ferma. Per esempio, la nostra analisi quantitativa dei dati ha indicato che le decisioni delle Commissioni per il rilascio sulla parola erano basate meno sul comportamento del detenuto durante la carcerazione e più sulle caratteristiche socio-biografiche del detenuto e sul reato per il quale egli era stato condannato. Analogamente, abbiamo appreso che spesso un centinaio di casi vengono decisi in un solo giorno (sei ore), con un tempo medio di otto secondi circa per la discussione e l'esame dei materiali attinenti, prima di giungere ad una decisione su ciascun caso.

Quale diritto ha il pubblico di essere informato sui criteri seguiti dalle Commissioni nel concedere il rilascio sulla parola, il tempo dedicato a ciascuna decisione, le incompetenze di certi membri, il *modus operandi* della Commissione femminile e altri fatti del genere? Noi siamo dell'opinione che il pubblico abbia il diritto di essere informato e che nello stesso tempo occorra prendere certe precauzioni per l'assolvimento dei nostri obblighi verso i futuri ricercatori e verso i membri delle Commis-

sioni oggetto di studio. Abbiamo tentato di perseguire questi obiettivi piuttosto diversi parlando a gruppi di opinione pubblica in vari Stati, diversi da quelli in cui la ricerca era stata svolta, e comunicando i nostri risultati a colleghi ed amici.

### *La discussione*

La nostra ricerca ha messo in luce molti problemi etici che possono porsi ai ricercatori che si occupano del comportamento umano. Ecco forse, in parte, perché il Comitato per la tutela della sfera privata e la ricerca sul comportamento (nominato dall'Ufficio del Presidente per la scienza e la tecnica nel 1966) ha osservato che pochi ricercatori hanno dedicato sufficiente riflessione a varie questioni etiche di correttezza relativamnte al rispetto per la sfera privata e la dignità dei loro soggetti (3). Queste condizioni sono incresciose sia per i soggetti, sia per il campo della ricerca della scienza del comportamento. Se non si presta più attenzione e non si ha più interesse per le questioni etiche, potrebbe non passare tanto tempo prima che molti studi di questo tipo divengano non più realizzabili. Ciò può avvenire o a causa di maggiori sanzioni legali, o perché istituti e organizzazioni possono diventare più consapevoli dei possibili disagi e inconvenienti che potrebbero risultare dal fatto di consentire una tale ricerca.

I problemi etici descritti in questa relazione non consentono soluzioni facili. Tuttavia, un maggiore accento sull'etica nei programmi di addestramento dei laureandi potrebbe impedire alcune delle difficoltà da noi incontrate. Sotto questo aspetto, molti trabocchetti etici potrebbero essere evitati semplicemente prevedendo i problemi etici prima dell'inizio della ricerca. Come è stato recentemente osservato da Rutstein, il disegno sperimentale di uno studio riflette di solito la misura in cui i problemi etici sono stati considerati (4). Uno studio mediocrementemente progettato, egli afferma, è di per sé non etico, non fosse

---

(3) Per un panorama dei molti problemi etici incontrati dagli scienziati sociali in una serie di quadri di ricerca, vedere: GIDEON SJOBERG, *Ethics, Politics and Social Research*, Sehenkman Publishing Company, Inc.; Cambridge, Massachusetts, 1967.

(4) DAVID D. RUTSTEIN, « The Ethical Design of Human Experiments », 98 *Daedalus*, primavera del 1969, 523-541.



altro per il fatto che l'informazione ottenuta sarà di scarso valore. D'altra parte, uno studio ben progettato tiene generalmente conto dei mezzi legittimi con i quali l'informazione può essere ottenuta.

Certamente, gli scienziati del comportamento hanno numerosi obblighi etici nello svolgimento delle loro ricerche. Noi abbiamo osservato almeno quattro gruppi che hanno un interesse diretto agli studi criminologici. Ciascuno di questi gruppi ha qualcosa da guadagnare da queste ricerche, come anche qualcosa da perdere. Uno dei maggiori obblighi del ricercatore è quello di soppesare i rischi e i benefici della ricerca, e il modo in cui essa può influire sulle varie parti interessate.

Non è nostra intenzione rendere più restrittiva la regolamentazione della scienza del comportamento o della ricerca criminologica. Il nostro obiettivo è richiamare l'attenzione dei colleghi sui vari problemi che abbiamo incontrati. È anche nostro obiettivo sollecitare una maggiore attenzione da parte del corpo accademico che addestra i potenziali ricercatori, perché prenda in considerazione la possibilità di dedicare più tempo all'argomento dell'etica nelle ricerche. Dedicando più tempo e più interesse a questo argomento, i diritti degli individui possono essere maggiormente salvaguardati, mentre nello stesso tempo il livello di cognizioni della scienza del comportamento può continuare a elevarsi (5). È nostra convinzione che ambedue le cose siano e debbano essere valido oggetto di interesse degli scienziati del comportamento.

---

(5) JOHN F. GALLIHER, « The Protection of Human Subjects: A Reexamination of the Professional Code of Ethics », 8 *The American Sociologists*, agosto 1973, 93-100; K. J. GERGEN, « Codification of Research Ethics - A View of a Doubting Thomas », 23:10 *American Psychologist*, 1973, 907-911; e « National Statement of Professional Practices and Ethics - Is It Desirable - Possible », 48:4 *College and University*, 1973, 716-719; GILBERT GEIS, « Ethical and Legal Issues in Experimentation with Offender Populations », *Research in Correctional Rehabilitation* (Washington, D.C.: Commissione mista per il lavoro correttivo e l'addestramento), 1967, 34-41, ristampato in *Correctional Institutions*, a cura di ROBERT M. CARTER ed altri, 1962, 488-498.

## RIASSUNTO

In questo articolo si esaminano un certo numero di problemi etici che spesso si pongono a coloro che svolgono attività di ricerca criminologica. La ricerca analizzata in questo caso riguarda le delibere e decisioni prese dalle commissioni chiamate a graziare oppure a porre in libertà provvisoria dei detenuti. Ciò non vuol dire che il coinvolgimento si limiti al ricercatore impegnato nello studio di queste commissioni, esso va ben al di là di questo ruolo specifico. I problemi maggiori esaminati sono: 1) responsabilità etica del ricercatore nei confronti dei soggetti, 2) responsabilità etica del ricercatore nei riguardi dei carcerati, 3) responsabilità etica del ricercatore nei confronti dei futuri ricercatori, 4) responsabilità del ricercatore riguardo al pubblico generico.

Varie questioni sorgono in ciascuno di questi paragrafi. Primo, per quanto concerne la responsabilità etica riguardo ai soggetti, fino a che punto si debbono informare questi soggetti sulla vera natura della ricerca? La risposta da dare a questo quesito, diviene ancora più difficile quando ci si rende conto che informando i soggetti sulla vera natura della ricerca, il loro comportamento potrebbe mutare sostanzialmente, compromettendo gravemente l'esito della ricerca. Tuttavia, tacendo a queste persone il vero scopo della ricerca, si agisce in modo disonesto e potrebbero sorgere numerosi problemi derivanti proprio da questa mancanza di informazione. Poiché i soggetti in questione erano membri della commissione giudicante, sorsero una serie di questioni etiche riguardo al diritto dei carcerati di venire a conoscenza delle nostre osservazioni. Ciò assume una importanza ancora maggiore quando vedemmo dei membri della commissione trasgredire alle norme amministrative e, al limite, compiere azioni illegali che intaccavano la libertà di alcuni detenuti. Un altro problema ancora è la propria responsabilità nei riguardi dei futuri ricercatori. Se non si fa molta attenzione alla conduzione e la pubblicazione della propria ricerca, si può compromettere l'accesso a servizi e istituti di ricerca dei futuri ricercatori. Di ciò bisogna sempre tener conto quando si rilasciano informazioni e nella scelta dei canali di pubblicazione dei risultati della ricerca. Un problema ancora che nessun ricercatore dovrebbe trascurare, è la responsabilità nei confronti del pubblico generico. Siccome spesso i ricercatori compiono studi su enti della pubblica amministrazione, ha il grande pubblico il diritto di essere informato sulle scoperte del ricercatore? In un certo senso questo problema è insito nella domanda se un ricercatore debba far giungere i propri studi ai mass media attraverso i giornali locali piuttosto che attraverso pubblicazioni professionali.

## RESUME

Le document examine un certain nombre de problèmes éthiques auxquels doivent souvent faire face ceux qui s'occupent de recherche criminologique. Le cadre spécifique analysé ici concerne l'étude de la formulation des décisions par les conseils de probation. Les implications éthiques vont toutefois bien au-delà du rôle des chercheurs qui se limiteraient uniquement à l'étude de ces organismes. Les principaux problèmes examinés sont les suivants: 1) Responsabilité éthique du chercheur envers les sujets. 2) Responsabilité éthique du chercheur envers les détenus. 3) Responsabilité éthique du chercheur envers les futurs chercheurs. 4) Responsabilité éthique du chercheur envers le grand public.

Plusieurs questions se posent pour chacun de ces problèmes. Tout d'abord, en ce qui concerne la responsabilité éthique envers les sujets étudiés, on se demande à quel moment les sujets en question doivent être informés sur la nature réelle de la recherche. Il est d'autant plus difficile de répondre si l'on pense qu'en informant les sujets de la nature réelle de la recherche, leur comportement peut changer de façon substantielle, et que la recherche elle-même pourrait en être fortement compromise. Néanmoins, omettre d'informer les intéressés de la nature réelle de la recherche c'est agir frauduleusement, et un grand nombre de problèmes pourraient naître de l'absence d'information des sujets. Dans la mesure où nos sujets étaient membres du conseil de probation, plusieurs questions d'ordre

éthique ont été soulevées pour savoir si les détenus avaient le droit d'être informés de nos observations. Cet aspect est devenu encore plus important après avoir remarqué que certains membres du conseil de probation ne respectaient pas les directives administratives, et agissaient peut-être même de façon illégale, affectant ainsi la liberté des détenus. Un autre problème d'importance capitale est encore celui de la responsabilité envers les futurs chercheurs. Toute imprudence dans la conduite et la divulgation des recherches risque de compromettre, pour les futurs chercheurs, les possibilités d'accéder aux moyens et institutions destinés à la recherche. On devra toujours tenir compte de cet aspect lors de la publication d'informations et de la sélection des canaux appropriés pour communiquer les résultats obtenus. Un autre problème important, dont tous les chercheurs devront tenir compte, est celui de la responsabilité envers le grand public. Etant donné que la recherche concerne souvent des organismes publics à l'intérieur d'institutions publiques, le grand public a-t-il le droit d'être informé des résultats obtenus par les chercheurs? La question est traitée de façon assez détaillée afin de savoir si le chercheur doit communiquer ses conclusions aux mass media à travers la presse locale plutôt que dans les revues professionnelles spécialisées.

### SUMMARY

This paper examines a number of ethical issues that those involved in criminological research often are confronted with. This specific setting that is analyzed deals with research in studying parole board decision making. However, the ethical implications are well beyond the role of a researcher studying strictly parole boards. The major issues examined are: 1) Ethical responsibility of researcher to subjects, 2) The ethical responsibility of researcher to inmates, 3) The ethical responsibility of researcher to future researchers, 4) The ethical responsibility of research to the general public.

Various questions arise under each of these issues. First, as to one's ethical responsibility to one's subjects, at what point should the subjects be informed of the true nature of the research. This becomes even more difficult to answer when one realizes that by informing the subjects as to the true nature of the research, their behavior may change substantially and the research may be substantially compromised. Nevertheless, by not informing them of the true nature of the research, one is acting deceitfully and numerous problems may arise because of the lack of subjects being informed. Inasmuch as our subjects were the parole board members, a number of ethical issues arose as to whether the inmates had a right to be informed as to our observations. This became even more relevant when we observed parole board members not following administrative guidelines and possibly acting illegally which in turn affected inmates' freedom. Still another major issue is the responsibility one has to future researchers. If one is not careful in conducting one's research and publishing it, one may compromise access to research facilities and institutions for future researchers. This must always be taken into account when releasing information and selecting the proper outlet for published results. Another major issue that all researchers must take into account is one's responsibility to the general public. Inasmuch as researchers often study public agencies in public institutions, does the general public have a right to be informed of the researcher's findings? This is dealt with in some detail as to whether a researcher should release his findings to the mass media through local newspapers rather than through professional journals.

### RESUMEN

Esta obra examina algunas cuestiones éticas con las cuales se deben enfrentar los que se ocupen de investigaciones criminológicas. Esta temática específica que se analiza se ocupa de las investigaciones relativas al estudio del proceso decisional del comité de libertad bajo palabra. Sin embargo, las implicaciones éticas van

mucho más allá del rol de un investigador que estudie solamente los comités de libertad bajo palabra. Las principales cuestiones que se examinan son: 1) La responsabilidad ética del investigador con respecto a los sujetos, 2) La responsabilidad ética del investigador con respecto a los detenidos, 3) La responsabilidad ética del investigador con respecto a futuros investigadores, 4) La responsabilidad ética del investigador con respecto al público.

Ante cada una de estas problemáticas se presentan varios interrogantes. Primero, en lo que se refiere a la responsabilidad ética del investigador respecto a sus propios sujetos, hasta qué punto deberían los sujetos estar al corriente de la verdadera naturaleza de la investigación? Se vuelve todavía más difícil responder a este interrogante cuando uno se da cuenta que si se informan los sujetos de la verdadera naturaleza de la investigación, su comportamiento podría cambiar sustancialmente y la investigación podría ser irremediablemente comprometida. Sin embargo, no informándolos de la verdadera naturaleza de la investigación, se actúa engañosamente y se podrían presentar numerosos problemas debido a que los sujetos no están informados. Mientras que nuestros sujetos eran los miembros del comité de libertad bajo palabra se presentaron algunas cuestiones éticas en lo que respecta a si los detenidos tenían el derecho de ser informados de nuestras observaciones. Esto se volvió más relevante cuando observamos que algunos miembros del comité no seguían directivas administrativas y posiblemente actuaban ilegalmente, lo que a su vez, afectaba la libertad de los detenidos. Otra cuestión muy importante es la responsabilidad hacia futuros investigadores. Si no se tiene cuidado en la conducción de la investigación y en su publicación, se puede comprometer el acceso a las fuentes de investigación y a las instituciones de los futuros investigadores. Se debe siempre tener esto en consideración cada vez que se proporcionan informaciones y se selecciona la salida adecuada de los resultados publicados. Otra cuestión importante que todos los investigadores deben tener en consideración es la responsabilidad hacia el público. Puesto que los investigadores a menudo estudian entidades públicas en las instituciones públicas, ¿tiene el público el derecho de ser informado de los hallazgos del investigador? Este punto se examina detalladamente para ver si un investigador debería propalar sus hallazgos a los medios de comunicación de masa a través de periódicos locales o más bien a través de periódicos profesionales.

## ZUSAMMENFASSUNG

Der Bericht untersucht eine Reihe ethischer Fragen, mit denen solche konfrontiert werden, die sich mit Studien der Kriminologie beschäftigen. Die analysierte Schrift behandelt Studien über Beschlussfassungen hinsichtlich bedingter Strafaussetzung. Jedenfalls gehen die damit verbundenen ethischen Fragen über die Studien dieser Thematik hinaus. Die Hauptprobleme sind folgende: 1) Ethische Verantwortlichkeit des Kriminologen gegenüber dem Individuum 2) Ethische Verantwortlichkeit des Kriminologen gegenüber Insassen 3) Ethische Verantwortlichkeit gegenüber zukünftigen Kriminologen 4) Ethische Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit.

In diesem Zusammenhang tauchen verschiedene Fragen auf. Erstens, die Verantwortlichkeit des einen gegenüber dem anderen, nämlich wann das Individuum über die wahre Natur der Untersuchung in Kenntnis gesetzt werden soll. Diese Frage ist deshalb nicht leicht zu beantworten, wenn man sich klarmacht, dass die Individuen, wenn sie über die wahre Natur der Untersuchung informiert werden, ihr Verhalten wesentlich ändern und dadurch die Untersuchung wesentlich beeinträchtigen. Wenn man sie aber nicht über die wahre Natur der Untersuchung in Kenntnis gesetzt hat, handelt es sich dabei um eine bewusste Täuschung und es können eine Reihe von Problemen entstehen, gerade weil die Individuen nicht informiert wurden. Falls es sich bei unseren Individuen um Zuständige für bedingte Strafaussetzung handelte, entstehen zahlreiche ethische Probleme, d.h. ob die Insassen ein Recht darauf hatten, über unsere Beobachtungen informiert zu werden oder nicht.

Das ist insofern relevant, wenn die Zuständigen von uns dabei beobachtet wurden, wie sie Verwaltungsrichtlinien missachteten, vielleicht rechtswidrig handelten und damit die Freiheit der Insassen beeinträchtigten. Ein anderes wichtiges Problem ist die Verantwortlichkeit gegenüber zukünftigen Kriminologen. Falls eine Untersuchung nicht mit genügender Sorgfalt durchgeführt und veröffentlicht worden ist, können zukünftige Kriminologen bei ihren Untersuchungen beeinträchtigt werden. Dem muss bei der Veröffentlichung und Wahl zuständiger Kommunikationsmittel publizierter Ergebnisse Rechnung getragen werden. Ein weiteren Punkt, den alle Kriminologen beachten müssen, ist die Verantwortlichkeit des einzelnen gegenüber der Öffentlichkeit. In wie weit hat die Öffentlichkeit das Recht, über die Ergebnisse der in öffentlichen Vermittlungsstellen und Einrichtungen durchgeführten Untersuchungen informiert zu werden? Das Problem wird eingehend behandelt, nämlich ob der Kriminologe seine Resultate durch die Massenmedien in Lokalzeitungen veröffentlichen lassen soll oder in Fachzeitschriften.



# LA POSIZIONE DEGLI INTERNATI NEGLI ISTITUTI PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (\*)

IVO CARACCIOLI (\*\*)

SOMMARIO: 1. - Le novità sulla posizione degli internati. Cessazione e revoca anticipata delle misure di sicurezza. — 2. - I singoli istituti e l'omessa menzione del riformatorio giudiziario. — 3. - Le sezioni nelle case di reclusione. Il ricovero degli infermi psichici.

## 1. - *Le novità sulla posizione degli internati. Cessazione e revoca anticipata delle misure di sicurezza.*

La posizione degli internati negli stabilimenti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, a seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, e legge 20 luglio 1977, n. 450; Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339), non può considerarsi, ad una valutazione complessiva della normativa sopravvenuta rispetto a quella preesistente (c.d. Regolamento penitenziario: R.D. 18 giugno 1931, n. 787), modificata così profondamente come quella dei detenuti. E questo, secondo il nostro parere, già ad una considerazione del solo materiale legislativo, indipendentemente cioè da tutte le possibili, frequentissime, ed anche facili osservazioni sul modo in cui praticamente, per carenza di strutture organizzative, difficoltà di accettazione delle no-

---

(\*) Questo scritto è destinato agli studi in onore di ANTONIO AMORTH.

(\*\*) Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Torino.

vità ed altre ben note remore in questo settore particolarmente forti, le misure di sicurezza vengono realmente sofferte (1).

Si vorrà, invero, convenire che la grossa innovazione consistente nell'osservazione scientifica della personalità e nella connessa individualizzazione del trattamento, introdotta dagli artt. 13 e ss. della legge n. 354/1975, integrati dalle norme del Regolamento, congiuntamente per i condannati e gli internati, è da considerarsi tale per la pena in senso stretto, ma non per la misura di sicurezza. Per questa seconda specie di sanzione criminale, infatti, gli artt. 284-285 R.D. n. 787/1931 prevedevano, sia pure con maggiore tassatività e rigidità di elementi e con taluni aspetti marcatamente repressivi, rispetto a quanto non risulti dai criteri più avanzati siccome consistenti in regole di impulso all'individuazione delle caratteristiche fisiopsichiche e delle altre cause del disadattamento sociale ed alla formulazione di un programma di trattamento, ma anche più generici del nuovo Ordinamento penitenziario, « rilievi sulla personalità dell'internato ». Per la prima, invece, oltre alle regole generali, oggi quasi tutte abrogate, di cui nel codice penale (artt. 141 e ss.), esistevano ben diverse norme di applicazione nel vecchio Regolamento penitenziario, rigorosamente tenute distinte da quelle sulle misure di sicurezza (Parte I: Esecuzione delle pene detentive e della custodia preventiva: artt. 1-255; Parte II: Stabilimenti per le misure amministrative di sicurezza detentive: artt. 256-292).

Da un punto di vista del tutto generale può, dunque, notarsi che le innovazioni rappresentate, da un lato, dal perfezionamento (al momento sul piano legislativo, poi si vedrà come effettivamente attuato), strutturale e teleologico, dei metodi di osservazione e di riadattamento della personalità e, dall'altro

---

(1) Su questo aspetto della questione e sull'ampio dibattito sviluppatosi, talora in maniera vivamente ideologizzata, negli ultimi anni rinviamo, tra gli altri, agli Atti del Convegno di Pisa del 1972 (su cui v. FASSONE, *Il Convegno di Pisa sulle misure di sicurezza detentive*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1972, 251) ed agli scritti citati in SICLARI, *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, 1977, nn. 2-4, 368-369 (fra di essi v., specialmente, GHIARA, *L'esecuzione delle misure di sicurezza secondo la legge e nella realtà*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1973, 272). V., ampiamente, MUSCO, *La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali*, 1978, 142 s. Per un'opportuna sistemazione del materiale normativo in campo penitenziario v. CATELANI e ALESSANDRI, *Il codice penitenziario*, 1976; TRANCHINA e D'ANGELO, *Codice delle leggi penitenziarie*, 1978.



lato, dalla confluenza in un unico tipo di osservazione e di trattamento dei sottoposti a pena e dei sottoposti a misura di sicurezza interessano la seconda in maniera meno rilevante che non la prima. Comunque, se le due specie di sanzioni criminali sono adesso molto più vicine che non nel passato sotto il profilo esecutivo, ciò non deve legittimare una completa assimilazione dei due livelli di osservazione e di intervento sulle personalità dei condannati e degli internati, posto che per questi ultimi si tratta pur sempre di considerare come dato essenziale con il quale lavorare un elemento che manca nei primi, ossia la pericolosità sociale processualmente accertata.

D'altronde, nella sistematica della legge n. 354/1975 risulta chiaramente che il legislatore del 1975 non ha inteso superare il c.d. sistema dualistico delle sanzioni criminali, quale risultante dal codice penale e dalla stessa Costituzione (per la trattazione separata da essa compiuta della pena e della misura di sicurezza: art. 25). A tacer d'altro, si consideri che nel nuovo ordinamento penitenziario continua ad esistere il criterio della differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (così nell'art. 64, salva l'eccezione tassativa dell'art. 62, comma 3, alinea 3: norme entrambe di cui diremo più avanti) ed il connesso criterio della separazione dei sottoposti a pena dai sottoposti a misura di sicurezza (art. 14, comma 3: « È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione »). Costituisce un'eccezione la regola di cui all'art. 14, comma 4: « È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza ».

Come si è detto, le innovazioni apportate alla disciplina esecutiva delle misure di sicurezza sono assai meno incisive che non quelle introdotte in materia di esecuzione della pena. Passando brevemente in rassegna i vari elementi di tale fenomeno, risulta anzitutto che, per quanto concerne l'assegnazione ed il raggruppamento degli internati, i criteri di cui all'art. 14 legge n. 354/1975 — imperniati sul fatto che il numero degli stessi negli istituti e nelle sezioni dev'essere limitato, nonché tale da favorire l'individualizzazione del trattamento, e sul fatto che

l'assegnazione ed il raggruppamento medesimi devono essere attuati « con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche » (art. 14, commi 1 e 2) — non costituiscono un'assoluta novità. Già nel vecchio regolamento penitenziario, infatti, esisteva una direttiva come quella di cui all'art. 260, comma 1 (« In tutti gli stabilimenti e nelle sezioni gli internati sono ripartiti secondo la loro condizione giuridica, l'età e lo stato di riadattamento sociale che hanno raggiunto per meglio adeguare a ciascuno l'educazione o la cura ») che, salvi la discutibile polivalenza dell'elemento della « condizione giuridica » ed il meno rigoroso ricorso al trattamento rieducativo comune, ritenuto ora essenziale dal citato art. 14, appariva finalizzato alla rieducazione.

Anche per quanto concerne il lavoro, a parte le fondamentali modifiche costituite dalle nuove modalità e dal diverso regime della tutela e della remunerazione dello stesso (artt. 20-25 legge n. 354/1975; artt. 45-54 D.P.R. 431/1976), adesso comuni ai detenuti ed agli internati, l'organizzazione e gli scopi del lavoro negli stabilimenti per misure di sicurezza — a differenza di quanto avveniva per il lavoro nelle carceri (artt. 114 e ss. regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) — erano specificamente finalizzati al riadattamento degli internati alla vita sociale (artt. 271-272 R.D. n. 787/1931). Particolarmente significativa era la direttiva di cui all'art. 271 cpv. cit.: « Il lavoro deve avere carattere prevalentemente curativo e educativo, secondo gli scopi speciali dei singoli stabilimenti, ed avere per oggetto l'avviamento ad una occupazione che secondo i precedenti personali e familiari dell'internato, può consentire a lui di vivere onestamente allorché sarà rimesso in libertà ».

Per l'istruzione civile ed il servizio religioso, invece, rinviando l'art. 276 R.D. n. 787 alle relative norme sugli stabilimenti carcerari, esisteva un trattamento comune ai detenuti ed agli internati — così come avviene attualmente con le norme di cui agli artt. 19, 26-28 legge n. 354/1975 (integrate da quelle del regolamento: artt. 55-58) — con le sole limitazioni ed estensioni stabilite dai regolamenti interni dei singoli stabilimenti per misura di sicurezza, alla stregua di un rinvio generale ai regolamenti interni per ciascuna specie di stabilimento com-

piuto dall'art. 292 R.D. n. 787. Le modifiche apportate in questo settore per eliminare i lamentati profili di incostituzionalità della disciplina, per fornirne una più rispettosa dei diritti di libertà e per inserire, modernamente, tali aspetti della rieducazione in una visuale più completa della personalità dell'individuo e della funzionalità del trattamento sono vaste e radicali, ma non riguardano gli internati in specie, bensì condannati ed internati insieme.

Due settori nei quali l'innovazione si è fatta maggiormente sentire anche per gli internati sono quelli delle licenze e delle sanzioni (artt. 277 e ss. R.D. 787/1931). Per le prime la materia è stata profondamente modificata (art. 53 legge 354/1975), sia nel senso di giurisdizionalizzare completamente un fenomeno in precedenza di competenza anche delle direzioni degli stabilimenti, sia nel senso di sottrarre le licenze dal campo delle ricompense nel quale prima erano collocate, eliminando quindi un evidente ibridismo. Quanto alle sanzioni (artt. 38 e ss. legge n. 354/1975) è stato fissato espressamente, nei suoi aspetti sostanziali e processuali, il principio di « legalità » ed è stato umanizzato il complesso delle sanzioni applicabili.

Merita, infine, di essere sottolineata l'importantissima novità dell'applicabilità agli internati del regime di semilibertà, la sola misura alternativa alla detenzione — istituto diverso è, invero, la remissione del debito di cui all'art. 56, pure applicabile agli internati — tra quelle disciplinate negli artt. 47 e ss. legge n. 354/1975, estesa espressamente anche agli internati dagli artt. 48 e 50 della stessa legge.

Il generico richiamo degli « internati », compiuto da tale norma, legittima la domanda se abbiano titolo per fruire di tale beneficio anche i sottoposti all'ospedale psichiatrico giudiziario ed alla casa di cura e di custodia. Di fronte al testo assolutamente privo di limiti, quanto a specie di misure di sicurezza, delle norme sopracitate non è possibile fornire una risposta negativa, tanto più che tale applicabilità risulta in modo espresso dall'ultimo comma dell'art. 20 del Regolamento (« Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali »). È evidente, comunque, che i giudici competenti, nell'esercizio del loro potere discrezionale in materia, assai più ampio per gli internati

(art. 50 cpv. cit.: « ...L'internato può esservi ammesso in ogni tempo ») che non per i detenuti, dovranno evitare di far ricorso al regime di semilibertà per quei sottoposti a tali specie di misure che, a causa delle loro condizioni mentali, non diano alcuna garanzia di trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 50, tenute presenti altresì le situazioni che ex art. 51 legge n. 354/1975 danno luogo alla revoca del provvedimento; ammissione e revoca entrambe fondate sullo scopo di reinserimento sociale.

Alle perplessità suscitate dall'applicabilità del regime di semilibertà ai soggetti internati in misure di sicurezza di lunga durata — nel senso che, così come per le pene di consistente lunghezza, l'istituto potrebbe essere snaturato mancandovi la duplice finalità di non interrompere i contatti con l'ambiente esterno e di preparare la definitiva dimissione con precedenti e prossime esperienze di libertà parziale propedeutiche alla liberazione — si è risposto che « il carattere squisitamente terapeutico della misura di sicurezza riduce l'intensità dell'obiezione » (2). Anche in tal caso, in pratica, non potrà che farsi affidamento su un corretto uso del potere discrezionale conferito alle sezioni di sorveglianza, in quanto ragionare sulla base delle finalità istituzionali della misura in esame appare oltremodo problematico, obbedendo essa ad un generico scopo di riadattamento sociale del reo, non ulteriormente specificabile. Anzi, com'è stato esattamente sottolineato, il fine perseguito dal regime di semilibertà risulta ambiguo siccome bivalente, e ciò in quanto la misura stessa, che opera rispettivamente come misura sostitutiva della carcerazione e come misura preparatoria alla liberazione, è stata estesa dal suo naturale campo di strumento di trattamento progressivo del detenuto al campo improprio delle pene detentive di breve durata e della conversione delle pene pecuniarie (istituto, questo, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo), determinando altresì problemi di interferenza reciproca con altri benefici (sospensione condizionale della pena, liberazione condizionale) (3).

---

(2) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, 1977, 230-231.

(3) MANTOVANI, *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Convegni E. De Nicola, 11, 1977, 30-31;

Una norma che concerne specificamente l'internato ammes-  
so al regime di semilibertà è l'ultimo comma dell'art. 51 legge  
n. 354/1975, il quale stabilisce che, in caso di assenza dall'isti-  
tuto senza giustificato motivo per oltre tre ore si applicano le  
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53. Poiché tale ultima  
norma prevede che « l'internato che rientra in istituto dopo tre  
ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è pu-  
nito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può  
subire la revoca della concessione », nel confronto tra le due  
diverse espressioni (« per oltre tre ore », « dopo tre ore »),  
si pone il problema pratico se queste gravi conseguenze operino  
anche a carico dell'internato che stia ingiustificatamente assen-  
te per oltre tre ore, peraltro non consecutivamente, bensì som-  
mando due o più ritardi; inoltre, se una o più assenze compor-  
tanti complessivamente un ritardo inferiore alle tre ore deb-  
bano essere prive di sanzione.

Esaminando comparativamente il trattamento riservato agli  
internati con quello ben più severo riservato ai condannati dal-  
lo stesso art. 51 si è opportunamente osservato che il ritardo,  
singolarmente inferiore alle tre ore, valutato il collegamento  
con altri tratti comportamentali, può assumere il significato di  
indice di inidoneità al trattamento in semilibertà, tale da pro-  
vocare il provvedimento di revoca (4). È questa, invero, nel-  
l'impossibilità di far ricorso a sanzioni specifiche, l'unica con-  
seguenza giuridicamente ammissibile.

La revoca della concessione della semilibertà non è, invece,  
prevista, in aggiunta alle sanzioni disciplinari, nell'ipotesi di  
cui all'art. 30 ult. comma legge n. 354 (comma non modificato  
dalla legge 20 luglio 1977, n. 450) relativa al caso dell'inter-  
nato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del per-  
messo senza giustificato motivo.

---

v. anche MARGARA, *Aspetti pratico-operativi delle misure alternative alla deten-  
zione*, *ivi*, 71.

Per l'illegittimità costituzionale della conversione delle pene pecuniarie in  
pene detentive, e conseguentemente, dell'art. 49 legge n. 354/1975 cit., v. Corte  
cost. 21 novembre 1979, n. 131, in *Giur. cost.*, I, 1046, con nota di CARACCIOLI,  
*Conversione della pena pecuniaria e principio di eguaglianza*, *ivi*, p. 1205.

(4) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 234.

Sui permessi, di cui poco più avanti nel testo, tra gli altri, FERRANTE, *I per-  
messi ai detenuti ed agli internati dopo la legge 20 luglio 1977, n. 450*, in *Giur.*  
*merito*, 1979, IV, 527.

All'affinamento del sistema esecutivo delle misure di sicurezza, quale emergente dal nuovo Ordinamento penitenziario del 1975, si è storicamente accompagnato un aumento del potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle stesse, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità parziale dell'articolo 207 cod. pen.

Al riguardo, appare curiosa la disposizione dell'art. 89 legge n. 354, attraverso la quale viene espressamente abrogato, insieme ad altre norme del codice penale, l'ultimo capoverso dell'art. 207, quello concernente la revoca anticipata della misura ad opera del Ministro di grazia e giustizia. Il legislatore del '75 ha, infatti, dimenticato che più di un anno prima era intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (5), la quale aveva dichiarato incostituzionale tale norma nonché, per illegittimità derivata, altresì il comma 2 dell'art. 207, concernente la necessità del decorso del periodo minimo della misura di sicurezza prima di far luogo al riesame di pericolosità.

La conseguenza della nuova normativa introdotta dalla legge n. 354, esaminata in uno con la situazione derivante dalla ricordata pronuncia di illegittimità, è, nello stesso tempo, quella di un impulso ad un approfondimento maggiore degli elementi che danno luogo alla pericolosità sociale e dei metodi di rieducazione e di cura, ed altresì di allargamento dell'ambito del potere discrezionale del giudice quanto alla cessazione ed alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, onde si dovrà richiedere un maggior sforzo di penetrazione nella materia da parte dei giudici destinati a tali incarichi. Francamente ci lascia, tuttavia, un po' perplessi la ripartizione delle competenze tra magistrato di sorveglianza, tuttora legittimato a disporre la cessazione della misura alla scadenza normale (art. 69 legge n. 354), e sezione di sorveglianza, competente alla revoca anticipata (art. 70 legge n. 354 mod. legge n. 1), poiché, se indubbiamente il secondo, a differenza del primo, è provvedimento in certo senso eccezionale, entrambi ruotano attorno al medesimo fenomeno da valutare: la pericolosità sociale del reo.

---

(5) Corte cost. 23 aprile 1974, n. 110, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 994, con nota di COLLI, *Presunzioni di pericolosità e revoca delle misure di sicurezza*. In argomento v. PADOVANI, *Profili d'incostituzionalità nell'applicazione e nell'esecuzione delle misure di sicurezza*, in *Indice pen.*, 1976, 246 ss.; RUSTIA, *La revoca delle misure di sicurezza: modifiche e prospettive*, in *Giur. merito*, 1977, IV, 231, ed ivi citazioni.

## 2. - *I singoli istituti e l'omessa menzione del riformatorio giudiziario*

L'art. 62, comma 1 legge n. 354, nell'elencazione dei vari istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, parla di « colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia, ospedali psichiatrici giudiziari »: salvo la diversa denominazione del vecchio manicomio giudiziario (ora più modernamente chiamato ospedale psichiatrico giudiziario, ed i fatti diranno se ne è mutata anche la sostanza), trattasi delle misure di sicurezza personali detentive di cui all'art. 215 cod. pen. — ed invero il comma 2 del citato art. 62 precisa che « in detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 215 del codice penale » — con la sola omissione del riformatorio giudiziario. Siamo certamente in presenza di una dimenticanza voluta dal legislatore, come si desume dal fatto che l'art. 79, comma 1 legge n. 354 (« Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge ») chiarisce essersi inteso tenere distinta la materia delle misure minorili da quella disciplinata dal nuovo ordinamento penitenziario. Le ragioni storico-legislative che hanno portato a tale separazione sono state già da altri illustrate (6), onde ci esimiamo da ogni ulteriore approfondimento del punto.

Non si possono, al momento, prevedere i futuri svolgimenti legislativi in materia (l'esperienza insegna, al riguardo, che non occorre prestare molto credito ai progetti legislativi in corso, perché non si può mai sapere se e come arriveranno in porto): in particolare, non si può prevedere se il riformatorio giudiziario verrà mantenuto ovvero abolito e sostituito da altra e diversa misura. Comunque, il fatto che il nuovo Ordinamento penitenziario, da un lato, non menzioni più la misura medesima e, dall'altro lato, estenda ai minori degli anni diciotto « sottoposti a misure penali » le norme della legge in questione non possono essere considerati argomenti

---

(6) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 354. Su tale profilo si vedano i rilievi di VASSALLI, *Prefazione* a DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, VII-VIII.

in favore della soluzione, pur astrattamente ipotizzabile, secondo cui il riformatorio giudiziario dovrebbe considerarsi eliminato dal nostro ordinamento ed ai minori potrebbero applicarsi, oltre naturalmente le misure alternative alla detenzione, le sole misure di sicurezza detentive espressamente elencate nel citato art. 62. Così evidentemente non può essere, se non altro perché le norme del codice penale concernenti il riformatorio giudiziario non figurano tra quelle espressamente abrogate dall'art. 89 legge n. 354/1975, né risultano gli estremi dell'incompatibilità tra nuova e vecchia norma richiamata esplicitamente dall'art. 89 stesso, ma già desumibile dall'art. 15 delle preleggi. Si aggiunga, inoltre, che le misure menzionate nel medesimo art. 62 possono trovare applicazione con riferimento ai minori, nel difetto di esplicita diversa disciplina ad opera della nuova legge, solo nei limiti in cui ciò è ricavabile dal codice penale (si veda, ad es., l'art. 222, comma 4 cod. pen. per quanto concerne il manicomio giudiziario, ora ospedale psichiatrico giudiziario, e l'art. 223 cpv. cod. pen. per quanto concerne la colonia agricola e la casa di lavoro, mentre per quanto riguarda la casa di cura e di custodia si fa rinvio alla nota discussione circa la sua applicabilità ai minori fra i 14 ed i 18 anni) (7).

D'altronde, la circostanza che l'art. 79 cit. si occupi espressamente dei minori degli anni 18 « sottoposti a misure penali » non può essere considerata un argomento nel senso che il richiamo riguardi solo la pena in senso stretto. A parte che ormai le misure di sicurezza sono quasi unanimemente considerate sanzioni penali (*rectius*: criminali), sarebbe assurdo che il trattamento individualizzato, previsto — come s'è detto — dagli artt. 13 e ss. legge n. 354/1975 congiuntamente per condannati ed internati, non potesse applicarsi ai sottoposti al riformatorio giudiziario; ciò significherebbe, invero, tenere tale misura in una posizione subordinata rispetto alle altre misure di sicurezza detentive.

Esattamente si è osservato che l'inserimento nel nuovo Ordinamento penitenziario dell'art. 79 cit., norma chiaramente

---

(7) Per tutti v., anche per le citazioni, ANTOLISEI, *Manuale di dir. pen., parte generale*, 7<sup>a</sup> ed., 1975, n. 25, 505; PORTIGLIATTI-BARBOS e MARINI, *La capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano*, 1964, 80 ss.



di carattere transitorio, è stato dovuto al timore che l'entrata in vigore dello stesso, comportando l'abrogazione del vecchio regolamento penitenziario, lasciasse senza disciplina la materia dei minori privati o limitati nella libertà per fatto penale, di cui trattava in varie norme sparse detto regolamento, e che i minori non potessero usufruire delle misure alternative alla detenzione (8). Più in genere, a noi sembra che la funzione dell'art. 79 cit. sia, positivamente, quella di estendere al settore minorile norme che, proprio alla luce del testo di tale disposizione, appaiono dettate esclusivamente per gli adulti e, negativamente, quella di non far ritenere abrogabili le vigenti norme concernenti le misure di sicurezza per i minorenni.

Si è ulteriormente prospettato il dubbio, in ordine a questo punto, se l'intera normativa di cui alla legge n. 354 possa applicarsi ai minori degli anni 18 ovvero se, di fronte a norme speciali concernenti i minorenni (contenute essenzialmente nel R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni e nel R.D. 4 aprile 1939, n. 721 e successive modificazioni), debba sempre operare il principio della prevalenza di quelle specifiche (9); salvo, peraltro, il già ricordato criterio dell'incompatibilità delle nuove rispetto alle preesistenti.

Inizialmente si posero, a tal riguardo, delle questioni in ordine all'individuazione del giudice competente ad applicare le misure che l'Ordinamento penitenziario demanda al giudice ed alla sezione di sorveglianza, chiedendosi se organi creati per provvedere nei confronti di soggetti adulti potessero egualmente intervenire nei confronti di soggetti che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età (10). A tale quesito rispose, peraltro, il legislatore, modificando con l'art. 12, legge n. 1/1977, l'art. 79 cit., al quale sono stati aggiunti un secondo e terzo comma, del seguente tenore: « Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettiva-

---

(8) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 354.

(9) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 355; FRASSINI, *Recenti questioni applicative nel settore delle misure di sicurezza*, in *Giur. merito*, 1978, IV, 736.

(10) Cfr. CATELANI e ALESSANDRI, *op. cit.*, 109.

mente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'art. 68 ».

Al di fuori di tale problema di coordinamento, specificamente risolto — e lasciando da parte eventuali altri profili processuali — a noi pare che, mancando sia un'abrogazione espressa di norme della vigente legislazione speciale sui minorenni sia un'abrogazione tacita della stessa per intera regolamentazione *ex novo* della materia, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni della legislazione speciale stessa, a meno che nella legge n. 354/1975 siano contenute delle regole totalmente in contrasto con quelle preesistenti.

Un esempio del primo fenomeno è costituito dalla sopravvivenza dell'obbligo di comunicazione, da parte del Procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni, della dimissione del minore da uno stabilimento per misure di sicurezza (art. 22 R.D.L. n. 1404 cit. mod. legge 25 luglio 1956, n. 888), affinché venga esaminato se sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25 R.D.L. n. 1404, mod. legge n. 888 (affidamento del minore al servizio sociale minorile; collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico). Solo una futura risistemazione della materia delle misure preventive minorili, mancante nel nuovo Ordinamento penitenziario, potrà determinare la caducazione di tali adempimenti.

Un esempio del secondo fenomeno è, invece, rappresentato dall'intervenuta abrogazione tacita, nella parte concernente i riformatori giudiziari, dell'art. 13 R.D. 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del R.D.L. n. 1404) — « Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni. I vari istituti sono a tal fine distinti per la prevalenza dell'indirizzo agricolo o industriale o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato » — poiché l'ambiguo riferimento alla « condizione sociale dei minorenni » deve considerarsi ormai travolto dai principi dell'osservazione scientifica della personalità e dell'individualizzazione del trattamento di cui agli artt. 13 e ss. legge n. 354.

Discutibile è, invece, il punto se i nuovi criteri in ordine a tali ultime necessità ed alla connessa organizzazione interna degli istituti — in ispecie quello di cui all'art. 64 legge n. 354/75 (« I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi ») — siano, oppure no, incompatibili, con conseguente efficacia abrogativa, rispetto all'istituto dei riformatori speciali (stabilimento speciale o sezione speciale di stabilimento ordinario), ai quali sono assegnati obbligatoriamente i minori presunti socialmente pericolosi e facoltativamente quelli che durante il ricovero nello stabilimento ordinario si siano rivelati particolarmente pericolosi (art. 227 cod. pen.). A noi sembra che, non figurando l'art. 227 cod. pen. fra le norme espressamente abrogate dalla legge n. 354/75 — mentre lo sono disposizioni del codice penale relative ai minori ed alle misure di sicurezza (così gli artt. 142 e 207 cod. pen.) — l'art. 227 cod. pen. non possa ritenersi né esplicitamente né tacitamente abrogato, anche perché la specialità dello stabilimento o della sezione non sono, di per sé, indici di maggior severità di trattamento, ma solo di necessità di considerazione particolare. Ciò non toglie, ovviamente, che la norma del codice penale debba essere coordinata con quelle dell'Ordinamento penitenziario, nel senso che, appunto, detta specialità non deve tradursi in soppressione o radicale cambiamento dei criteri ispiratori del trattamento di cui agli artt. 13 e ss. legge n. 354.

D'altronde, il nuovo Ordinamento penitenziario ha mostrato di non essere alieno dal prendere in considerazione il fenomeno degli istituti speciali o delle sezioni speciali proprio al fine di un trattamento più idoneo: si consideri l'art. 65 (Istituti per infermi e minorati), che non concerne, è vero, i soggetti da assegnare agli ospedali psichiatrici giudiziari od alle case di cura e custodia, bensì riguarda — come esattamente è stato sostenuto (11), alla stregua del necessario coordinamento con l'art. 62 legge n. 354/75, e come si desume anche dall'art. 98, comma 5 D.P.R. n. 431/76 — istituti e soggetti di-

---

(11) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 282.

versi da quelli contemplati in tema di esecuzione di misura di sicurezza; norma che, tuttavia, è indicativa della legittimità della specificazione del trattamento anche attraverso stabilimenti speciali.

3. - *Le sezioni nelle case di reclusione. Il ricovero degli infermi psichici*

Una norma che ci pare sommamente criticabile, anche se spiegabile con le difficoltà nelle quali il nuovo Ordinamento penitenziario si trova ad operare, è il comma 3 dell'art. 62 cit.: « Possono essere istituite: sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa; sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario; sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione ».

Con tale disposizione, infatti, si perpetuano, riconoscendoli normativamente, quei fenomeni di sostituibilità di contenuti tra misura di sicurezza e misura di sicurezza ed, addirittura, fra misura di sicurezza e pena che erano, di fatto, purtroppo, così frequenti nel sistema precedente.

Particolarmente grave è l'ultimo alinea del comma in esame, che permette che case di reclusione ospitino misure di sicurezza. Si dà luogo, in tal modo, ad un'autentica legalizzazione di quello « scambio di etichette » (stabilimenti per misure di sicurezza che di fatto sono delle carceri), sul quale tante critiche si sono giustamente appuntate. Né può certo essere ritenuto sufficiente che si tratti di « sezioni » autonome all'interno di uno stabilimento carcerario, perché è poi ben difficile che, in pratica, la sezione si caratterizzi in maniera così specifica da assumere una natura fondamentalmente diversa da quella dello stabilimento che la ospita. Se questo avverrà, non ci sarà che da rallegrarsene, ma le esperienze del passato non inducono all'ottimismo.

A nostro avviso, si tratta dunque di una norma che sarà bene collocare nel gruppo di quelle suscettibili di eliminazione allorché si creeranno di fatto le condizioni per l'esistenza

di un'edilizia penitenziaria e rieducativa adeguata alle aspettative dell'Ordinamento. Ci sembra, quindi, inesatta, siccome troppo accondiscendente rispetto alle insufficienze attuali, l'affermazione secondo cui « l'eccezione si giustifica tenendo in conto le affinità strutturali e organizzative che possono verificarsi fra il sistema di alcune case di reclusione (es. case di reclusione con lavoro agricolo) e il regime esecutivo della detta misura di sicurezza » (12).

È vero che un certo temperamento ad eventuali svilimenti del contenuto degli stabilimenti deriva dal già citato art. 64, norma assai opportuna — che va integrata con le regole ulteriori di cui all'art. 102 D.P.R. n. 431 — ma quello, in sostanza, non è altro che il criterio generale il quale deve ispirare il funzionamento degli istituti, indipendentemente dal profilo particolare della differenziazione fra sezioni del medesimo stabilimento (su quest'ultima dispone genericamente l'art. 102, comma 2 D.P.R. n. 431 che « possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento »).

Piuttosto, sorge spontanea la domanda se la norma in esame possa essere considerata quale un sintomo dell'accoglimento, sia pure parziale, da parte del legislatore del fenomeno della « fungibilità » fra pene e misure di sicurezza che, com'è noto, viene oggi generalmente respinto dal comune orientamento giurisprudenziale; più precisamente, di quell'aspetto della fungibilità che suole denominarsi vicarietà della pena rispetto alla misura di sicurezza, e che, per parte nostra, abbiamo ritenuto inammissibile (al contrario della vicarietà della misura di sicurezza rispetto alla pena) (13).

Di conseguenza, si potrebbe ragionare nel senso che, se il legislatore considera sostanzialmente equivalente, sotto il profilo delle modalità di esecuzione, la casa di reclusione alla colonia agricola ed alla casa di lavoro, non dovrebbero più sussistere ostacoli giuridici a far ritenere come validamente scontato un periodo di misura di sicurezza trascorso in carcere in tutte quelle ipotesi in cui quest'ultimo risulti sofferto a vuoto (ad es., pena

---

(12) DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *op. cit.*, 272.

(13) Sull'argomento ci permettiamo rinviare a CARACCIOLI, *I problemi generali delle misure di sicurezza*, 1970, 375 ss.; v., anche per le citazioni, SICLARI, *op. cit.*, 371 ss.; da ultimo v. MUSCO, *op. cit.*, 172 ss.

parzialmente condonata da un decreto presidenziale intervenuto dopo la sentenza irrevocabile di condanna, e quindi già sofferta in periodo maggiore, seguita da assegnazione a misura di sicurezza, che si pretende far ritenere assorbita nel periodo di detenzione eccedente l'entità del condono). In altre parole, poiché l'Ordinamento con la legge n. 354/1975 non avrebbe fatto che prendere atto della sostanziale assimilazione dei due istituti sul piano dell'identica afflittività delle sanzioni, se ne dovrebbero trarre le opportune conseguenze in ordine al problema della fungibilità (quanto meno, della c.d. fungibilità impropria, consistente nelle ipotesi di sanzioni scontate *sine titulo*; non certo della c.d. fungibilità propria, relativa alle ipotesi in cui una sanzione può essere sostituita o convertita in un'altra sanzione di diversa natura, e che, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, non può essere ammessa a pena di violare il principio di legalità delle sanzioni criminali).

Recentemente in dottrina è stato anzi sostenuto che, avendo la pena acquistato, in forza delle norme del nuovo Ordinamento penitenziario sul trattamento individualizzato, caratteri marcatamente rieducativi, in linea con il precetto di cui all'art. 27, comma 3 Cost., l'art. 62, comma 3, alinea 3 cit. dimostrerebbe che non devono più esistere ostacoli anche all'ammissione della c.d. vicarietà della pena rispetto alla misura di sicurezza come ipotesi di fungibilità impropria (14).

Non riteniamo di aderire a tale drastica conclusione, in quanto, in primo luogo, l'art. 62 cit. prevede — e soltanto in termini di mera « possibilità », non di obbligo, tenute presenti le necessità pratiche del momento — esclusivamente la creazione presso i reclusori di sezioni speciali di due tipi di misure di sicurezza detentive, e quindi in nessun caso, anche a voler svilire al massimo la « specialità » della sezione (come purtroppo di fatto potrebbe accadere), è sancita una totale identità sul piano modale fra tutte le misure detentive ed il carcere. In secondo luogo, le nuove caratteristiche dell'esecuzione penale introdotte dall'Ordinamento penitenziario e l'assimilazione, sotto molti aspetti attinenti alla fase dell'esecuzione, delle due specie di sanzioni criminali non sono elementi sufficienti per

---

(14) FRASSINI, *op. cit.*, 741-742.

superare la diversità strutturale tra di esse, che pur continua a sussistere nella legislazione vigente e che la legge n. 354 non ha affatto eliminato.

Brevi considerazioni vanno svolte, da ultimo, quanto agli infermi psichici. Nel Regolamento di esecuzione del nuovo Ordinamento penitenziario è contenuta una dettagliata disciplina degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle case di cura e di custodia e delle sezioni speciali di altri istituti per infermi e minorati fisici e psichici (artt. 98-100 D.P.R. n. 431) (15), la quale si discosta in vari punti da quella preesistente; essa non pone, fortunatamente, particolari problemi applicativi, ma richiede soltanto un notevole sforzo organizzativo e di adeguamento delle strutture esistenti da parte delle amministrazioni competenti.

L'unico punto che lascia perplessi, sotto il profilo della tecnica normativa, è costituito da un riferimento ultroneo all'art. 206 cod. pen. da parte dei commi 3 e 4 dell'art. 98 cit. Invero, insieme ad altre disposizioni relative agli ospedali psichiatrici giudiziari, alle case di cura e di custodia ed agli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici, tale norma stabilisce che agli ospedali psichiatrici giudiziari ed alle case di cura e di custodia sono assegnati, oltre coloro nei cui confronti è applicata, « in via definitiva o provvisoria », la relativa misura di sicurezza, eventualmente (per l'ospedale psichiatrico giudiziario) anche gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica, nonché gli imputati, i condannati e gli internati che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 148 cod. pen. (16) e 88 cod. proc. pen. (solo per l'ospedale psichiatrico giudiziario) e (per entrambe le misure) 206 e 212, comma 2 cod. pen.

Ora, poiché l'art. 206 cod. pen. prevede appunto l'istituto dell'assegnazione provvisoria alle suddette misure di sicurezza

---

(15) In particolare, il disposto di cui all'art. 100 cit. (Convenzioni con ospedali psichiatrici civili) va ora coordinato con la nuova disciplina della materia fornita dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).

(16) L'art. 148 cod. pen. è stato dichiarato parzialmente illegittimo da Corte cost. 19 giugno 1975, n. 146, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, 277, con nota di ALESSANDRI, *Pena e infermità mentale*; e in *Giur. cost.*, 1975, 1372, con commento di VASSALLI, *Fine poco gloriosa di una norma poco civile: l'art. 148 codice penale*, *ivi*, 2021. Sul punto v. anche MARINI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, vol. II, 1979, 191-192.

— oltre che al riformatorio giudiziario, che qui non interessa — appare del tutto superfluo il richiamo di tale norma, come contenente un'ipotesi ulteriore, dopo che già si era chiarito all'inizio degli stessi commi 3 e 4 dell'art. 98 cit. che in tali stabilimenti sono assegnati coloro che siano sottoposti alle relative misure di sicurezza, non solo in via definitiva, ma anche provvisoria.

### RIASSUNTO

L'Autore esamina la posizione degli internati negli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quale risulta a seguito dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche), che ha determinato un sostanziale e notevole avvicinamento fra pene e misure di sicurezza sotto il profilo dell'esecuzione delle due categorie di sanzioni criminali alla luce soprattutto della c.d. « individualizzazione del trattamento punitivo ».

In particolare vengono esaminati i seguenti problemi: cessazione e revoca anticipata delle misure di sicurezza (a seguito anche dell'intervento della Corte costituzionale); caratteristiche dei singoli istituti contemplati e conseguenze dell'omessa menzione, da parte dell'Ordinamento penitenziario del '75, del riformatorio giudiziario; le sezioni per l'esecuzione di misure di sicurezza all'interno delle case di reclusione; il ricovero degli infermi psichici.

L'Autore sottolinea, tra l'altro, il timore che si legalizzi il c.d. « scambio di etichette » (fra pena e misura di sicurezza), sul quale da tempo tante critiche si sono appuntate in dottrina, e quello che le strutture praticamente esistenti non siano valide al fine di ottenere gli scopi perseguiti dal legislatore, come purtroppo l'esperienza quotidiana insegna.

### RESUME

L'Auteur examine la position des internés dans les établissements pour l'exécution des mesures de sécurité telle que l'exige le système pénitentiaire (loi du 26 juillet 1975, n. 354 et modifications suivantes), qui a donné lieu à un rapprochement essentiel et remarquable entre les peines et les mesures de sécurité du point de vue de l'exécution des deux catégories de sanctions criminelles, à la lumière notamment de la soi-disant « détermination du traitement punitif ».

On examine en particulier les problèmes suivants: cessation et révocation anticipée des mesures de sécurité (à la suite également de l'intervention de la Cour Constitutionnelle); caractéristiques des différents établissements prévus et conséquences du manque de mention, de la part du système pénitentiaire de 1975, de la maison de correction judiciaire; les sections pour l'exécution des mesures de sécurité à l'intérieur des pénitenciers; l'hospitalisation des malades mentaux.

L'Auteur souligne, entre autres, la crainte que l'on puisse légaliser le soi-disant « échange d'étiquettes » (entre peine et mesure de sécurité), qui a déjà provoqué tant de critiques dans les milieux de la doctrine, ainsi que la crainte que les structures pratiquement existantes ne soient pas suffisantes pour la réalisation des objectifs auxquels visait le législateur, comme nous l'enseigne malheureusement l'expérience de tous les jours.



## SUMMARY

The Author examines the position of persons interned in institutions responsible for carrying out safety measures following the introduction of the prison system based on law No. 354 of July 26, 1975 and subsequent amendments, which has caused penalties and safety measures to draw substantially closer to each other from the point of view of the execution of the two types of penal sanctions, particularly in the light of what is known as the « individualization of punitive treatment ».

The following problems are examined in particular: the discontinuance and early revocation of safety measures (partly in consequence of action by the Constitutional Court); the characteristics of the individual institutes concerned and the consequences of the failure on the part of the 1975 penal system to make any mention of judiciary reformatories; sections responsible for carrying out safety measures inside the prisons; the hospitalization of persons of unsound mind.

Among other things, the Author stresses the fear that the so-called « exchange of labels » (between punishment and safety measure) will become legalized, a point on which legal doctrine has for some time been focussing so much criticism, and that the structures which do exist are unsuitable for the purpose of obtaining the results which the legislator has set out to achieve, as we are unfortunately being taught by daily experience.

## RESUMEN

L'A. examina la situación de los internados en los institutos para la ejecución de las medidas de seguridad, como resulta luego del Ordenamiento Penitenciario (número 354 del 26 de julio de 1975 y modificaciones posteriores), que ha determinado un substancial y notable acercamiento entre penas y medidas de seguridad en lo que hace a la ejecución de los dos tipos de sanciones criminales como surge, sobretodo, de la c.d. « individualización del tratamiento punitivo ».

En particular se analizan los siguientes problemas: cesación y revocación anticipada de las medidas de seguridad (aún luego de la intervención de la Corte Constitucional); características de cada uno de los institutos considerados y consecuencias de la omitida mención, por parte del Ordenamiento Penitenciario del '75, del reformatorio judicial; las secciones para la ejecución de medidas de seguridad dentro de las casas de reclusión; el internado de los enfermos psíquicos.

L'A. subraya, entre otras cosas, su temor a que se legalice el c.d. « intercambio de etiquetas » (entre pena y medida de seguridad), sobre lo cual desde hace tiempo se desataron tantas críticas en campo doctrinal, y el de que las estructuras efectivamente existentes no sean idóneas para obtener los objetivos buscados por el legislador como, desgraciadamente, la experiencia de todos los días lo demuestra.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die A. untersucht, welche Stellung die entsprechend der Strafvollzugsordnung (Gesetz vom 26. Juli 1975, Nr. 354 und anschliessende Änderungsgesetze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherheitsmassnahme in Strafvollzugsanstalten Untergebrachten haben. Hinsichtlich der Verhängung der beiden Sanktionen ist es unter dem Gesichtspunkt des sogenannten « individualisierten Strafvollzugs » zu einer grundsätzlichen Annäherung zwischen Strafen und Sicherheitsmassnahmen gekommen.

Insbesondere werden folgende Probleme untersucht: Beendigung und vorzeitige Zurücknahme von Sicherheitsmassnahmen (u.a. infolge der Intervention des Verfassungsgerichts); Merkmale einzelner untersuchter Anstalten und Folgen der Nicht-Erwähnung der Besserungsanstalt in der Strafvollzugs-Ordnung des Jahres 1975; Abteilungen für Sicherheitsmassnahmen innerhalb von Gefängnissen; ärztliche Versorgung psychisch Kranker.

Die A. unterstreicht u.a. zwei Befürchtungen:

a. dass ein sogenannter « Etiketten-Schwindel » (zwischen Strafe und Sicherheitsmassnahme) legalisiert werden könnte, wie es seit einiger Zeit in kritischen Lehrmeinungen zum Ausdruck kommt, und

b. dass die tatsächlich vorhandenen Strukturen, wie die tagtägliche Erfahrung leider beweist, nicht in der Lage sind, die vom Gesetzgeber beabsichtigten Ziele zu erreichen.

## PARANOIA E PERCEZIONE SOCIALE (\*)

AMBRA BRAGA (\*\*)

GIORGIO MACCABRUNI (\*\*\*)

SOMMARIO: 1. - Premessa. — 2. - La paranoia nella letteratura psichiatrica e psichiatrico-forense. — 3. - Casistica. — 4. - Conclusioni.

### 1. - *Premessa*

L'interesse criminologico per la sindrome psichiatrica « paranoia », prende le mosse dalla stretta connessione spesso rilevata tra l'evidenziarsi di questo stato ed il compiersi di atti delittuosi. Ciò, nella pratica, porta alla necessità di discriminare, oltre all'imputabilità o meno del soggetto, sulla sua pericolosità, anche nei termini di probabilità di un eventuale reiterarsi di atti delittuosi connessi allo stato patologico.

Essenzialmente questo nostro scritto verterà, oltre che sui criteri di classificazione nosologica di questa affezione nella loro evoluzione storica, sulle connessioni che abbiamo potuto rilevare tra situazione di malattia e percezione sociale dell'individuo, prima e dopo il compiersi dell'atto delittuoso che ha portato alla istituzionalizzazione dell'esistenza dello stato patologico; tutto ciò condotto anche attraverso la disamina di una casistica, numericamente ridotta, portata a scopo esemplificativo.

---

(\*) Il presente lavoro, cui hanno collaborato in egual misura gli Autori, è frutto di un seminario eseguito presso la Cattedra di Antropologia criminale dell'Università di Milano nell'anno accademico 1979-1980, diretto dal prof. GIANLUIGI PONTI e cui hanno fornito particolare contributo la dott.ssa VITTORIA BORASIO, il dott. ERNESTO CALVANESE e la dott.ssa PIERA FIORENTINI.

(\*\*) Medico interno presso la Cattedra di Antropologia criminale dell'Università degli Studi di Milano (Tit.: Prof. Dott. GIANLUIGI PONTI).

(\*\*\*) Psicologo interno presso la medesima Cattedra.

Nello specifico, la trattazione della casistica sarà incentrata su dei soggetti dei quali è stato possibile ricostruire (attraverso il materiale peritale) il complesso delle connessioni con l'ambiente sociale in cui erano inseriti; l'elemento che ci ha colpito, è stato che tutti questi casi, selezionati secondo questa premessa, si sono rivelati di un certo tipo: casi nei quali, fino al compiersi di un atto delittuoso non era mai apparsa una comprensione (da parte dell'ambiente sociale) del significato psicotico degli elementi salienti del loro comportamento, che in seguito hanno portato ad una diagnosi di « paranoia ».

Ciò che ci proponiamo di illustrare, è il modo in cui una mutata percezione sociale dell'individuo (non ancora espressa razionalmente come valutazione di « pericolosità »), sia presente prima del verificarsi dell'atto delittuoso o conclamante lo stato patologico, e come il reato nasca in forma di evoluzione logica in questo contesto, portando da una percezione (spesso indeterminata) di « diversità », ad una più netta di « devianza » del soggetto paranoico.

Pensiamo sia utile premettere alcune considerazioni svolte da TANZI (22) sulla classificazione dei paranoici basata sul tipo di delirio, ed in particolare sulle possibilità che ciascheduna di queste categorie ha di giungere in sede penale, e sulle modalità attraverso cui vi pervengono. Ciò potrà meglio chiarire il significato di un'analisi criminologica della paranoia. TANZI puntualizza le differenze tra i paranoici, premettendo che in genere il soggetto portatore di tale affezione prorompe in azioni antisociali solo in fasi avanzate, e se ciò accade, una spiegazione va proprio ricercata nel tipo di delirio di cui è portatore, distinguendo come segue:

« ... nel delirio di persecuzione il paranoico può passare da perseguitato a persecutore, ed il reato può comparire a ciel sereno ed essere frutto di una lunga premeditazione; in ogni caso, esso non è mai celato, al contrario, viene pubblicamente ammesso e motivato ed è spesso causa di vanto quale atto con cui il paranoico ha rivendicato un diritto; c'è inoltre da sottolineare che solo raramente il soggetto non è in grado di prevedere le conseguenze del proprio reato, ed infatti lo commetterà solo dopo una lunga lotta interiore: egli è, invero, persona conoscitrice e rispettosa della legge. Ugualmente, nel delirio di querela, è possibile che il querelante, pur essendo ferrato in materia civile, si lasci prendere negli ingranaggi del codice per minacce od ingiurie. In questo caso, il fatto che

simili individui in Italia possano fruire della semi-imputabilità, li libera da un lato da una condanna forse troppo dura, ed al tempo stesso li protegge da un'assoluzione che li esporrebbe a sicure recidive, se non a reati peggiori; nel delirio di riforma il pericolo è rappresentato dalla « trasmissibilità » delle idee deliranti, e quindi delle azioni ad esse legate: delitti contro la persona, sevizie, truffe, mistificazioni sono i reati comuni sia a questo tipo di delirio che a quello religioso.

Il delirio erotico può essere pericoloso solo nelle fasi più avanzate, e se vi si aggiunge il delirio di persecuzione: si può, in questo caso, giungere alla violenza verso terzi (i rivali, gli osteggiatori), mai verso l'oggetto di amore; per quanto concerne i deliri inventori, metafisici, questi quasi mai giungono alla sede penale; è però frequente che conducano a procedimenti civili per dissipazioni patrimoniali, contro le quali il paranoico stesso ed i suoi congiunti andranno garantiti.

Vi è, insomma, sempre da riferirsi al delirio per giudicare la gravità sociale del fenomeno " paranoico ", e vi è inoltre da tenere conto sempre del fatto che laddove si riscontra pericolosità sociale, si rileva pericolo per il paranoico stesso e viceversa ».

L'elemento che viene individuato come di maggior difficoltà, consiste nel fatto di doversi proteggere in via « preventiva » dalla personalità paranoica; spesso in questo caso:

« ... è solo il cumulo di cento piccoli fattarelli di vita quotidiana che può condurre ad una diagnosi precoce che potrà liberare la società (rappresentata ad esempio dalla famiglia o dai colleghi) da una pericolosa quanto nascosta tirannia »;

questa impresa risulta peraltro molto ardua,

« ... anche se v'è da sottolineare che i piccoli elementi reperibili in una paranoia costituzionale, se sono in buon numero e formano un quadro armonico, hanno un valore diagnostico più persuasivo, quantunque indiretto, che non il fanatismo intransigente ed imperioso che è la vera causa del danno e del pericolo sociale, ma che trova facilmente grazia presso i giudici, perché troppo assomiglia ad una varietà dozzinale e quindi tollerata del carattere umano ».

## 2. - *La paranoia nella letteratura psichiatrica e psichiatrico-forense*

Tra le sindromi psichiatriche, nessuna presenta tali e tante difficoltà di definizione, di catalogazione e di discriminazione

quale forma nosografica indipendente e rispetto ad ipotesi di normalità, quale la paranoia; nonostante il problema della sua definizione sia stato affrontato da studiosi di quasi tutte le scuole psichiatriche e psicologiche, a nostro avviso nessuno di quelli a noi noti è mai riuscito a presentare un quadro che andasse oltre l'analisi di un singolo aspetto del fenomeno.

Lo studio di questa affezione, ha inoltre necessariamente (e più recentemente) coinvolto la sociologia, in quanto i sintomi che definiscono questo stato, sembrano spesso non riprodurre altro che schemi di relazione e di reazione comuni nella vita sociale, anche se da parte dell'ambiente vi è una risposta particolare. Un altro verso per cui la sociologia si è interessata alla paranoia (ed è la medesima ragione per cui vi è un interesse anche da parte degli studiosi di diritto), è il frequente verificarsi di fenomeni delittuosi legati a tale stato patologico.

Proponiamo in questo capitolo una breve scorsa di una parte della letteratura psichiatrica, psichiatrico-forense, psicologica e sociologica che si è occupata del fenomeno.

In particolare, centreremo il nostro interesse nell'analisi di questi scritti, sull'aspetto relazionale che vede da un lato il soggetto « paranoico », dall'altro lato l'ambiente, visto sia come microsocietà che come macrosocietà.

Intendiamo, in altre parole, evidenziare in particolare i modi in cui i diversi Autori interpretano il generarsi e lo sviluppo di meccanismi di azione-reazione (anche se questo schema lineare appare, nella fattispecie, riduttivo), tra individuo « paranoico » e ambiente sociale.

La paranoia, anche a causa delle sue caratteristiche « sintomatiche » particolari, interessò la psichiatria scientifica fin dalle sue origini. In Francia, LASEGUE (17) descrisse nel 1852 il delirio persecutorio; ESQUIROL (6) descrisse come « monomania » la strana condizione in cui l'individuo sembra conservare tutte le sue facoltà mentali, così come pure le idee di persecuzione ridotte a sistema; la particolare definizione di questo stato (*manie sans délire*, ovviamente non intendendo con *délire* l'accezione attuale del termine, almeno nella sua definizione di delirio lucido), creò già allora spaccature sia all'interno della psichiatria, che con l'ambito giuridico, il quale considerò questa descrizione come una sottigliezza psichiatrica in sé contraddittoria (come si poteva essere maniaci, folli, senza alcuna ap-

parente confusione mentale, senza *delirium?*); in ciò sembrava persa la distinzione già imposta da Cicerone, allorché portava l'attenzione sul fatto che la legge doveva chiedere non *si insanus, sed si furiosus est*.

Ma lo studio particolareggiato della fenomenologia della paranoia fu compiuto dalla psichiatria tedesca. WHEILM SANDER (20) la descrisse nel 1868. GRIESINGER (24) la collocò tra i suoi « deliri primari ». FRITSCH (24) studiò minuziosamente gli stati paranoici. MEYNERT (24) descrisse la malattia sotto il nome di *amentia*. CRAMER (5) cercò di istituire un metodo per diagnosticare la paranoia. I clinici tedeschi della metà del secolo scorso, fino a KRETSCHMER (16), svilupparono una caratterologia dettagliata degli individui affetti da paranoia. In questi studi, venne a definirsi sempre più come malattia a sé stante, e come tale occupò sempre un posto separato nelle loro classificazioni psichiatriche.

In quanto forma patologica a sé, la paranoia entrò quindi nella sistematizzazione delle forme nosografiche di KRAEPELIN (15), e la sua lettura del fenomeno in linea di massima servì da supporto a gran parte della psichiatria clinica del primo cinquantennio del nostro secolo. KRAEPELIN puntualizzò l'osservazione della paranoia nella sua definizione:

« lo sviluppo lento, per cause interne, di un duraturo ed incrollabile sistema delirante, che si svolge mentre rimangono perfettamente conservati la lucidità e l'ordine nel pensare, nel volere e nell'agire... ».

Riteniamo utile citare, in questa nostra rassegna, l'analisi che del fenomeno ha fatto JASPERS (13), e che in seguito è stata sviluppata da SEMERARI.

Secondo JASPERS, le idee deliranti, tipiche delle sindromi paranoiche, sono falsi giudizi, fortemente caratterizzati da tre punti qualificanti, che dovrebbero coesistere nell'ambito di ogni singolo caso:

- a) straordinaria convinzione e certezza soggettiva;
- b) non correggibilità mediante esperienza concreta e con confutazioni razionali, del convincimento;
- c) impossibilità reale del contenuto.

Quest'ultimo criterio è, naturalmente, un dato più statistico e probabilistico degli altri, e dipende largamente dalla possibilità di verifica dell'indagatore.

Approfondendo il concetto, poi, l'esperienza fenomenologica di JASPERS giunge alla considerazione fondamentale che l'intelligenza e la critica del delirante si conservano intatte, e vengono, solamente, poste al servizio del delirio. Si ammette, così, una specifica modificazione delle funzioni psichiche, in cui l'errore sta nel materiale, mentre il pensiero formale rimane intatto. In questo senso la scuola fenomenologica pone ai limiti di monte dell'esperienza paranoicale, un'« esperienza delirante primaria », non meglio identificata né giustificata, che, a partire da una sensazione di disagio generalizzato, di angoscia globale, si rende sopportabile solo con l'acquisizione di significati precisi cui il soggetto può riferirsi concretamente. L'esperienza delirante primaria sarebbe quindi una specie di « vedere in forma significativa », cioè estrapolando contenuti da realtà, in cui però la coscienza del significato subisce una trasformazione radicale e si impone in modo immediato.

L'elemento « correggibilità » del convincimento, entra come una delle funzioni discriminanti quando JASPERS distingue tra idee deliranti ed idee deliroidi. Nelle prime si va infatti, secondo l'Autore, al di là dell'intensità di una convinzione, per giungere addirittura, se si nega tale convinzione, alla negazione dell'esistenza stessa. Questo, a dimostrare quale parte preponderante abbia nella personalità paranoica il contenuto del delirio.

Dall'altro lato, invece, tutte quelle idee che noi possiamo ricondurre ad esperienze psichiche analizzabili, per quanto errate ed emotivamente cariche, tali da esser ritenute vere dal loro portatore, sono considerate da JASPERS semplicemente idee dominanti o deliroidi. In questi casi, infatti, (valga l'esempio di idee a forte contenuto emotivo come quelle che guidano taluni scienziati o politici), è possibile ancora, seppur con grandi sforzi, modificare, se non rinnegare, il convincimento. A riprova della differenza tra questi gruppi di idee, JASPERS sottolinea il fatto che in queste ultime manca sempre all'anamnesi (e per questo non sono paranoici i loro portatori), l'« esperienza delirante primaria » od il primitivo *black out*.



Significativa, nei soggetti invece « paranoici », è la estrema, insormontabile solitudine del delirante, che non ha interesse (non perché non sia in grado), di far accettare ad altri il proprio concetto: la comunicabilità diventa quindi l'ultimo e forse più utile criterio di differenziazione.

Si evidenzia, quindi, come in fondo in questa interpretazione fenomenologica si giunga ad una classificazione basata su criteri di comunicabilità-incomunicabilità, in cui sempre l'ambiente appare come giudice, mediato dallo psichiatra, della comprensibilità o meno dei termini su cui si sviluppa il delirio; d'altronde, il criterio discriminante si pone anche in relazione alla non comunicabilità dei contenuti deliranti, per mancanza di interesse a riguardo, del soggetto paranoico, con conseguente reazione sociale negativa a questo atteggiamento.

Una lettura, per alcuni versi particolare, della paranoia, ci è data da FERRIO (7) nel suo trattato di psichiatria forense.

Il nostro interesse per questo scritto, oltre al fatto che rispecchia quelle che, in complesso, sono state le teorie sulla paranoia date dagli Autori a lui coevi (TANZI, BINI e BAZZI) (22-1), è dato dal fatto che, a differenza di questi, buona parte della sua trattazione è volta ad evidenziare i caratteri di differenziazione tra fanatici e paranoici; questa particolare caratteristica è probabilmente dovuta all'interesse specificamente psichiatrico-legale della sua trattazione.

Ciò che l'Autore si propone di fare, è di giungere ad una classificazione, anche se provvisoria ed utile « come semplice ipotesi di lavoro », di

« quelle forme morbose che hanno in comune la caratteristica di presentare un delirio di grandezza ed uno di persecuzione che sono più o meno concatenati fra di loro ed informano la condotta con una certa coerenza, mentre la coscienza si mantiene perfettamente lucida ».

Le due premesse che qualificano il suo tentativo sono, sinteticamente, la negazione dell'appartenenza delle forme cliniche del gruppo paranoico a varietà di schizofrenia (tutt'al più vi assimila la parafrenia), e la qualificazione di queste all'interno delle personalità psicopatiche; questa ultima premessa è di note-

vole importanza, in quanto le personalità psicopatiche rientrano nella categoria delle « personalità abnormi », ovvero si tratta di

« ... persone che per eccesso o difetto di qualcuna delle loro funzioni stanno al di fuori della media della personalità umana... l'abnormità è innata e riguarda proprietà che sono (nota bene) diverse dalle normali solo di grado, non qualitativamente ».

Nella sua ipotesi di classificazione, FERRIO propone una suddivisione della paranoia in tre gruppi:

- le reazioni paranoiche (o sviluppi paranoici);
- la paranoia propriamente detta (paranoia secondo KRAEPELIN);
- la parafrenia.

Non ci soffermeremo a parlare del terzo gruppo, che sembra solo artificialmente discostarsi dalla schizofrenia paranoide (« ... a differenza dei paranoici, la personalità è deviata, anche se non totalmente persa come nella schizofrenia paranoide »), e viene da FERRIO presentata come un aspetto intermedio tra le due forme morbose.

La differenza più importante (in particolare dal punto di vista del nostro interesse in questo scritto) che FERRIO rileva tra i primi due gruppi (reazioni paranoiche e paranoia propriamente detta), è l'aderenza o meno a realtà del punto da cui partono le argomentazioni (persecutorie od altro) del soggetto.

In altre parole, una reazione paranoica consiste in una risposta abnorme ad una reale situazione di attacco dal mondo esterno,

« ... una esagerazione quantitativa, rispetto alla media degli uomini, di quella naturale reazione dovuta all'amor proprio ed alla istintiva tendenza alla conservazione della propria integrità, sia somatica che spirituale, che deve esistere in tutti gli uomini ».

In questo caso, appunto, è determinabile l'elemento scatenante la risposta, avvenimento realmente vissuto e molto carico di affettività, il quale,

« ... agendo su di un fondo costituzionale psicopatico di tipo particolare, provoca una reazione in cui compaiono in più o meno grande misura od in forma più o meno palese, idee di grandezza ed idee di persecuzione ».

Citando SCHNEIDER, FERRIO denomina gli psicopatici che presentano tali reazioni paranoide « psicopatici fanatici »; di essi dice che si tratta sempre di soggetti che vengono a conflitto con il loro ambiente, traendo dal comportamento vero o presunto di questo, un motivo od alimento per idee di grandezza o di persecuzione od ambedue.

Per quanto concerne la paranoia propriamente detta, il disturbo dell'ideazione consiste in un prodotto delirante che si forma « per cause interne », in modo, cioè, assolutamente indipendente da avvenimenti esterni; proprio in ciò l'Autore ritiene consista la differenza dagli psicopatici fanatici, infatti

« ... se il sistema delirante appare assurdo, ciò si deve non tanto a mancanza di nesso logico nell'ideazione, quanto alla falsità delle premesse, cioè dei dati di fatto, dai quali l'ideazione stessa prende inizio ».

La discriminante sempre presente tra paranoico e psicopatico fanatico, viene sempre ad essere, dunque, ribadita come la verità o falsità del presupposto da cui prende spunto l'ideazione delirante; in questo caso, dunque, si ritiene che la valutazione e la qualificazione eventuale come « paranoia » dei casi, sia verificabile attraverso la ricerca della veridicità o meno degli elementi dai quali prende origine il delirio, evidentemente assegnando questo compito allo psichiatra. Schematicamente, possiamo dire che l'ambiente, mediato dallo psichiatra, analizza la verità o la falsità delle premesse dalle quali prende avvio il delirio, e, a seconda dei casi, valuta in modi differenti il comportamento dell'individuo.

Ci verrà perdonato il salto che dai succitati Autori, gli studi dei quali hanno, in linea di massima, fatto da supporto per lungo tempo a quasi tutte le analisi psichiatriche della paranoia, all'interpretazione « moderna » del fenomeno, data da CAMERON (3-4).

Gli studi e le conclusioni sulla paranoia di questo Autore, derivano da una mediazione tra una visione psicodinamica di tipo psicoanalitico (8-9-10-11-12), un'analisi della comunicazione interindividuale per alcuni versi di tipo pragmatico (23), un'analisi del rapporto individuo-società (sia micro che macro) in termini sociologici.

Rinunciando ad una rigida classificazione di tutto ciò che va sotto il nome di « paranoia », CAMERON propone un'analisi dinamica dello sviluppo delle reazioni paranoide, sottolineando comunque che buona parte dei sintomi che definiscono tale stato, sono assimilabili ai tratti paranoide individuabili in altre psicosi, nei disturbi della personalità e nelle psiconevrosi.

Nella sua analisi, CAMERON estende i concetti di negazione e proiezione (meccanismi di difesa evidenti anche nelle psiconevrosi e presenti, anche se poco utilizzati se la rimozione è efficace, nel soggetto « normale »), ai campi dell'interazione sociale e della reciproca assunzione di ruolo, e all'interno di ciò propone un'ipotesi dinamica sulla formazione delle reazioni paranoide, su un'alternanza di « meccanismo di difesa-restringimento dell'Io-ricostruzione ».

CAMERON ritiene che i potenziali paranoici siano persone dotate di personalità immatura, caratterizzata cioè dal dover utilizzare in maniera preponderante meccanismi di difesa propri dell'infanzia (per mantenere l'integrità dell'Io), quali la negazione e la proiezione, per rafforzare la rimozione caratteristicamente inadeguata a contenere, nella fattispecie, le spinte omoerotiche inconscie del soggetto.

La preponderanza di questi meccanismi di difesa (in particolare, difesa dell'Io rispetto ad una punizione del Super-Io), porta con sé delle conseguenze:

- una esagerazione della tendenza normale a negare la responsabilità dei propri insuccessi ed a proiettare tale responsabilità sugli altri;
- la negazione dei desideri sessuali inaccettabili o insoddisfatti, attribuendoli agli altri;
- la negazione della propria ostilità, proiettandola sugli altri.

Queste caratteristiche danno luogo ad una rigidità difensiva della personalità, in quanto l'apparente autosufficienza, superiorità e sicurezza, non esprimono altro che un'incapacità stabile a permettere l'interferire di qualsiasi cosa che potrebbe sconvolgere un equilibrio precario. Di fronte ad un insuccesso od all'insorgere di una tendenza estranea all'Io, tale individuo reagisce cercando di sbarazzarsi della cosa attraverso la negazione e la proiezione; attribuendo grande importanza all'aggres-

sività ed ai desideri degli altri (estranei all'Io e socialmente inaccettabili), il paranoide riesce automaticamente a minimizzare i propri; l'inconscio senso di colpa che si nasconde dietro ad ogni meccanismo paranoide è parimenti negato e proiettato, allontanando così altra aggressività distruttiva, che così può essere scaricata contro i « colpevoli » sotto forma di disprezzo, indignazione, attacco.

Succede, fa notare CAMERON, che i più fortunati riescono a scaricare molta energia libidica ed aggressiva in azioni socialmente accettabili, in iniziative ed in fantasie, oppure anche a stabilire consistenti sublimazioni e neutralizzazioni che permettono loro di scaricare impulsi inammissibili in modo socialmente accettabile, facendo, ad esempio, crociate contro la sessualità, la depravazione, la crudeltà.

L'Autore rileva che quando l'individuo paranoide proietta ciò che nega, non lo fa a casaccio, bensì attribuisce impulsi ostili od erotici a persone che in realtà mostrano minimi segni di un impulso inconscio corrispondente; ciò spiega l'ostilità difensiva che il paranoide suscita nelle persone normali, ostilità verso colui che provoca le loro ansie per i propri sensi di colpa inconsci.

Praticamente, l'errore del paranoico consiste nel vedere come molto sviluppati e consci, impulsi che (sottilmente) percepisce negli altri, e che tali non sono. In questo modo, gli impulsi pericolosi per l'individuo, da interni diventano esterni, pericoli reali provenienti da un mondo ostile, ed in tal modo non negabili.

Schematicamente, possiamo di seguito ricostruire le tappe dello sviluppo paranoico, fino al raggiungimento di una pseudo-comunità cristallizzata, come è descritto da CAMERON:

a) su una personalità rigida ed immatura (come descritta prima), interviene uno o più fattori scatenanti, quali:

- perdita di importanti fonti di gratificazione;
- presenza di rischi esterni reali;
- situazioni estremamente competitive;
- insuccessi o fallimenti importanti;

b) come risposta a tali situazioni, il soggetto ritira il proprio interesse dall'ambiente, subisce una regressione, e come diretta conseguenza vive un senso di stranezza e perplessità; si sviluppa crescente ansia legata alle modificazioni dinamiche interiori, ma che per le particolari caratteristiche della sua organizzazione difensiva, il soggetto vive come connessa a fattori esterni; in questo quadro appare una diffusa sensibilità reattiva (autoriferimento), non ancora centrata su qualcosa o qualcuno ben precisato;

c) questo tipo di realtà è troppo ansiogeno, incerto, ingestibile; non potendo ritornare sui suoi passi abbandonando le paure proiettate (in quanto esse sono parte integrante della manovra difensiva), l'unica strada possibile per diminuire il livello d'ansia consiste nel continuare a proiettare e procedere verso una « realtà » più stabilmente costruita, che includa nella sua organizzazione le proiezioni difensive; le cristallizzazioni iniziali non costituiscono ancora una comunità di persone od un complotto, esprimono solo la crescente convinzione di essere realmente isolato per qualche oscuro motivo;

d) a questo punto avviene la concettualizzazione dei generici persecutori, come gruppo unitario, con qualche complotto definito di cui si ritiene la vittima; la pseudocomunità paranoide è un'organizzazione, composta da persone reali od immaginarie, che il soggetto rappresenta come unite allo scopo di compiere qualche azione contro di lui; l'azione supposta corrisponde alla proiezione dei suoi impulsi ostili o libidici.

La costituzione di una pseudocomunità proiettata, sfocia nella fase di cristallizzazione paranoide, fase finale nel processo ricostruttivo, quando si ristabiliscono sì i rapporti con la realtà esterna, ma su base delirante; si tratta di un notevole vantaggio dinamico per l'individuo, in quanto, in primo luogo, un pericolo noto è più facile da tollerare di uno sconosciuto, in secondo luogo vi è una strutturazione di processi cognitivi, governati dagli impulsi, in qualche cosa che può servire come base per interpretazioni significative, correlate, anche se deliranti.

In questo contesto prendono corpo, in alcuni casi, gli atti delittuosi del paranoico, come contrattacco rispetto alla pseudocomunità ostile.

Possiamo dunque trarre la conclusione che, secondo CAMERON, l'ambiente interviene in diversi modi nella formazione dell'individuo paranoico e nella definizione del suo destino:

a) in primo luogo, nell'ambito microsociale dell'infanzia, definendo le premesse psicopatologiche;

b) in secondo luogo, nella genesi di fattori precipitanti, cui accennavamo prima;

c) in terzo luogo, comunicando, e reagendo con isolamento del soggetto all'evidenziazione (ingigantita dal paranoico) di impulsi erotici ed ostili, in particolare quando questa esposizione non avviene in modo socialmente e culturalmente accettabile, e quindi,

d) in quarto luogo, innescando il processo di ricostruzione su base delirante del paranoico.

Un atteggiamento critico su questa analisi del fenomeno è espresso, in uno scritto essenzialmente sociologico, da LEMERT (18); LEMERT ritiene che su questa specifica patologia l'analisi sociologica sia la più utile, più che per qualunque altro disturbo mentale, in quanto gli elementi che danno le basi ad una diagnosi di paranoia (deliri, aggressività, sospetto, invidia, gelosia, idee di riferimento), appartengono alle reazioni sociali, perciò sono facilmente comprensibili dagli altri, in antitesi, ad esempio, con il comportamento manierato e bizzarro della schizofrenia.

Rifiuta quindi il concetto di paranoia intesa come disturbo, stato, condizione o sindrome costituita da sintomi; pensa infatti che l'elemento differenziale centrale sia la presenza di un preciso complesso di reazioni e controreazioni tra individuo e gruppo, che porta alla rottura della comunicazione. Afferma inoltre che il concetto di « pseudocomunità » di CAMERON è fittizio, in quanto l'atteggiamento cospirativo che il paranoico percepisce non deriva da sue proiezioni, bensì esiste realmente, come reazione del gruppo nei suoi confronti.

Le reazioni differenziali tra individuo e gruppo sono il reciproco l'una dell'altra, dato che sono intrecciate e concatenate ad ogni fase del processo di esclusione. Lo schema di evoluzione di questo processo prende comunemente inizio da un mutamento di *status* (o da un temuto mutamento) dell'individuo, oppure da un accumulo di fallimenti, da una situazione comun-

que insopportabile per l'individuo (dalla morte di un congiunto, fino alla mancata promozione in relazione all'età); il comportamento dell'individuo inizia ad assumere frammentariamente i caratteri devianti (arroganza, insulti, tendenza a dar maggiore valore alle norme verbalizzate del rapporto sociale, a discapito di quelle implicite, che da lui vengono verbalizzate). In questa fase, il gruppo risponde con un diverso grado di tolleranza, a seconda dei suoi caratteri, comunque sempre abbastanza elevato, inizialmente.

Ad un certo punto, nelle percezioni che gli altri hanno del soggetto, avviene un mutamento: da persona « normale » che vive un momento « particolare », l'individuo diventa « uno di cui non ci si può fidare », uno « pericoloso ». Da questo momento, dacché si sviluppa questo nuovo orientamento percettivo, il rapporto cambia, diventa « spurio », cioè caratterizzato da una conversazione protettiva, evasiva, assecdante, guidata verso argomenti prestabiliti, silenzio, il tutto calcolato in modo da impedire un'interazione intensa; la funzione è quella di proteggere i valori del gruppo restringendone le possibilità di accesso. I paranoici realizzano perfettamente di essere stati isolati ed esclusi attraverso un tipo di interazione concertata, ma (essendo loro negata la conoscenza del contesto non ufficiale) non possono valutare le dimensioni e la forma della coalizione organizzata, possono solo vedere il comportamento evidente; in un contesto di comunicazioni squalificate, dovuto ai rapporti « spuri », non può avere il *feedback* delle conseguenze del suo comportamento, che risulterebbe essenziale per correggere le sue interpretazioni dei rapporti e darsi un'identità.

In questo senso vengono la sua provocazione od il suo insulto, come mezzi per obbligare gli altri ad una interpretazione del suo comportamento, ed in tal modo darsi un'identità; la stessa funzione di obbligare ad una risposta hanno i suoi ricorsi alla comunicazione legale scritta; il fatto che anche questi tentativi non diano risultato conferma i suoi sospetti, e pone tra i cospiratori anche le organizzazioni formali.

Nel momento in cui la sensazione di cospirazione abbraccia organizzazioni significative, è facile che il rappresentare la parte della persona perseguitata o sospettata diventi un modo di vivere, e ciò fornisce al paranoide un'identità altrimenti irraggiungibile.



Tutto il processo, comunque, secondo LEMERT, inizia e si sviluppa come azione difensiva del gruppo nei confronti dei suoi valori, messi in crisi dall'attacco che l'individuo (poi paranoico) porta, attacco che va dalla verbalizzazione delle regole implicite, fino al considerare solo quelle verbali, a discapito della comunicazione implicita.

Vorremmo concludere questa scorsa di letteratura clinica sulla paranoia, con un accenno all'analisi che JERVIS (14), uno tra i più validi esponenti di quella tendenza che potremmo definire « psichiatria sociale », fa del fenomeno.

Secondo JERVIS, il delirio può essere definito come una credenza personale, inaccettabile secondo i criteri di buon senso di coloro che appartengono allo stesso ambito culturale del delirante, e di importanza centrale nella « visione del mondo » del delirante.

Si tratta di un disturbo psicotico, anche se è improprio parlare di disturbo di tale tipo in certi casi di delirio cronico.

Dopo essersi soffermato su alcuni concetti d'ordine psicosociologico, quali la personale visione del mondo, propria di ogni individuo, l'immagine di sé, il sentimento di appartenenza e di accettazione, l'attribuzione di familiarità nei confronti di tutto ciò che si vede o con cui si entra in rapporto, il sentimento di identità personale, JERVIS pone l'origine del delirio in una insufficiente controllabilità del mondo reale ed in un'insufficiente chiarezza sulla propria identità: chi comincia a delirare non è familiare con se stesso, non riconosce se stesso nella situazione, non riconosce e non domina pienamente la situazione. Ciò che viene perduto, è soprattutto una « struttura », socialmente condivisa, dei rapporti fra sé e le altre persone; tale perdita è generalmente legata a due fattori principali: l'esperienza di passività, cioè la sensazione di essere dominati dalla realtà, e l'esperienza dell'isolamento.

In ragione di queste premesse, il delirio viene dall'Autore visto quale un tentativo di ristrutturazione della realtà, che parte da una intuizione di significato intorno alla quale tutto il mondo si riorganizza e riprende a funzionare. In altri termini, la spiegazione (delirante) rimette in movimento un'esistenza che si era bloccata nell'angoscia, nella passività, nella perdita di senso delle cose.

Per quanto infine si riferisce alle situazioni di gruppo, JERVIS esclude che si possa parlare in tali casi di delirio: si tratta semplicemente di interpretazioni del reale simil-deliranti, che proteggono il soggetto dal delirio, proprio in quanto condivise da un intero gruppo culturale.

Pur non essendo esaustiva dell'argomento, questa nostra scorsa bibliografica ci consente di estrapolare alcune considerazioni in merito ai nessi che i diversi Autori individuano tra ambiente e soggetto « paranoico »; queste considerazioni complessive serviranno a chiarire i termini di analisi di alcuni casi, che esporremo in seguito.

Ciò che ci pare in primo luogo rilevante, è che nessuno degli Autori da noi considerati, ha potuto astrarre dai rapporti ambientali la patologia trattata; in particolare, questo fatto assume significanza, nel momento in cui persino una lettura « organicista » del fenomeno, quale quella di FERRIO (che teorizza l'endogenicità del fenomeno), subordina l'individuazione della presenza della paranoia ad una verifica della veridicità o meno « delle premesse da cui prende inizio il sistema delirante », ed il compito di questa verifica rimane assegnato allo psichiatra, come elemento mediatore tra ambiente e soggetto, nell'istituzionalizzare la diversità.

In secondo luogo, è utile rilevare come, in fondo, nessuna ipotesi neghi le altre, se non nelle premesse teoriche generali di interpretazione del fenomeno; ci sembra, in altre parole, che ciascun Autore abbia focalizzato il suo interesse su un particolare elemento del rapporto individuo-ambiente (vuoi sui metodi di discriminazione nosologica da parte dello psichiatra, vuoi sulle reciproche comunicazioni, ecc...), considerando solo marginalmente altri elementi dagli altri messi precipuamente in risalto.

Un'altra considerazione che emerge da queste letture, è il fatto che tutte individuino specifici elementi relazionali con l'ambiente, essenzialmente di percezione reciproca, intervenenti necessariamente nell'origine dello stato patologico, in modo temporaneamente coincidente allo sviluppo di questo, l'analisi dei quali interventi appare sempre indispensabile come elemento diagnostico differenziale. Ci pare importante, ovvero, che persino una interpretazione a base psicodinamica di tipo analitico, quale quella di CAMERON, tratti, in fondo, molto più succinta-

mente degli aspetti eziologici ambientali temporalmente più lontani (quelli infantili, nell'ambito della famiglia), piuttosto che delle interrelazioni sociali adulte del soggetto, che intervengono come fattori scatenanti e che innescano l'evolversi del fenomeno.

In complesso, possiamo dire che ciascuno degli Autori parte da sue ipotesi generali, sulla determinazione di alcune caratteristiche dell'individuo predisponenti alla paranoia (chi postula l'esperienza delirante primaria, chi la predisposizione caratteriale, chi la preponderante presenza di meccanismi di difesa infantili in uno Io immaturo, ecc.), e su queste premesse « legge » i dati relazionali del soggetto paranoico, all'atto dello sviluppo della patologia.

### 3. - *Casistica*

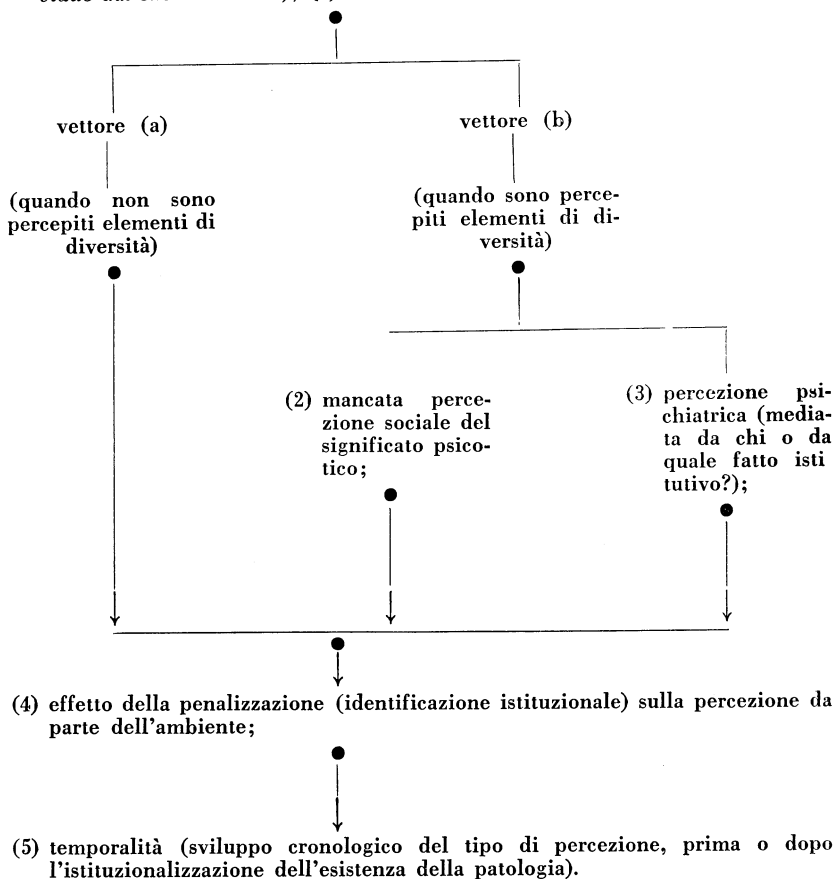
Le premesse prima elencate ci inducono a « mirare » lo studio dei casi clinici (che porteremo a scopo esemplificativo), su uno specifico aspetto che, peraltro, ci appare risaltare come centrale in tutte le visioni del fenomeno, ovvero il modo in cui l'ambiente percepisce il soggetto, e i termini in cui questa percezione muta, attraverso quali dati di relazione o di comportamento, oppure tramite l'intervento di quali elementi oggettivi (es. istituzionalizzazione). Ciò che appare, infatti, è che in molti casi il soggetto, prima dell'atto criminoso o di altre conferme istituzionali dell'esistenza dello stato patologico, è percepito non tanto in termini di « deviante », e spesso neppure di « diverso », cioè, pur presentando le medesime certezze ed i medesimi modelli interpretativi, che in seguito verranno qualificati « deliranti », ciò che fa e che pensa non viene letto come elemento contrastante con norme di costume imperanti, spesso per molto tempo.

I casi che esporremo, sono analizzati su materiale periziale richiesto dai magistrati nell'ambito di procedimenti legali per svariati reati; ovviamente, ometteremo nomi e luoghi, mentre tra gli elementi citati vi saranno l'anno in cui il reato è stato commesso, le altre date salienti e, dove necessario, l'anno di effettuazione della perizia, dato utile, in quanto comporta diverse implicazioni (rielaborazione da parte del soggetto periziato, ecc...).

Per rendere più facile la comparazione dei diversi casi che esporremo, e per evitare di comprendere elementi che ci allontanerebbero troppo dallo scopo semplificativo di questa parte della nostra indagine, ci atterremo, per quanto possibile, ad una « griglia » di lettura, per alcuni versi abbastanza rigida, senza che, riteniamo, riduca a schemi indecifrabili i singoli casi, schematizzata nella seguente tabella.

▷ A) *Presentazione del caso e descrizione dell'atto che ha portato alla penalizzazione;*

▷ B) *Modalità percettive complessive (come era complessivamente vissuto l'individuo dal suo ambiente?); (1)*



▷ C) *Preponderanza di elementi concordanti con qualche particolare interpretazione del fenomeno (JASPERS, FERRIO, CAMERON, LEMERT, JERVIS).*

Come appare dalla rappresentazione grafica, dalla percezione complessiva, si dipartono due vettori, sulla discriminante di un'avvenuta percezione di « diversità », o di una mancata percezione in questo senso; il vettore (b) si scompone a sua volta in due vie conduttrici, che essenzialmente potremmo far coincidere nella percezione di « diversità » (escludente il riconoscimento psicotico, ma già comprendente una situazione di scontro, a qualche livello, con una parte dell'ambito sociale), e di « devianza » (comprendente, cioè, già una diretta trasgressione di norme sociali, percezione già formalizzata dall'ambiente, anche se talvolta ancora priva dell'avvallo istituzionale).

Il vettore (a) viaggia direttamente all'atto criminoso, con il quale scatta l'identificazione istituzionale dello stato patologico.

Il punto (5) del grafico centra invece l'attenzione, a posteriori, sui tempi di sviluppo della diversa percezione, in relazione alla temporalità dell'esistenza del delirio.

I numeri che si troveranno nel testo (tra parentesi), indicano un richiamo alla griglia di lettura in tabella.

### Caso A

D. A. nacque in Puglia nel 1936. Il padre era contadino. Nessun caso di patologia mentale nel gentilizio. Frequentò solamente la prima e seconda classe elementare. Dopo aver praticato diversi mestieri, all'età di 15 anni cominciò a fare il muratore, attività che condusse regolarmente fino all'arresto.

Si sposò a 22 anni, con una cugina di secondo grado; l'unione, in complesso, fu sempre burrascosa, a causa della gelosia del soggetto; ebbero 7 figli. Nel 1979, D. A. ferì con tre colpi d'arma da fuoco un giovane che egli riteneva essere l'amante della moglie; durante l'interrogatorio del P.M., riferì di avere sparato in quanto minacciato dal presunto rivale e dalla madre di questo, peraltro rivolgendo i colpi verso terra.

Da quanto risulta dal materiale in nostro possesso, D. A. non ebbe mai particolari problemi di inserimento sociale, e occupava un ruolo lavorativo ben integrato (1). In complesso, l'unico elemento distorto appariva essere il convincimento costante dell'infedeltà della moglie; tenendo presente, però, che tale convincimento sembra radicato fin dai primi tempi del matrimonio, è logico pensare che l'ambiente sociale del soggetto non valutasse la cosa in termini patologici (dato che in un ventennio non sembrano mai esserci state reazioni ambientali appariscenti), ma al massimo la cosa era valu-

tata sconveniente e, forse, allorché il soggetto si trasferì al nord, riferibile al suo ambito culturale di provenienza (vettore b-2).

Solamente nel 1978, cioè da circa un anno prima dell'atto delittuoso, si hanno elementi per rilevare un'inversione di tendenza: vengono sporte nei suoi confronti due denunce, una da parte della futura vittima del ferimento, a causa di insistenti minacce telefoniche nei suoi confronti, l'altra della moglie, sempre per minacce di morte. Sembrerebbe, comunque, che la cosa non fosse ancora interpretata in termini di patologia dell'individuo, quanto di esagerata reazione di un individuo sano, sennò non si spiegherebbe la ragione per cui non vi furono mai ricorsi ad istituzioni psichiatriche (2); in seguito, solamente, e forse in conseguenza dell'atto delittuoso (solo nel senso che ciò può aver dato l'avvallo istituzionale a questo tipo di interpretazione) (4), la percezione si mutò invece in termini di lettura patologica del comportamento; interrogati dal giudice, tre testimoni giudicarono D. A. uno squilibrato, un « fissato »; probabilmente questa percezione era già radicata da tempo, anche se non in modo strutturato, ed è giunta a trovar diretta espressione solo con la conferma istituzionale (3-4).

Si potrebbe ipotizzare, analizzando i nessi temporali, un legame tra la mutata percezione sociale nei confronti del soggetto, e la cristallizzazione della gelosia nei confronti della vittima (5).

All'atto della perizia il delirio appariva invasivo, cioè qualunque elemento di interpretazione della realtà del soggetto (passata ed attuale), si riferiva direttamente al nucleo persecutivo e di gelosia. Vorremmo citare qualche esempio: il matrimonio fu combinato dai parenti, e la moglie fu « forzata » a sposarlo, mentre probabilmente era innamorata di un altro; questa valutazione si supportava non ad elementi di conoscenza, bensì al fatto che ella era fredda nei suoi confronti, e quindi doveva esserci qualche ragione; la moglie si sarebbe sempre comportata come un'estranea durante tutto il ventennio; avrebbe inoltre sempre dato adito ai suoi sospetti attraverso un comportamento costellato di occhiate ad uomini ed altri consimili atti di provocazione. L'interpretazione della situazione che portò al ferimento del rivale e le conseguenze di tale atto, coinvolge tutti in una preordinata cospirazione nei suoi confronti; infatti la moglie, approfittando delle uscite con i figli, incontrava segretamente l'amante; anche i figli, che negavano tale fatto, erano d'accordo con gli amanti; valutando a posteriori l'atto delittuoso compiuto, si rendeva conto che non potevano essere stati che la moglie e l'altro ad organizzare il tutto per toglierlo dalla scena; essi avevano deliberatamente fatto di tutto per portarlo all'exasperazione, affinché lui, commettendo l'atto delittuoso, finisse in prigione; anche la gente che dice che è « fissato », è d'accordo con loro, ed anche il suo avvocato ed il giudice che lo interrogò e che, forse, mise in dubbio i suoi convincimenti; tra l'altro, anche la polizia era in combutta con loro, in quanto, pur sapendo che era armato (possedeva una pistola), non era intervenuta per impedirgli la « sciocchezza », in

modo da farlo finire in carcere. Anche il perito che lo esaminava era, con ogni probabilità, al servizio della moglie.

Appare evidente, come all'atto della perizia ogni rapporto con la realtà fosse mediato dalla rigida interpretazione finalizzata a confermare il nucleo delirante.

È questo l'elemento centrale, riteniamo, in questo caso, su cui è stato possibile diagnosticare la presenza di una struttura paranoica, al di là di altri elementi, quali la veridicità o meno delle premesse da cui il delirio prendeva inizio (l'infedeltà della moglie).

In complesso, riteniamo che questo caso presenti particolarità che lo rendono sufficientemente inseribile in uno schema di interpretazione dinamico, quale quello di CAMERON; infatti si possono facilmente ricostruire le tappe dello sviluppo della reazione paranoide, fino alla cristallizzazione di una pseudo-comunità strutturata.

## Caso B

M. B. nacque nel 1947; nulla viene riferito a carico del genitore. La madre morì quando ancora era bambino, il padre è vivente. Ultimogenito di quattro figli (una femmina e due maschi prima di lui), nacque a numerosi anni di distanza dai fratelli (tutti conviventi). Dopo il decesso della madre, la sorella assunse questo ruolo nei suoi confronti.

Sembra che la sua vita, sin dall'infanzia, sia stata costellata di « disgrazie » (in particolare malattie di diverso tipo).

Di carattere vivace, era poco obbediente, anche perché la perdita della madre lo lasciò privo di guida familiare; carriera scolastica poco brillante, conclusasi all'istituto tecnico, senza che peraltro lo conducesse a termine.

Nel 1966, a 19 anni, subì un investimento da parte di un'automobile, che gli cagionò un trauma cranico ed una frattura ad una gamba, che, dopo una serie di sviluppi negativi, portò all'amputazione dell'arto medesimo; passò circa due anni immobilizzato, a casa ed in ospedale (10 interventi chirurgici, per complessivi 8 mesi di degenza). Questo fatto, naturalmente (e come meglio vedremo in seguito), apportò notevoli variazioni sia nella sua vita che nei rapporti con gli altri.

Iniziò a lavorare in un istituto assicurativo, ma presto passò alla ditta X, nella quale rimase un periodo abbastanza lungo, e solo sei mesi prima dell'atto criminoso abbandonò questo posto di lavoro per assumerne un altro.

Nel 1971, M. B. attese sotto casa un capoufficio della ditta X, gli esplose contro un colpo d'arma da fuoco, ferendolo, e successivamente si costituì alla Polizia.

Dichiarò che la vittima aveva fatto di tutto per metterlo in cattiva luce nell'ambiente di lavoro, sia quando lavorava nella ditta X (dalla quale se ne era appunto andato per sfuggire alla persecuzione di questi), che nella sua successiva occupazione (non gli risultava

che in quest'ultima ci fosse ancora stato un intervento del persecutore, ma era sicuro che presto ci sarebbe stato). Dichiarò che non era sua intenzione uccidere la vittima, bensì spaventarla, e che il colpo gli sfuggì per caso. Dalla deposizione resa dalla vittima, risultava che vi erano state precedenti minacce da parte di M. B., per le sue presunte persecuzioni, senza che con lui avesse mai avuto rapporti, se non del tutto marginali, e tantomeno motivi di contrasto (la vittima, infatti, dirigeva nella ditta X un ufficio diverso da quello in cui era stato occupato M. B.).

Possiamo ipotizzare, dallo studio dell'anamnesi, che il soggetto, sia a causa della condizione familiare, che delle sue indubbie difficoltà infantili (dovute al fatto che a causa della gracile costituzione non poteva svolgere le comuni attività degli altri bambini, in quanto, come esempio, l'asma gli impediva di compiere sforzi d'ogni genere), rientrasse in una fascia di individui « a rischio » per l'eventuale sorgere di fenomeni di sofferenza psicologica.

L'evento che riteniamo abbia avuto un notevole peso nella evoluzione patologica del soggetto, è l'incidente d'auto, e la successiva amputazione; infatti, ciò ha posto il soggetto in una palese situazione di difficoltà relazionale, attraverso sia lo sviluppo di tutta quella serie di vissuti di inferiorità che comunemente si determinano, sia di quel tipo del tutto particolare di percezione dell'individuo da parte dell'ambiente in tali situazioni (vettore b), con il conseguente sviluppo di comunicazioni spurie nei suoi confronti (protettive, per alcuni versi, delle angosce del gruppo rispetto alla mutata realtà dell'individuo a causa della perdita di sue particolari capacità) (2).

Non a caso, crediamo che l'introversione già precedentemente presente in lui, si sia trasformata in una rigida chiusura nei confronti degli altri, proprio in quel periodo. Nacque in lui, a quanto riferisce, una marcata sospettosità nei confronti degli altri, una malfidenza dichiarata; riteniamo che tale situazione non derivasse solo da processi psichici in atto in lui, bensì anche dalla reale sensazione (confortata cioè da una lettura del comportamento agito nei suoi confronti) che ci fosse qualcosa di cui sospettare negli altri; in altre parole, potremmo dire che percepiva in termini esatti il fatto che gli altri gli tenevano nascosto qualcosa (nella fattispecie, probabilmente, la commiserazione per il suo stato, ed anche le loro ansie di rapporto relative alla sua assunzione di questo ruolo di « diverso ») (2), e ciò può aver innescato tutto il successivo processo di elaborazione delirante, che portò all'atto delittuoso, tenendo anche presente la possibile predisposizione dell'individuo; in pratica, il soggetto non seppe ricostruire una realtà ed una visione della sua vita, dopo gli elementi che vi erano subentrati, se non in termini di elaborazione interpretativa direttamente legata alle sue dinamiche psicologiche.

Una prova delle indubbie difficoltà relazionali, la troviamo nella discontinua attività lavorativa di M. B., e nel fatto che, non a caso,



i suoi vissuti di riferimento e persecuzione abbiano preso corpo proprio in quel tipo di situazione dove la relazione sociale è indispensabile.

A quanto risulta dal materiale in nostro possesso, comunque, la « sensibilità sociale » del soggetto non creò mai situazioni di lettura psicopatologica della sua personalità (2), fino a che la cosa non venne istituzionalizzata dall'atto criminoso (4). Anche le sue percezioni di persecuzione da parte della vittima, non ci risulta che fossero esplicitate, fino alle minacce appena precedenti il ferimento; indicativo può essere il fatto che quando abbandonò la ditta X, gli furono rilasciate referenze, evidentemente buone, dato che non fece fatica a trovare subito un'altra occupazione.

Possiamo quindi pensare che anche se aveva espresso quelle che poi si enuclearono come convinzioni deliranti, la cosa era stata a qualche livello accettata dagli altri come possibile, magari esagerata, ma comunque non frutto di una mente insana (2).

Temporalmente, la mutazione della percezione nei suoi confronti (al di là di quella conseguente alla mutilazione), appare collocarsi posteriormente all'atto criminoso (5).

Riguardo alle ragioni della scelta di un persecutore che, in fondo, non appariva dare adito più di altri ad una interpretazione di questo tipo, citeremo un episodio che per M. B. sembra aver avuto una rilevanza notevole.

Un giorno, nella ditta X, durante una pausa di lavoro, c'era la vittima che raccontava ad un gruppo di persone di un impiegato che era stato cacciato dalla ditta perché si comportava male, e che non riuscì poi a trovare altro lavoro, e finì a vendere fazzoletti; M. B. interpretò subito tale situazione come un avvertimento nei suoi confronti, di quella che sarebbe stata la sua sorte, voluta dal persecutore; in complesso, la vittima appare aver catalizzato in sé tutti gli elementi di distorsione che esistevano tra M. B. e l'ambiente, tutte le sue angosce di emarginazione e di impossibilità a competere.

In conclusione, questo caso ci sembra, per molti versi, adeguato ad un tipo di lettura molto mediato dalle implicazioni sociologiche emergenti da una perdita di ruolo, di possibilità di competizione, e da tutte le comunicazioni spurie che in tali situazioni appaiono emergere; potremmo quindi affermare una convergenza di questo caso, ad esempio, con l'analisi del fenomeno fatta da LEMERT, pur rilevando anche la non difficile individuabilità degli sviluppi dinamici, come descritti da CAMERON; in particolare, dobbiamo tener presente quello che è il contributo degli studi fatti sulle relazioni tra perdita di una specifica capacità (ad esempio perdita dell'udito, mutilazioni, ecc.) e lo sviluppo di una spiccata sensibilità sociale dell'individuo.

È giusto riferire, comunque, come per molti versi la situazione di questo soggetto possa anche essere letta negli schemi dell'« esagerazione quantitativa, rispetto alla media degli esseri umani, della

naturale tendenza alla propria integrità, sia somatica che spirituale, che deve esistere in tutti gli uomini», come definito da FERRIO.

A riguardo, sottolineeremo come, nel soggetto appena trattato, dopo l'atto delittuoso e la conseguente esclusione da situazioni particolarmente competitive ed ansiogene (quali l'ambito lavorativo), sia avvenuto un decrescere delle certezze del soggetto sul nucleo delirante (è stato possibile effettuare un'osservazione longitudinale, in quanto sottoposto a più d'una perizia in tempi diversi); una delle ragioni di questo avvenimento riteniamo sia da ascrivere al fatto che, per alcuni versi, il suo ruolo è diventato più definito, con meno comunicazioni spurie; in altri termini, mentre prima nel suo ambiente era il mutilato, che scatenava angosce di rapporto, in seguito, nel carcere, era quello che aveva commesso un crimine, come gli altri, con un rapporto uguale (o meno diverso) con gli altri.

### Caso C

V. A. nacque in un paese della Calabria nel 1939, dove tuttora risiedono i genitori; frequentò la scuola fino alla terza classe elementare, dopo di che incominciò a lavorare con il padre come calzolaio; fu esentato dal servizio militare per insufficienza di statura; all'età di 22 anni emigrò in una cittadina del nord con uno zio; ivi svolse diverse occupazioni in vari stabilimenti, sino al 1975; da quell'epoca rimase praticamente disoccupato, vivendo di lavori saltuari e di quello che era riuscito a mettere da parte; nel periodo che segnò la fine della sua carriera lavorativa continuativa, era dedito all'abuso di alcoolici e, per questo, fu ricoverato in ospedale (non psichiatrico) una ventina di giorni; in seguito diminuì notevolmente la quantità di alcoolici assunti, rendendo sporadici gli stati di ebbrezza.

Nel 1977 V. A. ferì con un trincetto da calzolaio una vicina di casa, mentre si trovava per strada. Dal canto suo, la vittima riferì di essere stata improvvisamente aggredita davanti alla porta di casa, senza che vi fosse stato alcuno scambio di parole o di antecedente giustificativo del fatto (ella abitava di fronte alla casa di V. A., ma non aveva mai avuto occasione di rivorgergli la parola).

Sembra, dalle informazioni che vennero assunte, che già in precedenza fosse accaduto che V. A. minacciasse delle persone.

Il soggetto, peraltro, interrogato, negò contrasti significativi con alcuno, precisando, però, che venivano spesso messe in giro voci calunniose nei suoi confronti, per evitare che egli potesse sposarsi: bastava, infatti, che egli si trovasse una ragazza, che subito i vicini dicevano brutte cose sul suo conto, cosicché i suoi programmi di nozze venivano intralciati; in particolare la vittima aveva fatto svanire un'opportunità di nozze che egli aveva avuto qualche mese prima, andando in giro a dire che lui non era sessualmente forte, che gli puzzava l'alito e che era uno senza voglia di lavorare. Pen-

siamo sia importante specificare gli evidenti nessi esistenti tra le cose che a suo dire gli venivano rinfacciate, e la sua realtà oggettiva; indubbiamente esistevano dei problemi consistenti relativi al suo aspetto, in quanto dal perito viene descritto come un individuo di statura molto al di sotto del normale, con una corporatura goffa, linee del volto decisamente brutte, bocca sdentata ed aspetto notevolmente trasandato.

In complesso, sembra che nell'ambiente non fosse vissuto come un elemento malato di mente (1), ma tutt'al più un ubriaccone occasionale (vettore b), sfortunato per l'aspetto, la qual cosa faceva forse parlare di lui (2).

Solamente l'atto di aggressione fece scattare una visione patologica del suo comportamento (4), facendo evolvere la percezione della sua diversità, in una percezione di devianza (5).

L'aggressione fu determinata dal fatto che la persecutrice stava per sabotare un suo ulteriore tentativo di matrimonio; innanzitutto, aveva fomentato i ragazzini del quartiere contro di lui, che lo perseguitavano chiamandolo « attaccapanni » (1), in secondo luogo aveva fatto pubblicare su un giornale un articolo contro di lui (non l'aveva letto, ma aveva sentito che se ne parlava), ed aveva fatto propaganda tra la popolazione per rimandarlo in Calabria; la vittima aveva inoltre detto all'azienda elettrica di tagliargli la luce, perché non aveva soldi. Il mattino dell'aggressione la vittima (che lo perseguitava perché la di lei figlia era innamorata di lui), passò sotto casa sua, e pareva che parlasse da sola, mentre invece si rivolgeva a lui dicendogli che non sarebbe mai riuscito a sposarsi; d'impeto uscì e l'aggrèdì con il trincetto mentre questa stava rientrando in casa.

In questo caso appena trattato, ci sembra che si presentino frammenti elementi concordanti in modo chiaro con le teorizzazioni psicoanalitiche della paranoia (omosessualità di fondo, eventuale conferma della stessa attraverso la verifica dell'impossibilità di avere un rapporto con donne, allontanamento della possibilità di questa « impotenza » attraverso una proiezione degli ostacoli sul mondo esterno), ed anche elementi che convalidano l'indubbio influsso di una comunicazione, riteniamo per alcuni versi, protetta nei suoi confronti da parte dell'ambiente (forse l'unica comunicazione diretta sulla sua diversità era quella dei bambini, i quali era probabile che lo prendessero realmente in giro, e che comunque non erano, per questo, stati direttamente individuati come persecutori).

## Caso D

C. G. nacque nel 1927; nell'anamnesi familiare precedenti psicopatologici di notevole rilevanza (il nonno materno, un fratello ed una sorella della madre morirono in manicomio; la madre, pur non essendo mai stata ricoverata, è definita come « molto nervosa »; il padre, persona malinconica, sta sempre chiuso in casa con numerose « fissazioni »; l'unico fratello del soggetto viene frequentemente

colto da crisi d'angoscia). Frequentò regolarmente la scuola, fino a diplomarsi maestro; dopo parecchi anni (quando già si era coniugato e lavorava come maestro), frequentò l'università, laureandosi in pedagogia.

La moglie, a quanto il soggetto riferisce, rimase incinta durante un'avventura, e dovette sposarla per forza (nel 1948, all'età di 21 anni); l'unione si rivelò subito difficile, ed andò progressivamente peggiorando; il soggetto riferisce che, almeno inizialmente, i problemi erano legati alle difficoltà economiche di fronte a cui si trovavano; inoltre, si descrive come obbligato ad interrompere gli studi ed a limitare le sue aspirazioni di carriera, per i gravami che il legame matrimoniale gli comportava.

Ad un certo punto, fu denunciato dalla moglie per maltrattamenti, ed in seguito per mancata assistenza; nel 1965 si separarono legalmente, ed il soggetto fu definito nella sentenza come un marito che non assolveva ai suoi doveri coniugali, che si era più volte allontanato dalla famiglia lasciandola priva di mezzi, dedito a tradimenti, che frequentemente maltrattava la moglie ed il figlio.

Ci pare che una situazione simile, con così ampi elementi di comportamento contrario alle norme di costume (e talvolta anche a quelle di legge), non potesse non comportare risvolti a livello di percezione ambientale (l - vettore b).

Dopo la separazione, si verificò anche il ricovero del figlio in ospedale psichiatrico per schizofrenia.

C. G. iniziò a convivere con un'altra donna, ma ciò incrementò i suoi problemi, in quanto dovette sobbarcarsi un eccesso di lavoro per poter mantenere le due famiglie (lavorava in un liceo, impartiva lezioni private, ed insegnava in una scuola serale). Effettuò in questo periodo due tentativi di suicidio, ingerendo barbiturici, e per questo fu ricoverato in ospedale psichiatrico, dove gli fu diagnosticata una « depressione reattiva »; in questa circostanza, come risulta dalla cartella, attribuì la propria depressione ed il gesto autolesivo alla preoccupazione per la somma che era costretto a versare alla moglie, che era, a suo dire, « decisa a rovinarlo »; fu allora rilevato, peraltro, dai sanitari, un percettibile difetto di critica e la presenza di tendenze megalomane (3), senza evidenti disturbi dell'ideazione.

Gli antecedenti più immediati del delitto, prendono l'avvio dalla convocazione che il soggetto ricevette (nel 1973) a seguito di una istanza della moglie per ottenere il divorzio; pur dichiarandosi non ostile alla cosa, ritenette di dover incontrare la moglie per arrivare ad un accomodamento per quanto concerneva gli alimenti, e per far questo, l'attese un giorno sotto casa; quando lei arrivò, C. G. la trasse giù dall'automobile a viva forza, gettandola a terra e colpendola con calci e pugni; successivamente estrasse un coltello con cui la colpì numerose volte; la moglie decedette alcuni giorni dopo il pronto ricovero in ospedale, mentre il marito, che subito fuggì in treno in un'altra città, quando venne a conoscenza della morte

si costituì ai Carabinieri. Dello svolgersi dell'episodio, il soggetto afferma di non ricordarsi nulla.

L'atto delittuoso, evidentemente, portò ad un riconoscimento psichiatrico diverso da quello precedentemente sviluppato nei suoi confronti (4); sembra comunque appurato che già da tempo, da parte di alcuni ambiti sociali si fosse sviluppata una diversa percezione verso di lui.

Consequentemente all'assunzione di alcune convinzioni imm modificabili (con i dati di comportamento che ne conseguivano), era quantomeno vissuto (negli ultimi anni, ed in particolare negli ultimi mesi) come un individuo « strano », « bizzarro » (3); da circa tre anni, infatti, aveva l'impressione che la gente ed in particolare gli studenti, si beffassero di lui; era, inoltre, molto suscettibile, ed interpretava sguardi e sorrisi altrui come espressioni di ostilità; frequentemente era colto da alterazioni dello stato psichico, durante le quali tendeva a dare tutto un significato diverso e ad attribuire ad altri intenzioni che essi non avevano. A quanto riferì, questa sua caratteristica lo portò spesso a scontrarsi con gli altri, compromettendo le sue relazioni, che, peraltro, erano sempre state particolarmente difficoltose (1-3). Nell'estate precedente l'atto delittuoso, ebbe particolari percezioni dei propri rapporti con gli altri, che, a quanto dice, derivavano da particolari poteri che le specifiche condizioni del sole gli avevano dato; era infatti diventato irresistibile per le donne, il suo sguardo le magnetizzava, mentre negli uomini creava reazioni diverse a seconda che questi fossero di tipo mascolino, oppure scarsamente aggressivi: i primi, in sua presenza si comportavano come se vedessero in lui un rivale, i secondi, deboli, cercavano di farselo amico in tutti i modi; persino i guidatori delle altre macchine, mentre andava in automobile, erano divenuti diversi, ed anche particolarmente aggressivi nei suoi confronti; tutto ciò durò sino a che, con il sopraggiungere dell'autunno, col calare della forza del sole, egli cadde in uno stato di prostrazione, in cui si sentiva spesso perseguitato e beffeggiato.

Ciò che risulta evidente, è il modo in cui si è innescato tutto un sistema di azione-reazione, e delle reciproche percezioni conseguenti, tra C. G. e l'ambiente; vi è una lettura, probabilmente molto sottile, da parte sua, delle reazioni diversificate dell'ambiente (i maschi virili che reagivano con veemenza, mentre quelli « deboli » erano accomodanti), che potrebbe basarsi su una lettura delle dinamiche inconscie delle persone con cui interagiva (se consideriamo, in particolare, che quella che in lui era esplicitazione di virilità, appare spesso come formazione reattiva del comportamento a spinte inverse, è probabile che talvolta « leggesse » correttamente in quei « maschi molto virili » una situazione consimile, di copertura a problematiche psichiche profonde, scatenandone, naturalmente, con molta veemenza la reazione aggressiva di difesa) (1-vettore b).

Anche in questo caso, come appare dalla descrizione, l'elemento di classificazione nosologica appare essere, più che la veridicità o

meno delle premesse o la comprensibilità, il particolare schema di relazioni reciproche con l'ambiente, che, su un agitarsi di pulsioni e difese incontrollate dall'individuo, viene sviluppandosi.

In conclusione, perciò, riteniamo che si associ maggiormente ad interpretazioni di tipo dinamico-relazionale del fenomeno.

## Caso E

C. E. nacque nel 1918, nessun precedente psichiatrico riferito nel gentilizio; proviene da un'agiata famiglia di possidenti terrieri; il padre era commerciante di pelli e possedeva macellerie ed un mattatoio; frequentò solamente le classi elementari (a differenza dei tre fratelli e delle due sorelle), perché, a suo dire, volle dedicarsi presto al commercio; fu così, per seguire le orme del padre, apprendista in una ditta di pellami, dove diventò « espertissimo del ramo », ed a 18 anni viaggiava già per l'Italia a valutare partite di pellame; durante la guerra, dall'Autorità militare gli fu assegnato il compito di acquistare pelli per conto dell'esercito; fu in Jugoslavia attorno al 1942, e sposò una dalmata; si trattò, come dice, di un matrimonio riparatore, poiché la relazione con la ragazza era diventata di pubblico dominio ed aveva suscitato scandalo; convisse con la moglie solo pochi anni, dopo di che si divisero, perché i loro caratteri erano « scarsamente affini ». Dal 1943 al 1945 partecipò alla guerra partigiana, distinguendosi in modo particolare (al proposito, espone una lunga serie di fatti dimostrativi del suo valore e del suo coraggio). Finita la guerra, si gettò « con grande entusiasmo » nel commercio dei pellami, prima come dipendente, poi commerciante in proprio, accumulando « una ingente fortuna »; tutto andò bene fino al 1964, quando si associò alla ditta una delle due sorelle con funzione di contabile; infatti, a quanto dice, la sorella, convivente con un poco di buono, incominciò a derubarlo, appropriandosi di ingenti somme di denaro e facendo, in definitiva, fallire la ditta. A riguardo, dobbiamo rilevare che, al di là della veridicità o meno delle cause del dissesto, vi fu realmente questa perdita di *status* in un breve lasso di tempo, e ciò portò ad una netta modificazione delle percezioni nei suoi confronti (visse un paio d'anni vagabondando da un amico all'altro, e da questi facendosi mantenere) (1-vettore b); inoltre, fu evidentemente colto il fatto che la tematica persecutoria che si stava sviluppando, non risultava da altro che da uno stato patologico, ed infatti fu dagli amici inviato ad uno psichiatra (3), il quale, però, a dire di C. E., gli confermò che non era ammalato, anche se gli consigliò un ricovero in ospedale psichiatrico « per sfuggire ai suoi persecutori » (3).

In ogni caso, il dissesto finanziario in atto diede spunto allo sviluppo del delirio persecutorio (5), ed anche al riconoscimento di una particolare comunità che lo perseguitava; il suo fallimento era dovuto ad una organizzazione truffaldina, capeggiata dalla Banca Agricola

Milanese (che gli inviava estratti conto falsi), con la complicità di un magistrato, il quale era arrivato a fargli controllare il telefono e trafugare la corrispondenza; aveva scoperto che la ragione per cui veniva da questo perseguitato, era il fatto che il magistrato era stato amante di sua madre; il soggetto riferisce di aver raccolto una vasta messe di dati su queste attività truffaldine ai suoi danni, che aveva ordinato in ventiquattro volumi, che però, una volta depositati in tribunale, erano stati fatti sparire dai suoi persecutori.

Fu in questo clima, caratterizzato già da particolari percezioni reciproche con l'ambiente (l-vettore b), quando già era vissuto da molti (come riferito in testimonianze) come una persona affetta da « manie di persecuzione » (3), che prese atto il comportamento delittuoso; il soggetto fu rinviato a giudizio, in quanto rinchiuso in un locale un suo dipendente, sequestrandolo, e con minacce e percosse cercò di costringerlo a firmare un memoriale di accuse contro più persone, tra cui compagni di lavoro.

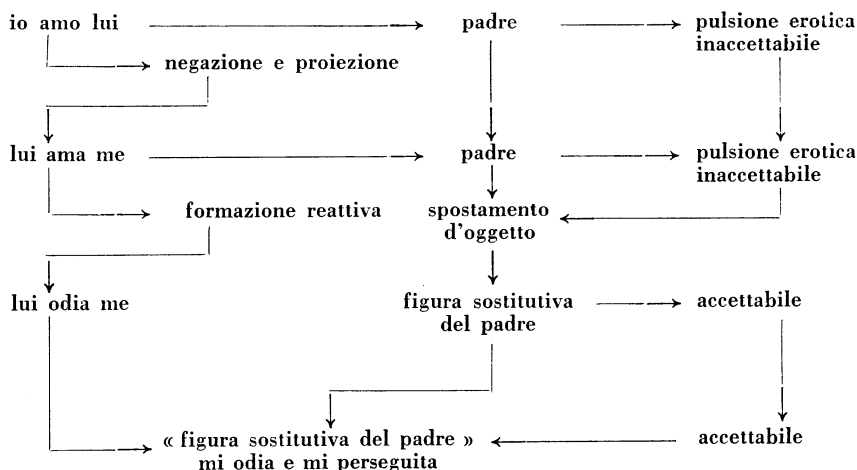
L'arresto conseguente al fatto compiuto, non fece che confermare, evidentemente, le premesse percettive già presenti nell'ambiente (4); in questo caso, quindi, l'individuazione della temporalità dello sviluppo di una diversa percezione sociale del soggetto, è da riferirsi ad un momento precedente l'atto delittuoso, e di poco successivo alla perdita di *status* dell'individuo (5).

È utile segnalare come nel soggetto il rapporto con la realtà e l'interpretazione di questa, fossero unicamente mediati dal nucleo delirante; ciò risalta, ad esempio, anche nel racconto di eventi posteriori alla carcerazione (4). Accadde, infatti, mentre era recluso, che gli rimanesse chiuso un dito nella cerniera della porta della cella, e che ciò gli procurasse una frattura; la lettura che C. E. fece di tale evento, fu nei termini di un « avvertimento » affinché desistesse dai suoi tentativi di far luce sulla vicenda in cui era coinvolto, avvertimento proveniente dalla potentissima congrega dei suoi persecutori; inoltre, afferma che il continuare nella sua ricerca della verità, non è più funzionale solo al suo destino, bensì utile ad evitare un'onta per la patria, il cui onore perderebbe con il protrarsi di tali ingiustizie.

In complesso, possiamo rilevare come tutta la situazione sia nata e si sia sviluppata in un contesto ambientale ben definito, e, fino ad un certo punto, motivante una evoluzione del tipo descritto. Potremmo infatti dire che, ad un primo livello, è individuabile un influsso dell'ambiente nel creare particolari caratteristiche del carattere di C. E.; riteniamo probabile, a riguardo, che vi fosse una percezione del soggetto come continuatore della dinastia economica del padre, per cui con aspettative di successo verso di lui quasi coattive (1) (si vede come tutta la vita del soggetto abbia avuto questa impronta, che, in fondo, ha portato ad indubbi successi); ad un secondo livello, ci sembra che lo scatenamento della patologia, ed in particolare della percezione di « malato » nei suoi confronti, abbiano preso le mosse da una reale perdita di *status*; tra l'altro, ci pare

abbastanza netto il modo in cui nel delirio si sia trasposta questa « impossibilità a fallire » rispetto all'obiettivo, e che l'atto delittuoso abbia proprio assunto le caratteristiche dell'atto di forza verso il subordinato, come avrebbe potuto succedere (senza conseguenze, probabilmente) anni prima nell'azienda agricola del padre. Si direbbe che tutta la vicenda si sviluppi su una base di ideologia contadina, da proprietario terriero, patriarca infallibile, malfidente verso le strutture formali, e perciò molto attento alle loro espressioni più esteriori.

Si rilevano anche, in tutta la vicenda narrata dal soggetto, elementi che potrebbero essere letti in chiave psicoanalitica in modo abbastanza diretto; ad esempio, il magistrato (che è l'elemento centrale nella persecuzione), era l'amante della madre, ed in ciò si caratterizza, di fatto, come una immagine sostitutiva del padre; ciò assume un significato importante se si tiene presente lo schema di sviluppo del delirio (all'interno dell'attaccamento omoerotico al padre, e dell'utilizzo, per impedire l'emergere di tali pulsioni erotiche inaccettabili, dei meccanismi di difesa « negazione » e « proiezione », essendo la rimozione nel soggetto inefficiente), sintetizzabile come segue:



In complesso, questo caso ci appare rientrare negli schemi di analisi psicodinamica espressi da Cameron, anche in relazione all'aspetto interattivo dell'individuo, seppur anche la preminente rilevanza del fattore « perdita di *status* » e conseguenti percezioni dell'ambiente si sviluppa bene sulle teorie di Lemert; ci pare anche che il notevole influsso degli elementi di contrasto culturale impliciti nell'atteggiamento del soggetto, portino in causa la lettura del delirio fatta da Jervis.



## Caso F

R. R. nacque nel 1921; nessun caso di malattia mentale nel genitilizio. Proviene da una famiglia lombarda di ceto operaio; il padre viene descritto come un uomo un po' manesco, ma in fondo buono; la madre come figura angelica, serena; buono l'accordo tra i genitori ed i rapporti con i tre figli, di cui il soggetto fu il primo. Descrive la sua infanzia come quella di un bambino timido, chiuso, ma ambizioso, con velleità di essere un capo. Buona la condotta scolastica, ma sempre difettoso il rendimento: ripeté una classe e non proseguì gli studi oltre la prima avviamento per mancanza di interesse, nonostante il padre volesse fargli proseguire lo studio. Fino a sedici anni lavorò con i genitori, che gestivano a quell'epoca una trattoria; quando il padre riprese a lavorare come operaio, anch'egli andò in fabbrica, operaio di industria meccanica, fino al richiamo per il servizio militare (1941). Fu in Jugoslavia e Sicilia fino al 1943; ritornato nella città natale, si mantenne nascosto, non rispose alla chiamata alle armi dei fascisti, si unì ad altri sbandati ed organizzò un gruppo di partigiani. Compì azioni a fuoco, propaganda clandestina, azioni di disarmo, collegamenti, ecc...; nel 1944 fu nominato comandante di brigata, e su di lui fu posta una taglia dai nazifascisti.

Dopo l'insurrezione per un anno fu nella polizia ferroviaria, poi gestì una cooperativa di trasporti tra ex partigiani, presto fallita; per cinque anni fu poi autista in una ditta, operaio in catena di montaggio per un anno, e quindi funzionario di partito al P.S.I., da dove si dimise dopo qualche anno per divergenze politiche. Dal 1955 si mise a lavorare in proprio come autotrasportatore per conto terzi.

Nel frattempo, appena terminata la guerra, si era sposato con una ragazza veneta; parla della moglie come di una brava donna di casa, senza interessi culturali o politici, con la quale è sempre andato d'accordo, ma che non stima molto. Ha avuto due figli, la maggiore sposata ed impiegata, il ragazzo operaio: non ha mai avuto preoccupazioni per loro.

Dopo l'allontanamento dal P.S.I., le posizioni del quale riteneva fossero troppo moderate, si iscrisse al P.C.I., che dopo qualche anno lasciò, ritirandosi dall'attività politica e divenendo genericamente simpatizzante per la sinistra extraparlamentare.

Nel periodo subito seguente la guerra era stato tra i soci fondatori di un circolo culturale-ricreativo, nel quale per molti anni ebbe incarichi di rilievo; di tale circolo parla sempre come di una sua creatura, nella quale « aveva messo l'anima »; era stato consigliere, poi, con il suo allontanarsi dall'attività di partito, gli era venuta a mancare la copertura necessaria, ed era rimasto, suo malgrado, un semplice socio. In questa fase, incominciò a generarsi attrito con i nuovi dirigenti del circolo, i « notabili », che avevano man mano assunto potere, sostituendo i soci fondatori; definisce questi come persone che non amavano la discussione, che rifiutavano il confronto dialettico; questo scontro in atto con la nuova dirigenza, portò ad

un isolamento di R. R. nei confronti degli altri membri del circolo, realtà confermata anche dalle deposizioni dei testi, i quali motivavano la cosa come determinata sia dal carattere irascibile e talvolta violento del soggetto nelle sue discussioni politiche, sia a causa delle marcate divergenze politiche di fondo tra coloro che frequentavano il circolo (quasi esclusivamente aderenti a P.C.I. e P.S.I.) ed R. R. (vettore b-2).

Tra gli episodi conseguenti a questa tensione relazionale, val la pena di citare la sospensione dalle attività del circolo per quindici giorni, a causa di una scritta, che commentava pesantemente l'operato dei « notabili », che R. R. fece sul giornale murale del circolo; quest'episodio venne vissuto dal soggetto come un vero e proprio atto di censura nei suoi confronti, anche se alla luce dei fatti appare sufficientemente motivato dalle modalità della sua protesta; è importante, comunque, rilevare come tutte le reazioni dell'ambiente nei suoi confronti non siano mai state del tipo di quelle che vengono attuate nei confronti di una persona non sana; intendiamo, cioè, far rilevare come mai sia apparsa una valutazione psicopatologica del comportamento del soggetto. A quanto narra R. R., si era formato un gruppo di soci che non perdeva occasione, all'interno delle discussioni, per screditarlo nei confronti delle altre persone; anzi, oltretutto erano passati a vie di fatto nel perseguitarlo, infatti gli avevano (attraverso un intervento non ben definito) fatto perdere, anni prima, un appalto di trasporti in una ditta, gli avevano incendiato la cantina, e così via.

Al di là di questi ultimi elementi, la cui interpretazione si presenta come opinabile, risulta evidente come si fosse sviluppata (e ciò emerge anche dal materiale testimoniale), una situazione interattiva del tutto particolare tra il soggetto e la quasi totalità dei soci; tutta la cospirazione che il soggetto sentiva attorno a sé, era, per alcuni versi, realmente presente, anche se non nei termini di comunità ben definita e strutturata a suo danno, come la descriveva; riteniamo che l'elemento distorto di ideazione del soggetto, quello che portò all'atto delittuoso ed all'interpretazione paranoica di altri eventi, si sia essenzialmente sviluppato in un contesto di rapporti spuri, di comunicazioni protette nei suoi confronti, in questo senso, quindi, di reale cospirazione nei suoi confronti; tale situazione ci è parsa in molti modi connessa al modificarsi della percezione, nel senso di diversità, del soggetto (vettore b-2).

L'atto delittuoso consistette nel fatto che una sera, recatosi al circolo (armato, sia perché era deciso ad intimorire i « notabili », sia per difendersi da eventuali aggressioni, cioè, dato che in passato ne era già stato vittima ad opera di ignoti che però sapeva al servizio dei suoi persecutori), ebbe una discussione con Z., una delle persone in genere più disponibili nei suoi confronti, al quale rinfacciò di non avere preso le sue difese alcuni giorni prima, allorché era stato schernito dal gruppo dei « notabili »; lo insultò, gli diede del « fascista », questi non rispose, quindi R. R. ritenne la cosa finita.

In quel momento sopraggiunse però il gruppo dei suoi persecutori più accaniti, e Z. cambiò atteggiamento, iniziò ad apostrofarlo in malo modo (« sei un cadavere, non sei nessuno, sei un relitto »), e poi lo colpì con un pugno di disprezzo; R. R. non capì più niente, mise la mano in tasca, dove teneva la pistola, e fece partire un colpo che (riferisce che non era sua intenzione) uccise Z. .

Indubbiamente, fino a questo atto, la percezione di R. R. da parte dell'ambiente non fu mai nei termini di « deviante », semmai di « diverso » (2-5): era una persona pedante, irascibile, litigiosa, ma entro dei limiti quantitativi e qualitativi ritenuti accettabili, anche se già innescanti un processo di emarginazione dell'individuo; fu l'atto delittuoso e la conseguente penalizzazione, dunque, che diede l'avvallo istituzionale alla diversità del soggetto, trasponendo la lettura del suo comportamento in un contesto di « devianza » (4), e dando quindi consistenza ad una evoluzione delle percezioni nei confronti di R. R. .

In ogni caso, ci sembra utile sottolineare come all'interno delle diverse testimonianze rese dopo il delitto da testimoni, giammai emerge un'interpretazione dei passati comportamenti del soggetto in termini patologici, semmai emerge una critica connessa agli aspetti propri del carattere di R.R.; proprio su ciò si è sviluppata l'analisi del perito, che ha considerato i fatti nel contesto di una anomalia del carattere, del tipo psicopatia di genere fanatico-combattivo, ovvero in quel contesto di anomalie che per Ferrio consistevano in « un'esagerazione quantitativa di naturali tendenze presenti in tutti gli uomini, utili alla conservazione della propria integrità fisica e psichica ». Tra gli elementi che hanno condotto ad una considerazione di tipo psichiatrico, vi è in primo luogo la indubbia ipertrofia dell'Io, emergente dai termini di tutto il racconto e dell'esame psichico; in secondo luogo, la tendenza a riferire con difetto di critica molti episodi per i quali è difficile rilevare un nesso logico con gli eventi in corso che erano connessi al nucleo persecutorio, ed anzi la tendenza a collegarvi sempre più fatti, ha permesso di definire la tendenza del soggetto verso un'evoluzione paranoicale; in terzo luogo, si è resa evidente una estrema rigidità della personalità, tipica di quella serie di disturbi del carattere in cui l'esagerata convinzione, la grande polarizzazione di carica vitale su alcune convinzioni o su alcune idee, serve a compensare frustrazioni od insufficienze in altri versanti dell'essere.

In questo caso, comunque, ci sembra predominante l'influsso di elementi ambientali, dello sviluppo di rapporti spuri, di comunicazioni protette, di dinamiche d'esclusione dalla comunicazione diretta con prevalenza, di contro, di quella mediata dalla percezione di « diversità » del soggetto, ed anche il peso delle reali frustrazioni conseguenti ad una perdita di *status*; tutto ciò, dunque, sembra decisamente confermare gli elementi di analisi del fenomeno presentati nella sua analisi sociopsicologica da Lemert.

## Caso G

A scopo esemplificativo di una situazione che si discosta dal resto della casistica, in quanto il riconoscimento del significato patologico del comportamento avviene in modo diretto prima della commissione di reato, presentiamo il caso della signora P. A.

Il soggetto è stato dichiarato incapace di intendere e di volere, perché affetto da psicosi paranoica, nel processo contro di lei intentato dalla figlia e dal genero per calunnia e sottrazione di minore.

All'esame dei fatti risulta che la signora P. A. ha più volte denunciato il genero per maltrattamenti ed atti di libidine violenti nei confronti del nipote, ed è giunta, per salvare quest'ultimo dalle grinfie di una famiglia perversa, a sottrarlo indebitamente.

Nell'anamnesi della paziente si può facilmente rilevare che queste accuse contro il genero sono soltanto le ultime di una lunga serie indirizzate di volta in volta contro il marito, i suoceri, la figlia, ecc.

In tutti i casi, la P. A. ravvisava nel comportamento altrui caratteri psicopatologici o addirittura delittuosi a sfondo sessuale, sadico, demoniaco.

Al delirio erotico, secondo il quale « vedeva » atti osceni compiuti o dall'uno o dall'altro dei congiunti, andava di mano in mano aggiungendo il delirio persecutorio nei confronti, a turno, di taluni di costoro e, più recentemente il delirio di querela, nella ricerca di vana giustizia e protezione.

A causa di questo suo comportamento, e questa è la significativa differenza con gli altri casi presentati, la signora P. A., già prima di commettere gli atti che la portarono al giudizio della legge, veniva considerata insana di mente, le sue accuse venivano considerate false ed il suo atteggiamento di minaccia pericoloso. Lo slittamento negli atti delittuosi, non è quindi apparso altrimenti che come logica conseguenza di tutta una situazione instabile ed ha determinato, nella pratica, l'occasione per poter contestare pericolosità sociale alla paziente.

Nella prospettiva della P. A. risultava infatti essere chiaramente espressa l'intenzione di uccidere il genero, oltre, naturalmente, essere presente sempre l'eventualità di rapire di nuovo il nipotino, con la possibilità di nuocere anche a quest'ultimo.

## 4. - Conclusioni

Riteniamo sia possibile trarre qualche considerazione conclusiva dal materiale precedentemente analizzato, utile, oltre che ad un confronto culturale e scientifico sulle connessioni individuate tra paranoia e percezione sociale, anche a portare dibattito sulle possibilità di trattamento criminologico nei confronti dei soggetti portatori di tale stato ed autori di reato.

Accennavamo nella parte introduttiva alla particolarità che caratterizzava la casistica che abbiamo inserito in questo scritto: le perizie che risultavano utili al nostro scopo di delineare le reciproche interazioni soggetto-ambiente sociale (selezionate tra una sessantina di atti che concludevano per una diagnosi di « paranoia »), si presentavano praticamente tutte come riferite a casi nei quali mai, prima del compimento dell'atto delittuoso, da parte dell'ambiente vi era stato un riconoscimento del significato patologico di alcuni elementi del comportamento del soggetto, che solo dopo l'istituzionalizzazione sono stati « riletti » in questi termini.

Ciò ci induce a rilevare due cose: da un lato, il fatto che il perito sia stato « costretto », per così dire, a centrare buona parte dell'atto peritale sugli elementi relazionali, proprio perché in questi risiedeva il nucleo che aveva portato all'atto delittuoso, ed inoltre (come già diceva TANZI) solo l'approfondimento di questi « cento piccoli fatterelli di vita quotidiana » poteva portare ad un quadro complessivo che consentisse la diagnosi. Dall'altro lato, vorremmo porre a fuoco un elemento di notevole importanza: sino al momento del compiersi del delitto, i paranoici che abbiamo preso in considerazione godevano di un sufficiente livello di accettazione sociale, anche se, come dicevamo, erano sempre (per alcuni versi, comunque sempre su elementi molto focalizzati) vissuti come « diversi », ed anche i loro nuclei deliranti venivano interpretati come derivanti vuoi dall'ambito di provenienza geografica, vuoi da altre caratteristiche particolari che contraddistinguevano il soggetto; era sempre comunque « compreso », almeno in parte notevole, il loro comportamento, giammai era considerato « da pazzo ».

Vorremmo tendere un nesso ulteriore tra questi elementi evidenziati; ci ha colpito l'immediatezza con cui, dopo la commissione dell'atto delittuoso, si verificava la modificazione dei vissuti: subito il soggetto diveniva « pazzo », nonostante le motivazioni addotte al suo atto rientrassero nella stessa logica che propugnava anche prima, e che in tal modo non erano vissute; nello stesso modo, questo soggetto che prima non era considerato « pericoloso », nella valutazione di tutti diviene tale. Possiamo ragionevolmente escludere che il compimento del reato preso a sè stante possa essere alla base di questa inversione

netta di vissuti (non scattano tali modificazioni nei confronti di tutti gli autori di reato). L'opinione che abbiamo maturato è che già prima del compiersi dell'atto delittuoso sia presente una netta percezione di « diversità » dell'individuo, ed a questa connessa un vissuto, consistente ma non razionalizzato, di pericolosità dello stesso.

Riteniamo che il « sentirlo » pericoloso derivi dalla sua percezione come « essere alieno », è la paura di ciò che non si conosce, che non persegue le mete comuni, e che quindi non si può controllare; in un certo senso la sua lettura della realtà lo rende estraneo ad ogni gruppo, ed il suo modo di rapportarsi, pur sempre nei limiti dell'accettabilità (sennò troveremmo istituzionalizzazioni precedenti), estraneo a qualsiasi socialità che vada oltre il legame formale.

In questo contesto, probabilmente acquista significato l'impressione che l'*escalation* che giunge a culminare nel compimento dell'atto delittuoso, per questa categoria di paranoici abbia basi molto consistenti nella reciproca interazione soggetto-ambiente ed in questo vissuto non razionalizzato di pericolosità.

Di qui vorremmo partire per sviluppare delle nostre opinioni in merito sia all'imputabilità che alla pericolosità sociale, che sul trattamento di questa categoria di paranoici.

Secondo la comune modalità di giudizio, la diagnosi di « paranoia », nei casi da noi citati, ha comportato la non imputabilità dei soggetti, nei confronti dei reati per cui erano giunti a processo, per totale incapacità di intendere e di volere. Ad una prima valutazione, viene fatto di notare come il paranoico (ed in particolare i nostri casi), proprio per le definizioni stesse che abbiamo considerato, sia un soggetto in cui la personalità è compromessa solo per ciò che riguarda il nucleo delirante. È stata infatti nostra premura rilevare come per quasi tutti gli Autori, questi malati siano persone spesso dotate di preparazione e di intelligenza medie, se non superiori, ben applicate al di fuori del tema patologico.

Resta indubbio il fatto che al momento del reato, la capacità complessiva dell'individuo era sicuramente in modo ampio coartata dall'elemento delirante. Va inoltre sottolineato che il portatore di vizio totale, nella sua definizione si caratterizza

per l'assoluta incoscienza di reato, cosa non rilevata nei paranoici da noi qui considerati.

Per quella che è stata la nostra esperienza, c'è da rilevare che l'atto criminoso, pur su base di instabilità, si è sempre configurato come « esplosione » puntuativa di una situazione peraltro considerata soltanto anomala. Abbiamo infatti accennato come sia stata necessaria una rilettura a posteriori della vita del paziente, e soprattutto dei suoi rapporti per far diagnosi, e come questa rilettura possa aver risentito, in via ipotetica, della considerazione del fatto criminoso in sé e per sé. A questo proposito, merita accenno anche il pericolo di rileggere, a patologia definita da un atto delittuoso, in termini psicopatologici anche atti che forse non lo erano.

Su tutti questi punti, ci siamo dunque posti dubbi sulla definizione del paranoico come affetto necessariamente da vizio totale di mente, come lo considera una diffusa tendenza di cui, ad esempio, è portatore un autorevole psichiatra-forense quale è il FERRIO.

Riteniamo, infatti, che pur presentando il paranoico una struttura delirante, come prima descritta, ed anche seri difetti nella struttura dell'Io, di indubbio significato psicotico, sia pur sempre una persona che conserva un certo spazio e sentimento, ostilità, cattiveria, vendicatività, che non necessariamente derivano dalla patologica ideazione, ma che sono espressione della sua residua parte integra della personalità.

In altri termini, se pur il paranoico è psicotico, ciò non vuol dire che egli sia (od anche venga socialmente percepito) « tutto pazzo », ed altresì possa essere qualificato come una persona che non sa quel che fa, che non nutre sentimenti comprensibili, che agisce senza determinazione e che, come tutti gli uomini, non sia in grado di scegliere, fra le mille possibilità di comportamento, quelle che sono ispirate a certi valori positivi od a valori censurabili secondo il comune senso etico e sociale.

Non può accettarsi, riteniamo, come voleva certa psichiatria di vecchio stampo, che il fatto che una persona sia portatrice di una psicosi, significhi *tout court* che essa sia alienata, incapace di governarsi, incapace di scegliere e di agire in conseguenza per certi fini. Oggi, con la nuova visione del malato mentale che è andata sviluppandosi, si sta superando, credia-

mo, la rigida connessione tra presenza di uno specifico stato morboso e capacità di intendere e volere, di governarsi e di condurre vita relazionale, anche normale, dell'individuo; è da rifiutarsi, quindi, l'assioma di un tempo, secondo cui il paranoico era per definizione da interdirti e da considerarsi non imputabile: i casi vanno valutati con criterio clinico, differenziando situazione da situazione.

In altri termini, siamo convinti che in alcuni casi di paranoia il coinvolgimento psicotico non sia tale da privare l'individuo totalmente della capacità di intendere e di volere, e che quindi restino sufficienti capacità razionali e volitive da consentirgli di scegliere tra le varie possibilità di condotta, da consentirgli di non usare certi mezzi più violenti o da non fargli comprendere il carattere illecito di certi suoi comportamenti: in definitiva di mantenere un atteggiamento critico.

In alcuni casi, pur essendo indubbia la psicosi, vi è un margine sufficiente per poter scegliere taluni piuttosto che altri comportamenti, per far essere il soggetto un paranoico rispettoso delle leggi, o, per converso, non rispettoso; vi è ancora un certo spazio di libertà nell'agire e nell'intendere, e ciò comporta, nella prospettiva dell'imputabilità, la indicazione del vizio parziale. Questo residuo, anche se spesso assai ristretto, spazio di libertà di intendere e di volere, consente anche di escludere la pericolosità sociale per diretta conseguenza dell'infermità. Non vi è infatti una necessità deterministica di una correlazione tra psicosi e condotta configurante reato: il soggetto, infatti, è in grado di comprendere il significato intimidativo della sanzione penale, ha sufficiente consapevolezza della illeciticità del suo agire, e conseguentemente è pur sempre in grado di scegliere nel futuro se persistere nella sua condotta, ovvero se mutarla od attenuarla.

Anche il risultato di una considerazione di questo genere, potrebbe essere più efficace, terapeuticamente, nei confronti dell'individuo; una definizione di vizio parziale e di non pericolosità sociale, porterebbe, infatti, ad una carcerazione, seppur ridotta, riparatoria dell'atto delittuoso. Il valore terapeutico di ciò consisterebbe, in prima istanza, nel ricondurre il paziente di fronte al duro rapporto di realtà, e, in seconda istanza, anche nella considerazione del suo *entourage* potrebbe risultare favo-



revole (ben diversamente è considerato colui che « ha sbagliato », dal « pazzo »).

Fondamentale sarà poi, nell'ambito di questa pena, prevedere modalità di espiazione come, per esempio, il regime di affidamento in prova al servizio sociale, in cui il paziente sia obbligatoriamente seguito dal punto di vista psichiatrico sociale, oltre che in un'ottica terapeutica, anche in una risocializzativa. In questo senso si potrebbe tentare di ricondurre il soggetto ad una parziale accettazione sociale, cercando di smussare quegli elementi relazionali che hanno portato all'atto delittuoso.

Non esiste, purtroppo, a livello esperienziale una elevata percentuale di « guarigione dalla paranoia »; esistono però molti casi in cui il paziente ha conseguito risultati di parziale compenso sia nel senso di una sua ridotta propensione antisociale e delittuosa, sia nel senso di una modifica dell'ambiente circostante, che diventa maggiormente in grado di capirlo ed accettarlo.

Da un punto di vista strettamente psichiatrico è poi possibile una terapia volta alla modifica, se non attenuazione, dei sintomi e dei nuclei deliranti; per esempio, non sono pochi i casi in cui il paziente rivolge la sua attenzione verso tematiche « con minor opportunità di reato », come alti fini sociali, religiosi o politici, o verso persecutori del tutto irraggiungibili.

È nostra speranza che il presente scritto serva come ulteriore contributo alla discussione da tempo in atto sui concetti di malattia mentale nell'ambito della psichiatria forense, la definizione dei quali è determinante per il concreto utilizzo criminologico e clinico.

#### RIASSUNTO

Nel presente scritto si tratta delle evoluzioni nella percezione sociale che avvengono in conseguenza della commissione di reato da parte di paranoici e della seguente istituzionalizzazione dell'esistenza di uno stato patologico.

La trattazione è svolta sia attraverso uno studio della letteratura psichiatrica e psichiatrico-forense (utile all'osservazione degli sviluppi sia nella classificazione nosologica di tale sindrome, sia nella mutata concezione sui rapporti intercorrenti tra soggetto paranoico ed ambito sociale), che attraverso l'analisi approfondita di una ristretta casistica nella quale erano ravvedibili i reciproci influssi di cui detto sopra.

Le conclusioni vengono centrate in particolare sul tema dell'imputabilità di una categoria di paranoici, evincendo il dubbio, opportunamente motivato, che non sempre sia lecito considerare il paranoico (seppur psicotico) totalmente incapace d'intendere e di volere, in quanto portatore di tale affezione; di qui, inoltre, gli Autori traggono alcune considerazioni sulle linee di trattamento ritenute più efficaci nella prospettiva di un reale reinserimento di questi soggetti.

## RESUME

Cet article traite des évolutions survenues dans la perception sociale, et qui sont une conséquence des délits commis par des paranoïaques, ainsi que de l'institutionnalisation successive de l'existence d'un état pathologique.

Le sujet est traité à travers une étude de la littérature psychiatrique et psychiatrico-judiciaire (utile pour l'observation des développements aussi bien en ce qui concerne la classification hospitalière de ce syndrome, que dans la nouvelle conception des rapports existant entre le sujet paranoïaque et le milieu social), et également à travers une analyse approfondie d'un nombre restreint de cas où l'on pouvait constater la présence des influences réciproques évoquées plus haut.

Les conclusions sont surtout centrées sur le thème de l'imputabilité d'une catégorie de paranoïaques, en déduisant le doute, opportunément motivé, qu'il n'est pas toujours permis de considérer le paranoïaque (quoique psychotique) comme étant totalement incapable d'entendre et de vouloir parce que porteur d'une telle maladie; d'où les Auteurs tirent en outre quelques considérations sur les lignes de traitement retenues plus efficaces dans la perspective d'une réintégration réelle de ces sujets.

## SUMMARY

The present article deals with the evolution of social perceptions that takes place as a consequence of the commission of a crime by a paranoiac, and with the consequent institutionalization of the existence of a pathological state.

The treatment is made both by a study of the psychiatric and psychiatro-forensic literature (useful for the observation of the developments both in the nosological classification of this syndrome, and in the changed conception of the relations linking the paranoiac subject and the social environment), and by the in-depth analysis of a limited number of case-histories in which the reciprocal influences spoken of above were discernible.

The conclusions are centered in particular on the theme of the possibility of charging with crimes a category of paranoiacs, where the doubt is set forth, suitably motivated, that it is not always legitimate to consider the paranoiac (even though psychotic) as totally unable to understand or to will, simply because affected by that condition. From this, moreover, the Authors draw several conclusions regarding the lines of treatment believed most effective within the picture of a true reinsertion into society of these subjects.

## RESUMEN

Esta obra trata de las evoluciones en la percepción social que son consecuencia de la comisión de delitos por parte de paranoicos y de la posterior institucionalización de la existencia de un estado patológico.

El tema se analiza tanto a través de un estudio de la literatura psiquiátrica y psiquiátrico-forense (útil para la observación de los desarrollos tanto en la clasificación nosológica de dicho síndrome como en la cambiada concepción relativa a las relaciones que corren entre sujeto paranoico y ambiente social), como a través de un examen profundo de una casuística limitada en la cual se podían focalizar los influjos recíprocos mencionados.

Las conclusiones apuntan especialmente al tema de la imputabilidad de una categoría de paranoicos, y superando la duda, oportunamente motivada, que no siempre se pueda considerar al paranoico (aunque psicótico) totalmente incapaz de juicio y voluntad, en cuanto portador de dicha enfermedad. Además los Autores formulan algunas consideraciones con respecto a las líneas de tratamiento consideradas más eficaces en la perspectiva de una verdadera reintegración de estos sujetos.

## ZUSAMMENFASSUNG

Das vormegende Schriftstück betrachtet die Entwicklungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, die ein Verbrechen von einem Paranoiker folgt, und die folgende Institutionalisierung des Vorhandenseins eines pathologischen Zustandes. Die Abhandlung wird sowohl durch ein Studium der Psychiatrischen und psychiatrisch-gerichtlichen Literatur (zur Beobachtung der Entwicklungen sowohl in der Spitallehenklassifikation solchen syndroms, als auch in der veränderten Vorstellung über die Beziehung zwischen Paranoiker und gesellschaftlichem umstand) als auch durch die vertiefte Prüfung einer geringen Kasistik, in der die oben erwähnten gegenseitigen Einflüsse erkennbar waren.

Die Pointe der Abhandlung ist überhaupt in dem Thema der Beschuldigkeit einer Kategorie der Paranoiker, da zweckmäßig berechtigte Zweifel vorhanden sind, wonach unstetig richtig ist, dass der Paranoiker (wenn auch Psychotisch) völlig verstandes- und willensunfähig ist, weil er an jener Krankheit leidend ist daher ziehen die Verfasser Betrachtungen über die Behandlungslinien heraus, die in der Perspektive einer wirklichen gesellschaftlichen Wiedereinsatz dieser Personen als wirksamsten Angesehen werden.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) BINI-BAZZI: *Trattato di psichiatria*, ed. Vallardi, Milano, 1959.
- 2) BRENNER C.: *Breve corso di psicoanalisi*, ed. Martinelli, Firenze, 1967.
- 3) CAMERON N.: « The paranoid pseudo-community » in *American Journal of Sociology*, 64, 1959.
- 4) CAMERON N.: « Stati paranoidi e paranoia » in S. Arieti *Manuale di psichiatria*, vol. II, ed. Boringhieri, Torino, 1969.
- 5) CRAMER H.: *Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie*, vol. LI, 1895.
- 6) ESQUIROL: *Des Maladies Mentales*, 1838.
- 7) FERRIO: *Trattato di psichiatria forense*, ed. Unione Tipografico Torinese Editrice, Torino, 1959.
- 8) FREUD A.: *L'Io e i meccanismi di difesa*, ed. Martinelli, Firenze, 1967.
- 9) FREUD S.: « Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (dementia paranoides) descritto autobiograficamente (caso clinico del Presidente Schreber) » (1910), *Opere*, vol. VI, ed. Boringhieri, Torino.
- 10) FREUD S.: « Comunicazione su di un caso di paranoia in contrasto con la teoria psicoanalitica » (1915), *Opere*, vol. VIII, ed. Boringhieri, Torino.
- 11) FREUD S.: « Al di là del principio del piacere » (1920), *Opere*, vol. IX, ed. Boringhieri, Torino.
- 12) FREUD S.: « Alcuni meccanismi nevrotici nella gelosia, paranoia ed omosessualità » (1921), *Opere*, vol. IX, ed. Boringhieri, Torino.
- 13) JASPERS K.: *Psicopatologia generale*, ed. Il pensiero scientifico, Roma, 1964.

- 14) JERVIS G.: *Manuale critico di psichiatria*, ed. Feltrinelli, Milano, 1975.
- 15) KRAEPELIN E.: *Lehrbuch der psychiatrie* (7<sup>a</sup> ed.), ed. Barth, Leipzig, 1903.
- 16) KRETSCHMER E.: *Der sensitive Beziehungswahn*, ed. in Berlino, 1918.
- 17) LASEGUE E.: « Sur un cas supposé de délire des persecutions », in *Annales d'Hygiène et de Médecine Légale*, 1871.
- 18) LEMERT E.: « La paranoia e la dinamica dell'esclusione », in F. Basaglia-F. Ongaro: *La maggioranza deviante*, ed. Einaudi, Torino, 1971.
- 19) PITCH: *La devianza*, ed. La Nuova Italia, Firenze, 1975.
- 20) SANDER W.: « Originare paranoia », in *Archiv fur Psychiatrie*, vol. LI, 1895.
- 21) SEMERARI-CITTERIO: *Medicina criminologica e Psichiatria forense*, ed. Vallardi, Milano, 1975.
- 22) TANZI: *Psichiatria forense*, ed. Vallardi, Milano, 1911.
- 23) WATZLAVITCH-BEAVIN-JACKSON: *Pragmatica della comunicazione umana*, ed. Astrolabio.
- 24) ZILBORG-HENRY (citati): *Storia della psichiatria*, ed. Feltrinelli, Milano, 1973.

## CRIMINALITA' E PUNIZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO: UNA ANALISI STORICA

JOAN NEWMAN (\*)

GRAEME NEWMAN (\*\*)

Attualmente si ritiene che la « crisi della disciplina » nelle nostre scuole sia una particolarità di quest'epoca turbolenta. MICHAEL BERGER (1974: 7) sostiene che la violenza nella scuola sia semplicemente una manifestazione della moderna e violenta società urbana. Tuttavia dobbiamo renderci conto che la società americana è stata « urbanizzata » da almeno un secolo, e se vogliamo estendere i nostri orizzonti oltre l'Atlantico, la Gran Bretagna è stata urbanizzata fin dall'inizio del XVIII secolo. Inoltre, non è del tutto certo che il periodo storico attuale sia più violento o turbolento dei periodi storici precedenti. Infatti, c'è una buona probabilità che la nostra epoca sia meno violenta (SAGAN, 1974) o perlomeno non più violenta di ieri (KIRKHAM, et al., 1970: 226-227). Certamente, per quanto riguarda il trattamento dei bambini, non c'è dubbio che essi siano soggetti oggi ad una minor violenza che non cento anni fa (DEMAUSE, 1974; SANDERS, 1970).

BERGER avanza un'altra teoria corrente sulla causa della violenza nella scuola: che essa nasca fra quelli che non hanno uno *stake* (posto) nella società, ciò è il caso degli studenti; essi, tra l'altro, sono particolarmente inclini alla violenza anche perché il sistema usato nella scuola li punisce facendo uso dell'autorità e negandogli quelli che sono i diritti civili. Il presupposto fondamentale di questa teoria è che ci sia una specie di

---

(\*) Professore alla scuola di educazione, presso l'Università statale di New York, ad Albany.

(\*\*) Professore alla scuola di giustizia criminale, presso l'Università statale di New York, ad Albany.

relazione intrinseca fra la condotta violenta dei ragazzi e la pratica disciplinare.

È nostra intenzione far luce da un punto di vista storico su entrambe le ipotesi avanzate da BERGER.

Sappiamo che tale ricerca è piena di difficoltà, soprattutto per la mancanza di dati! Per esempio, nel 1974-'75, la città di New York inserì nel bilancio scolastico 8.400.000 dollari per la realizzazione di sistemi di sicurezza. Perché? Nel 1972 furono registrati 541 casi di aggressioni ad insegnanti, un incremento netto dai 285 registrati nel 1971 (National Schools Public Relations Association, 1973:1). A Detroit fu registrata una media di 25 assalti ad insegnanti ogni mese (NSPRA, 1973:1).

Tali dati, anche se limitati rispetto agli standard di oggi, come mostrano le statistiche criminali, non sono avallati dai materiali storici che noi abbiamo analizzato, i quali comprendono rapporti dei distretti scolastici, circolari, relazioni di commissioni speciali e così via. Questioni come queste venti anni fa nemmeno si ponevano. Il fatto è che alle scuole o agli insegnanti (o agli studenti) non veniva chiesto di far rapporto su assalti, attacchi o crimini. L'idea di un consuntivo sulla criminalità in genere e la cura dei dati ufficiali è « nuova ». Perlomeno negli Stati Uniti si è sviluppata solo in questo secolo. Ed anche qui solo negli ultimi dieci anni o giù di lì, sono state compilate delle stime « ufficiose » per fornire dei dati statistici sulla criminalità.

Così, nella nostra ricerca di materiale storico sulla violenza ci siamo limitati alla raccolta di materiale anedddotico là dove era possibile.

Il fatto che la misura dell'incidenza della violenza può sembrare a volte bassa, non significa che l'incidenza della violenza oggi sia più alta. Piuttosto può significare che oggi ci sono più stime e rapporti di quanto non fosse nei tempi passati. Un'altra difficoltà è il mutamento della definizione di ciò che una scuola è attraverso un lungo periodo storico.

In questo saggio il nostro interesse era quello di studiare la criminalità e la punizione nelle scuole inferiori piuttosto che negli istituti di istruzione superiore; perciò abbiamo preferito non parlar troppo dei movimenti e delle proteste studentesche di cui si è già molto scritto recentemente. Tuttavia la difficoltà è che cento anni fa e certamente anche prima, la gamma di

età dei giovani universitari di quell'epoca era molto ampia e molti erano i giovanissimi iscritti.

Per questo motivo, abbiamo ritenuto giusto includere materiale, quando ciò appariva opportuno, relativo agli istituti di istruzione superiore nei periodi più lontani della storia.

Infine, nel nostro studio sulla criminalità e sulla punizione nel sistema scolastico, andremo anche oltre gli Stati Uniti, dato che questi ultimi sono molto giovani e che le scuole esistevano in Europa prima ancora che negli Stati Uniti si pensasse di costruirle.

### *Crimini e punizioni nella vecchia scuola*

Come prima osservazione, è importante notare che il trattamento dei bambini nella scuola è molto vicino all'evoluzione del trattamento del bambino nella famiglia. L'insegnante ottiene il suo diritto a punire uno studente, in luogo dei genitori, sulle basi della *common law doctrine*. Di conseguenza, ciò che è pratica comune in una società per quanto riguarda il modo dei genitori nel trattare i loro bambini, si può supporre con una certa sicurezza che sia anche pratica comune nella scuola.

ARIES (1962:353), in quello che è probabilmente il più influente e controverso lavoro nel campo dell'evoluzione dell'infanzia, sostiene che prima del XVI secolo, i bambini non furono trattati come bambini, ma piuttosto come dei piccoli adulti: « Nella società medioevale non esisteva l'idea dell'infanzia » dice ARIES (1962: 128). Egli elenca una serie di situazioni e circostanze nelle quali i bambini « non contavano ». Egli rivela che fino al XVII secolo fra bambini e adulti non ci fu una chiara distinzione nel lavoro, nel gioco o nell'abbigliamento. ARIES usava appoggiare le sue tesi sull'analisi del materiale iconografico del tempo (vi era un'incapacità nel rappresentare l'immagine del bambino, fatta eccezione per le proporzioni adulte) e anche sul diario del medico di Luigi XIII, HEROARD, che ricordava in piccoli dettagli la vita del giovane Luigi. Se molte delle tesi di ARIES possono essere accettate, altre no, perché troppo esagerate.

Luigi XIII fu, dopo tutto, colpito molto spesso da una serie di malattie comuni (per esempio la disappetenza). Egli ne fu

colpito persino nel giorno della sua incoronazione (all'età di otto anni). Fu anche soggetto ad attacchi sessuali da parte di adulti, come DEMAUSE fa notare (1974: 542).

I bambini erano ancora oggetti sia di piacere che di possesso. I « bambini » certamente « non contavano » come osserva Moliere (ARIES, 1962: 128), poiché potevano esser venduti, abbandonati o uccisi, o semplicemente perché in così gran numero morivano per trascuratezza o per malattia. L'accettazione di una mortalità infantile molto alta, considerata come uno stato naturale di fatto, portava i genitori a considerare un bambino molto giovane come un membro temporaneo della famiglia. Inoltre un bambino era facilmente sostituibile.

John Marshall diede suo figlio al Re Stephen dicendo « che lui non si preoccupava se William (cioè il figlio) venisse impiccato, perché egli aveva tutti i mezzi per forgiare figli migliori » (PAINTER, 1933: 14). Mentre i bambini potevano essere occupati in una vasta e varia gamma di attività prima del XVII secolo, possiamo concludere che ciò non significa che non ci furono distinzioni fra bambino e adulto. I bambini furono gli oggetti della punizione. Se essi non erano maltrattati dagli schiavi come ai tempi romani, erano maltrattati dai genitori che furono gli « schiavi » di altri sistemi punitivi religiosi e legislativi.

La peggiore e più significativa pratica, che mostra chiaramente l'intricata relazione fra i vari sistemi punitivi, fu quella molto diffusa nel XVII secolo di portare i bambini a vedere gli impiccati e poi fustigarli sul palco.

(DURJN, 1920: 300; e DEMAUSE, 1974: 561, citano molte più fonti).

Dal XVII secolo ci fu un cambiamento di considerazione verso i bambini. Le dottrine religiose sia del cattolicesimo sia del protestantesimo giocarono un ruolo importante nella avanzata di due immagini apparentemente conflittuali del bambino: il bambino come innocente ma anche il bambino come il prodotto del peccato. In realtà, dei bambini innocenti venivano considerati immorali solo per il fatto di esistere. Essi erano il prodotto del sesso se nati da un rapporto peccaminoso. Di conseguenza, una completa e serrata sorveglianza e disciplina diventò necessaria. « Io preferisco avere un figlio morto piuttosto



che un figlio disobbediente » dice Lutero (DEMAUSE, 1974: 533).

Il principio della sorveglianza totale fu introdotto nelle scuole gesuite e di lì a poco si diffuse nelle altre scuole. Eppure, anche in questo tempo, gli autori dei gesti più gravi di indisciplina, nella scuola gesuita, venivano « spogliati davanti a tutta la comunità e picchiati a sangue » (ARIES, 1962: 260). Questa punizione veniva applicata da un assistente speciale (spesso uno studente anziano) chiamato *corrector*. Questo perché un padre gesuita non poteva punire con le proprie mani. Più tardi, nel XVII secolo, quando l'idea di moderazione si sviluppò, non fu più permesso spogliare gli adolescenti per fustigarli.

Le scuole medioevali inizialmente non insegnavano a « leggere » o a « scrivere ». Queste erano attività che venivano insegnate a casa, o più probabilmente, in apprendistato.

Le scuole medioevali cominciarono con l'insegnamento del latino. Esse furono fondate soprattutto per soddisfare il reclutamento ecclesiastico. La flagellazione costituì il mezzo principale e centrale della « disciplina ». Ed è su queste basi che la scuola, il collegio o l'università furono organizzate.

I gesuiti svilupparono rapidamente un alto sistema formativo di educazione, ossessionando con una asfissiante sorveglianza la vita quotidiana di ogni studente.

Essi applicarono un sistema di punizione che nel 1598 era più o meno riprodotto nel codice di condotta per l'università di Parigi (ARIES, 1962: 190). Uno studente più anziano era scelto per somministrare le frustate o con la verga di betulla o con la canna.

Nel XVII secolo si sviluppò una rete di informatori che ampliò la dottrina della perpetua vigilanza. Se gli informatori sbagliavano nel riportare le infrazioni, erano puniti come se avessero commesso l'atto.

Il sistema di vigilanza fu esteso anche all'esterno delle scuole. Fu anche introdotto un sistema di controllo e fu il *corrector* scelto (chiamato in questo caso *exciter*) a dare le frustate.

Si potrebbe notare che la fustigazione non era una « punizione scolastica » fino al XVI e XVII secolo. Fino a quel tempo, essa fu usata solo per atti di violenza. Ma dal XVII secolo costituì un sussidio basilare all'insegnamento. Thomas Platter si

lamentava dicendo: « Il mio maestro usava picchiarmi violentemente; usava prendermi per le orecchie e sollevarmi dal suolo » (ARIES, 1962: 190). Tra l'altro era stato stabilito che il bambino doveva essere picchiato più forte se gridava.

Più tardi, con la venuta di Napoleone le scuole si adattarono facilmente ad un modello militaresco, cosicché la disciplina, le uniformi, la durezza, le esercitazioni, « capitani » e « caporali » furono tutti inclusi nei sistemi scolastici della Francia e parallelamente in quelli dell'Inghilterra, dove — come vedremo — si radicarono velocemente.

La punizione corporale dei ragazzi fu abolita in Francia nel 1882. Essa aveva per l'appunto raggiunto il proprio apice in Inghilterra, a quel tempo e tutt'ora assai elevato (NEWELL, 1972). Ma non andò tutto liscio. La storia dell'educazione dal punto di vista degli alunni, almeno da mezzo secolo, è una storia di turbolenza periodica, di caos, di violenza, di ribellione e di indigenza.

Se i maestri prendevano il sopravvento (che poi dovevano pagare), con ragionevoli motivi insistevano (come fanno oggi) sull'uso della punizione corporale per mantenere l'ordine e per proteggere se stessi.

ARIES (1962: 315-316) riporta che nel XVII secolo un gran numero di studenti in Francia si munì di armi, per questo motivo diventò uso comune nella scuola controllarli all'entrata.

Le rivolte armate erano comuni e i maestri temevano letteralmente per la loro vita. Gli studenti erano un folto gruppo costituito per lo più da emarginati. Essi si sostentavano generalmente con l'elemosina e con i furti. La gente aveva paura di passare nei pressi delle scuole con il terrore di essere aggredita.

L'uso dei duelli era molto comune e fu successivamente istituzionalizzato nel sistema britannico in forma di *box* e incontri di lotta.

In Inghilterra, anche nelle prestigiose e selettive scuole private le condizioni erano cattive e non mancarono le ribellioni. La storia di queste scuole, che va dal 1775 al 1836, rivela costanti rivolte, scioperi e oltraggi, qualche volta così violenti che i maestri furono costretti a chiamare i militari in aiuto. Secondo ARCHER l'atmosfera morale nelle scuole era terribile:

« non c'era né la possibilità di incoraggiare il bene né quella di tenere sotto controllo il male » (ARCHER, 1921: 23).

A Winchester ci furono diverse rivolte tra il 1775 e il 1793 (la più grave avvenne perché ai ragazzi non fu permesso di assistere al concerto della banda militare). Per due giorni i ragazzi occuparono il « college » all'insegna di una bandiera rossa; l'episodio si concluse con numerose espulsioni (ARCHER, 1921: 60). Nel 1818, nella stessa scuola, due compagnie di soldati armati di baionetta furono chiamati per controllare un'altra rivolta.

A Rugby, nel 1797, alcuni ragazzi a cui era stato ordinato di risarcire i danni che avevano arrecato ad un commerciante, fecero saltare in aria la porta dell'ufficio del preside, dettero fuoco ai suoi libri e ai banchi della scuola. I ragazzi si ritirarono poi su di un'isola nel vicino lago.

*Special Constables* (cittadini che in occasioni particolari prestavano servizio di polizia) furono chiamati a constatare l'azione di rivolta, presero d'assalto l'isola (ARCHER, 1921: 60).

Eton (città famosa per la sua *public school*) subì simili episodi di violenza. Infatti Giorgio III era solito chiedere agli studenti di Eton: « Hai partecipato a una rivolta ultimamente, eh! » (ARCHER, 1921: 60).

Al direttore Keate (1809-1834) avevano lanciato uova marce in diverse occasioni (egli per tale fatto espulse e fustigò 40-50 ragazzi). Secondo una fonte autorevole (ROGERS in Newell, 1927: 15), alla fine del XVIII secolo ad Eton « la disciplina diventò molto fiacca a dispetto del frequente uso della verga di betulla; sotto il direttore Foster ci fu una rivolta, i ragazzi lanciarono i loro libri nel Tamigi e andarono via ».

Sotto il direttore Keate ci fu una rivolta addirittura più estesa, di tutta la scuola, capeggiata dal capo-classe, andata avanti per due giorni.

A Shewsbury, tra il 1798 e il 1836, il direttore della scuola ebbe le finestre rotte in diverse occasioni; a Rugby ci si ubriacava, si giocava di azzardo e si bestemmiava.

L'ultima ribellione seria in una scuola privata avvenne a Malborough nel 1851. ARCHER (1921: 61) terminando la sua descrizione di questo periodo, concluse che la disciplina non esisteva e che i « disordini esterni erano indicativi dei mali peggiori che raramente venivano a conoscenza del corpo insegnante ».

### *Delinquenza e disciplina nella Colonial School*

Per i coloni puritani, l'educazione dei loro bambini era una responsabilità primaria. I bambini dovevano imparare a leggere le parole di Dio e le norme di condotta della comunità ed essere così liberati dal peccato ed ottenere la salvezza.

Nella Nuova Inghilterra, le scuole furono create subito dopo la fondazione di ciascuna colonia (CUBBERLEY, 1934: 11). Dal 1647 nel Massachusetts fu richiesto alle comunità un certo numero di capofamiglia per formare un gruppo di insegnanti (DRURY e RAY, 1972: 4). Le altre colonie della Nuova Inghilterra e della Pennsylvania si adeguarono di lì a poco.

I puritani partendo dalle loro salde convinzioni religiose, furono chiari nei loro intenti educativi e lo furono anche per quanto riguarda i principi della punizione:

« Colui che fa a meno della sua verga odierà suo figlio, ma colui che lo amerà lo punirà per tempo »  
(Proverbi XIII, 24).

« La stoltezza è insita nel cuore del bambino; ma la verga della correzione caccierà la stoltezza lontano da lui » (Proverbi, XIII, 15).

Il catechismo del 1556 di Calvino richiedeva ai bambini di riconoscere le proprie colpe, la propria disobbedienza, altrimenti: « Dio non solo li avrebbe puniti con una pena eterna nel giorno del giudizio, ma li avrebbe puniti anche qui in questo mondo, o con l'abbreviazione della loro vita o con il procurare loro una morte vergognosa o, in ultimo, una vita miserabile » (CALVINO, 1556). Entro un decennio dalla loro fondazione tutte le colonie possedevano leggi che imponevano obbedienza da parte dei bambini ai loro genitori. Nel Connecticut e nel Massachusetts la pena capitale era la pena per la disobbedienza filiale (BAILYN, 1960: 22). Coercizione e repressione caratterizzarono le scuole coloniali come anche tutti gli aspetti dell'educazione dei bambini (FALK, 1941: 42). La punizione corporale fu abitualmente usata sia a scopo di controllo che di recupero. I libri di testo presentavano un Dio severo che incuteva terrore, e la ripetizione a memoria dell'esercizio era

il metodo dell'istruzione. Gli insegnanti venivano scelti per il loro puritanesimo e non per il talento o per l'entusiasmo per il lavoro. L'occupazione era breve e i salari bassi (CUBBERLY, 1934: 24).

Si noti, poi, che qui come in Europa, nelle scuole si cominciò a riflettere sullo stato generale in cui erano tenuti i bambini, e, in questa occasione, si sentì in tutta la sua importanza il peso di una impostazione puritana, che vedeva nell'adesione indiscussa alle regole religiose la fonte dell'autorità e della legge.

Ci sono poche testimonianze di vere indiscipline o di violenze da parte dei bambini in questo primo periodo.

Apparentemente questi ragazzi che frequentavano le scuole, erano sufficientemente recettivi della morale e della autorità sociale da essere soggiogati dall'austero regime.

Le storie dell'antico *college* di Harvard (fondato nel 1636) rivelano rivolte occasionali ed anche incidenti violenti (MOORE, 1972). Esse sono, tuttavia, illuminanti nella loro mancanza di serietà, nell'intuito che ebbero nel considerare l'efficacia della autorità puritana e dei sistemi di disciplina.

Nel 1645 gli studenti di Harvard (Ward e Welde) furono puniti corporalmente per un furto.

Nel 1672 lo studente Thomas Sargeant fu frustato pubblicamente, sospeso e fatto sedere nudo sul granturco. Il suo crimine era stato una bestemmia.

Durante la presidenza di Chauncy, nel 1655, l'intero corpo studentesco scioperò per protestare contro l'estensione al grado di baccelliere (primo grado accademico) dell'obbligo di residenza per quattro anni. Un secondo sciopero ci fu nel novembre del 1674, una protesta contro la presidenza di Leonard Hoar (MOORE, 1972: 144, 150). Verso la fine del XVII secolo, nel Massachusetts ci fu una maggiore disponibilità finanziaria per molti studenti che frequentavano Harvard specialmente per quelli che venivano a fare i signori e non a studiare (MORISON, 1937: 191).

Da questo momento si ebbe un aumento della corruzione, delle rivolte, dei piccoli furti, furti con scasso e rottura di finestre. Gli studenti furono anche puniti per mancanza di rispetto, per molestie sessuali e per i capelli lunghi.

Sin dalla fine del periodo rivoluzionario tutti gli Stati avevano creato una forma di educazione scolastica privata, benché l'insegnamento fosse ancora meno esteso nel sud che nel nord, a dispetto del sorgere di *charity schools*.

Le scuole private inglesi provvidero per le nuove classi medie all'integrazione del latino nelle scuole pubbliche costruite nel periodo coloniale. I metodi d'insegnamento continuarono ad essere organizzati per inculcare cognizioni in vasti gruppi di bambini attraverso metodi mnemonici. Questo tipo di insegnamento risultò insopportabile sia ad alcuni insegnanti che ad alcuni studenti, tanto è vero che fra il 1750 e il 1770 apparvero numerosi avvisi di ricompensa per frenare la fuga degli insegnanti (CUBBERLEY, 1934: 70). Le costruzioni scolastiche erano inadeguate, scarsamente riscaldate e scarsamente ventilate, inoltre c'erano pochi libri di testo e poche lavagne (CUBBERLEY, 1934: 72).

### *Delinquenza e disciplina nella scuola del XIX secolo*

All'inizio del XIX secolo si sviluppò l'interesse pubblico nei riguardi della devianza sociale che era aumentata soprattutto fra i giovani. Nel 1791, 1821 e 1822 i cittadini di Filadelfia si riunirono per discutere il problema delle giovani *gang*. Nel 1805 una società di New York sostenne il bisogno di eliminare la delinquenza nella scuola, dicendo: « I bambini così portati all'ignoranza e così contagiati dal cattivo esempio, sono nell'imminente pericolo di rovina; molti di loro, e ciò fa paura, invece di essere persone utili per la società, ne diventeranno il fardello ». Dunque l'istruzione e la retta abitudine all'operosità, al decoro, e all'ordine sono le difese più sicure per una retta condotta (BOURNE, 1870).

Si noti che nella città di New York, con 60.000 abitanti nel 1800, non c'erano scuole ad eccezione di quelle fondate da privati e organizzazioni cristiane (CUBBERLEY, 1934: 131).

La prima associazione per costruire una scuola privata ci fu nel 1805. Nel North Carolina nel 1857, Hillsboro (episodio riportato dal North Carolina del 9 dicembre), raccontava di un giovane ferito accidentalmente da un colpo partito da una pistola che egli portava con sé. Si noti che i « giovani america-

ni » furono diffidati dal portare con sé le pistole, cosa che in realtà avveniva molto spesso (SANDERS, 1970: 339).

Anche a Londra ci furono fatti simili. Nel 1815-1816 una indagine rivelò l'allarmante crescita della criminalità, in special modo fra i giovani di ambo i sessi (SANDERS, 1970: 102).

Questo grave fatto aprì il XIX secolo e coincise con un crescente e diffuso bisogno di provvedere all'educazione delle masse, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti.

Le nuove tecniche rendevano possibile agli educatori di tenere a bada molti più ragazzi.

L'adozione del sistema educativo di Lancaster permise ad un insegnante di occuparsi di più ragazzi allo stesso tempo. Questo riscosse popolarità negli Stati Uniti fra il 1805 e il 1830 e così per la prima volta una parte considerevole di bambini in età scolare poté per lo meno ottenere un insegnamento sia pure nominale.

Dal 1840 nella Nuova Inghilterra non era più una cosa eccezionale per i bambini aver avuto una istruzione formale.

L'insegnamento obbligatorio fu approvato per legge in molti Stati dell'Unione fra il 1865 e il 1918 (nel 1870 in Inghilterra). Nel 1821 a Boston venne aperta la prima scuola media superiore per ragazzi, mentre, sempre a Boston, nel 1825 fu aperta la scuola superiore per ragazze. L'insegnamento statale della scuola media ebbe una spinta dal famoso caso di Kalamazoo (1872) dove il tribunale dichiarò legittima la tassazione locale per sostenere le scuole medie superiori. Dal 1870 il 57 per cento dei bambini negli Stati Uniti in età compresa fra i 5 e i 18 anni frequentava le scuole (BUTTS e CREMIN, 1953: 408).

Dalla fine del XIX secolo ci fu un cambiamento nell'immigrazione, che portò più bambini del sud e dell'est europeo (piuttosto che britannici o nord europei) nel sistema scolastico.

Di conseguenza, il tardo XIX secolo fu un periodo di rapidi incrementi e cambiamenti nell'insegnamento. Ci furono più ragazzi nella scuola e per un periodo più lungo, inoltre i ragazzi costituirono un gruppo molto meno omogeneo di quello che era stato nei primi periodi della storia educativa americana. Gli studiosi stranieri delle scuole americane concludono che i giovani (americani) furono particolarmente difficili da disci-

plinare, essendo influenzati dal carattere repubblicano della società e da quello democratico.

FRANCIS GRUND, in uno scritto del 1837 disse: « ...quali difficoltà non ha un insegnante americano nel mantenere l'ordine fra una dozzina di piccoli monelli! Mentre invece un insegnante tedesco domina su duecento giovani con tutta la calma e la tranquillità di un sovrano orientale ».

« Da parte dei bambini americani c'è una così poca disponibilità ad obbedire alla volontà dei loro maestri come da parte dei loro padri a sottomettersi a quelle che erano le decisioni del re » (GRUND, 1837: 133).

Un altro studioso, questa volta uno scozzese, scrisse nel 1838-'40 « ...un giovane americano, uscendo dalla scuola, ha a mala pena assimilato la concezione che egli è soggetto ad alcune leggi naturali alle quali deve sottostare in ogni momento della sua vita, nel caso contrario egli diventerà ostinato, focoso e cittadino presuntuoso che crederà di essere il più grande e il migliore membro del migliore paese del mondo, di conseguenza egli inizierà il suo cammino nella vita seguendo principalmente ciò che a lui è più gradito » (COMBE, 1938: 235).

Noi dobbiamo presumere che se quelle osservazioni erano esatte e se le condizioni del tardo XIX secolo cambiarono così drammaticamente, la scuola avrebbe dovuto riflettere in qualche modo queste cose. Le relazioni esistenti indicano che le scuole furono deprecabilmente inadeguate rispetto alle condizioni fisiche, ai metodi di insegnamento, alle pratiche disciplinari e che furono in definitiva luoghi di violenza e di disordine.

Il signor Draper descrive le condizioni della sua scuola elementare del Massachusetts (FALK, 1941: 83) che comprendeva quattro classi che misuravano 4,30 metri per 3,20 e con più di trenta ragazzi in ognuna senza un'adatta ventilazione:

« Queste classi non sono occupate da bambini particolarmente puliti e per di più con caratteri omogenei. Fate entrare una persona in una di queste classi dopo che sono state occupate per mezz'ora, il suo olfatto e il suo tatto la indurranno a fuggire; ed è in quelle classi che i nostri bambini, molti di loro sensibili e delicati, sono tuttora relegati giorno dopo giorno ».

I maestri a cui fu chiesto di insegnare in quelle precarie condizioni erano mal pagati e mal preparati, e consideravano



l'insegnamento come un'attività temporanea fino a che non trovavano qualcosa di meglio. Il metodo che andava per la maggiore per insegnare a classi molto numerose rimaneva quello di fare imparare tutto a memoria. Conseguentemente « ...la scuola fu naturalmente qualcosa di simile all'amministrazione dispotica di un campo militare. Le trasgressioni alle norme e agli ordini venivano punite con castighi immediati, e c'era la necessità sia di rigidità che di severità nell'amministrazione di una scuola » (McKEEN, 1851: 124). Una commissione di Filadelfia aveva relazionato sulle condizioni delle scuole di quella città nel 1830.

« Le scuole elementari in tutto lo Stato sono istituzioni irresponsabili, né la super visione né un effettivo controllo possono essere esercitati su di essa; quindi l'ignoranza, il disinteresse, e perfino l'immoralità portano ad una degradazione degli insegnanti » (CUBBERLEY, 1934: 160).

CUBBERLEY scrisse che « in quei giorni remoti del 1830-'60, l'abilità di imporre la disciplina su un cattivo insegnamento e di conseguenza su una scuola turbolenta era una proprietà importante delle qualità di un insegnante ».

A Boston gli insegnanti, per lo meno, avevano una media di sessanta ragazzi suddivisi in sei classi, poco illuminate e poco ventilate. La frequenza era scarsa e molte le assenze ingiustificate.

Non c'era una programmazione accurata e allo stesso tempo i tre quarti dei ragazzi non erano occupati con profitto.

Conseguentemente, ci fu un aumento della cattiva condotta, e una maggiore vigilanza venne chiesta agli insegnanti (PHILBRICH, 1874: 165). HORACE MANN notò che gli insegnanti erano incapaci di controllare molte classi e « di qui l'ozio e il disordine che regna in molte delle nostre scuole, eccetto i casi in cui i bambini venivano costretti alla calma incutendo loro paura, cosa avvilente! » (MANN, 1843: 84). La paura venne alimentata da una serie di metodi di punizione fisica.

« Un ragazzo ha una spina dorsale, quando tu lo picchi lui capisce », era la massima pedagogica preferita del tempo, secondo CUBBERLEY (1920: 455).

Nel 1830 un maestro di scuola, HAUBERLE, pubblicò le punizioni che egli inflisse in cinquantuno anni di insegnamento (HAUBERLE, 1830).

La lista è istruttiva per l'acume dei metodi, per esempio: 911.527 colpi con una guaina; 124.010 colpi di verga; 20.989 con un regolo; 136.715 con la mano; 12.235 colpi sulla bocca; 7.905 schiaffi; 1.115.800 colpi sulla testa; 22.000 (n.b.!) con la Bibbia, con la grammatica o con altri libri; 777 colpi sul pene; 1.707 colpi con una sbarra; 613 colpi con un ceppo triangolare di legno.

Altri scrittori raccontano di imprigionamenti in celle senza finestre, di ragazzi legati alle sedie e di altri a cui venivano tirate le orecchie, etc... Le ragazze generalmente non venivano esentate dalle punizioni. Le pene venivano inflitte sia per incapacità nell'apprendere che per cattiva condotta, d'altro canto gli insegnanti erano spesso ricompensati in base al progredire dei loro ragazzi. A dispetto delle controversie e delle molte riforme sociali, l'educazione rimase indietro nella protezione dei bambini dalla violenza dei loro maestri.

La punizione corporale fu abolita con un atto del Congresso nel 1853; ma salvo per un gruppo di località essa non è stata abolita nelle scuole americane. La prevalenza dell'eccessiva punizione fisica non costituì una panacea per i problemi scolastici. Le scuole americane rimasero, tutto sommato, turbolente.

Horace MANN riportò che nel 1837 ci furono quasi quattrocento scuole nel Massachusetts distrutte a causa di problemi disciplinari (FALK, 1941: 65).

In un'altra occasione MANN dichiarò che in una scuola di 250 scolari egli vide 328 distinte fustigazioni nel giro di cinque giorni, una media di 65 fustigazioni al giorno (MANN e SMITH, 1847: 25). Nel momento in cui gli insegnanti vennero adeguatamente qualificati, l'incidenza delle punizioni corporali si ridusse notevolmente. Nel 1845 un rapporto redatto a New York orgogliosamente affermò « durante l'ultimo anno nessun insegnante è stato arrestato, dimesso o rimproverato, per contusioni o maltrattamenti dei suoi ragazzi, cose che invece avvenivano nel passato; e va detto con estremo piacere, che in questo paese ora non c'è una sola scuola insubordinata » (STEVENS, 1846: 172).

Sembrerebbe che gli educatori di questo paese per lo meno capirono la diretta relazione tra la violenza degli insegnanti

contro gli studenti e le violente insubordinazioni di quest'ultimi.

La storia implicita, che sarebbe emersa gradualmente nel XIX secolo, era stata anticipata e cioè che minori punizioni (specialmente quelle corporali), avrebbero determinato nelle scuole un comportamento migliore e più disciplinato.

Ma possiamo concludere con sicurezza che tutto sommato, per gran parte del XIX secolo, negli Stati Uniti le scuole furono luoghi caotici, con insegnanti che tentavano senza successo di mantenere il controllo su ragazzi svogliati, briosi, sregolati ed intrattabili con metodi disciplinari che erano spesso nuovi ed allo stesso tempo brutali. In Inghilterra l'estensione graduale delle scuole per provvedere ad un più ampio gruppo di giovani portò in quel periodo ad un pari incremento di disordini e cattivi comportamenti ed incrementò la polemica sul trattamento della cattiva condotta dei giovani mediante punizioni corporali.

Agli inizi del 1669 un gruppo di giovani si recò al parlamento e presentò la *Children's Petition*, che descriveva le sofferenze, incluse quelle fisiche, degli scolari inglesi.

Ciò ebbe poco effetto e due secoli dopo (1870) quando divenne legge il regolamento di disciplina scolastica, gli insegnanti e il pubblico stavano ancora dibattendo i metodi delle punizioni corporali (NEWELL, 1972) per aiutare l'educazione delle masse precedentemente ineduate.

Il settimo conte di Shaftesbury descrisse il nuovo *Ragged Schools* (scuole gratuite per bambini poveri) (ASHLEY-COOPER, 1846-'47): « Esse sono aperte per ricevere tutti quelli che sono esclusi dalle scuole superiori a causa delle norme e regole indispensabili alla loro disciplina. L'apparenza per bene, la faccia pulita, il comportamento ordinato, l'applicazione quotidiana, il *penny* settimanale, li portano automaticamente all'esclusione anche quando sono ben disposti verso il sistema scolastico nazionale ».

Egli poi descrisse la condotta violenta nella maggior parte delle *ragged schools* delle grandi città:

« I pavimenti sono imbrattati di sangue, i banchi distrutti, le lavagne fatte a pezzi, gli scolari che cadevano l'uno sull'altro in una confusione selvaggia, il maestro con i vestiti strap-

pati, gli insegnanti costretti a scappare dalle finestre sui tetti per salvare la pelle; tutte queste cose hanno portato ad una situazione di grande caos... » (« ASHLEY-COOPER, 1846-'47).

Nel 1870 il *London School Board* (equivalente al nostro Provveditorato agli Studi) aveva preso misure per limitare l'uso delle punizioni fisiche nella sua giurisdizione, ma ricevette una forte opposizione da parte degli insegnanti (e di molti genitori) che citavano l'abitudine alla menzogna, la svogliatezza, i frequenti furti, il linguaggio sboccato, l'insubordinazione fra gli scolari (nuovamente ammessi nelle scuole in seguito alla legge sulla scuola elementare) come giustificazione delle pene fisiche (NEWELL, 1972: 216).

Il 6 ottobre 1889 i giovani entrarono in lotta.

Un gruppo di studenti militanti di Kennington e di Lambeth andarono via dalle loro scuole e decisero di non tornarci più fino a quando fra le richieste da loro fatte, non fosse abolita la punizione fisica (NEWELL, 1972: 19).

La protesta non ebbe successo. NEWELL (1972: 39) scrive che circa cento anni dopo la violenza nelle scuole da parte dei ragazzi è ancora diffusa, e ciò è usato da parte degli insegnanti per opporsi ai movimenti che vogliono abolire il loro ultimo potere, cioè la pena corporale, essa stessa un rimedio violento.

Le università americane durante il XIX secolo furono anche luogo di considerevoli disordini ed è interessante notare che la gran parte di questi disordini nasceva dalla scarsa qualità dei metodi educativi, dei criteri di insegnamento, del curriculum e così via. Tra il 1800 e il 1830, l'università di Princeton ebbe ben sei ribellioni (WALLENSTEIN, 1969); e nel 1823 ci furono esplosioni provocate dagli studenti e le rivolte determinarono l'espulsione della metà delle classi. Nelle rivolte di Princeton, gli studenti dettero fuoco nel 1802 alla Nassau Hall distruggendo completamente la biblioteca e nel 1814 diedero alle fiamme alcuni edifici esterni per protesta contro il regime di istruzione (ROSENTHAL, 1921: 5). Alcuni scrittori della storia delle proteste studentesche hanno arguito che la violenza degli studenti del XIX secolo era differente da quella del XX secolo, perché non ideologica (ROSENTHAL, 1971; FEUER, 1969).

Piuttosto, essa fu diretta contro un sempre maggiore malcostume, contro il sistema educativo e contro il metodo di istruzione. Dal nostro studio sulle scuole elementari e superiori dello stesso periodo, sembrerebbe applicabile anche per queste ultime la stessa spiegazione: c'era una diretta relazione fra i mediocri metodi educativi e il cattivo comportamento degli studenti. Sarà molto differente il XX secolo?

### *L'inizio del XX secolo*

L'inizio del XX secolo in America fu caratterizzato da un incredibile aumento dell'immigrazione e dell'eterogeneità sociale, insieme ad un notevole incremento nella diffusione e nella durata dell'insegnamento. FALK (1941: 122) afferma che le iscrizioni alle scuole superiori aumentarono di otto volte, e ai *college* di 5 volte.

L'insegnamento delle scuole medie (spesso prolungato) non fu più una scuola per pochi selezionati, che erano capaci e interessati all'università, e le scuole diventarono più o meno un settore rappresentativo della società americana.

Nel 1918, il 75% dei giovani negli Stati Uniti, di un'età compresa fra i 5 e i 18 anni frequentavano la scuola, compreso il 20% dei ragazzi negri (BUTTS e CREMIN, 1953: 408).

I drammatici cambiamenti nella popolazione si ripercossero sulle scuole medie e determinarono dei mutamenti nella problematica affrontata da queste scuole.

Secondo l'annuario NEA del 1928, « questi problemi non riguardano solo il curriculum e i corsi di studio, ma anche la disciplina, l'educazione e la morale (CUBBERLEY, 1934: 466).

La città di New York costituì una testimonianza fra l'innovazione educativa ed il tradizionale ordine sociale.

Nel 1914 il *Gary* (Indians Platon System) fu introdotto nelle scuole come mezzo per aumentare l'istruzione scolastica e per una migliore utilizzazione dei mezzi educativi a costi non eccessivi (MOHL, 1975). Fu evidentemente un cambiamento radicale per i cittadini (molti di loro immigrati) e la loro inquietudine fu sfruttata dai candidati politici.

Dal 1971 le scuole furono coinvolte da una serie di dimostrazioni violente contro il *Gary Plan*. Dai cento ai trecento studenti e studentesse (per lo più ebrei) ammassati sul più alto East Side intorno al P.S. 171 (Madison Avenue e 103<sup>a</sup> strada) picchettarono la scuola, lanciando sassi a quegli studenti che non volevano unirsi allo sciopero e bruciarono i loro libri scolastici.

La polizia mise fine alla dimostrazione, ma più tardi la folla si riunì nuovamente e il disordine si diffuse alle scuole vicine.

Furono lanciate pietre, rotte finestre e quattordici agitatori vennero arrestati (*New York Times*, 17 ottobre 1971).

Il giorno seguente la rivolta si estese al Bronx, al Brownsvill e al Williamsburg (sezioni di Brooklyn) con una folla tumultuante con più di 5.000 dimostranti, la quale ingaggiò furiosi scontri con la polizia. Furono messi poliziotti intorno ad ogni scuola del Bronx e intorno alle dodici scuole di Brooklyn.

A New York e in altre città americane il disordine, l'insubordinazione e la violenza resero necessario il dibattito su forme migliori di educazione atte ad imporre l'ordine e ad affrontare nello stesso tempo i cambiamenti necessari sia per i giovani che per la società.

DEWEY (1933) scrisse che il compito dell'educazione era di liberare le menti e permettere alla gente di essere all'altezza della nuova società. Egli capì che imporre un complesso di conoscenze preformulate, su menti passivamente recettive non era adeguato a creare una società dinamica, come non lo era quel metodo basato sull'autorità e sulle pene fisiche. Tuttavia, la violenza degli adulti (benché controllata) per fronteggiare la violenza dei ragazzi rimase il metodo preferito nelle scuole americane.

La punizione corporale è stata proibita solo in pochi Stati e località (il New Jersey fu uno dei primi, nel 1866) mentre la sua legalità fu riaffermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nell'aprile del 1977. Quindi la società americana accettando l'imposizione fisica di autorità da parte dei genitori (GIL, 1970) consente agli insegnanti di sostituirsi ad essi.

Il diritto da parte degli insegnanti di usare le punizioni corporali al posto dei genitori è stato appoggiato notevolmente

dai tribunali. Nel 1923, un tribunale difese questo potere con l'implicazione che l'autorità di un insegnante fosse incontestata come quella di un Re: « Un insegnante deve avere in una scuola autorità e controllo, altrimenti non ci saranno scuole ».

Molti anni fa, un maestro di scuola colto ed assennato disse a Carlo II (che era nel pieno del suo potere): « Signore, togliti il cappello nella mia scuola, perché se i miei scolari scoprono che il Re è superiore a me in autorità, non mi rispetteranno più. Ed il Re si tolse il cappello, per dimostrare con l'esempio, che l'autorità del maestro di scuola veniva rispettata persino da un re » (People v. Petrie, 1923 in FAULKMER, 1967: 81).

### *Conclusioni*

Pur avendo esaminato le impressionanti statistiche sull'uso corrente della violenza nelle scuole, l'evidenza dei fatti ci dice che oggi le cose non vanno meglio rispetto al passato, quando gli insegnanti erano abitualmente attaccati e perfino uccisi.

L'elevato grado di violenza che ci fu nelle università durante il XIX secolo fu perpetrato da studenti che avevano probabilmente la stessa età di quelli che in questo secolo frequentano le classi medie superiori. È interessante notare che la protesta studentesca del XIX secolo ruotò intorno a « problemi spiccioli » così come sui metodi di istruzione e sul curriculum di studio.

Non furono proteste a carattere prevalentemente sociale o ideologico, come quelle fatte dai movimenti di studenti nel 1930 e nel 1960 (ROSENTHAL, 1971).

Sembrò, inoltre, che la rigidità, la severità e la violenza del sistema educativo non furono sufficienti per frenare l'indisciplina degli studenti. Anzi, questi metodi sono stati spesso causa di amare e violente proteste da parte degli studenti.

Non c'è dubbio che oggi la fustigazione venga usata molto meno di quanto non lo fosse nel XIX secolo e prima, così come non c'è dubbio che essa resti comunque molto diffusa.

La maggior parte dei distretti scolastici hanno regole di controllo dell'applicazione di punizioni corporali, così che l'uso

non mitigato, che venne fatto nei secoli precedenti, è stato virtualmente eliminato. Poiché apparentemente l'ammontare della violenza studentesca non ha avuto una corrispondente decrescita, dobbiamo guardare altrove per spiegarci questo fatto.

Apparentemente non c'è relazione tra la violenza e il cattivo comportamento dei giovani da una parte e il sistema scolastico dall'altra.

Quindi la nostra conclusione è che c'è sempre stata la « crisi della disciplina » nelle scuole, per lo meno dal medio evo, quando il concetto dell'infanzia così come oggi lo intendiamo era agli albori e i bambini cominciavano ad essere considerati come una classe separata dagli adulti.

Questo atteggiamento si sviluppò lungo i secoli, e gli insegnanti continuarono ad applicare punizioni ed umiliazioni fisiche per affermare la loro supremazia.

Le crisi più gravi e visibili nelle scuole camminarono fianco a fianco con l'uso massiccio della punizione corporale, con la insistenza sull'obbedienza immediata, con il mantenimento di ruoli rigidi e con il mantenimento del sistema mnemonico.

Questa fu la via per la quale il bambino « liberato » dall'oppressione dei tempi passati — quando lo volevano un « mini adulto » ed abusavano di lui — fu intrappolato nella sua condizione.

Dal XIX secolo abbiamo ricevuto tardi il coraggio di limitare l'uso delle pene corporali e di democratizzare i rapporti scolastici. Ma abbiamo costretto i bambini ad essere bambini per un periodo più lungo del precedente e per molti tale periodo ha corrisposto ad un terzo della loro vita.

È prevedibile che la crisi di autorità dell'adulto sul bambino, del genitore sul figlio, dell'insegnante sullo scolaro, diventerà anche più accentuato.

Di conseguenza, nonostante la liberalizzazione della disciplina scolastica, la violenza nelle scuole continua.

I giovani affermano il loro stato di « classe » o in forma di « gang » fuori della scuola, o con scioperi organizzati nella scuola (per la maggior parte astiose resistenze all'apprendimento), o in forma di vendette individuali contro la scuola (attraverso incendi dolosi o vandalismi), che li considera ancora bambini per costringerli ad obbedire e ad imparare.



Pur tuttavia questa è sicuramente un'oppressione ragionevole se si considera il modo terribile in cui i bambini furono sfruttati quando venivano trattati come adulti.

La nostra analisi storica ha mostrato che la violenza è stata un tema ricorrente nei processi di insegnamento.

Come il crimine ed altri problemi sociali è inverosimile che possa essere eliminata.

Noi dobbiamo imparare quindi a vivere con la violenza scolastica.

Comunque, ciò non significa che il progresso sia impossibile.

Infatti, si è obbligati a concludere che un considerevole progresso è già stato fatto da quando una forte decrescita dell'uso abusivo delle punizioni corporali, e dei metodi violenti di insegnamento scolastico non è stato accompagnato da una seria crescita della violenza giovanile.

In questa misura, quindi, le scuole sono oggi dei luoghi meno violenti.

#### RIASSUNTO

Esistono due opinioni riguardanti la « crisi della disciplina » nelle nostre scuole. La prima ritiene che tale crisi sia tipica di quest'epoca turbolenta, la seconda che la violenza e il crimine nella scuola sono aumentati, perché abbiamo indebolito la nostra disciplina.

Questo scritto esamina la validità storica di tali opinioni e conclude che, mentre è probabile che la violenza e il crimine nella scuola sono aumentati in questo secolo, tale aumento non è sufficiente per trarre la conclusione che ciò sia dovuto al rilassamento della disciplina.

Fino a questo secolo, le nostre scuole erano tradizionalmente luogo di violenza, dove gli insegnanti punivano severamente e corporalmente i loro studenti e dove gli studenti frequentemente si ribellavano, dando luogo a sommosse e ammutinamenti.

In confronto, questo secolo ha visto un incredibile delimitarsi della punizione corporale (sebbene essa sia ancora molto usata) al quale non ha corrisposto un uguale aumento della violenza nella scuola.

#### RESUME

Il existe deux opinions sur la « crise de la discipline » dans nos écoles. Selon la première, cette crise est typique de notre époque turbulente, et selon la seconde, la violence et le crime ont augmenté dans les écoles parce que nous avons affaibli notre discipline.

L'article examine la validité historique de ces opinions et en conclut que, s'il est probable que la violence et le crime ont augmenté dans les écoles au cours de notre siècle, cette augmentation ne suffit pas pour en déduire que cela est dû au relâchement de la discipline.

Jusqu'à ce siècle, nos écoles étaient traditionnellement un lieu de violence, où les professeurs punissaient sévèrement et corporellement leurs élèves, et où les étudiants se rebellaient fréquemment, donnant lieu à des émeutes et à des mutineries.

En comparaison, notre siècle a vu une limitation incroyable des punitions corporelles (même si elles sont encore très pratiquées) qui n'a pas coïncidé avec une égale augmentation de la violence dans les écoles.

### SUMMARY

Two opinions are current as regards the « discipline crisis » in our schools. The one believes that this crisis is typical of our turbulent age, the other that violence and crime in the schools have increased because we have weakened our discipline.

This article considers the historical validity of these opinions, and concludes that, while it is probable that violence and crime in the schools have increased during this century, this increase is not sufficient to allow drawing the conclusion that it owes to the relaxing of discipline.

Up until this century, our schools were traditionally places of violence, where teachers severely punished the students with corporal punishment, and where students frequently rebelled, giving rise to riots and mutinies.

By comparison, this century has seen an incredible restriction of corporal punishment, to which no equal increase in school violence has corresponded.

### RESUMEN

Existen dos opiniones relativas a la « crisis de la disciplina » en nuestras escuelas. La primera considera que dicha crisis es típica de esta época turbulenta, la segunda que la violencia y el crimen en la escuela aumentaron porque nuestra disciplina se ha debilitado.

Esta obra examina la validez histórica de dichas opiniones y concluye que, mientras que es probable que la violencia y el crimen en la escuela aumentaron en este siglo, este aumento no es suficiente para llegar a la conclusión de que ésto se deba a la debilitación de la disciplina.

Hasta este siglo, nuestras escuelas eran tradicionalmente lugar de violencia, en donde los profesores castigaban severamente y corporalmente a sus estudiantes y en donde los estudiantes a menudo se rebelaban causando revueltas y motines.

Si hacemos una comparación, este siglo ha visto una increíble delimitación del castigo corporal (aunque se siga usando mucho) al cual no ha correspondido un aumento igual de la violencia en la escuela.

### ZUSAMMENFASSUNG

In unseren Schulen sind zwei Meinungen über die sogenannte « Krisis der Disziplin » vorhanden, und zwar:

1. Solche Kriminalität sei unserer verwirrten Epoche eigentümlich;

2. Die Gewalt und das Verbrechen seien in der Schulen gesteigert, da wir unsere Disziplin entkräftet haben. Hier wird die geschichtliche Richtigkeit solcher Meinungen geprüft und wird den Beschluss gefasst, dass es unmöglich ist, zu beschliessen, dass die Disziplinenträchtigung die Ursache der Steigerung der Gewalt ist, wenn auch die Gewalt und das Verbrechen im laufenden Jahrhundert möglicherweise gesteigert sind bis dem gegenwärtigen Jahrhundert waren unsere Schulen kerkömmlich gewaltsorte, wo die Lehrer ihre Studenten streng und körperlich bestrafen, und wo die Studenten selbst sich mit Herausforderung von Anstanden und Empörungen häufig aufrührten.

Dagegen hat unser Jahrhundert eine ungläubliche Verminderung der körperlichen Strafe (obwohl es noch viel angewandt ist), welcher keine parallele Steigerung der Gewalt in der Schule entsprochen hat.

## BIBLIOGRAFIA

- ARCHER R. L.: *Secondary Education in the 19th Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1921.
- ARIES P.: *Centuries of Childhood*. New York: Alfred A. Knopf, 1962.
- ASHLEY-COOPER ANTONY: Seventh Earl of Shaftesbury, « The Ragged Schools », *Quarterly Review*, Vol. 79 (Dec. 1846-March 1847).
- BAILYN BERNARD: *Education in the Forming of American Society*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960.
- BERGER M.: *Violence in the Schools: Causes and Remedies*, Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1974.
- BOURNE WILLIAM O.: « History of the Public School Society of the City of New York. Address of the Trustees of the Society for Establishing a Free School in the City of New York, New York, Published in New York City Papers, May 1805, 1870.
- BUTTS FREEMAN R. and CREMIN L. A.: *A History of Education in American Culture*. New York, Henry Holt and Co., 1953.
- CALVIN JOHN: *The Catechisme on Manner to Teach Children the Christian Religion*. London, British Museum, 1556.
- COMBE GEORGE: *Notes on the United States of North America*, Vol. I, p. 235 in Cremin (1951), p. 215, 1838.
- CREMIN L. A.: *The American Common School: An Historic Conception*. New York, Columbia University Press, 1951.
- CUBBERLEY E. P.: *Readings on Public Education in the United States: A Collection of Sources and Readings to Illustrate the History of Educational Practice and Progress in the United States*. Boston: Houghton Mifflin, 1934.
- CUBBERLEY ELLWOOD P.: *The History of Education*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1920.
- DEMAUSE L.: « The Evolution of Childhood », *Journal of Psychohistory*, Spring, 1:4:503-575, 1974.
- DEWEY J.: *How We Think*. Boston: D. C. Heath and Co., 1933.
- DRURY L. R. and RAY K. C.: *Essentials of School Law*. New York: Appleton, Century, Crofts, 1972.
- DUNN C. F. W.: *The Natural History of the Child*. New York: John Laul Co., 1920.
- FALK HERBERT A.: *Corporal Punishment: A Sound Interpretation of its Theory and Practice in the Schools of the United States*. New York: Columbia Teachers College, 1941.
- FAULKNER THEODORE A.: *The History of Legal Action in Corporal Punishment Cases in New York State, 1812-1965*. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, 1967.
- FEUER L. S.: « Generational Equilibrium in the United States », in *The Conflict of Generations: The Character of Significance of Student Movements*. New York: Basic Books, 1969.

- GIL DAVID G.: « Violence Against Children: Physical Child Abuse in the United States ». Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970.
- GRUND FRANCIS: « The Americans in Their Moral, Social and Political Relations », pp. 133-134. Quoted in Cremin, L. A., *The American Common School: An Historic Conception*. New York: Columbia University Press (1951), 1837.
- HAUBERLE H.: *American Journal of Education*, Vol. V, p. 509, 1830.
- KIRKHAM J. F., LEVY S. G. and GROTTY W. J.: « Assassination and Political Violence », *Staff Report to the National Commission on Causes and Prevention of Violence*, Washington, Government Printing Office, 1970.
- MANN HORACE: *Seventh Annual Report to the Massachusetts State Board of Education*, p. 84, 1843.
- MANN HORACE and Reverend SMITH M. H.: *Sequel to the So-Called Correspondence Between the Reverend M. H. Smith and Horace Mann*. Boston: W. B. Fowle, 1847.
- McKEEN JOSEPH: « Annual Report of Joseph McKeen, Superintendent of Common Schools for City and County of New York », *Annual Report of the Superintendent of Common Schools*. Albany: Charles Van Benthynsen, p. 124, 1851.
- MOHL RAYMOND A.: « Schools, Policies and Riots: The Gary Plan in New York City », 1914-1917, in *Paedagogica Historica*, Vol. 15, 1975, § 1, 39-72, 1975.
- MOORE KATHRYN: *Old Saints and Young Sinners: A Study of Student Discipline at Harvard College, 1636-1724*. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, 1972.
- MORISON SAMUEL E.: *Three Centuries of Harvard, 1036-1936*. Cambridge: Harvard University Press, 1937.
- NATIONAL SCHOOL PUBLIC RELATIONS ASSOCIATION: « Discipline Crisis in Schools: The Problems, Causes, and Search for Solutions, *Education U.S.A. Special Report*, 1973.
- NEWELL PETER (ed.): « *A Last Resort* » *Corporal Punishment in Schools*. Middlesex, England: Penguin Books, Inc., 1972.
- PAINTER S. and WILLIAM MARSHAL: *Knight-Errant, Baron, and Regent of England*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1933.
- PHILBRICK JOHN D.: *Twenty-Ninth Semi-Annual Report of the Superintendent of Public Schools in the City of Boston*, September, pp. 162-65, 1874.
- ROGERS J.: « The Old public Schools of England ». Quoted in Newell, p. 15, 1972.
- ROSENTHAL C. F.: *Social Conflict and Collective Violence in American Institutions of Higher Learning, Vol. 1, Dynamics of Student Protest*, U. S. Department of Commerce, 1971.
- SAGAN E.: *Cannibalism: Human Aggression and Cultural Form*. New York: Harper, 1974.
- SANDERS W. B.: *Juvenile Offenders for A Thousand Years*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1970.
- STEVENS D. H.: « Annual Report of D. H. Stevens, Superintendent, Franklin County », 1844, *Annual Report of the Superintendent of Common Schools*. Albany: Carroll and Cook, p. 172, 1845.
- WALLERSTEIN I.: *University in Turmoil: The Politics of Change*. New York: Atheneum, 1969.

## L'UXORICIDIO IN ITALIA STUDIO PRELIMINARE SU UN GRUPPO DI VITTIME DEL REATO

F. DI GIROLAMO (\*)

D. A. NESCI (\*\*)

Questo lavoro è il secondo di una serie di tre pubblicazioni riguardanti 27 delitti di uxoricidio avvenuti in Italia nell'arco di tempo compreso tra il 1955 ed il 1975.

Il campione è già stato descritto nel primo studio (1) in cui sono stati evidenziati i limiti, le prospettive ed il quadro di riferimento della ricerca. Mentre quella prima pubblicazione era incentrata sugli autori del delitto, questa seconda riguarda prevalentemente le vittime e deve pertanto essere considerata, come la precedente, un momento intermedio del nostro studio preliminare sull'uxoricidio in Italia. L'analisi di un delitto richiede infatti lo studio non solo delle persone implicate nei ruoli di autore e di vittima ma anche delle loro relazioni e del contesto socio-culturale in cui queste si svolgono. Tali aspetti saranno solo accennati in questa sede, essendo oggetto specifico del prossimo lavoro.

### *Revisione critica della letteratura*

L'interesse per la vittima è un fatto relativamente nuovo in campo criminologico. Se infatti cenni non trascurabili sono presenti già in alcuni scritti di AA. della Scuola Positiva (2, 3, 4) è solo nel dopoguerra, successivamente agli studi di VON HENTIG (5), che WERTHAM (6) introduce il termine « vit-

---

(\*) Direttore del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia.

(\*\*) Vice Direttore del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia.

timologia » per quell'indirizzo di ricerca scientifica prevalentemente orientato allo « studio della vittima di un crimine » (7).

Una prima conseguenza di questo mutamento di prospettiva si è evidenziato proprio nell'inquadramento dell'omicidio. Le indagini statistiche effettuate in Paesi diversi (8, 9, 10, 11) hanno infatti portato ovunque allo stesso impressionante risultato (12): « c'è un rischio maggiore di essere uccisi da un proprio familiare che non da uno sconosciuto »! A partire da questo dato CORMIER (13) ha proposto una nuova classificazione del delitto in base alla *relazione* esistente tra l'autore dell'assassinio e la sua vittima.

Si è trattato di un importante passo avanti in quanto consentiva al ricercatore di collocarsi, nell'analisi di un omicidio, ad un punto intermedio tra lo studio delle singole persone e del loro contesto socio-culturale. La relazione criminale-vittima, nel suo duplice risvolto psicologico e sociologico, sembrava così aprire nuove prospettive di comprensione della natura dell'omicidio.

Purtroppo, però, l'attuale tendenza ad una eccessiva frammentazione e specializzazione della scienza si è rapidamente evidenziata anche in criminologia, tra l'altro con la pretesa da parte di alcuni AA. (14) di separarne la vittimologia. Tutto ciò ha influito negativamente sullo sviluppo delle potenzialità implicite nell'adozione di questo nuovo punto di vista ed ha favorito la cristallizzazione di due filoni di ricerca (sociologico e psicologico) apparentemente incapaci di convergenza.

Non è un caso se questo fenomeno ha assunto dimensioni maggiori proprio nello studio della vittimizzazione della donna (15) in quanto il problema della sessualità è uno dei nodi cruciali di incontro-scontro del nostro tempo.

Nell'introduzione a *The Victimization of Women* MARGARET GATES riprende, come definizione di vittimologia, quella di DADRIAN (16) che può essere così tradotta: « lo studio dei processi sociali attraverso cui individui e gruppi vengono maltrattati in un modo tale che si originano dei problemi sociali ». Il motivo dell'adozione di una vittimologia esclusivamente sociologica deriva, in questo come in altri casi, dal rifiuto dell'indagine psicologica. Tale atteggiamento viene giustificato col timore di rafforzare nell'opinione pubblica il pregiudizio sul masochismo femminile, che era stato indubbiamente avallato

da molti studi di tipo psicodinamico su prostitute e donne vittime di maltrattamenti o reati sessuali. In questo modo però, invece di ridimensionare (nel senso positivo del termine) i risultati di tali ricerche, si è finito per squilibrare anche il contributo della impostazione sociologica, favorendo la stigmatizzazione della società come fonte di ogni male e quindi il configurarsi di un altro pregiudizio.

Sul problema della « società sessista » ci riserviamo di tornare nel lavoro successivo ove prenderemo in considerazione l'istituzione matrimoniale e le sue potenzialità criminogene. In questa sede ci preme invece sottolineare che il nostro approccio vittimologico segue le indicazioni di FATTAH (17). Pertanto questo studio, pur con i notevoli limiti cui si è già fatto e si farà ancora riferimento, tende a considerare sia le predisposizioni specifiche bio-fisio-psicologiche delle donne uccise che quelle sociali.

Naturalmente nel caso di persone morte è molto difficile recuperare una dimensione psicologica; questo non autorizza però a muoversi « come se » questa non sia mai esistita o non abbia giocato alcun ruolo in quello che GULOTTA ha definito come « il sistema criminale-vittima ».

### *Materiali e metodi*

Sono oggetto di questa pubblicazione alcuni dei dati riguardanti le 27 vittime del reato di uxoricidio i cui autori sono stati sottoposti ad osservazione scientifica della personalità presso il Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia.

Questo comporta quindi un preciso limite per la significatività del nostro lavoro che si basa esclusivamente sul materiale d'archivio del Centro. Un limite ulteriore deriva dalla difficoltà che abbiamo incontrato nel raccogliere i dati. Ciò è dovuto a due motivi: l'impostazione non vittimologica dell'attività prevista istituzionalmente, la tendenza a stendere un velo di silenzio (anche nei documenti ufficiali) sulla vittima di un omicidio.

Pur con queste riserve abbiamo deciso di pubblicare i risultati del nostro studio (nonostante la loro evidente incompletezza, soprattutto da un punto di vista psicologico) proprio

al fine di stimolare, a tutti i livelli, una maggiore attenzione per gli aspetti vittimologici.

Le modalità di presentazione della casistica, come nel precedente lavoro sugli autori del delitto, salvaguardano l'anonimato delle donne uccise consentendo, al tempo stesso, di riasociare agevolmente i dati di ogni vittima con quelli relativi al suo assassino.

### *La casistica*

I dati relativi alle 27 vittime di uxoricidio vengono riportati in due tavole costruite in modo simile a quelle già pubblicate per gli autori del delitto (1).

Risulta subito evidente la minore completezza di questi dati in confronto a quelli disponibili sugli uccisori. Bisogna però anche considerare che abbiamo ritenuto opportuno riservare al prossimo lavoro (quello conclusivo) la pubblicazione di alcuni dati vittimologici importanti. Questi infatti assumono, a nostro avviso, tutto il loro rilievo solo se inquadrati nell'analisi della relazione coniugale conclusa col delitto (che è appunto oggetto specifico del terzo studio).

La numerazione dei casi segue lo stesso ordine progressivo utilizzato per le tavole degli uxoricidi, in modo tale da rendere possibile, attraverso le due pubblicazioni, un'agevole lettura in orizzontale dei dati relativi ad ogni singolo delitto.

### *Dati relativi alla famiglia d'origine*

La lettura della tavola rivela una sostanziale assenza di dati per 6 delle 27 famiglie interessate (tav. 1).

Tenendo conto di questo e delle informazioni contenute negli atti ufficiali riguardanti le vittime e le loro famiglie, sono possibili i seguenti rilievi:

1) la quasi totalità delle famiglie d'origine delle vittime di uxoricidio sono meridionali, di bassa estrazione socio-culturale, sostanzialmente omogenee rispetto alle famiglie d'origine degli autori del delitto; rispetto a queste sembrano però differenziarsi per una maggiore frequenza di situazioni conflittuali;



TAVOLA N. 1 - *Dati sulla famiglia delle vittime*

| N. caso | Famiglia | PADRE     |                     |       | MADRE     |            |          |
|---------|----------|-----------|---------------------|-------|-----------|------------|----------|
|         |          | scolarità | occupazione         | varie | scolarità | occupazioe | varie    |
| 1       | P        | /         | manovale            |       | /         | casalinga  |          |
| 2       | C N P    |           | contadino           | V     | /         | casalinga  |          |
| 3       | E N P    |           | pastore             | † 26  | V el.     | casalinga  | R 26     |
| 4       |          |           |                     |       |           |            |          |
| 5       |          |           |                     |       |           |            |          |
| 6       | D        | /         | contadino           | V E†9 | /         | casalinga  |          |
| 7       |          |           | manovale            |       |           | casalinga  |          |
| 8       | N P      |           | pescatore           |       | /         | casalinga  |          |
| 9       |          |           | venditore ambulante |       | /         | casalinga  | † 23     |
| 10      | D        |           |                     | †     | /         | casalinga  |          |
| 11      |          |           | operaio             |       | /         | casalinga  | † 25     |
| 12      | D E      |           | operaio             | Pen.  |           | casalinga  | Pen.     |
| 13      | N P      |           | operaio             | V E   | /         | casalinga  | V orfana |
| 14      | P        |           | pastore             | † 4   | /         | casalinga  | V        |
| 15      | N P      | /         | manovale            | V     | /         | casalinga  |          |
|         |          |           | cocchiere           |       |           |            |          |
| 16      | E        |           | pastore             | † 2   |           | casalinga  | V        |
| 17      |          |           | coltivatore diretto |       | /         | casalinga  |          |
| 18      | E        |           |                     |       |           |            |          |
| 19      | N P      |           | calzolaio           |       | /         | casalinga  |          |
| 20      | N P      |           | contadino           |       | /         | casalinga  |          |
|         |          |           |                     |       |           | contadina  |          |
| 21      |          |           |                     | I     |           | casalinga  | V C      |
| 22      | D        |           | colono              |       | /         | casalinga  |          |
| 23      | N        |           | allevatore di ovini |       | V el.     | casalinga  |          |
| 24      | N P      |           | falegname           | † 8   | /         | casalinga  |          |
| 25      | N        | /         | necroforo           | † 20  | /         | casalinga  | † 9      |
| 26      |          |           |                     |       |           |            |          |
| 27      | P        |           | contadino           | A     | /         | casalinga  | † 8      |
|         |          |           |                     |       |           | contadina  |          |

Alla voce Famiglia: N = numerosa, P = in condizioni economiche precarie, E = di fama «equivoca», C = genitori consanguinei, D = disaccordo.

Alla voce Occupazione: V = attività varie non qualificate.

Alla voce Scolarità: / = inferiore alla V elementare (analfabetismo compreso), (gli spazi lasciati in bianco si riferiscono all'assenza di dati sicuri anche se, nella quasi totalità dei casi, era presumibile un livello di istruzione elementare).

Alla voce Varie: V = vedovo/a al momento del matrimonio, I = ignoto/a, E = emigrato, † = deceduto, Pen = precedenti penali, A = alcolismo, C = coniugata con persona diversa dal padre della vittima, R = risposata. I numeri successivi alle sigle si riferiscono sempre all'età della vittima al momento dell'avvenimento descritto.

2) in diversi casi è stato possibile ricostruire un atteggiamento sostanzialmente distruttivo (in senso fisico e/o morale) da parte di figure genitoriali nei confronti della vittima, prima che questa iniziasse la relazione con l'uxoricida.

### *Dati relativi alle vittime del delitto*

La lettura di questi dati, alla luce delle notizie contenute negli atti ufficiali riguardanti le vittime, consente di formulare i seguenti rilievi:

1) la grande maggioranza delle vittime sono nate e visute in piccoli centri del meridione (fig. 1), sono d'insufficiente scolarità, di bassa estrazione sociale, prive di una qualifica professionale;

2) per molte è stato possibile ipotizzare una struttura di personalità povera o immatura; anomalie comportamentali sono state accertate nei casi 15 e 27, anche se non è stato possibile giungere ad una diagnosi precisa;

3) la grande maggioranza delle donne si è sposata in età giovanile (fig. 2) ed in situazioni conflittuali di vario genere (« fuga » col futuro marito per opposizioni parentali, gravidanza in atto, pressioni familiari, eccetera);

4) circa il 30% delle donne era in stato di gravidanza al momento della morte;

5) l'età media delle vittime, al momento del delitto, era di poco inferiore ai 23 anni (fig. 3).

### *Conclusioni*

I dati della nostra ricerca mettono in luce alcuni fattori di predisposizione specifica per le vittime di uxoricidio in Italia e consentono di avanzare una prima ipotesi vittimologica per la maggior parte dei delitti considerati. La si potrebbe formulare secondo una sequenza di questo tipo:

1) la vittima è una ragazza meridionale che vive in famiglia in condizioni precarie da tutti i punti di vista; non ha istruzione né alcuna qualifica professionale per trovare una

TAVOLA N. 2 - *Dati sulle vittime*

| N. caso | Luogo di nascita      | scolarità         | occupazione            | età al<br>matri-<br>monio | età alla<br>morte | varie                 |
|---------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1       | ○ Sicilia             | V el.             | prostituta             | 15                        | 19                |                       |
| 2       | ● Sicilia             | /                 | casalinga              | 16                        | 17                | incinta               |
| 3       | ● Campania            | V el.             |                        | 31                        | 33                | Pen. 25, F<br>incinta |
| 4       | ○ Abruzzi e<br>Molise |                   | casalinga              | 18                        | 24                |                       |
| 5       | ● Campania            |                   | casalinga              | 18                        | 19                | incinta               |
| 6       | ○ Campania            | /                 | casalinga              | V 18                      | 20                | F<br>incinta          |
| 7       | ○ Sardegna            |                   | V                      | 19                        | 22                |                       |
| 8       | ● Sicilia             | /                 | cameriera<br>casalinga | 20                        | 22                | incinta               |
| 9       | ■ Piemonte            | V el.             | operaia<br>prostituta  | 21                        | 28                |                       |
| 10      | ● Sicilia             | V el.             | casalinga              | 17                        | 19                | F                     |
| 11      | ● Abruzzi e<br>Molise | /                 | casalinga              | V 21                      | 28                | prostituta            |
| 12      | ● Sicilia             |                   | casalinga              | 17                        | 20                | Io incinta            |
| 13      | ● Lazio               | V el.             | casalinga              | 18                        | 19                |                       |
| 14      | □ Sicilia             | V el.             | casalinga              | 20                        | 21                |                       |
| 15      | ■ Basilicata          | /                 | casalinga              | 20                        | 20                |                       |
| 16      | ● Sicilia             |                   | casalinga              | 15                        | 18                | F, Ie17               |
| 17      | ○ Sicilia             | lic.<br>med. inf. | casalinga              | 17                        | 17                |                       |
| 18      | ○ Calabria            |                   |                        |                           |                   | Pen.                  |
| 19      | □ Puglia              |                   |                        | 27                        | 33                |                       |
| 20      | □ Puglia              | /                 | casalinga              | 15                        | 22                |                       |
| 21      | Lazio                 | lic.<br>med. inf. |                        | 18                        | 21                |                       |
| 22      | ● Lazio               | V el.             | cameriera<br>casalinga | 20                        | 23                |                       |
| 23      | ○ Sardegna            | V el.             | casalinga              | 19                        | 25                |                       |
| 24      | ■ Lazio               | V el.             | commessa<br>casalinga  | 20                        | 24                |                       |
| 25      | ○ Marche              |                   | casalinga<br>cameriera | 17                        | 22                | Io                    |
| 26      |                       |                   |                        | 24                        | 39                | incinta               |
| 27      | ○ Puglia              | /                 | casalinga<br>contadina | 19                        | 20                |                       |

Alla voce *Luogo di nascita*: ○ = centro con meno di 10.000 ab., ● = centro con meno di 50.000 ab., □ = centro con più di 50.000 ab., ■ = capoluogo di provincia.

Alla voce *Varie*: incinta = in gravidanza al momento del decesso, F = reati legati all'ambiente familiare, prost. = prostituzione occasionale, I = istituzionalizzazione (o = in orfanotrofio, c = in carcere). I numeri che seguono le sigle si riferiscono sempre all'età della vittima al momento dell'avvenimento descritto.

Fig. 1

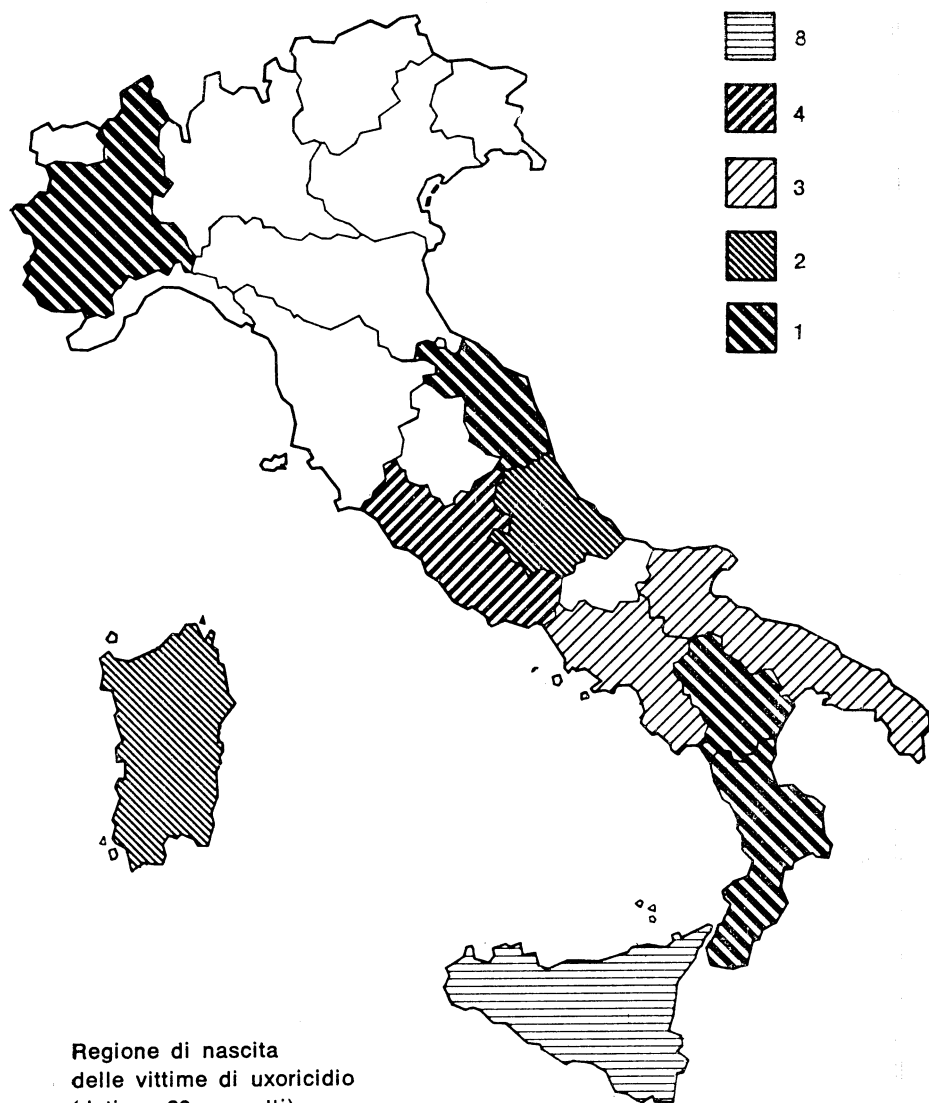
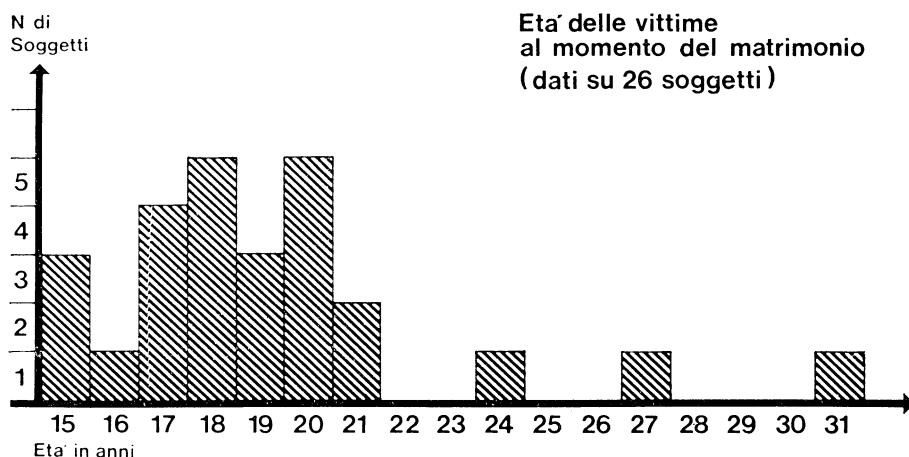


Fig. 2

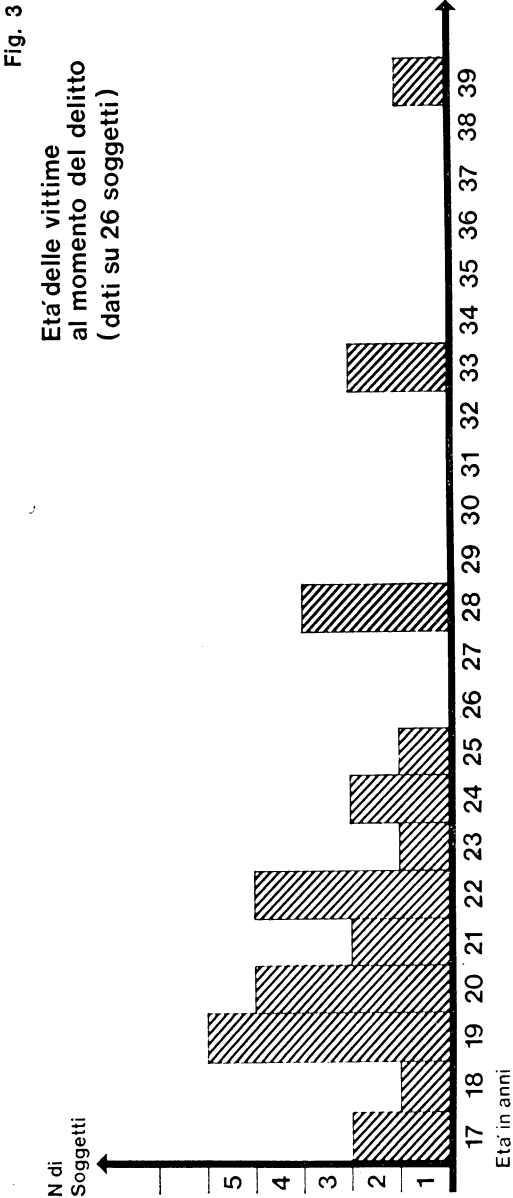


occupazione che le consenta di rendersi autonoma, è stata educata a considerare il matrimonio come l'unica possibilità di sciogliere la dipendenza dai legami familiari;

2) il bisogno dell'uomo come via di fuga dalla dipendenza e dal disagio familiare è tale che si pongono le premesse (soprattutto se la giovane è immatura o particolarmente ambivalente verso le figure genitoriali) per una scelta affettiva incongrua;

3) compiuto il passo del matrimonio contrastato, la donna si trova « istituzionalizzata » in una situazione di netta subordinazione rispetto al marito e priva di qualunque appoggio da parte della famiglia d'origine: si instaura così una dipendenza peggiore della prima;

4) passato un certo tempo la donna comincia a prendere coscienza della sua situazione ma non riesce a padroneggiarla: qualunque via di fuga tenti (ritorno in famiglia, abbandono del tetto coniugale, ricorso alle Autorità, prostituzione, ricovero in ospedale, eccetera) l'epilogo è lo stesso in quanto il contesto socio-culturale, la peculiarità del rapporto, la struttura di personalità del marito, non consentono all'uomo di tollerare che la moglie recuperi margini di autonomia o lo abbandoni.



Ipotizzare, da un punto di vista vittimologico, una sequenza di questo tipo suggerisce, inevitabilmente, ulteriori considerazioni:

1) i fattori sociologici appaiono fondamentali nel determinare le classi di donne più soggette al rischio specifico;

2) i fattori bio-fisio-psicologici appaiono rilevanti nel determinare quali donne, nell'ambito della classe soggetta al rischio specifico, non abbiano la capacità di riconoscerlo o, pur avendolo riconosciuto, di evitarlo;

3) fattori estranei alle vittime, ed inerenti alla struttura di personalità degli autori del crimine ed ai loro valori culturali (nonché ai diversi significati che l'uxoricidio, a livello conscio ed inconscio, può assumere per l'uomo nel momento in cui lo commette) appaiono, nella maggioranza dei casi, come determinanti l'evento specifico.

Quest'ultimo punto è, a nostro avviso, di particolare importanza in quanto troppo spesso la letteratura vittimologica (18) ha finito per relegare sullo sfondo l'autore del crimine coniando espressioni quali *victim participation*, *victim-contribution* e *victim-precipitated homicides* che, secondo noi, dovrebbero essere sempre usate con grande cautela e comunque sulla scorta di dati completi ed obiettivi.

#### RIASSUNTO

Gli AA., dopo aver esaminato alcuni degli attuali orientamenti nella letteratura vittimologica, riportano dati relativi a 27 vittime del reato di uxoricidio, i cui autori erano stati oggetto di una precedente pubblicazione.

Viene messa in luce la difficoltà a reperire il materiale per una ricerca vittimologica e l'importanza di considerare la vittimizzazione della donna nel quadro del dibattito culturale sulla « società sessista » e sul tema della sessualità.

Gli AA. valutano alcune predisposizioni specifiche bio-fisio-psicologiche e sociologiche attraverso una ricostruzione della strutturazione del nucleo familiare d'origine e di alcune caratteristiche della personalità delle vittime, sempre tenendo presente l'opportunità di collocare la relazione criminale-vittima nel suo contesto socio-culturale.

Viene infine sottolineato il rischio di far scomparire sullo sfondo la figura dell'autore di un delitto nel considerarne gli aspetti vittimologici.

## RESUME

Après avoir examiné quelques-unes des orientations actuelles de la littérature victimologique, les Auteurs présentent les données relatives à 27 victimes du délit d'uxoricide, commis par des personnes qui avaient déjà fait l'objet d'une publication précédente.

Ils mettent en lumière les difficultés de trouver le matériel nécessaire à la recherche victimologique, et l'importance qu'il y a de considérer la victimisation de la femme dans le cadre du débat culturel sur la « société sexiste » et sur le thème de la sexualité.

Les Auteurs évaluent certaines prédispositions spécifiques bio-physio-psychologiques et sociologiques, à travers la reconstruction de la structure du noyau familial et de certaines caractéristiques de la personnalité des victimes, sans oublier l'opportunité qu'il y a de situer le rapport criminel-victime dans son contexte socio-culturel.

On souligne enfin le risque de faire disparaître la figure de l'auteur d'un délit dans l'arrière-plan, lorsqu'on en considère les aspects victimologiques.

## SUMMARY

The Authors, after having considered a few of the present trends in the literature on victimology, report on data concerning 27 victims of the crime of uxoricide, whose perpetrators had been the subjects of an earlier publication.

The difficulty of gathering material for a victimological study is pointed out, as is the importance of considering the victimization of women within the framework of the cultural debate on the « "sexist" society » and on the theme of sexuality.

The Authors evaluate several specific bio-physio-psychological and sociological propensities by means of a reconstruction of the family nucleus giving rise to them and a reconstruction of several characteristics of the victims' personalities, always keeping in mind the possibility of placing the victim-criminal relationship within its socio-cultural context.

Finally, the risk is emphasized that the perpetrator of the crime may disappear into the background when considering the crime's victimological aspects.

## RESUMEN

Los Autores, después de haber examinado algunas de las actuales orientaciones en la literatura victimológica, informan sobre datos relativos a 27 víctimas del crimen de uxoricidio, cuyos autores habían sido objeto de una precedente publicación, cuyos autores habían sido objeto de una precedente publicación.

Se informa sobre la dificultad de encontrar el material para una investigación victimológica y la importancia que reviste el considerar la victimización de la mujer en el cuadro del debate cultural sobre la « sociedad sexista » y sobre el tema de la sexualidad.

Los Autores evalúan algunas predisposiciones específicas bio-fisio-psicológicas y sociológicas a través de una reconstrucción de la estructura del núcleo familiar de origen y de algunas características de la personalidad de las víctimas, teniendo en cuenta la oportunidad de colocar la relación criminal-víctima en su contexto socio-cultural.

Finalmente se destaca el riesgo de que se pierda de vista la figura del autor de un delito cuando se consideran los aspectos victimológicos.

## ZUSAMMENFASSUNG

Nachdem sie ein paar Aspekte der gegenwärtigen Richtungen in der Bestädigungsliteratur gerrüft haben, legen die Verfasser Daten vor, die 27 beschädigte



durch Ehefrauermordung betreffen, derer Täter durch einer vorherigen Veröffentlichung betroffen wurden.

Es wird gezeigt, wie es schwierig ist, Material zur Beschädigungsforschung zu finden, und wie es wichtig ist, das Beschädigungswesen der Frau im Rahmen der kulturellen Erörterung über die auf Sexualität begründete Gesellschaft und über das Thema der Geschlechtlichkeit zu betrachten.

Die Verfasser schätzen ein paar bio-physio-psychologische und soziologische eigentümliche Neigungen durch die Wiedergabe der Struktur der gebürtigen Familienkreis und durch ein paar Persönlichkeitseigentümlichkeiten der Beschädigten, indem sie die Nötigkeit gegenwärtig halten, die Verbrecher — Beschädigter — Beziehung in seinem gesellschaftlich — kulturellen Umstand zu betrachten.

Schliesslich wird das Risiko unterstreicht, dass die Gestalt des Verbrechens im Hintergrund verschwindet, indem die Beschädigungsaspekte betrachtet werden.

### BIBLIOGRAFIA

- 1) F. DI GIROLAMO, D. A. NESCI: « L'uxoricidio in Italia — studio preliminare su un gruppo di autori del reato » in *Rassegna penitenziaria e criminologica*; II, 3/4, 1980.
- 2) C. LOMBROSO: *L'uomo delinquente*, Bocca, Torino, 1924.
- 3) E. FERRI: *I delinquenti nell'arte*, Libreria Moderna, Genova, 1901.
- 4) R. GAROFALO: *Criminologia*, Bocca, Torino, 1885.
- 5) H. VON HENTIG: *The Criminal and his Victim*, Yale University Press, New Haven, 1948.
- 6) F. WERTHAM: *The Show of Violence*, Doubleday, New York, 1949.
- 7) G. GULLOTTA con la collaborazione di M. VAGAGGINI: *La vittima*, Giuffrè, Varese, 1976.
- 8) M.E. WOLFGANG: *Patterns in Criminal Homicide*, Univ. of Pennsylvania, Philadelphia, 1958.
- 9) N. EAST: *Society and the Criminal*, Thomas, Springfield, 1950.
- 10) K. SVALASTOGA: « Homicide and the Social Contact in Denmark », *American J. Sociology*, 62, 37, 1956.
- 11) K. SESSAR: « Familiar Character of Criminal Homicide » in *Victimology: a New Focus*, vol. IV, I. Drapkin E. Viano (ed.), Heath and Company, Lexington Books, 1975.
- 12) J.M. Mc DONALD: *The Murderer and his Victim*, Thomas, Springfield, Illinois, U.S.A., 1961.
- 13) B.M. CORMIER et AL.: « The psychodynamics of Homicide Committed in a specific Relationship » in *Canadian Journal of Criminology and Corrections*, 13, 19, 1971.
- 14) B. MENDELSON: « La Victimology: Science Actuelle » in *Rev. Drt. Pen. et Crimin.*, 619, 1959.
- 15) J. ROBERTS CHAPMAN, M. GATES (ed.): « The Victimization of Women », *Sage*, 1978.
- 16) V. DADRIAN: « An attempt at defining victimology » in E. Viano (ed.): *Victims and society*, Visage Press, Washington D.C., 1976.
- 17) E.A. FATAH: « La victime est elle coupable? ». *Les Presses de l'Université di Montreal*, 1971.
- 18) B.M. CORMIER et AL.: « The psycodynamics of Homicide Committed in a Semi-Specific Relationship », in *Canadian Journal of Criminology and Corrections*, 14, 4, 1972.



IL NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO  
NELL'ESPERIENZA  
DI UN MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (\*)

PAOLO DE FELICE (\*\*)

*Orientamento generale della Sezione*

Il primo periodo di attività della Sezione di sorveglianza di Firenze è stato caratterizzato — si può dire — dalla tendenza alla sperimentazione, su scala più ampia possibile, dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario). L'orientamento prevalente è stato quello di considerare utile concedere nel maggior numero possibile di casi le misure alternative alla detenzione.

Tale linea è stata certamente determinata da due spinte:

— la prima, per così dire di « reazione », è stata determinata dalla precedente situazione di vuoto assoluto di interventi rieducativi e risocializzanti, nonché dal caos e dall'abbandono morale, materiale e culturale dei detenuti all'interno degli istituti nel loro momento di massima disorganizzazione.

---

(\*) Il presente scritto è stato trasmesso alla *Rivista* dal Procuratore generale di Firenze con una lettera di cui si trascrive la parte essenziale: « Avendo avuto occasione di leggere la relazione del giovane collega De Felice — un magistrato di sorveglianza trovatosi a reggere per qualche tempo la Sezione del distretto toscano — mi sono accorto che in quelle pagine c'era assai più di un semplice rendiconto del lavoro svolto: una attenta indagine sui principali problemi della vita carceraria e il chiaro tracciato di una esperienza vissuta con lucida visione delle cose e sempre sorretta da una assoluta onestà intellettuale. Mentre, da una parte, aduggiano ancora molti pregiudizi nei confronti dei magistrati di sorveglianza e, dall'altra, giovani e meno giovani magistrati impegnati in questo settore, soffrono, come oggi si dice, una crisi di identità, mi è sembrato che le pagine del De Felice non fossero da lasciare nel cassetto ».

(\*\*) Magistrato di sorveglianza presso la Corte d'Appello di Firenze.

Le aspettative dei detenuti, con l'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario, non dovevano andare deluse e — comunque — il vuoto precedente la riforma ha indotto a « fare », quasi per compensazione, il più possibile;

— la seconda spinta è stata determinata dalla necessità di acquisire nel minor tempo possibile una esperienza in materia.

Riassumendo il concetto, laddove — tenuto conto dei dati risultanti sul detenuto dalle cartelle biografiche, dai rapporti informativi degli istituti e da eventuali relazioni socio-familiari — non venivano ravvisati ostacoli decisivi, la misura alternativa veniva concessa per « provare » il detenuto ed anche per sottrarlo all'ambiente del tutto controproducente del carcere.

Particolare riguardo hanno avuto — come era naturale — le pene brevi, quelle lunghe quasi interamente espiate e quelle inflitte per reati minori.

Sono stati sperimentati, altresì, non pochi casi di detenuti difficili che in qualche modo mostravano di voler trarre profitto dalle opportunità offerte dal nuovo Ordinamento per reinserirsi nella società.

È da segnalare che, soprattutto nei primi tempi, la Sezione ha esaminato casi senza potersi giovare di vere e proprie relazioni comportamentali e tanto meno di osservazione, per la ritardata entrata in funzione dei vari organi e figure previste dall'Ordinamento. Non si può negare che, per necessità, non poche decisioni sono state prese sulla base di inadeguata documentazione e della personale conoscenza del caso da parte del magistrato di sorveglianza. In sostanza, si è inteso — da parte della Sezione — di fornire al detenuto nel corso della carcerazione un'occasione, per così dire, anticipata rispetto alla normale scadenza della pena, non solo per uscire dal carcere, ma anche per cessare il tipo di vita ed allontanarsi dall'ambiente al quale si riconnettevano i reati.

Su tale linea non sono stati ritenuti di ostacolo numerosi precedenti penali, anche gravi, dando una prevalenza quasi assoluta alla necessità di cogliere il momento di maturazione del detenuto o di « stanchezza » con conseguente ricerca di un tipo di vita più « regolare ». Particolare peso è stato dato ad

alcuni sintomi, quali l'essersi formato il detenuto una famiglia, l'essersi dato a stabile lavoro.

Il frustrare l'impegno effettivo e l'aspettativa è stato ritenuto certamente un fatto del tutto controproducente, idoneo solo a determinare nuove reazioni antisociali di ribellione.

Il rischio cui la Sezione sottopone la società immettendo in libertà un detenuto prima della scadenza della pena stabilita dal giudice col processo e la condanna è stato detto essere ampiamente ripagato dalla probabilità — anche limitata — che il detenuto, uscendo dal carcere, con una buona occasione, possa cambiare genere di vita e risparmiare alla società un certo numero di reati. D'altra parte, si è detto che il rischio con la misura alternativa non viene creato *ex novo*, ma è un rischio che già esiste (al momento della scarcerazione per espiazione totale della condanna) e che viene soltanto in certo modo « anticipato ». Quest'ultima considerazione ha certo avuto un peso particolare nelle decisioni della Sezione.

Per la liberazione anticipata — in particolare — hanno influito anche motivi di opportunità e cioè in alcuni casi l'indagine psicologica sulla effettiva partecipazione soggettiva all'opera di rieducazione è stata superficiale e carente (anche per mancanza di adeguata osservazione spesso concludentesi in poche righe concernenti il comportamento esteriore del detenuto, o addirittura consistente nella lapidaria frase « ha tenuto regolare condotta »); tuttavia il beneficio è stato spesso accordato in considerazione del semplice « buon comportamento » e del « rispetto » mostrato verso il personale civile e militare. Infatti, se è vero che la legge richiede una attiva partecipazione — quindi cosciente e volitivamente indirizzata al « più efficace reinserimento sociale » —, nondimeno è accettabile anche un comportamento dettato da opportunismo, cioè indirizzato all'unico fine di uscire prima. Se non altro l'ottenere un autocontrollo da parte del detenuto sembra già in sé un ottimo risultato sul piano rieducativo, oltre che fatto utile per la gestione dell'istituto.

Va da sé che tali considerazioni non possono avere analogo peso (come — invero — non lo hanno avuto) per quanto riguarda gli altri benefici della semilibertà, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della revoca anticipata della misura di sicurezza.

Se si è parlato — è vero — di accettazione di un margine di rischio, è stato fatto sempre sulla base di una valutazione dell'atteggiamento del detenuto anche sotto l'aspetto teleologico: vale a dire che si è concesso solo ove si è creduto nella volontà del richiedente di usare del beneficio al fine di reinserirsi nel lavoro (anche se si è accettato spesso un certo rischio di errore di valutazione).

Un rilievo da farsi è che, soprattutto nei primi tempi dell'attività della Sezione, sono stati esaminati casi in cui il comportamento del detenuto — o internato — si è determinato totalmente (o quasi) negli anni precedenti la riforma penitenziaria, quando non erano noti né il tipo di benefici ottenibili né i requisiti per ottenerli, e quando vi era una situazione di particolare tensione caratterizzata da frequenti rivolte e proteste per la mancata riforma legislativa in materia penale, in genere, e penitenziaria, in particolare. Ciò induce a due considerazioni: la prima è che il comportamento del detenuto è stato più spontaneo negli anni precedenti la riforma, cioè non finalizzato alla concessione di benefici (se si toglie la liberazione condizionale, spesso però inammissibile per la brevità della pena — da espiare comunque tutta — o troppo lontana ed incerta per le pene lunghe); la seconda considerazione — o meglio, constatazione — è che la Sezione ha tenuto conto spesso, nella valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, della particolare situazione carceraria prima della riforma e dell'assenza di una adeguata spinta al comportamento corretto (tanto più se si considera il caos, anche sotto l'aspetto disciplinare, degli ultimi anni in cui l'istituzione « carcere » era arrivata alla massima disgregazione).

Infine, nei primi anni di attività la Sezione ha esaminato casi di detenuti che non avevano mai beneficiato (ovviamente) di misure alternative.

### *Mutamenti nell'orientamento della Sezione - Dati di fatto nuovi*

Le considerazioni svolte sopra evidenziano l'esistenza di alcuni fatti storici che, sicuramente hanno in qualche modo determinato o influito sulle decisioni della Sezione.

Interessante sembra, a questo punto, analizzare l'intera esperienza dal 1976 al 1980 e vedere quali dei fatti storici sopra indicati siano mutati, e se sia mutato in qualche modo l'orientamento della Sezione. Prematuro sembra invece trarre, da una esperienza ancora troppo breve, delle conclusioni.

Certamente in quattro anni di attività e con la decisione di circa 5.000 casi, si è acquisita una esperienza consistente ed è consentito fare alcune constatazioni.

Prima di tutte è quella che non dovrebbe più sussistere l'impellente necessità di cui si è parlato di sperimentare su larga scala avendo sufficienti casi e dati sui quali lavorare e da utilizzare per ridurre, se possibile, il rischio di errore.

Molto attenuata sembra oggi l'esigenza di compensare il vuoto ante riforma soddisfacendo le aspettative dei detenuti, e — comunque — quella di tentare in ogni caso la risocializzazione, il più presto possibile, fuori del carcere, quale ambiente, come s'è detto, controproducente. Non che in oltre quattro anni trascorsi dalla legge 354/75 vi siano state radicali modificazioni all'interno dell'istituzione carcere; tutt'ora prevale il concetto di « custodia » su quello di « rieducazione » e lo spirito della riforma è ben lungi dall'essere realizzato.

Inutile poi soffermarsi sulle carenze strutturali e d'ogni genere (ambienti e spazi per attività ricreative, culturali, sovraffollamento, promiscuità, etc. che lasciano quasi del tutto inalterata la drammatica realtà del carcere e della pena), tuttavia alcuni cambiamenti — va dato atto — sono intervenuti.

Anzitutto le direzioni d'istituto si sono in qualche modo adattate, almeno quanto agli effetti pratici se non come mentalità, alle novità dell'Ordinamento penitenziario. Si è rilevata, tutto sommato, una buona disposizione ad utilizzare l'istituto del lavoro all'esterno, ad esprimersi favorevolmente sulle istanze di permessi, di semilibertà, etc...

Questo fenomeno, di certo non ispirato unicamente da intenti rieducativi e di risocializzazione, ma anche e soprattutto dall'intento di alleggerire la tensione all'interno del carcere col sistema della « carota » assieme al « bastone », ha comunque ottenuto l'effetto di dare alla vita carceraria una logica senz'altro migliore della precedente.

Il detenuto in carcere ha almeno una prospettiva ed una ragione di colloquiare con gli operatori penitenziari (invero però non sempre presenti e sufficienti).

In certi casi l'aver frainteso gli scopi rieducativi con quelli relativi al mantenimento della disciplina promettendo o facendo sperare nella concessione di qualche beneficio anche a detenuti difficili, ha portato indubbiamente a risultati apparentemente positivi (condotta regolare), ma certamente disastrosi sul piano rieducativo. Spesso si è indirizzato il detenuto all'opportunismo e non alla maturazione.

Nonostante tali aspetti negativi, un passo avanti si è fatto ancora con l'entrata in funzione delle figure degli educatori, con la utilizzazione degli assistenti sociali all'interno degli istituti.

L'attuazione, anche se non completa e del tutto soddisfacente, dell'osservazione ha fornito nuovi mezzi e strumenti di valutazione e di intervento. In sostanza, nonostante la mentalità custodialistica con i suoi derivati sia lenta a morire, non c'è dubbio che un certo trattamento all'interno degli istituti si è attuato. Quantomeno il detenuto non è abbandonato, ma trova diverse persone (educatore, assistente sociale, psicologo, magistrato di sorveglianza, etc...) con le quali stabilire un rapporto non del tutto sterile, e sa che un minimo di impegno nel partecipare all'opera di rieducazione porta a vantaggi concreti. Interventi specifici sono stati attuati anche per i tossicodipendenti.

Con queste considerazioni non si vuole affatto sostenere che vi sia stata una soddisfacente attuazione delle norme del nuovo Ordinamento, né che sia stato raggiunto un buon livello di trattamento nel carcere, ma solamente constatare un effettivo mutamento di certe condizioni che indubbiamente hanno influito ed influiscono sia sull'atteggiamento della popolazione detenuta sia, infine, sull'operato della Sezione che, in conclusione, sente meno pressantemente l'esigenza di allontanare il condannato dall'istituto.

Si può dire, in parole semplici, che per il passato « quello che è stato è stato » ed il giudizio doveva essere rapido e spesso intuitivo, mentre attualmente, avendo maggiori mezzi a disposizione ed essendovi all'interno dell'istituto una qualche attività di trattamento, diventa doveroso basare le decisioni sui



criteri più sicuri scientificamente (nel senso di una osservazione psicologica effettiva e preordinata alla conoscenza del soggetto) e derivanti anche dalla utilizzazione del fattore tempo.

Spesso quest'ultimo è stato sottovalutato nel senso che si sono notevolmente accelerati i tempi di osservazione, giungendo ad esprimere pareri e giudizi (sia da parte degli operatori interni agli istituti, sia da parte del magistrato che dalla Sezione di sorveglianza) affrettati e prematuri. Soprattutto in caso di pene lunghe, di detenuti con precedenti poco confortanti, di mutamenti improvvisi di atteggiamento, il tempo è un fattore estremamente importante di sperimentazione.

A questo punto è opportuno ricordare che non pochi casi di detenuti con trascorsi negativi ed improvvise maturazioni hanno ottenuto fiducia da parte degli operatori e della Sezione e, bisogna ammetterlo, in diversi casi i risultati sono stati deleteri. D'altra parte, il caso può a volte presentarsi estremamente semplice, quando, ad esempio, si tratti di un residuo pena per fatti molto risalenti superati da reinserimento sociale già avvenuto spontaneamente. In tali casi è doveroso procedere con la massima celerità per evitare che l'esecuzione della pena possa compromettere il reinserimento già avvenuto. Sarà comunque sempre utile acquisire notizie su eventuali carichi pendenti.

È chiaro che la popolazione detenuta, in quattro anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge, ha mutato atteggiamento verso l'istituto e verso gli operatori penitenziari; ha imparato a comportarsi secondo il modello del « bravo detenuto » che vuole reinserirsi e che colloquia con gli operatori. Tale comportamento esteriore è, del resto, quello tanto desiderato dalla vecchia istituzione carcere, certamente non ancora superata. Si deve anche ammettere che, nella media, ottengono di più i « furbi » e gli « insistenti », anche se non meno pericolosi, rispetto agli sprovveduti ed agli « impreparati » all'ambiente carcerario.

In conclusione il carcere vuole detenuti che non creino problemi di disciplina e di governo, che si adeguino alla logica carceraria, ed una volta ottenuto ciò non vi sono ostacoli ad accordare la fiducia con l'adibizione ai lavori delicati (scrivano, addetto ai conti correnti, alla cucina, etc...) e con pareri ampiamente favorevoli sulle varie istanze di benefici (vero è anche

l'inverso, cioè detenuti solo troppo protestatari o non integrati con pareri negativi!).

Come sopra si è visto, per quanto riguarda la riduzione pena, in ultima analisi, tale impostazione può anche accettarsi per gli indiscutibili benefici che derivano da tale atteggiamento del detenuto.

Diverso è il discorso per la semilibertà, l'affidamento in prova e la revoca anticipata di misure di sicurezza (ed anche per la liberazione condizionale, che qui però meno interessa). Di primaria importanza è la valutazione dell'effettivo grado di risocializzazione conseguito dal detenuto con l'espiazione di parte della pena; non sembra che possa perciò prescindere in alcun modo da una indagine approfondita sotto il profilo psicologico onde accertare se il detenuto partecipi sicuramente all'opera di rieducazione, o meglio, se abbia effettivamente segnato progressi e acquisito una certa conoscenza della propria posizione o del proprio operato in relazione ai valori comunemente accettati dalla società. Questi ultimi non possono consistere solo in un atteggiamento esteriore.

Sembra quanto meno probabile che diversi casi naufragati siano da attribuirsi ad errore di valutazione per insufficiente penetrazione psicologica sul soggetto.

Certo l'indagine che si richiede non è facile, ed il margine di rischio è sempre esistente; tuttavia gli errori sono meno giustificabili nei casi in cui i trascorsi carcerari, i precedenti penali o altri elementi sintomatici evidenziavano un caso « difficile ».

Si deve anche ammettere che a volte il cambiamento repentino di atteggiamento da parte del detenuto ha lusingato gli operatori (in un lavoro spesso poco gratificante) inducendo a « sposare » la causa del ravvedimento.

### *Rapporto detenuti - operatori - osservazione*

Un'altra osservazione sembra utile sul modo col quale il detenuto si accosta agli operatori che si occupano di lui. Di norma il detenuto tende a presentarsi come vittima o comunque come creditore di qualcosa o, per una forma di autodifesa

anche inconscia, minimizza e scarica all'esterno responsabilità proprie.

Spesso si dichiara innocente o condannato a pene troppo elevate per fatti di scarsa gravità, o comunque che il carcere è inadeguatamente afflittivo, o spiega come le circostanze lo abbiano indotto a commettere reati in qualche modo giustificabili. In sostanza, il più delle volte si presenta come creditore e non come debitore e quasi sempre è convinto di quanto afferma, per non aver compreso la rilevanza sociale, o meglio antisociale, di quanto ha commesso e chiede di essere aiutato ad ottenere benefici.

Sembra ormai chiaro che impostare il rapporto col detenuto per tentare la rieducazione, sulla base della accettazione più o meno esplicita delle premesse da lui poste, sia il più delle volte un errore che conduce a fraintendere il presupposto per la concessione dei benefici.

Il problema principale ed iniziale degli operatori è quello di « agganciare » — come si dice — il detenuto per stabilire un rapporto produttivo. Un chiaro atteggiamento di censura causerebbe quasi certamente una chiusura da parte del detenuto e l'impossibilità di utili interventi; ciò indubbiamente può determinare la necessità di mantenere inizialmente una certa « ambiguità » che deve però tendere a progressiva chiarificazione. Per lo più, invece, vi è l'assoluta necessità che il rapporto inizi con estrema chiarezza: il detenuto è in carcere per il suo comportamento antisociale accertato con un processo e con una sentenza; le sue « ragioni » sono state ascoltate, valutate e certamente avranno influito al momento della irrogazione della pena.

La pena — pertanto —, salvo casi limite, è giusta e deve essere espiata. Su tale base può essere iniziato qualunque discorso rieducativo e di reinserimento che sarebbe, al contrario, vanificato se il detenuto credesse di essere aiutato perché vittima di ingiustizia.

È doveroso segnalare che la quasi totalità delle relazioni di osservazione sono carenti proprio sotto il profilo dell'indagine psicologica in relazione ai reati commessi. Difficilmente vi è una indagine sulle cause del reato, sul sentimento nutrito dal detenuto verso il suo passato atteggiamento e difficilmente

viene dato conto di quali mutamenti siano intervenuti a provare i progressi compiuti. Specialmente in casi di pene brevi, magari per reati commessi recentemente, l'indagine dovrebbe essere più approfondita, proprio perché essa risulta necessariamente limitata nel tempo e perché non è facile supporre fulminei cambiamenti del soggetto.

Le misure alternative, giova ricordarlo, servono per facilitare, favorire o cogliere l'occasione di un reinserimento, non per alleviare la pena, renderla meno punitiva (non è compito né dell'esecutivo né degli organi di sorveglianza) o addirittura accorciarla (come nel caso di affidamento in prova per pochi giorni certamente non sufficienti ad un intervento efficace del Servizio sociale).

Si è notato che spesso gli operatori non conoscono la sentenza di condanna ed il certificato penale, nonostante esse contengano a volte elementi utilissimi per conoscere a fondo le vicende e la personalità del detenuto, soprattutto in casi di reati gravi accertati con processi lunghi e laboriosi. Ne è seguito che spesso gli operatori siano restati sorpresi di fronte ad un rigetto, da parte della Sezione, di istanze caldegiate o sostenute con pareri favorevoli.

Gli stessi educatori ed assistenti sociali hanno spesso fatto presente di trovarsi alquanto imbarazzati nello stendere le relazioni per la Sezione in quei casi in cui, pur avendo seguito a lungo il detenuto, sussistono delle perplessità che importerebbero un parere negativo. L'imbarazzo, dovuto alla difficoltà di continuare il rapporto con il detenuto in caso di parere non favorevole, non dovrebbe sussistere se lo stesso rapporto fosse iniziato con sufficiente chiarezza ed il detenuto avesse compreso la sua esatta posizione; troppo spesso il detenuto è convinto che il buon comportamento in carcere comporti il diritto all'affidamento in prova, ecc.

Anche le impressioni soggettive ed intuitive degli operatori è indispensabile vengano esplicitate nelle relazioni.

In ultimo, sull'argomento osservazione, va detto che in alcuni istituti si è creata una decisa spaccatura tra il personale di custodia ed il personale civile, interno e non (vicedirettori, educatori, assistenti sociali), tale da ingenerare giudizi e pareri discordi che non possono che influire negativamente sulla osservazione, che dovrebbe essere, oltre che approfondita, anche

serena, evitando in casi limite che il detenuto diventi un campo di contesa. Sembra auspicabile un maggiore intervento coordinante della direzione ed un maggiore coinvolgimento del personale militare nell'osservazione.

La Sezione, nel giudicare — va da sé — deve tenere conto delle esperienze e dei rilievi sopra fatti.

Un problema particolare si è posto per un numero di casi assai limitato — ma si porrà sempre con maggiore frequenza — nei quali il detenuto in precedente carcerazione ha beneficiato di misure alternative ed i reati in espiatione siano stati commessi successivamente alla esecuzione delle misure stesse. Ogni caso è stato valutato attentamente, comunque la circostanza non sembra non possa aver peso in senso negativo.

Il beneficio è concedibile anche più volte in quanto non vi sono limiti contenuti nella legge 354; tuttavia, nel merito, come un lungo periodo di libertà prima della carcerazione in oggetto privo di manifestazioni di devianza è stato utilizzato come elemento di valutazione positivo (soprattutto in materia di misure di sicurezza e revoca), così il fallimento degli interventi rieducativi tentati con precedenti misure alternative costituirà elemento di giudizio di merito negativo seppure non necessariamente preclusivo.

### *Attività del Servizio sociale*

L'attività degli assistenti sociali si svolge in parte all'interno del carcere con un lavoro indirizzato all'acquisizione di dati conoscitivi per la redazione delle relazioni socio-familiari da allegarsi alle pratiche relative alle istanze di concessione di misure alternative. Inoltre l'assistente sociale partecipa alle riunioni del gruppo di trattamento di cui fa parte, contribuendo così anche alla osservazione del detenuto.

Per questo ultimo lavoro che svolge valgono certamente le considerazioni sopra articolate relative alla osservazione in genere.

Per le relazioni socio-familiari si è osservato che abbastanza frequentemente viene dato particolare rilievo alla situazione familiare, alle condizioni ed esigenze economiche del detenuto e della famiglia. In alcuni casi anche le esigenze del datore di lavoro hanno avuto particolare attenzione.

La Sezione, nelle sue decisioni, ha tenuto spesso in particolare considerazione tali elementi che in casi incerti hanno fatto magari pendere la bilancia in favore del detenuto.

Le situazioni in parola hanno, e devono avere, il loro peso in una indagine che deve essere la più approfondita e completa possibile; tuttavia sembra utile ricordare che le condizioni determinanti e strettamente giuridiche, dalle quali deve dipendere la concessione — o meno — dei benefici, sono altre. Esse sono costituite da elementi attinenti l'aspetto soggettivo del detenuto e dalle condizioni oggettive all'esterno (familiari, lavorative, etc...), più o meno favorevoli a corroborare l'opera di rieducazione e di reinserimento.

Va da sé che ogni detenzione determina uno squilibrio nella famiglia, creando difficoltà di ogni genere. Tali difficoltà non possono costituire di per sé giustificazione per la reimmisione del detenuto nella famiglia e nel suo ambiente in genere. Ciò può avvenire solo in presenza delle condizioni di legge (progresso nel corso del trattamento, idoneità del lavoro prospettato, mancanza di controindicazioni ambientali, etc...).

In molti casi, invece, è mancata una specifica indagine volta ad accertare quali mutamenti vi siano stati nell'ambiente sociale-familiare nel quale il detenuto si vuole reimmettere, e nel quale sono maturati i reati. Peso particolare dovrebbe essere dato a questo tipo di indagine per evitare che famiglia, lavoro, etc., pur costituendo nel caso particolare una « cornice » passiva nel quadro rieducativo, costituiscano elementi sui quali si fondi la concessione del beneficio.

Spesso la Sezione ha avuto la sensazione, di fronte ad un quadro formalmente e superficialmente favorevole (buon comportamento in carcere — perfettamente consono alla personalità di certi tipi di delinquenti quali truffatori, mafiosi, etc.... —, familiari che richiedono e necessitano economicamente del congiunto, lavoro disponibile), di non poter facilmente negare il beneficio, pur nella consapevolezza di immettere in libertà il detenuto nella medesima condizione soggettiva ed oggettiva *ante* reato, quindi poco rassicurante.

In altre parole, lo sforzo dovrebbe essere concentrato da parte di tutti gli operatori nella individuazione di quanto vi sia di mutato in senso favorevole che faccia ritenere non sussistenti le condizioni criminogene soggettive ed oggettive.

La decisione della Sezione non deve essere considerata un mezzo destinato alla soluzione di qualsivoglia problema sociale e familiare (compito — spesso — di altri organi e strutture) e, pertanto, mentre la Sezione non deve perdere di vista l'obiettivo istituzionale, gli operatori sociali devono evitare di influenzarla in tal senso attraverso relazioni « fuori bersaglio ».

Un ultimo discorso riguarda l'attività degli assistenti sociali fuori del carcere costituita dal seguire i detenuti semiliberi e gli affidati in prova. Anche in ordine a tale attività, che si conclude poi con la redazione delle relazioni trimestrali e finali, si pone l'esigenza di una estrema chiarezza del rapporto col detenuto o l'affidato di modo che non si crei il controproducente equivoco secondo il quale l'assistente sociale venga inteso dal detenuto come un amico che deve « aiutare » a tutti i costi.

La Sezione di sorveglianza, nel decidere sulle istanze di affidamento in prova, tiene naturalmente conto di quello che potrà essere l'effettivo intervento rieducativo dell'assistente. Sotto tale aspetto ha un certo peso la conoscenza della impossibilità — nella maggior parte dei casi — di una assidua presenza dell'assistente dovuta alla nota carenza numerica del personale, alla difficoltà di spostamenti su vasti territori, etc...; auspicabile sarebbe l'impiego del volontariato come fonte di ulteriori dati utilizzabili dai Centri di Servizio Sociale.

Nel giudizio della Sezione occorre tener conto della « effettività » dell'affidamento che spesso si è risolto in una specie di liberazione anticipata. Si è tenuto anche conto, in Sezione, che più facilmente potrà influenzarsi in senso rieducativo una persona giovane immatura, da parte dell'assistente sociale, che una persona adulta con personalità formata e consolidata con profonde motivazioni.

Infine, per quanto riguarda l'affidamento in prova, va segnalato che, a seguito di recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione — la quale ha attribuito alla competenza della Sezione di sorveglianza la declaratoria di estinzione della pena al termine della misura alternativa —, particolare importanza può assumere la relazione finale sull'affidato.

Fino ad oggi tale momento non ha avuto particolare rilievo in quanto le declaratorie sono state per lo più effettuate dal

« giudice dell'esecuzione » che — per non aver preparazione specifica in materia di sorveglianza — ha considerato sempre una questione formale la declaratoria stessa, evitando di dare una valutazione di merito al caso, cioè al contenuto ed all'esito della prova.

Al contrario, il momento della declaratoria dovrebbe porsi come quello della valutazione finale e perciò più completa con la possibilità, in caso di valutazione sfavorevole, di negare l'estinzione della pena con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere riposta in esecuzione dal « giudice dell'esecuzione ».

#### RIASSUNTO

Lo scritto nasce da una esperienza concreta di fatti e situazioni rilevate nell'arco di circa quattro anni di attività della Sezione di Sorveglianza di Firenze.

Nella prima parte vengono evidenziati criteri operativi e situazioni di fatto che hanno determinato o influenzato l'attività o l'orientamento generale della Sezione per individuare, poi, certi mutamenti o, per meglio dire, assestamenti. Si fa notare come questi siano dovuti sia all'esperienza acquisita, al successo od insuccesso di certi interventi, sia al mutare delle situazioni oggettive all'interno del carcere, sia, infine a certi adeguamenti del comportamento della popolazione detenuta.

La seconda parte contiene delle osservazioni relative al delicato rapporto tra detenuti ed operatori penitenziari ed alla osservazione. Si evidenziano delle difficoltà dovute sia a carenze oggettive, strutturali e di personale, sia all'essere gli operatori in una fase di ricerca di una propria dimensione professionale ed operativa, di fronte ad un lavoro nel quale, pur parlandosi sulla carta di « esperti » del trattamento, in realtà l'esperienza era ed è ancora, da fare.

Infine sono esaminati alcuni aspetti dell'attività del Servizio Sociale e sono indicati alcuni criteri ed esigenze di indagine che sembrano particolarmente utili alla Sezione nello svolgimento del suo lavoro.

Conclusivamente lo scritto tende a cogliere e « fermare » un momento nel corso di una esperienza ed attività certamente in continuo mutamento con aspetti di evoluzione ma anche in involuzione.

#### RESUME

L'article est né à la suite d'une expérience concrète de faits et de situations observés pendant près de quatre années d'activité de la section de surveillance de Florence.

La première partie met en évidence les critères opérationnels et les situations de fait qui ont déterminé ou influencé l'activité ou l'orientation générale de la Section, afin de pouvoir identifier plus tard, certains changements, ou pour mieux dire, certains arrangements. On fait remarquer que ceux-ci sont dus soit à l'expérience acquise, au succès ou à l'échec de certaines interventions, soit aux modifications des situations objectives à l'intérieur du pénitencier, soit enfin à certaines adaptations du comportement de la population pénitentiaire.



La seconde partie contient des observations relatives au rapport délicat qui existe entre les détenus et les opérateurs pénitentiaires, et à l'observation. On y souligne les difficultés dues soit à des carences objectives, structurelles ou de personnel, soit au fait que les opérateurs sont dans une phase de recherche d'une dimension professionnelle et opérationnelle qui leur soit propre, face à un travail pour lequel, quoiqu'il s'agisse en théorie d'« experts » du traitement, l'expérience était et reste encore à faire.

Pour terminer, on examine quelques aspects de l'activité du Service social, et on indique plusieurs critères et exigences d'investigation qui semblent être particulièrement utiles à la Section pour effectuer son travail.

En conclusion, cet article vise à cueillir et à « fixer » un instant dans le cours d'une expérience et d'une activité en continuelle mutation, avec des aspects d'évolution mais aussi d'invololution.

### SUMMARY

The article springs from the concrete experience had with facts and situations that came up during a period of about four years of activity in the Florence (Police) Surveillance Section.

In the first part, those operational criteria and factual situations are evidenced that determined or influenced the Section's activity or general orientation so as to isolate, then, certain changes, or, to say it better, adjustments. It is noted how these owed to three things: to the experience acquired to the success or failure of certain operations, to the changing of the objective situation inside the prison, and, finally, to certain adjustments in the convict population's behaviour.

The second part contains observations concerning the sensitive relationship between convicts and prison operators, and concerning observation. Put into evidence are difficulties that are due both to objective structural and personnel shortages, and to the operators themselves being as yet in a phase of seeking out their own professional and operational dimension, faced as they are by a job in which, though they are spoken of as « experts » on paper, experience in doing it was and is still all to be acquired.

Finally, certain aspects of Social Service activity are considered, and a number of criteria and investigative needs are indicated, which seem especially useful to the Section for the performance of its job.

In conclusion, the article tends to have seized and “frozen” one moment out of an experience and activity that is in continual movement, having aspects of progress, but also of regress.

### RESUMEN

Lo escrito nace de una experiencia concreta de hechos y situaciones relevadas en el lapso de unos cuatro años de actividad de la Sección de Vigilancia de Florencia.

En la primera parte se evidencian criterios operativos y situaciones de hecho que han determinado o influenciado la actividad y la orientación general de la Sección para individuar, después, ciertas mutaciones o, para decir mejor, reorganizaciones. Se hace notar como los mismos han sido debidos ya sea a la experiencia adquirida, al éxito o fracaso de ciertas intervenciones, ya sea al cambio de las situaciones objetivas dentro de la cárcel, o, finalmente, a ciertas adecuaciones del comportamiento del personal detenido.

La segunda parte contiene observaciones relativas al delicado vínculo entre detenidos y operadores penitenciarios y a la observación. Se evidencian dificultades debidas sea a carencias objetivas, estructurales y de personal, sea al hecho de

hallarse los operadores en una fase de investigación de una propia dimensión profesional y operativa, frente a un trabajo en el cual, aunque se hable sobre el papel de « expertos » del tratamiento, en realidad la experiencia estaba y está todavía, por hacerse.

Finalmente se examinan algunos aspectos de la actividad del Servicio social y se indican algunos criterios y exigencias de investigación que parecen especialmente útiles para la Sección, en el desarrollo de su trabajo.

En conclusión, lo escrito tiende a recoger y « detener » un momento en el curso de una experiencia y actividad que se encuentra ciertamente en una situación de continuo cambio, con aspectos de evolución pero también de involución.

## ZUSAMMENFASSUNG

Die Schrift entsteht aus Konkret im Zeitbogen von rund 4 Jahren Wirksamkeit der Überwachungssektion in Florenz erlebten Taten und Situationen.

Im ersten Teile werden die operativen Standpunkte und tatsächliche Umstände hervorgehoben, welche die Tätigkeit bzw. die Gesamtorientierung der Sektion bestimmt oder beeinflusst haben, um bestimmte Veränderungen bzw. Festsetzungen zu definieren, dank sowohl dem erlangenen Erlebnis und dem Erfolg oder Unerfolg bestimmter Vermittlungen, als auch der Änderungen objektiver, Umstände innerhalb des Gefängnisses, und endlich dem den Umständen angemessenen Verhalten der Gefängnisbevölkerung.

Der zweite Teil enthält Ansichten über das heikle Verhältnis zwischen Gefangenen und Gefängnistätigen. Hier werden die aus sachlichen Mängeln an Strukturen und Personal stammenden Schwierigkeiten hervorgehoben, indem die Tätigen einen eignen Professional und Wirksamkeitsraum Versuchen, entgegen einer Arbeit, wofür kein echtes Erlebnis vorhanden ist, wenn auch programmatisch von Behandlungsexperten gesprochen wurde. Und dieses Erlebnis war und ist z.z., noch zu erfahren.

Schliesslich werden ein paar Aspekte der Sozialzentrum geprüft und ein paar Standpunkte und Forschungserfordernisse betrachtet, die der Sektion zur Ausführung seiner Arbeit scheinen, nützlich zu sein.

Am Ende will die Schrift einen Moment in Gang eines Erlebnisses und einer doch mit entwickelnden oder rückläufigen Aspekten einer andauernd verändernden Tätigkeit ergreifen und festhalten.

## ESPERIENZE DI RIEDUCAZIONE

ANTONIO TURCO (\*)

### a) *Riforma e deistituzionalizzazione*

L'auspicata entrata in vigore della Riforma penitenziaria del '75 ha posto immediatamente una serie di interrogativi sulle sue reali possibilità di attuazione e sulle difficoltà infrastrutturali sociali e politiche che rischiavano di vanificare le istanze innovative della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel frattempo, pur non essendosi modificate le premesse ambientali e di opinione, essenziali per la realizzazione dei principi ispiratori, nell'ambito del mondo penitenziario si sono verificati nuovi avvenimenti: l'entrata in ruolo di duecento educatori, l'assunzione di un buon numero di assistenti sociali, la costituzione tanto sospirata delle *équipes*, atte all'osservazione e al trattamento, momenti fondamentali questi per un carcere « diverso ».

A distanza di un anno e mezzo dall'immissione nei contesti istituzionali di queste nuove figure operative pare d'obbligo chiedersi se e in quali termini la vita carceraria abbia subito modifiche previste, consolidatesi ormai definitivamente le condizioni elaborate dal dettato normativo.

La mia analisi che non pretende affatto di essere esauriente, ma si propone solo come esaustiva dell'esperienza limitata di un ex operatore minorile nella ben più complessa realtà del carcere per adulti, si dirigerà su alcune proposizioni concettuali precise.

La prima riguarda, ponendo come corollario l'insopprimibilità dell'istituzione carceraria, almeno per questo momento

---

(\*) Educatore presso la Casa di reclusione di Roma-Rebibbia.

storico, la valutazione degli inevitabili problemi sorti per la quasi totalità degli educatori nell'affrontare la dimensione istituzionale.

Una seconda, considerata l'origine delle esperienze di studio e personali di una gran parte dei suddetti, concerne le proposte per un tentativo di comporre un equilibrio molto più funzionale agli utenti di questa presunta nuova operatività, che non ad un rigido rispetto di schemi istituzionali decisamente logori.

A mio avviso per una corretta lettura della nuova composizione strutturale creatasi, occorre una valutazione attenta dei motivi, oltre che giurisprudenziali, anche ideologici e culturali che hanno permesso l'entrata in vigore della Riforma.

Sul percorso parlamentare della legge si è espresso Guido Neppi Modona.

Ed analisi più che approfondite sono state fatte sui suoi contenuti.

A me preme, al contrario, mettere in evidenza il clima in cui essa è andata radicandosi, e quali sono stati gli influssi della nuova cultura post sessantottesca, di cui è permeata e che ancora oggi rendono viva la diatriba sulla insostituibilità o meno della realtà carceraria.

In altri termini il mio parere è che sia il legislatore sia coloro che hanno lavorato all'attuazione del progetto di riforma, abbiano risentito del fascino del verbo deistituzionalizzante, proposto da una intera generazione di psichiatri e sociologi statunitensi, e che in Italia ha visto una parziale realizzazione nella dimensione manicomiale, non riuscendo a risolvere il conflitto di chiara natura politica oltre che operativa, ma ponendo le basi per una interpretazione estensiva delle norme riguardanti l'intervento della comunità esterna nelle dinamiche istituzionali.

Questa nuova ipotesi operativa tesa al superamento del momento strutturale, per affrontare le radici della devianza, chiarendo le contraddizioni che la determinano, ha posto in crisi soprattutto quelle situazioni in cui da decenni si andavano tentando esperimenti di varia portata per la soluzione dei problemi dei detenuti.

Mi riferisco chiaramente al mondo minorile dove la sensibilità degli operatori, la cui esperienza e il cui ruolo erano

messi in discussione, ha reagito assimilando, sin quanto gli è stato permesso dalle condizioni storiche e di ambiente, le nuove ipotesi e innanzitutto il nuovo modo di essere portatori di cultura diversa.

E della stessa cultura che aveva posto in evidenza il logorio di istituzioni ben più solide di quella carceraria, quali la famiglia, la scuola, la fabbrica, può ritenersi imbevuta gran parte delle figure previste dalla Riforma.

Come conciliare dunque una realtà immobile, quale poteva individualizzarsi in quella custodialistica, con la ventata di aperture alle nuove istanze sociali, di cui sono depositari i nuovi operatori?

Ma vorrei procedere con ordine.

Chiarire dei messaggi inviati dapprima da ERVING GOFFMAN, e poi da RONALD LAIN, e da DAVID COOPER, e quindi da GHERT RUSCHE, e da DENIS CHAPMAN, e infine da MICHEL FOUCAULT, è opportuno, e di certo questa notazione non è rivolta agli addetti, per comprendere come la realtà istituzionale, quella dei minorenni prima, e successivamente quella per adulti, sia stata talvolta sfiorata, talora lacerata dai dubbi di quanti recepivano le difficoltà e le ansie crescenti in ogni violazione della normativa sociale e nei mutamenti dell'assetto preesistente.

La contraddizione denunciata da ERVING GOFFMAN nell'ormai citatissimo *Asylums*, e poi ribadita da OTTO KIRCHEIMER della finalità primaria dell'istituzione concretizzantesi nell'esclusione di tutti gli elementi non funzionali al sistema produttivo, ebbe un effetto deterrente.

Essa denunciava in verità la logica su cui si era basato il sistema.

Ma esplicava soprattutto la funzione del carcere, identificandola, come ha osservato ALESSANDRO BARATTA, in un *continuum* composto da famiglia, scuola, assistenza sociale, organizzazione del tempo libero, preparazione professionale, a cui era devoluto il compito di custodire (talvolta pseudo-riabilitare) i soggetti devianti.

La contemporanea messa in crisi delle altre istituzioni primarie alle quali veniva attribuita la medesima potenzialità repressiva e quindi di selezione, attraverso gli scritti elaborati da RONALD LAING e da DAVID COOPER, su un modello di critica di chiaro stampo sociologico, già presente negli studiosi

della scuola di Francoforte, convalidava l'ipotesi di una realtà carceraria volta alla sola repressione collettiva, o alla deindividualizzazione (« spoliazione dal sé »).

GHERT RUSCHE, DENIS CHAPMAN, MICHEL FOUCAULT, per citare i più conosciuti, ed ancora studiosi quali DAVIDSON e LAING, ROSENTHAL e JACOBSON hanno posto l'accento più o meno crudelmente sulla funzione oppressiva, e sulla capacità di « razionalizzare la devianza » dei cosiddetti operatori alternativi, psicologi, educatori, assistenti sociali, il cui reale compito sarebbe teso al progressivo depauperare i reclusi della potenzialità di analisi.

In questa dimensione drammatica ma certamente stimolante, per il graduale inserirsi di elementi prammatici rinnovati, si è andata consolidando la realizzazione della nuova riforma.

Riforma che era di urgente attuazione dopo i sanguinosi episodi che all'inizio degli anni settanta avevano definitivamente chiarito l'inadeguatezza oltre che strutturale, anche chiaramente della legislazione precedente per la soluzione delle ingenti problematiche collettive ed individuali, tese, in ogni caso, alla riappropriazione della caratterizzazione umana, di cui si erano fatti portatori i detenuti.

#### b) *La formazione culturale degli educatori*

Frutto anch'essi di esperienze diverse, impermeate altresì della stessa ricerca di verità e di modulazioni morali di stampo inevitabilmente differente da quelle pregenerazionali, molti operatori hanno subito la medesima difficoltà ideologica, di cui si erano fatto carico quelli minorili, a penetrare in un ruolo, alla apparenza garante di certi diritti, e indicato invece come stabilizzatore di talune realtà immodificabili.

La discrasia, cioè, tra il carcere come momento totalmente segregante e la volontà di porlo in un'ottica riabilitante, è apparsa in tutta la sua nitidezza non soltanto nei vari frangenti in cui l'educatore è stato proiettato nella realtà di istituto, ma già prima della sua immissione.

L'adesione a taluni modelli culturali non poteva non creare scompensi all'interno delle motivazioni fortemente personali

con cui ogni figura nuova si accingeva ad affrontare questa situazione.

Purtroppo l'impatto con l'istituzione ha confermato l'impossibilità di un immediato adattamento per molti educatori.

Questi, dotati spesso di uno spirito ipercritico, ma scarsamente costruttivo, sono stati infatti purtroppo costretti a rapportarsi ad una realtà piena di un immobilismo decennale, provocando talora vere e proprie « crisi di rigetto ».

L'autocritica personale, che può essere allargata alla presa di coscienza di molti colleghi, inizia da questa fase di convincimento della necessità a stemperare taluni atteggiamenti.

Prima però, di affrontare le problematiche connesse al bisogno di creare una tonalità istituzionale in cui prevalga il processo di umanizzazione delle condizioni di vita dell'intero ambiente, mi sembra necessario continuare, seppur brevemente, sulle difficoltà che hanno pesato sulla formazione delle figure previste dalla nuova legge.

Il travaglio tra la volontà di adesione agli schemi comportamentali dell'etica professionale e la consapevolezza della finalizzazione del proprio ruolo ad un'ottica di mero contenimento, ha causato errori di interpretazione nelle primarie modalità operative.

Questa ambiguità di fondo è stata poi rinforzata dalla intima convinzione dello squilibrio esistente tra un dettato normativo attribuito agli educatori funzioni preminenti (segretariato, dedito alle relazioni di sintesi delle *équipes* di osservazione e trattamento, presenza giudicante nel consiglio di disciplina, ed altro, concretato soprattutto nella possibilità di osservazione della quotidianità dei detenuti) e l'oggettività delle situazioni istituzionali.

Queste ultime erano rappresentate dal bisogno, giustificatissimo, di conservazione da parte di qualche figura, quale il maresciallo o il brigadiere di servizio, della propria condizione di operatore essenziale per la soluzione dei problemi detentivi.

E che con l'innesto dei nuovi giunti si è vista privata di alcune o forse uniche attribuzioni gratificanti, concernenti la rieducazione del condannato attraverso i colloqui e talora la realizzazione delle sue questioni personali.

Il tutto condito, infine, dal tarlo delle esperienze politico-formative che ha continuato a delineare dubbi e incertezze riguardanti la volontà legislativa nell'aver forse creato, rispondendo quindi alla crescita del tasso culturale tra i detenuti, un nuovo personaggio, quello dell'agente intellettualizzato.

O in ogni caso, scontata la buona fede dell'iniziativa, di aver formulato il modello di un operatore il cui compito principale sia quello di assorbimento e di calmiera delle tensioni interne.

Come comporre dunque questo stato di squilibrio?

È stata questa la domanda angosciata della totalità dei nuovi operatori e giustamente dei responsabili carcerari, i direttori, preoccupati di questa inesistenza iniziale di un rapporto osmotico tra il personale civile e quello militare.

L'accresciuto senso di esperienza per un verso, l'assuefazione a volti sempre più conosciuti nella pratica quotidiana dall'altro, ha oggi comunque permesso l'instaurazione di una dimensione, quasi sempre di collaborazione, in altri casi di « coesistenza pacifica ».

L'indisponibilità della risoluzione di quella che ancora oggi può definirsi la problematica della « schizofrenia del ruolo » permane.

E con essa il dubbio sulla necessità o meno di rendersi utile per la sopravvivenza di una istituzione forse inutile.

### c) *Il realismo pedagogico*

Le mie osservazioni, che vogliono assolutamente porsi soltanto come testimonianza di una continua ricerca di identità operativa, si prestano quale modesto contributo alla interpretazione di ipotesi tese al superamento di situazioni immobiliste quali sono state vissute all'inizio della propria esperienza da parte di molti colleghi (intendo chiaramente riferirmi anche agli psicologi e agli assistenti sociali pur nell'autonomia delle loro attribuzioni).

L'analisi, a mio avviso, deve riguardare la complessità della struttura penitenziaria per trovare al suo interno le soluzioni.

Uno dei dati più sconvolgenti della mia esperienza riguarda però la totale ignoranza della stragrande maggioranza dell'opi-



nione pubblica, oltre che dei meccanismi giudiziari, in questo aiutata spesso dalla incompetenza degli organi di stampa, di tutto ciò che possa concernere le dinamiche carcerarie.

La difficoltà ad interessarsi delle problematiche detentive, mostrata dalla comunità esterna negli ultimi anni, nonostante la pubblicizzazione della « questione carceraria », deve costituire uno stimolo affinché il suo apporto non rimanga esclusivamente un episodio normativo.

Questo ausilio invocato da forze progressiste, troppe volte tacciate di tardo riformismo, necessita di essere riempito di effettivi contenuti alternativi.

La logica con cui la legge è stata interpretata ha, purtroppo, ancora una volta confermato l'ipotesi che soltanto quando l'utile istituzionale coincide con l'utile dei reclusi, questo possa essere soddisfatto.

L'intervento di attori, di squadre di calcio, ed ancora, in realtà meglio organizzate, la creazione di momenti culturali qualificati, con l'instaurazione di scuole professionali oppure con corsi di recitazione.

Tutto ciò ribadisce la concezione di terapia occupazionale con cui troppe volte si è mistificato su questa presunta apertura all'esterno.

Il carcere che permette l'ingresso di attori, ballerini, scrittori e calciatori, è un carcere dove i detenuti vivono una realtà meno pesante e forse più gratificante, perché in taluni casi asurgono per qualche ora al ruolo di veri protagonisti; tale carcere non può definirsi, però, « aperto ».

Mi si potrà obiettare: perché una notazione così lunga sulla opportunità della « apertura » dell'istituzione all'esterno, quando la problematica doveva investire essenzialmente la difficoltà dell'interrelazione tra ruoli all'interno della struttura carceraria.

La risposta non può che contenersi nel ribadire la necessità a chè la comunità esterna intervenga e si faccia carico delle tematiche detentive.

Per anni si è tacciato di bieco assistenzialismo operatori, la cui fede ideologica era certamente progressista, perché attardantisi a tentare l'individualizzazione di ciascun caso che si presenta loro.

Un atteggiamento continuamente stigmatizzato; e la critica si sintetizza nella scarsa capacità a comprendere che i problemi erano del sociale e delle strutture e che ad esse dovevano rapportarsi.

Una critica da ritenere sommariamente giusta, ma la cui pecca fondamentale era da ricercarsi nella sua scarsa attuabilità socio-ambientale.

Oggi le cose non sono mutate; anzi, la diffidenza verso chi proviene da situazioni carcerarie è aumentata, (basterebbe citare gli enormi ostacoli, a parte quelli già presentati dal mercato, per un lavoro per quei detenuti aspiranti alla semilibertà e in condizioni di essere ammessi all'art. 21, norma che consente ai detenuti di avere un'occupazione all'esterno dell'istituto).

Ma esiste una dimensione rinnovata di cui tener conto. Affetti da quella presenza comportamentale che astrattamente può definirsi « da realismo pedagogico », la quali totalità degli operatori, compresa la necessità storica della sopravvivenza dell'istituzione, ha modificato parte dei propri atteggiamenti.

#### d) *Autocritica ed ipotesi operative*

Razionalizzata l'inutilità e la pericolosità dello scontro frontale, capita l'esigenza di coinvolgimento nella prassi quotidiana dell'apparato custodiale, utilizzato per una sua reale crescita culturale, ci si è resi conto che forse la difficoltà maggiore nel consentire al detenuto di assurgere a funzioni primarie, era costituita dalla difesa di quest'ultimo della propria cultura, ultimo anello congiunzionale con la realtà di provenienza.

La violenza di una nuova cultura, a contatto con canoni superati, ha prodotto gli ostacoli più gravi per una totale « identificazione con l'escluso ».

Questa frustrazione ulteriore in un certo contesto già difficilmente amalgamabile ha permesso la dizione di una linea di intervento meglio programmata.

E si è compreso come la subcultura carceraria permanesse soprattutto perché sopravvivevano le anacronistiche condizioni di isolamento in cui l'intera istituzione è stata relegata per decenni.

Di qui, dunque, per un progressivo superamento delle oggettive questioni strutturali, il bisogno impellente, da realizzare seppur in tempi medio-lunghi, perché si colmi questa frattura tra sociale e carcere.

In tal senso la nocività istituzionale, tendente alla graduale spersonalizzazione, viene attenuata.

Si è ripetuto da più parti della capacità della struttura a rendere funzionale alla sua logica, esclusivamente di sicurezza, anche interventi che assumono l'etichetta di « alternativi ».

Parafrasando una proposizione di Giovanni Jervis che solleva perplessità sulla insistenza unilaterale del ruolo repressivo della psichiatria (si legga nel caso specifico pedagogia, riabilitazione, assistenza) e sulla necessità, altresì, di realizzare una immagine di « buona » psichiatria, una ulteriore considerazione riguarda appunto l'occorrenza di alimentare una « buona » dimensione operativa.

E per sintonizzarsi su tale proposito occorre, a mio avviso, che anche l'ipotesi dell'intervento della comunità esterna, così come l'esperienza prammatica, tenga conto essenzialmente di quelli che sono i reali « bisogni » dei detenuti.

Questi possono individuarsi nella volontà a sentirsi ancora parte, spesso volutamente marginale, spesso con l'intenzione di apportare anche nuove regole morali, di quel sistema, che, con le sue leggi e con la rigida applicazione degli schemi dell'organizzazione del lavoro, ne ha determinato l'esclusione.

Ma l'apertura non può comunque prescindere dal consolidarsi di condizioni umanizzanti all'interno della struttura.

Il rapporto personalistico con il detenuto non potrà aver luogo se non si modifica l'assetto, soprattutto edilizio in taluni casi, della disposizione istituzionale.

E da questa fase di impasse ideologico assume importanza primaria la comprensione di taluni messaggi.

« La pratica del consenso » richiesta nella sua dimensione di segregazione al detenuto non ha più ragione di essere se si vuole attribuire una funzione riabilitativa al processo carcerario.

Se la pratica deistituzionalizzante non può essere realizzata, è pur tuttavia indubbio che gli intenti innovatori vanno incentivati sino ad una loro valida attuazione.

Si è parlato di bisogni, si è detto della esigenza ad elevare la subcultura carceraria ai livelli di dignità culturale, piena di nuovi contenuti.

Questi ultimi devono essere individuati nel consentire ai detenuti di impossessarsi di strumenti (attraverso il confronto e non con la imposizione di modelli diversi, anche se alternativi) per una riappropriazione delle capacità socializzanti, e della volontà di analisi sulla propria condizione.

Per frantumare un contesto dove « la disumanizzazione, non si verifica solo in coloro che si vedono rubare l'umanità, ma anche in quelli che la rubano », è necessaria la partecipazione paritetica di tutte le forze presenti, da quelle custodiali, a quelle educative, per la creazione di un « tutto armonico », ove le tensioni servano per una crescita comune.

Soltanto in questi termini l'assistenzialismo potrà assumere carattere contenutistico.

Laddove sarà stimolata la « percezione del sé » per il recluso, laddove, composti i conflitti di competenza, si inizierà a programmare il lavoro perché il carcere venga ad assumere una dimensione di aggregazione, sarà inevitabile ed augurabile che gli operatori denuncino la mistificazione professionale cui sono legati e la opportunità di rinuncia alla delega segregazionale.

In questa nuova realtà ove l'apparato militare (mi sembra scontato in ogni caso l'accento sulle problematiche connesse alla necessaria « smilitarizzazione » degli agenti di custodia) oltre alle responsabilità create dalle esigenze di sicurezza, sia gratificato da una partecipazione che abbia il senso della continuità nella gestione della « cosa penitenziaria ».

Ove le figure della legge n. 354 assolvano al compito essenziale di controllo democratico; ove il detenuto sia avviato ad una graduale presa di coscienza, oltre che della propria condizione storica, anche delle motivazioni che lo hanno indotto alla devianza nei confronti della norma, e a cui venga consentita l'appropriazione di ogni fase istituzionale.

In questa realtà appunto diverrà conseguenziale che l'apporto della comunità esterna assuma il significato ad esso attribuito dalla Riforma.

L'intervento tenderà a risolvere il conflitto tra un'organizzazione sociale che devolve al carcere il compito di occuparsi

degli elementi che costituiscono la forza marginale nel mercato del lavoro, e parametri ambientali che consentano realmente il reinserimento attraverso la piena occupazione e il fornire ai detenuti le medesime occasioni offerte alle classi più abbienti.

Il compito essenziale, in questa fase storica, degli operatori viene a risultare, dunque, quello della sensibilizzazione sempre maggiore, costante, delle forze sociali e politiche perché si facciano carico della immensa tematica penitenziaria.

Tale considerazione, per qualcuno, forse giustamente, anacronistica, fornisce a mio avviso, invece, l'esatta dimensione di quali siano le difficoltà per una condizione carceraria alternativa, senza che questa notazione possa rivelarsi una contraddizione in termini.

Se si accetta il postulato secondo cui la psichiatria e la psicoterapia servono come strumenti di controllo sociale, ma si rivelano anche strumenti utili, attraverso una gestione differenziata, per guarire, creare gli strumenti perché l'operatività istituzionale sia utilizzata dai suoi personaggi primari, dovrebbe divenire lo scopo principale di tutti coloro che vivono quotidianamente le ansie di una battaglia per la democraticizzazione di un ambiente ancora sfruttato dall'ideologia della conservazione.

Il dibattito sulle linee da seguire rimane chiaramente aperto.

Le mie osservazioni, che potrebbero talora sembrare ambigue nella formulazione, devono essere intese nella realtà, come già osservato, quali testimonianza sofferta di una esperienza.

E in quanto tale valutata.

#### RIASSUNTO

Questo articolo, incentrato sulla figura dell'educatore, evidenzia le difficoltà che essa ha incontrato nel primo approccio interrelazionale con l'ambiente istituzionale.

Tali difficoltà sono state individuate, per un verso, in una primaria incapacità rapportuale da parte di questi nuovi operatori con il complesso di situazioni che caratterizzano la comunità carceraria, dall'altro, in una mancata volontà di adesione a schemi comportamentali rinnovati da parte dell'apparato custodiale, teso a garantire un equilibrio ormai logoro e non più consone alle istanze dei detenuti.

La tematica esposta, a detta dell'Autore, abbisogna di un'analisi approfondita soprattutto in previsione della messa in atto, all'interno del tessuto istituzionale, di una operatività comune, in cui le componenti principali della realtà peniten-

ziaria, detenuti, agenti e le nuove figure previste dalla Riforma del '75, educatori, assistenti sociali e psicologi, vadano a realizzare un « tutto armonico », in cui le tensioni conflittuali abbiano come sbocco la risoluzione delle problematiche detentive.

### RESUME

Cet article, centré sur la figure de l'éducateur, met en évidence les difficultés rencontrées par celui-ci lors de la première approche inter-relationnelle avec les milieux institutionnels.

D'une part, ces difficultés sont assimilées à une incapacité primaire de la part des nouveaux opérateurs, d'établir des rapports avec l'ensemble des situations qui caractérisent la communauté pénitentiaire; et d'autre part, à un défaut de volonté d'adhérer à des schémas rénovés de comportement de la part de l'appareil de surveillance, lequel vise surtout à garantir un équilibre désormais usé et inadapté aux instances des détenus.

Selon l'Auteur, la thématique exposée requiert une analyse approfondie, surtout en prévision de la mise en œuvre d'un dispositif opérationnel commun où les composantes principales de la réalité pénitentiaire — détenus, agents, et les nouvelles figures prévues par la Réforme de 1975, c'est-à-dire les éducateurs, assistants sociaux et psychologues — tendent à réaliser un « tout harmonieux », où les tensions conflictuelles auront comme débouché la solution des problèmes de la détention.

### SUMMARY

This article, centered around the figure of the educator, evidences the difficulties that the educator's figure has encountered in its first interrelational approach to the institutional environment.

These difficulties have been isolated, on the one side, as lying in the primary incapacity had by these operators in relating to the complex of situations characterizing the prison community. And on the other side, as lying in the unwillingness of the custodial machinery to adhere to new behavioural patterns, the custodial apparatus being oriented towards maintaining a balance that is by now worn out and no longer in accord with the desires of the convicts.

The theme expounded, according to the Author, needs in-depth analysis, especially in view of the foreseen putting into action, within the institutional fabric, of an operational effort in common, in which the main components of prison reality: convicts, guards, and the new figures provided for by the '75 reform: educators, social assistants and psychologists, will all work together to create a « harmonious whole », in which conflicts and tensions may have as their outlet the resolving of the problems of detention.

### RESUMEN

Este artículo, centrado en la figura del educador, evidencia las dificultades que el mismo ha encontrado en la primera aproximación interrelacional con el ambiente institucional.

Tales dificultades han sido individuadas, por una parte, en una primera incapacidad de relación por parte de estos nuevos operadores con el complejo de situaciones que caracterizan la comunidad carcelaria; por la otra parte, en una frustrada voluntad de adhesión a esquemas de comportamiento renovados **por parte del personal de custodia**, tendiente a garantizar un equilibrio ya deficiente y que no corresponde más a las instancias de los detenidos.

La temática expuesta, según el Autor, necesita de un análisis profundo sobre todo para prevenir la realización, dentro de la trama institucional, de una operatividad común, en la cual los componentes principales de la realidad penitenciaria, detenidos, agentes y las nuevas figuras previstas por la Reforma del '75, educadores, asistentes sociales y psicólogos, vayan a realizar un « todo armónico », en el que las tensiones conflictuales tengan como salida la resolución de las problemáticas restrictivas.

## ZUSAMMENFASSUNG

Dieses die Gestalt des Erziehers betreffende Stück zeigt offensichtlich die Schwierigkeiten, die Anfangs unterbezüglich mit dem Institutionsraum befand.

Solche Schwierigkeiten entstanden einerseits aus der erstmaligen Verhältnisunfähigkeit dieser neun Tätigen zu den komplizierten Lagen, die der Gefängnisgemeinschaft charakteristisch ist; andrenseits aus dem Grund, weil der Wachapparat erneuerte Schemata zeitig nicht folgen wollte, indem es eine nunmehr verbrauchte und nicht mehr der Gefangenenwartungen passende Gleichgewicht verteidigen sollte.

Nach der Meinung der Verfasser braucht die oben erwähnte Thematik eine vertiefte Analyse überhaupt im Vorsehen einer Verwirklichung, innerhalb der Institutions. Unterlage, einer gemeinsamen Wirksamkeit, worin die Hauptkomponenten der Gefängnis realität, Gefangene, Gefängniswachtpersonal, die neuen von der 75 — reform vorgesehen Gestalten, Erzieher, Sozialassistenten und Psychologen, ein « gesamtharmoinisches » Bilden sollen, innerhalb dessen die konfliktuellen Spannungen die Resolution der Gefängnisproblematiken als Ausweg hätten.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) GOFFMANN E., *Asylums*, Einaudi, Nuovo Politecnico, Torino, 1968.
- 2) LAING R., *L'io diviso*, Einaudi, Nuovo Politecnico, Torino, 1970.
- 3) COOPER D., *La morte della famiglia*, Einaudi, Nuovo Politecnico, Torino, 1969.
- 4) BARATTA A., « Criminologia liberale e ideologica della difesa sociale » in *La questione criminale*, Il Mulino, Bologna, 1975.
- 5) MELOSSI D., « Istituzione di controllo sociale e organizzazione capitalistica del lavoro: alcune ipotesi di ricerca » in *Carcere ed emarginazione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1976.
- 6) FOUCAULT M., *Storia della follia*, Einaudi, Torino, 1963.
- 7) FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1975.
- 8) HORKHEIMER M., *Studi sulla famiglia*, Einaudi, Torino, 1974.
- 9) MARCUSE H., *L'autorità e la famiglia*, Einaudi, Torino, 1970.
- 10) RUSCHE G., KIRCHMEIER O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1976.
- 11) FREIRE P., *La pedagogia degli oppressi*, Feltrinelli, Milano, 1973.
- 12) STURNIOLO I., *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*, Laurus, Firenze, 1978.

- 13) DE LEO G., *Criminalità e giovani*, Editori Riuniti, Roma, 1978.
- 14) AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1974.
- 15) AA.VV., *Carcere e società*, Editori Riuniti, Roma, 1976.
- 16) JERVIS G., *Il buon rieducatore*, Feltrinelli, Milano, 1976.
- 17) JERVIS G., *Manuale critico di psichiatria*, Feltrinelli, Milano, 1975.
- 18) CHAPMANN D., *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino, 1971.
- 19) INVERNIZZI I., *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Einaudi, Torino, 1973.
- 20) NEPPI MODONA G., « Appunti per una storia parlante della riforma » (da *Carcere ed emarginazione sociale*), Il Mulino, Bologna, 1976.
- 21) AA.VV., *Il carcere dopo le Riforme*, Feltrinelli, Milano, 1977.



## GIURISPRUDENZA

a cura di Luigi Daga e Giancarlo Zappa

### CORTE COSTITUZIONALE

#### a) Decisioni

**Ordinamento penitenziario - Attribuzione delle funzioni di sorveglianza per l'espiazione di pene inflitte per reati commessi da minori di anni diciotto al tribunale per i minorenni anche quando il condannato abbia superato tale età - Preteso contrasto con artt. 3 e 25, comma 1 Cost. - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3 e 25, comma 1 Cost.; art. 79, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte Costituzionale - Sent. n. 137 - 30 luglio 1980 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN.

*Non è fondata — in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 1 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui prevede che il tribunale dei minorenni eserciti le funzioni della sezione di sorveglianza anche nei confronti di soggetti ormai maggiorenni che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età (1).*

*Omissis.*

**RITENUTO IN FATTO. — 1.** Il detenuto trentunenne Aiello Angelo, durante la espiazione della pena di un anno e quattro mesi di reclu-

---

(1) Questione nuova risolta dalla Corte nel senso della infondatezza, data anche la « transitorietà » della norma che risolve un problema di competenza in attesa di una apposita legge sui minori (sul punto, cfr. DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, 353 e 571 ss.). L'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna è pubblicata in *Giur. Cost.* 78, II, 637, *Foro it.* 1978, II, 390 con nota di richiami. Sulla competenza del tribunale per i minorenni in materia di ordinamento penitenziario v. Cass., 5 aprile 1977, Fida, *Foro it.* 1977, II, 225 con commento di DI GENNARO. In tema di giudice naturale v., per la Giurisprudenza della Corte, le sentenze n. 130 del 1963, con nota di SOMMA, la competenza del tribunale per i minorenni e l'attuazione del principio di eguaglianza, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1963, p. 975 e per ultime le sentenze 135 e 138 del 1980, in *Giur. Cost.* 1980, I, 1139 e 1151. In dottrina TAORMINA, *Giudice naturale e processo penale*, Roma, 1972, DE LISO « Naturalità » e « precostituzione » del giudice nell'art. 25 Cost., in *Giur. Cost.* 1969, 2694. La sentenza è pubblicata in *Foro it.* 1980, I, 2960 con nota di ROMBOLI « Tortuosi itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di giudice naturale ».

sione irrogatagli nel 1962 all'età di 16 anni, ha chiesto al tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna l'affidamento al servizio sociale, in base all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. In quella sede, il tribunale ha però sollevato d'ufficio con ordinanza del 17 gennaio 1978, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 legge 26 luglio 1975, n. 354 (come modificato dall'art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1) per asserito contrasto con gli artt. 3 e 25, comma 1 Cost.

Per quanto riguarda il principio del giudice naturale, il tribunale rileva che — secondo la costante giurisprudenza della Corte — non basta la precostituzione legislativa delle competenze giurisdizionali; ma è necessario che le deroghe, eventualmente statuite rispetto alle regole fissate in via generale, corrispondano a criteri di razionalità. Nel caso in questione, viceversa, la deroga prevista a favore del tribunale per i minorenni prescinderebbe da « una razionale valutazione degli interessi in gioco », dal momento che la funzione della magistratura di sorveglianza sarebbe svincolata dal reato a suo tempo commesso, collegandosi invece al comportamento del detenuto o dell'internato durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Risulterebbe dunque irragionevole aver mantenuto la competenza del tribunale per i minorenni, nei confronti di soggetti già maggiorenni che abbiano compiuto il relativo reato durante la minore età: poiché ne conseguirebbe che una misura come l'affidamento al servizio sociale, riguardante il futuro di un detenuto ormai maggiorenne, debba essere concessa da una magistratura « specializzata in problemi minorili ».

Inoltre, la norma impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra detenuti o internati. Il giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni non sarebbe infatti abilitato ad esercitare gli stessi poteri di vigilanza sugli istituti penitenziari per adulti, che spettano invece al magistrato di sorveglianza secondo l'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione sollevata.

Nell'atto di intervento si insiste anzitutto sul carattere transitorio della norma impugnata: in attesa della riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni, tale norma risulterebbe necessaria per evitare incertezze nell'individuazione dell'organo competente a provvedere in materia di affidamento al servizio sociale, quanto ai soggetti detenuti per fatti commessi durante la minore età.

Non sussisterebbe, comunque, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., poiché il detenuto che abbia commesso il reato quando era ancora minorenne si troverebbe in situazione diversa rispetto al detenuto condannato per un fatto commesso da maggiorenne.

Per le stesse ragioni dovrebbe escludersi una violazione del giudice naturale. Se in tema di affidamento al servizio sociale il legislatore ha attribuito preminente rilevanza all'età del reo nel momento

del commesso reato, ne conseguirebbe che nei casi come quello in esame il giudice naturale non possa essere altri che il tribunale per i minorenni.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — Sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione dichiara, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 79 legge 26 luglio 1975, n. 354, l'impugnativa riguarda in realtà la sola norma destinata ad applicarsi nel giudizio *a quo*: vale a dire, il comma 2 dell'art. 79 (come sostituito dall'art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1), nella parte in cui prevede che il tribunale per i minorenni eserciti le funzioni della sezione di sorveglianza, quanto agli stessi « soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto ». È questa, infatti, la disposizione che il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna considera in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 25, comma 1 Cost.: osservando che sarebbe « irrazionale una deroga della normale competenza del giudice per adulti a favore di quello per i minorenni quando il soggetto interessato sia già maggiorenne » e quando si tratti — come nella specie — di operare nella fase esecutiva, valutando non già l'illecito penale a suo tempo commesso, bensì il comportamento del detenuto o dell'internato nel corso dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Per quanto così circoscritta, la questione non è fondata.

Sia nel suo complesso sia nella specifica disposizione impugnata, l'attuale testo dell'art. 79 non intende risolvere permanentemente il problema delle competenze e delle funzioni spettanti agli organi della giustizia minorile (tribunale per i minorenni e giudice di sorveglianza presso il tribunale stesso) in materia di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Al contrario, esso non contiene che una disciplina mirante a colmare una lacuna in via transitoria, nell'attesa che un'altra apposita legge provveda nei confronti dei minori sottoposti a misure penali, come pure nei confronti dei soggetti maggiorenni che abbiano commesso reati durante la minore età. E conviene notare che la soluzione adottata a tal fine si conforma a quella già risultante dall'art. 3 legge 12 febbraio 1975, n. 6, in tema di liberazione condizionale.

D'altra parte, la natura transitoria dell'art. 79 legge 26 luglio 1975, n. 354 (nella nuova versione introdotta dall'art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1) non toglie che la disposizione stabilita dal capoverso dell'articolo stesso sia comunque sorretta da un adeguato fondamento giustificativo. Evidentemente, mantenendo ferma la competenza del giudice minorile (anche agli effetti previsti dall'art. 69 della suddetta legge del 1975), il legislatore ha voluto soddisfare quell'« esigenza di continuità nella sorveglianza », cui si accenna nella stessa ordinanza di rimessione: considerando normale l'ipotesi di un soggetto che abbia commesso il reato essendo minore di anni

diciotto e che divenga maggiorenne durante l'espiazione della conseguente pena (ovvero nel corso del previo procedimento penale, che rimane anch'esso attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni). Né questa prospettiva può ritenersi arbitraria, in vista di casi fors'anche frequenti ma pur sempre anomali, per il divario temporale che separa la condanna dalla sottoposizione alla relativa misura penale, sul tipo di quello che ha dato luogo al presente giudizio.

Ciò basta perché la Corte rigetti la proposta impugnativa. Ed è il legislatore che dovrà eventualmente farsi carico, in occasione della riforma preannunciata dall'art. 79, comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354, delle incongruenze denunciate dal giudice *a quo*.

#### P. Q. M. LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354 (come sostituito dall'art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1), sollevata dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 1 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

---

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità ai condannati per determinati reati - Preteso contrasto con artt. 2, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, 111, comma 1, Cost. - Esclusione - Questione infondata di costituzionalità (artt. 2, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, 111, comma 1, Cost.; art. 48, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte Costituzionale - Ord. n. 10 - 28 gennaio 1981 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN.

*È manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma 2, 27, comma 3, 111, comma 1, Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modif. dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1) nella parte in cui esclude la concessione della semilibertà, nelle ipotesi indicate dall'art. 47 comma 2, e cioè ai condannati per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Tale questione, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo e 27, comma terzo Cost. è già stata decisa con sentenza di infondatezza n. 107 del 1980, cui è seguita l'ordinanza di Milano n. 8 del 1981. Il richiamo agli artt. 2 e 111 Cost. non sposta i termini del problema in quanto la pretesa lesione dell'art. 2 Cost. viene correlata ai suddetti artt. 3 e 27 Cost. (assumendosi che la norma impugnata comprometterebbe l'eguale sviluppo della personalità dei soggetti detenuti in violazione dei cor-*

*rispettivi doveri di solidarietà, rendendo la pena diseducativa) e la violazione dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali viene prospettata solo in via subordinata lamentando l'attentato alla discrezionalità del giudice. Operano quindi al riguardo le ragioni già addotte nella sentenza n. 107 del 1980 cit. Il nuovo profilo di contrasto riguardante la violazione dell'art. 25, comma 2 Cost. relativamente alla preclusione della concessione della semilibertà a soggetti che hanno commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 va dichiarato pure manifestamente infondato poiché la norma denunciata non incide sull'ambito temporale di efficacia della legge penale sostanziale in forza della quale fu emessa sentenza di condanna, ma concerne soltanto l'applicabilità di un particolare regime di espiazione della pena detentiva, introdotto nell'ordinamento per la prima volta dalla predetta legge n. 354 del 1975 affidato alla discrezionale valutazione del giudice (1).*

**b) Questioni di legittimità**

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condanna all'ergastolo - Inammissibilità - Contrasto con l'art. 27, comma 2 Cost. - Questione non manifestamente infondata (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 27, comma 2 Cost).**

Sezione di sorveglianza di Firenze - Ord. 26 novembre 1980 - Pres. MARGARA - Ric. Lutzu.

*Poiché alla stregua dell'attuale normativa, la semilibertà non può essere concessa ai condannati all'ergastolo in quanto non è mai configurabile nei loro confronti l'avvenuta espiazione della metà della pena, non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 50, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per violazione dell'art. 27, comma 2 della Costituzione.*

---

(1) Trattasi della riaffermazione del precedente orientamento espresso dalla Corte con la sent. n. 107 del 1980 pubblicata in questa *Rivista*, 1980, p. 646, v. anche *Giur. Cost.* 1980, I, 1001, con nota redazionale. Nello stesso senso, con riferimento ai soli artt. 3 e 27 Cost., v. anche C. Cost., Ord. n. 8 del 28 gennaio 1981, che dichiara manifestamente infondata la questione, meramente riproposta, già decisa con la citata sentenza n. 107 del 1980, in *Giur. Cost.* 1981, I, 38.

Sul problema, in dottrina, BRICOLA, « Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale », in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1977, 55 e GREVI, « L'art. 47, comma 2 dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere », *ivi*, 1976, 577 ss.; ZECCINO, « Principio di eguaglianza ed esclusione delle misure alternative per i delitti di rapina, rapina aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione », in *Giur. mer.* 1978, 916; GIOSTRA, « Un limite non giustificato in tema di misura alternative », in *Pol. del dir.* 1978, 435.

*Nei confronti dell'ergastolano infatti non è mai consentito il riesame degli effetti prodotti dal trattamento al fine di accertare se la quantità di pena abbia o meno positivamente assolto al suo fine rieducativo (1).*

(1) Acutamente la decisione porta alle estreme conseguenze il discorso impostato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 4 luglio 1974 (si veda in *Giust. Pen.* 1975, I, 17), in materia di liberazione condizionale, che ha determinato l'intervento *ad hoc* del legislatore ordinario con la legge 12 febbraio 1975, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 1975), che è del tutto sCOORDINATA con la legge, uscita pochi mesi dopo sull'Ordinamento penitenziario (26 luglio 1975, n. 354) la quale ha affidato alla Sezione di sorveglianza (e non alla Corte d'Appello, che è lo stesso giudice che ha inflitto la condanna), la competenza a decidere sulla domanda di liberazione condizionale, misura di natura e finalità nettamente alternative rispetto alla pena, fortemente affine all'affidamento al servizio sociale e — in parte — anche alla semilibertà.

In effetti è la Sezione di sorveglianza il giudice di elezione in materia di applicazione di tutte le misure alternative alla pena (o alla misura di sicurezza) detentiva ed il giudizio della Sezione stessa deve essere incentrato sull'accertamento della risposta fornita in concreto dal condannato alla applicazione della pena che — a norma dell'art. 27 della Cost. — deve tendere in ogni caso e sempre alla rieducazione.

Orbene, sotto tale angolo visionale, pur rimanendo libero il legislatore di punire con la pena massima alcuni reati particolarmente allarmanti, è certo che tutti i condannati, ergastolani compresi, hanno diritto al trattamento rieducativo e, ove diano risposta positiva, debbano essere posti in condizione di ottenere una o più misure alternative. Così come i condannati suddetti possano già oggi ottenere la liberazione condizionale, non si vede come non debbano poter ottenere la semilibertà, che è una misura di portata meno pregnante, naturalmente dopo aver espiato un periodo di tempo che il legislatore dovrebbe indicare e che potrebbe essere quantificato in venti anni. Un adeguato periodo di semilibertà, oltre tutto, costituirebbe il miglior banco di prova del condannato al fine di una progressione nel trattamento extramurale, che potrebbe, alla fine, sfociare nella liberazione condizionale.

D'altra parte, esattamente da tempo e da più parti è stato notato che l'ergastolo oggi è di tipo « attenuato », nel senso che anche al condannato a tale pena — sia pure a certe condizioni — deve essere assicurata la possibilità di un sicuro recupero personale e sociale.

Come è noto, la giurisprudenza ha ormai stabilito in modo definitivo che agli ergastolani non è applicabile neppure la liberazione anticipata, di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (si veda Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, Ord. 1321 del 6 luglio 1977, Pres. SCARDIA, imp. Falchi; Sez. 1<sup>a</sup>, Ord. 1989 del 27 ottobre 1977, Pres. ALIOTTA, imp. Vaira; Sez. 1<sup>a</sup>, Ord. 2144 del 14 dicembre 1977, Pres. MARA, imp. Da Tos; Sez. 1<sup>a</sup>, Ord. 2683 del 25 gennaio 1978, Pres. ALIOTTA, imp. Chiaiese; Sez. 1<sup>a</sup>, Ord. 2684 del 6 febbraio 1978, Pres. ALIOTTA, imp. Mesina; Sez. 1<sup>a</sup>, Ord. 354 del 18 marzo 1978, Pres. ALIOTTA, imp. Serra).

D'altra parte anche l'istituto della liberazione anticipata è una misura alternativa che è prevista dalla legge 354/1975 nell'ottica dell'art. 27 della Costituzione, anche il discorso della Sezione di sorveglianza di Firenze, se fosse fondato in relazione alla semilibertà, non potrebbe non valere anche nei confronti della liberazione anticipata.

La Corte Costituzionale ha di recente (Sent. n. 107 del 7 luglio 1980 in questa *Rivista*, n. 3-4, anno 1980, pag. 646) chiarito il proprio pensiero, stabilendo (nel dichiarare la legittimità dell'art. 47, comma 7 della citata legge 354/1975) che la pena persegue, oltre alla rieducazione del condannato (sperata emenda del reo), anche altri scopi essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordinamento giuridico contro la delinquenza (dissuasione, prevenzione, difesa sociale).

*Omissis.*

Il Lutz ha chiesto la ammissione alla semilibertà.

È condannato all'ergastolo.

Assume, direttamente ed a mezzo del proprio difensore, di essere ammissibile a tale beneficio, nonostante la pena cui è stato condannato.

Al proposito è da rilevare che la istanza è stata dichiarata inammissibile con decreto 13 agosto 1980 di questa Sezione, che rilevava la inammissibilità del beneficio in questione per i condannati all'ergastolo.

Contro tale decreto di inammissibilità ha fatto opposizione l'interessato, chiedendo che, sulla sua istanza, si pronunci la Sezione di sorveglianza.

La Sezione ritiene che, in effetti, il beneficio della ammissione alla semilibertà non sia ammissibile nei confronti dei condannati all'ergastolo, in quanto, fra le condizioni necessarie per la concessione di tale beneficio, vi è anche la espiazione di almeno metà della pena: e tale condizione non può configurarsi nei confronti dei condannati all'ergastolo.

Le scrupolose e dettagliate difese dell'interessato e del suo difensore non possono superare questa non vincibile difficoltà.

Si osserva, nelle difese, che la semilibertà è stata ritenuta un modo di esecuzione della pena e che è stato pure ritenuto che agli ergastolani si applichi la nuova normativa penitenziaria prevista dalla legge n. 354 del 1975. Ineccepibili entrambi i rilievi, ma non tali da superare l'obiezione di fondo che si è sopra avanzata: nulla impedisce infatti che una o più norme della nuova disciplina penitenziaria siano, in relazione alla loro formulazione e alle situazioni che prevedono, insuscettibili di applicazione al condannato all'ergastolo.

Si osserva anche, nelle difese predette, che la pena dell'ergastolo, almeno virtualmente, ha una sua conclusione nel tempo (per grazia, liberazione condizionale) che ne ferisce la perpetuità. È con riferimento a questa concreta possibilità che si può ricostruire una determinazione della durata della pena e, rispetto a questa, quantificarne la metà. Anche qui l'obiezione è agevole: la pena dell'ergastolo è perpetua; gli interventi che, modificandola, ne eliminano la perpetuità hanno soltanto un rilievo successivo al momento in cui si manifestano. Finché, cioè, non vi sia concessione della grazia o della liberazione condizionale, la pena rimane perpetua. E rispetto a tale pena perpetua non vi è possibilità di calcolo della metà della pena. Manca quindi una condizione indispensabile per la concessione del beneficio.

Tutto ciò rilevato, la Sezione si pone però una questione: se tale esclusione dei condannati alla pena dell'ergastolo dal beneficio della semilibertà sia conforme alla normativa costituzionale.

La risposta a tale domanda è che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità in argomento.

*Rilievo di incostituzionalità dell'art. 50, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo: il rilievo di incostituzionalità viene fatto in relazione all'art. 27, comma 2, della Costituzione:*

La Sezione ritiene di dover fare riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale — n. 204 del 1974 in materia di liberazione condizionale — nella quale si leggeva che, sulla base del precetto costituzionale contenuto nel comma 2 dell'art. 27 della Costituzione, « sorge... il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo ».

In sostanza, dalla sentenza della Corte emerge il riconoscimento al condannato di usare dei mezzi di valutazione e di decisione che consentano di seguire l'evoluzione del processo rieducativo e gli effetti dallo stesso prodotti. È incontestabile d'altronde che la osservazione e il trattamento del detenuto rappresentano un obbligo della amministrazione pubblica, che non può non essere complementare ad un diritto (indubbiamente anche con aspetti di dovere per lo stesso soggetto detenuto) ad avere l'osservazione e il trattamento dalla legge previsti. Ma se questo diritto c'è, non può non esistere anche il diritto ad utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi della osservazione e del trattamento del soggetto: tutti finalizzati al diritto di cui si è parlato all'inizio: quello ad una sede (al cui accesso ovviamente è la legge ordinaria a stabilire i tempi opportuni) in cui si può svolgere il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei confronti del soggetto.

In altre parole: diritto all'osservazione e al trattamento e diritto al riesame sono aspetti dello stesso diritto: quello che il soggetto ha di vedere attuata la pena con il costante perseguimento dei fini che l'art. 27 della Costituzione prevede.

Ha ritenuto la Corte che il legislatore ordinario possa limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena: così come viene fatto per coloro che sono condannati per determinati reati, esplicitamente previsti dalla legge medesima. Nel caso dei condannati all'ergastolo questa limitazione non è però affatto contenuta nella legge, che non ha in sostanza preveduto il caso. La esclusione è solo indiretta in quanto deriva dal sistema di condizioni posto dai primi due commi dell'art. 50 della legge penitenziaria. Questa, in sostanza, nel comma 2 dell'art. 47 ha fatto una scelta cosciente, individuando una serie di fattispecie criminose che non appariva opportuno ammettere ai nuovi benefici. Questa scelta è invece del tutto mancata per il condannato all'ergastolo, il quale



pertanto deve essere ammesso ai benefici in parola (essenzialmente alla semilibertà), con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee.

Non è chi non veda come tale integrazione della legge avrebbe caratteristiche, al tempo stesso, di giustizia e di funzionalità. La ammissione alla semilibertà anticiperebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo, la ammissione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano arriva senza alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione. Ed in effetti la ammissione alla semilibertà risponderebbe anche a criteri di giustizia in quanto un notevole limite della legge penitenziaria (dovuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione, appariva prossima la conclusione dell'iter legislativo per la abrogazione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati all'ergastolo dalla fruizione dei vantaggi più incisivi contenuti nella legge medesima.

Per quanto detto quindi non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità indicata all'inizio.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Annullamento - Infungibilità tra periodo di affidamento e detenzione - Contrasto con gli artt. 3, 17, 27 Cost. - Questione non manifestamente infondata (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 3, 13 e 27 Cost.).**

Corte di Cassazione - Sezioni unite - Sent. 27 giugno 1981 - Pres. NOVELLI - Imp. Telluto.

*Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento dell'ordinanza di ammissione; e ciò in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. Invero, da un lato non è riconducibile a criteri di razionalità la scelta normativa che eguaglia negli effetti situazioni radicalmente differenti, come la revoca o l'annullamento dello anzidetto provvedimento, essendo soltanto la prima (revoca) correlata alla condotta del condannato, e dall'altro all'annullamento, che neutralizza la idoneità della prova intesa a provocare la estinzione della pena, residua un complesso di restrizioni della libertà personale del tutto ingiustificato a tenore dell'art. 13 Cost. A parte poi la circostanza secondo cui non è conforme alla finalità della pena di cui all'art. 27 Cost. il far derivare da un evento assolutamente estraneo alla con-*

dotta del condannato la vanificazione di un risultato educativo in tesi già conseguito attraverso il trattamento alternativo (1).

(Nella specie l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale era annullata per difetto della condizione di ammissibilità consistente nel prescritto periodo di osservazione del condannato negli istituti penitenziari — cosiddetto assaggio di pena —. La Corte, nello statuire la non fungibilità, anche in questo caso, tra periodo di affidamento e detenzione — salvo, s'intende, l'effetto estintivo sulla pena conseguente all'esito positivo dell'esperimento —, ha promosso di ufficio la procedura incidentale di legittimità costituzionale per le ragioni enunciate nella massima).

(1) Opportunamente è sottoposta alla valutazione della Corte una questione che *ictu oculi*, nella concreta esperienza penitenziaria, è sempre apparsa quantomeno da meglio regolare legislativamente: trattasi della compatibilità del periodo trascorso in affidamento, che può essere considerata pena espiata soltanto nel caso di esito positivo della prova, con il risultato di vanificarsi a tutti gli effetti anche se, pur non essendovi revoca (quindi, condotta non pregevole dell'affidato), la misura si interrompa, ad esempio per la c.d. « inammissibilità sopravvenuta », vale a dire sopraggiungere di altro titolo esecutivo (per reato precedente) che aggravi la pena al di là dei limiti di legge, o per annullamento del provvedimento, come nel caso di specie. Che, in caso di revoca, il periodo non si consideri come pena è ormai pacifico, dopo iniziali incertezze giurisprudenziali (v. ad es. Cass. 15 febbraio 1978, Orlato, in *Giust. pen.* 1979, II, 204, in senso negativo e poi, contra, da Cass. 30 maggio 1978, Ragazzi, in questa *Rivista* 1979, 261, fino a Cass. 30 gennaio 1981, Santapaola, *ibidem*, 1981, 162). Sul punto, in giurisprudenza di merito, v. C. App. Firenze, Sez. sorv., Ord. 30 giugno 1979, in questa *Rivista*, 1980, 290 con altri riferimenti di giurisprudenza e di dottrina.

## CORTE DI CASSAZIONE

**Impugnazioni penali - Cassazione - Provvedimenti ricorribili - In genere - Provvedimenti di cui all'art. 30 bis dell'Ordinamento penitenziario - Natura amministrativa - Ricorribilità - Esclusione - Rimedi previsti (art. 30, comma 2 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 2 legge 20 luglio 1977, n. 450).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 16 maggio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P.M. concl. conf. - Ric. Suverti.

*Non è ricorribile per Cassazione, stante la sua natura amministrativa e non giurisdizionale, il provvedimento adottato sull'istanza di permesso a norma dell'art. 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (introdotto con l'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450).*

*Contro tale provvedimento valgono gli specifici rimedi previsti nello stesso art. 30 bis.*

**Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Natura giurisdizionale - Ordinanza conclusiva - Efficacia di giudicato** (art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

**Ordinanze della Sezione di sorveglianza - Riesame - Ammissibilità - Condizioni** (artt. 47, 51 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Nuova istanza - Accoglimento - Condizioni** (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Ricorso per condizione avverso le ordinanze della Sezione di sorveglianza - Termine di dieci giorni vale anche per i motivi** (art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 10 ottobre 1979 - Pres. FASANI - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Ric. Di Pino.

*Il procedimento di sorveglianza disciplinato dall'art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1, ha natura giurisdizionale siccome svolgentesi con le garanzie del contraddittorio e culminante con provvedimento (ordinanza) di un giudice (magistrato o sezione di sorveglianza) avverso il quale le parti possono proporre impugnazione (ricorso per cassazione per violazione di legge). Ne consegue che il detto provvedimento, avente sostanzialmente natura di sentenza, non costituisce un atto amministrativo ex se generalmente revocabile, sebbene una decisione di carattere giurisdizionale dotata, come tale, del requisito della definitività e della irrevocabilità una volta esaurita o non esperita l'impugnazione prevista dalla legge.*

*Pertanto, l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni decise con l'ordinanza medesima, la quale copre il dedotto ed il deducibile.*

*Ragioni di giustizia impongono di ritenere che, come è ammessa una revocabilità in peius delle ordinanze della sezione di sorveglianza di affidamento al servizio sociale, ammissione alla semilibertà e riduzione di pena, così deve ammettersi un riesame in melius, che sia però fondato sulla sopravvenienza di circostanze favorevoli alla concessione del beneficio e tali da eliminare gli elementi negativi che avevano portato alla precedente decisione di diniego (1).*

*Tali principi, peraltro, valgono per l'affidamento al servizio sociale e per l'ammissione alla semilibertà, quali benefici reiterantisi nel tempo, mentre non operano per la riduzione di pena che, a differenza delle prime due, non costituisce una misura alternativa*

---

(1) Nel senso v. Cass., Sez. I, 6 dicembre 1978, De Rosa, Cass. pen. mass. 1980, 550.

*alla detenzione in senso tecnico e, perciò, non ha carattere continuativo.*

*Qualora sia stata respinta la istanza di ammissione al regime di semilibertà, il condannato può reiterare l'istanza, fondandola però su circostanze sopravvenute, e la sezione di sorveglianza può accogliere la nuova istanza qualora risultino provati fatti sopravvenuti di rilevanza tale da far ritenere il condannato idoneo al trattamento.*

*Il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze della sezione di sorveglianza vale non solo per la dichiarazione, ma anche per la presentazione dei motivi (2).*

---

(2) Conforme cfr. Cass., Sez. I, 23 maggio 1978, Chioditti, in questa *Rivista*, 1980, 277, con nota di richiami; *adde*, Cass., Sez. II, 18 gennaio 1978, Ricci, *Giust. pen.* 1979, III, 80.

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Concessione o diniego sulla base del solo parere del direttore dell'istituto - Illegittimità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 15 febbraio 1979 - Pres. SIOTTO - Rel. RUBINO - P.M. concl. conf. - Ric. Cicolani.

*L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone l'esame della personalità del detenuto attraverso l'osservazione condotta per almeno tre mesi in istituto e l'acquisizione di dati precisi, come risultato della stessa osservazione e non può, quindi, essere adottato sulla base di generici pareri del direttore dell'istituto di pena o del consiglio di disciplina (1).*

---

(1) Nel senso già Cass., Sez. I, 14 ottobre 1977, *Cass. pen. mass.* 1979, 721; Cass., Sez. I, 1° dicembre 1978, Cellamore, *Cass. pen. mass.* 1979, 1615.

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Termine minimo di osservazione - Periodo trascorso in custodia preventiva - Computabilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 13 novembre 1978 - Pres. LA BUA - Rel. PETRONE - P.M. (concl. conf.) - Imp. Sergio.

*Il periodo trascorso in stato di carcerazione preventiva può considerarsi nel computo del termine minimo di tre mesi di osservazione previsto dall'art. 47 Ordinamento penitenziario quale presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale (1).*

(1) Contra, la sentenza seguente, nonché Cass. Sez. I, 15 febbraio 1978, Deci, *Cass. pen. mass.* 1979, 1327, Cass. Sez. I, 24 maggio 1978, Branchini, *Giust. pen.* 1979, II, 546 e *Foro it.* 1979, II, 113, nel presupposto che, in applicazione del principio della presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza, l'imputato non può essere soggetto a trattamento rieducativo nel corso della custodia preventiva, per cui il tempo trascorso in tale stato non può mai essere computato nel periodo minimo di osservazione della personalità.

Nel senso, invece, Cass., Sez. I, 22 febbraio 1978, Fusilli, *Cass. pen. mass.* 1979, 725.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Annullamento - Effetto retroattivo (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Periodo minimo di tre mesi di osservazione della personalità - Carcerazione preventiva - Valutabilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 25 maggio 1979 - Pres. SESTI - Est. MOLINARI - P.M. concl. conf. - Imp. Coccia.

*Quando è revocato l'affidamento in prova al servizio sociale per essersi la prova risolta negativamente, ovvero è annullata l'ordinanza di ammissione all'affidamento per insussistenza dei presupposti, il periodo trascorso in affidamento non può essere computato ai fini dell'espiazione della pena (1).*

*Ai fini del computo dei tre mesi di osservazione della personalità ai fini della ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale non può essere preso in considerazione il periodo trascorso dal condannato in custodia preventiva (2).*

(1) Giurisprudenza ormai consolidata, cfr. Cass. 30 maggio 1978, Ragazzi (in questa *Rivista*, 1979, 263), in *Giust. pen.* 1979, II, 21 e *Foro it.* 1978, II, 241; Cass. 12 gennaio 1978, Picchio, *Giust. pen.* 1979, III, 381, Cass. 30 maggio 1978, Novelli, in *Giust. pen.* 1979, II, 18, Cass. 12 gennaio 1978, in *Giur. it.* 1980, II, 498, *Giust. pen.* 1979, III, 381, Cass. 24 maggio 1978, Madia, *Cass. pen. mass.* 1978, 1525, Cass. 9 febbraio 1978, Galantucci, *Giust. pen.* 1979, III, 245; contra, ad esempio, Cass. 15 febbraio 1978, Orlati, in *Giust. pen.* 1979, III, 81.

(2) Contra, oltre alla sent. precedente, v. Cass., 22 febbraio 1978, Fusilli, *Cass. pen. mass.* 1979, 724; nel senso Cass., 24 maggio 1978, Branchini, *Giust. pen.* 1979, II, 546 e *Foro it.* 1979, II, 113.

In giurisprudenza di merito, nel senso della computabilità del periodo trascorso in custodia preventiva, cfr. Sez. sorv. Catanzaro, Ord. 7 gennaio 1980, in *Foro it.* 1980, II, 510.

**Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Revoca - Fatti causativi della stessa - Elementi probatori** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Revoca - Efficacia retroattiva** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 30 gennaio 1981 - Pres. SEVERINO - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Imp. Santapaola.

*La Sezione di sorveglianza, nell'adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 47, penultimo comma, legge n. 354 del 1975, può fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento probatorio, compreso il solo rapporto della polizia giudiziaria o le risultanze di un procedimento penale ancora in corso, purché fornisca al riguardo adeguata motivazione.*

*La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale produce effetto retroattivo, talché l'espiazione della pena residua deve riprendere a decorrere dal giorno dell'affidamento, senza tenersi conto del periodo intercorso fra l'inizio della prova e l'esecuzione del provvedimento di revoca (1).*

---

(1) Sul punto cfr. nota di richiami alla sentenza precedente.

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Declaratoria di estinzione della pena - Competenza della sezione di sorveglianza** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Affidamento al servizio sociale - Termine del periodo di prova senza revoca - Declaratoria di estinzione della pena - Giudizio favorevole della sezione di sorveglianza - Necessità** (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 1° aprile 1981 - Pres. ANGINI - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Imp. Mellone.

*La competenza ad emettere la declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, spetta alla Sezione di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione (1).*

---

(1) Cfr. Cass. Sez. I, 8 maggio 1978, Argentini, *Giust. pen.* 1979, III, 123.

*Mentre la revoca dell'affidamento al servizio sociale intervenuta durante il periodo di prova comporta in ogni caso l'esito negativo della prova stessa, non può escludersi che, pur non essendo stata disposta la revoca dell'affidamento, la Sezione di sorveglianza ritenga che il periodo di prova non abbia avuto esito positivo.*

---

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Elementi di valutazione** (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Presupposti per la concessione dei benefici - Giudizio prognostico - Differenze - Riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata - Elementi sintomatici del reinserimento - Regolare condotta tenuta durante la detenzione - Valore** (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Elementi di valutazione - Regolare condotta tenuta durante la detenzione - Base esclusiva di riferimento - Esclusione** (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Giudizio prognostico - Natura e gravità del reato - Rilevanza** (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 6 febbraio 1979 - Pres. RUBINO - Rel. DEL CASTELLO - P.M. concl. conf. - Imp. Vedovelli.

*Al di fuori delle ipotesi di ammissione obbligatoria e di quella facoltativa per condannati a pena detentiva non superiore a mesi sei, il regime di semilibertà può essere disposto soltanto dopo la espiazione di almeno la metà della pena, in relazione ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, i quali consentano di formulare un giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto e, pertanto, sono necessari, quali presupposti per la concessione del beneficio, concreti elementi di miglioramento della personalità del condannato, da desumersi dalla osservazione che deve essere effettuata nel corso di tutta la esecuzione.*

*Il giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto, richiesto dalla legge per l'ammissione facoltativa al regime di semilibertà, non coincide con quello di contenuto più vasto, richiesto per la riduzione della pena ai fini della liberazione anticipata, che esige la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Detta prova deve essere tratta da fatti specifici, di*

*idoneo valore sintomatico, e non può, di regola, essere data dalla sola regolare condotta tenuta durante la detenzione, che costituisce soltanto l'adempimento di specifici doveri del detenuto.*

*Ai fini della sussistenza o non del giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto nella società, richiesto dalla legge per l'ammissione facoltativa al regime di semilibertà, il mero passivo adempimento dei doveri della vita carceraria imposti al detenuto non può essere di per sé idoneo, di regola, come base esclusiva di riferimento per la formulazione di detto giudizio, essendo necessario che, nell'ambito della regolare condotta carceraria, costituente, nella sua valutazione globale, una valida ed anzi la primaria fonte di valutazione, sussistano elementi concreti di miglioramento della personalità del condannato, indicativi dei progressi da lui compiuti. Di tali elementi deve dare enunciazione il provvedimento di concessione del beneficio, per soddisfare l'obbligo di motivazione e la corretta interpretazione della legge (1).*

*Ai fini della ammissione facoltativa al regime di semilibertà, pur se il titolo e la gravità del reato per cui vi è stata condanna — salvo i casi legislativamente previsti di esclusione dal beneficio — non sono determinanti per la concessione o non della semilibertà, gli stessi restano pur sempre elementi rilevanti per lo studio della personalità del condannato, in relazione, in ispecie, alle possibilità del suo reinserimento sociale, e quindi, non possono essere trascurati per il giudizio sulla sussistenza o non di concreti elementi di miglioramento della personalità del condannato, atti a rendere fondatamente prevedibile un graduale reinserimento del soggetto nella società (2).*

---

(1) Cfr. Cass., Sez. I, 31 marzo 1978, Zagarella, *Giust. pen.* 1979, III, 464; Cass. Sez. I, 23 gennaio 1979, Straniero, *Cass. pen. mass.* 1980, 1545.

(2) Nel senso Cass. 24 gennaio 1979, Cozzolino, in questa *Rivista*, 1980, 656 e in *Giust. pen.* 1979, II, 343.

---

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condizioni - Motivazioni - Elementi di valutazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Rigetto della relativa istanza varato su un rapporto dei Carabinieri - Difetto di motivazione (artt. 13, 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 8 febbraio 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. RUBINO - P.M. concl. diff. - Imp. Gigliotti.

*L'ammissione facoltativa al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, onde essa è condizionata alla sussistenza di concreti elementi di miglioramento della personalità del condannato da desumersi dall'osservazione che*



si effettua nel corso di tutta l'esecuzione. Nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli il giudice deve, perciò, mettere in evidenza i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario i quali consentano un giudizio prognostico positivo sul suo graduale inserimento nella società ed accertare motivatamente il tipo di attività che il condannato stesso può concretamente svolgere al fine di facilitare il suddetto inserimento. La motivazione dei provvedimenti in esame non può, quindi, limitarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo di testi normativi, ma deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta valutazione di tutti gli elementi che hanno condotto all'accoglimento o alla reiezione dell'istanza (1).

Difetta di motivazione l'ordinanza della sezione di sorveglianza che abbia omissis di prendere in considerazione e quindi di valutare, come avrebbe dovuto per legge, il rapporto del direttore della casa circondariale circa i progressi compiuti dal detenuto nel corso dell'osservazione e del trattamento, ma abbia basato la propria decisione di rigetto della istanza di ammissione al regime di semilibertà esclusivamente su di un rapporto dei carabinieri e, cioè, su di un documento proveniente da un organo estraneo a quelli ai quali è demandato, dall'ordinamento penitenziario, il compito della osservazione e del trattamento dei detenuti.

---

(1) Conforme, cfr. Cass., Sez. I, Ord. 16 gennaio 1978, Mione, inedit., e Cass. Sez. I, 5 giugno 1978, Sirchia, Cass. pen. mass. 1979, 1622 e Cass. Sez. I, sent. 23 febbraio 1978, Lacchini, in questa Rivista, 1979, 271.

---

### **Ordinamento penitenziario - Ammissione alla semilibertà - Condizioni - Durata della pena residua - Irrilevanza (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 4 aprile 1979 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P.M. concl. diff. - Imp. Noaro.

L'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel prevedere l'ammissione facoltativa alla semilibertà, si limita a richiedere che il condannato abbia già espiato metà della pena, ma non sottopone l'applicazione della misura a nessun'altra condizione relativa alla durata della pena residua; ne consegue che, una volta verificatosi l'accennato presupposto, l'ammissione alla semilibertà è sempre legittima, quale che sia la durata ulteriore della pena e senza quindi che tale circostanza possa avere autonomo rilievo nelle determinazioni del giudice di merito. Pertanto, la sezione di sorveglianza, per ammettere un detenuto alla semilibertà, è solo tenuta a mettere in chiara evidenza le circostanze di fatto che, insieme alla condotta in carcere del detenuto, consentano un giudizio positivo sulla sussistenza degli accennati elementi ed in particolare sulla capacità di un graduale reinserimento sociale del condannato.

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Calcolo della metà della pena con riguardo anche a quella detratta a titolo di liberazione anticipata - Illegittimità (artt. 50 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Rubinacci.

*Ai fini del calcolo della metà della pena per l'ammissione al regime di semilibertà, mentre deve aversi riguardo alla eventuale applicazione delle cause di estinzione del reato e della pena, non può considerarsi scontata quella parte di pena detratta ex art. 54 legge 1975 n. 354 (1).*

---

(1) Conf. Cass., Sez. I, Ord. 11 luglio 1977, Nardecchia (ined.), Cass. Sez. I, 27 settembre 1979, Nucera, *Giust. pen.* 1980, III, 44 (Cass. pen. mass. 1980, 1452) e Cass., Sez. I, Ord. 27 settembre 1979, Giulino, nonché Cass., Sez. I, 20 febbraio 1979, Nucera, in *Giust. pen.* 1979, I, 676 che debba computarsi invece la parte di pena condonata (come causa di estinzione della pena resasi definitivamente operativa e non revocabile) è pacifico, cfr. Cass., Sez. I, 21 giugno 1978, Prisco, *Cass. pen. mass.* 1979, 1336, e Cass., Sez. I, 18 maggio 1978, Raggradà, *Giust. pen.* 1979, III, 610; Cass., Sez. I, 2 giugno 1978, Toscano, *Cass. pen. mass.* 1980, 251; v. in dottrina BOSCATO G. « Revoca di condono e valutazione unitaria del rapporto positivo nel procedimento per semilibertà » (nota a Sent. App. Genova 12 ottobre 1978, DI STEFANO) *Riv. Pen.* 1979, 947.

---

**Ordinamento penitenziario - Ammissione al regime di semilibertà - Valutazione della capacità differenziata di ogni detenuto, delle condizioni di salute e del quoziente intellettuale - Necessità - Fattispecie (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 17 dicembre 1979 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Zattoni.

*L'ammissione al regime di semilibertà presuppone una valutazione della capacità differenziata di ogni detenuto, tenendosi particolarmente conto delle condizioni di salute, del quoziente intellettuale, dell'estrazione sociale e di ogni altra utile circostanza.*

*(Nella specie si è, per l'appunto ritenuto, che, nel valutare i progressi compiuti dall'interessato nel corso del trattamento penitenziario, si dovessero considerare anche le condizioni di salute, sul piano fisico e psichico, del medesimo; e ciò al fine di neutralizzare gli effetti negativi di talune carenze che innegabilmente avrebbero avuto la loro incidenza in un soggetto del tutto normale).*

**Ordinamento penitenziario - Detenuto semilibero - Mancato rientro - Nuova fattispecie del reato di evasione - Dolo - Giustificato motivo - Rigetto** (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Reati contro l'Amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - Momento consumativo del reato - Relazione con il regime di semilibertà - Assenza per altre dodici ore - Costituisce evasione** (art. 385 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sent. 5 novembre 1980 - Pres. DE MARTINO - Rel. BATTISTONI - P.M. concl. conf. - Imp. Errai.

*L'art. 51 dell'ordinamento penitenziario approvato con legge 26 luglio 1975, n. 354 stabilisce che il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'Istituto « senza giustificato motivo » per non più di dodici ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma dell'art. 385 primo comma cod. pen. ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo (1).*

---

(1) Nella giurisprudenza di merito, cfr. Pretura di Lecce, Sent. 14 febbraio 1979 e Trib. min., Sent. 2 novembre 1979, in *Foro it.* 1981, II, 226, con note di richiamo.

---

**Ordinamento penitenziario - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie** (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

**Sentenza penale - Motivazione - In genere - Ammissione facoltativa al regime di semilibertà - Progressi compiuti dal condannato - Omessa indicazione nel provvedimento di concessione del beneficio - Nullità - Fattispecie** (art. 111 Cost., artt. 148, 184 e 185 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 9 dicembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. SIBILIA - P.M. concl. conf. - Imp. Traina.

*L'ammissione facoltativa al regime di semilibertà può essere disposta solo quando i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario siano tali da rendere possibile il suo reinserimento nella società. Pertanto, l'ordinanza che fa luogo al beneficio in parola senza menzionare i progressi del condannato è nulla per mancanza di motivazione.*

*(Nella specie è stato escluso che il vago e generico riferimento ad una spontanea evoluzione del condannato « verso il senso di responsabilità nei confronti dei familiari e del lavoro » potesse costituire adempimento dell'obbligo di motivazione).*

---

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Deficienza mentale del detenuto - Diniego automatico della riduzione della pena - Esclusione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 14 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Ric. Scipione.

*La deficienza mentale del condannato non costituisce causa automatica di diniego del beneficio della riduzione di pena per la liberazione anticipata prevista dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (1).*

---

(1) Nel merito, in senso contrario, v. Sez. sorv. Messina, Ord. 1° dicembre 1977 (cassata dalla pronuncia di cui si riporta la massima), adesivamente Sez. sorv. Firenze, Ord. 1° febbraio 1980, Gagliano, in *Foro it.* 1980, II, 181, con nota di richiami.

---

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Misura interna all'esecuzione della pena intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione - Premio finale - Esclusione - Concedibile in ogni tempo (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Ord. 21 dicembre 1978 - Pres. AMBROSIO - Rel. BERTONI - P.M. concl. diff. - Imp. Pepe.

*La riduzione di pena di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 non costituisce un premio finale che possa concedersi quando il detenuto sia prossimo a riacquistare la libertà, posto che è da intendere come una misura interna all'esecuzione della pena, intesa a suscitare l'adesione del condannato all'opera di rieducazione e può dunque essere adottata in ogni tempo, tenuto conto del comportamento del condannato stesso in tutto il periodo di detenzione preso in considerazione (1).*

---

(1) Nel senso, v. anche Cass., Sez. V, 20 marzo 1978, Cimino, *Giust. pen.* 1979, III, 32, Cass. Sez. I, 27 settembre 1978, Genco, *Foro it.*, 1979, II, 372, *Riv. It. Dir. e Proc. pen.* 1980, 596, con nota di CESARIS « I tempi delle riduzioni di pena: valutazione frazionata per semestre o valutazione unitaria 'globale' ».

Contra, Cass. Sez. I, 11 dicembre 1978, Lorusso, *Cass. pen. mass.* 1979, 1617.

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestre - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 2 dicembre 1980 - Pres. BARBA - Rel. PETRONE - P.M. concl. conf. - Imp. De Lorenzo.

*Agli effetti della riduzione di pena per liberazione anticipata, i periodi semestrali non vanno considerati isolatamente, in modo staccato e frammentario, ma unitariamente in quanto, mirando la misura al più efficace reinserimento nella società, la valutazione della condotta del condannato non può essere che complessiva e sintetica e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione, cui deve corrispondere un provvedimento unico ed uniforme, positivo o negativo (1).*

---

(1) Nel senso della necessità della valutazione unitaria cfr. Cass. Sez. I, 14 aprile 1978, Manca, in questa *Rivista* 1980, 270, con note di richiamo, cui adde Cass. 15 novembre 1977, Caracciolo, *Foro it.*, Rep. 1978, n. 156, Cass., Sez. I, 27 settembre 1979, Giulino, *Giust. Pen.* 1980, III, 589 e Cass., Sez. I, 25 gennaio 1980, Cao, Cass., Sez. I, 23 novembre 1978, Guero, *Cass. pen. mass.* 1980, 543, Cass., Sez. I, 7 novembre 1978, Respino, *Cass. pen. mass.* 1979, 1618.

---

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestre - Illegittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Prova di partecipazione del condannato all'opera rieducativa - Giudizio fondato sui soli rapporti - Illegittimità - Esame dei risultati dell'osservazione - Necessità - Fattispecie (artt. 54 e 80 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 13 febbraio 1980 - Pres. FASANI - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Galimi.

*Ai fini della liberazione anticipata, la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione va valutata globalmente in relazione all'intero periodo in esame, ancorché per taluni semestri il giudizio non possa essere positivo. Si deve al riguardo tener conto dei risultati dell'osservazione della personalità dello interessato e non già dei soli rapporti dei direttori delle case di reclusione.*

*(Nella specie è stata annullata l'ordinanza della sezione di sorveglianza di Messina, la quale, nel respingere la istanza di liberazione*

*anticipata, s'era basata sui soli rapporti dei direttori delle case di reclusione, non avendo, peraltro, l'Amministrazione penitenziaria sottoposto il detenuto ad osservazione. La Corte ha anche rilevato che, in tal caso, la sezione di sorveglianza avrebbe dovuto disporre direttamente la osservazione, avvalendosi dei professionisti di cui all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354) (1).*

---

(1) In simile fattispecie, cfr. Cass., Sez. I, 11 novembre 1977, Viglioglia, Cass. pen. mass. 1980, 244, Cass., Sez. I, 28 giugno 1978, Rosci, Cass. pen. mass. 1980, 248.

---

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena per liberazione anticipata - Valutazione separata di periodi di carcerazione tra cui sussista interruzione - Legittimità (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 21 novembre 1980 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININNI - P.M. concl. conf. - Imp. Arnone.

*Ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata, mentre è inammissibile una valutazione frazionata per semestri, perché inconciliabile con la continuità dell'opera di trattamento svolta dagli operatori penitenziari nei confronti del soggetto, è invece possibile una valutazione separata di periodi distinti di carcerazione, tra i quali sussista interruzione con inizio di una nuova attività di trattamento e, come tali, suscettibili di apprezzamento autonomo.*

---

**Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ordinanza conclusiva - Schema di sentenza - Preclusione del giudicato (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 16 giugno 1980 - Pres. SARTI - Rel. BOSCHI - P.M. concl. conf. - Imp. Candita.

*L'ordinanza emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza ha sostanzialmente natura di sentenza e produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni con essa decise, onde, se la sezione di sorveglianza ha rigettato l'istanza del condannato con pronuncia irrevocabile, non può proporsi una nuova*

*istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto o sulle medesime ragioni di diritto della precedente. (Applicazione in tema di riduzione di pena per liberazione anticipata) (1).*

---

(1) Conf., nel senso che una volta che sia stata respinta l'istanza di riduzione di pena e che la relativa ordinanza sia divenuta irrevocabile, sul punto si forma il giudicato, sicché se il condannato presenti una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all'effetto preclusivo del giudicato precedente, con l'effetto che può essere valutata soltanto la detenzione successiva alla precedente decisione, cfr. Cass., Sez. I, Sent. 24 ottobre 1979, Carlino, *Foro it.* 1980, II, 165, Cass., Sez. I, 28 giugno 1978, Rossi, *Giust. pen.* 1979, III, 116, *Cass. pen. mass.* 1980, 248.

---

**Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati ammessi alla liberazione condizionale - Inapplicabilità (art. 176 cod. pen.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 12 marzo 1981 - Pres. BARBA - Rel. BERTONI - P.M. concl. conf. - Imp. Piras.

*La riduzione di pena per liberazione anticipata non può essere concessa al condannato già ammesso alla liberazione condizionale neanche al fine limitato di far cessare con anticipo la misura di sicurezza della libertà vigilata, trattandosi di un mezzo di trattamento che presuppone uno stato di detenzione ancora in atto (1).*

---

(1) Conf. Cass. Sez. I, 13 novembre 1978, Domenicantonio, *Cass. pen. mass.* 1979, 1616.

---

**Misure di sicurezza - In genere - Revoca anticipata - Competenza territoriale - Criteri di determinazione (artt. 635, 636 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 12 ottobre 1979 - Pres. LIOTTO - Rel. BERTONI - P.M. concl. conf. - Imp. Sacco.

*Ai fini dell'individuazione della sezione di sorveglianza competente a disporre la revoca anticipata di una misura di sicurezza, non è possibile fare diretta applicazione della norma dell'art. 71, comma terzo dell'ordinamento penitenziario, secondo cui (nel processo di sorveglianza) la competenza spetta al giudice del luogo « in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento », ma bisogna invece applicare la norma dell'art. 635, comma primo cod. proc. pen., per il quale i*

*provvedimenti in materia di misure di sicurezza sono di competenza « del giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza ». Pertanto, quando il procedimento per la revoca della misura di sicurezza sia promosso di ufficio, la competenza territoriale va stabilita con riferimento al momento di instaurazione del procedimento e cioè al momento in cui sia stato notificato all'interessato l'invito, prescritto dall'art. 636, comma primo cod. proc. pen., a fare le dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa; e questo perché in precedenza nessuna relazione risulta esistente tra l'ufficio giudiziario ed il destinatario del futuro provvedimento.*

*Quando, invece, i provvedimenti in materia di misure di sicurezza vengano adottati su richiesta del pubblico ministero o dello interessato, la richiesta del pubblico ministero o l'istanza dello interessato non funzionano come atti meramente idonei a sollecitare i poteri di ufficio del giudice, ma al contrario lo obbligano a dare inizio al processo di sicurezza, per adottare nelle forme sancite dalla legge le opportune deliberazioni, onde giudice competente non può essere se non quello del luogo in cui si trova l'interessato nel momento in cui sia stata proposta l'istanza (1).*

---

(1) Sul P.M. competente in caso di revoca alla scadenza, che è quello presso l'Ufficio di sorveglianza che svolge il procedimento, e non quindi sempre il P.M. presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha domicilio il sottoposto a misura di sicurezza, cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 1977, La Porta, Cass. pen. mass. 1978, 1530.

---

**Ordinamento penitenziario - Misura di sicurezza da eseguirsi successivamente all'espiazione della pena detentiva - Applicazione della misura alternativa prima dell'inizio dell'esecuzione di quella di sicurezza - Legittimità (art. 212 cod. pen.; artt. 50, 57 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 16 novembre 1979 - Pres. SEVERINO - Rel. DINACCI - P.M. concl. conf. - Imp. Milano.

*Quando la persona condannata a pena detentiva deve essere, subito dopo l'espiazione della medesima, sottoposta a misura di sicurezza detentiva, legittimamente se ne può disporre l'ammissione al regime di semilibertà in alternativa all'internamento prima che questo abbia inizio (1).*

---

(1) In tal caso è pacifico che la competenza per la concessione preventiva della semilibertà in ordine al futuro periodo di internamento si radica presso la Sezione di sorveglianza che ha giurisdizione nell'istituto di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o dell'inizio di ufficio della procedura, cfr. Cass., Sez. I, 5 giugno 1978, Franco, Cass. pen. mass. 1980, 543.



**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine di presentazione della domanda - Carattere perentorio - Dimissione anticipata per liberazione condizionale - Decadenza del termine dalla data di scadenza della pena** (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976; art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - Sent. 20 novembre 1979 - Pres. CHILIBERTI - Rel. PICCININNI - P.M. concl. conf. - Imp. Ciavarro.

*Il termine di tre mesi per chiedere la remissione del debito ha carattere perentorio, come si desume, pur in difetto di un'esplicita sanzione di decadenza, dalla funzione che esso è destinato ad assolvere, circoscrivendo in precisi limiti di tempo l'esercizio della relativa facoltà. Peraltro, mentre il termine iniziale di un mese previsto dallo stesso art. 96 del regolamento penitenziario (nella nuova formulazione che risulta dall'art. 9 d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) ha per necessario punto di riferimento la data della dimissione (in quanto diretto a consentire la richiesta o la proposta nell'ultimo mese effettivo di detenzione o di internamento), altrettanto non può dirsi per il termine finale, la cui decorrenza dalla dimissione è prevista con riguardo alla normalità dei casi e va precisata e circoscritta attraverso l'elemento sistematico (1).*

*Qualora il condannato o l'internato sia dimesso anticipatamente per concessione di un beneficio sottoposto a condizione risolutiva, il termine finale di cui all'art. 96 reg. pen. non può decorrere se non dal momento in cui il beneficio si consolida per il mancato avveramento della condizione. Pertanto, nel caso di dimissione anticipata per concessione della liberazione condizionale, il termine di tre mesi per chiedere la remissione del debito decorre dalla data in cui, in difetto del suddetto beneficio, si sarebbe verificata la scadenza ordinaria della pena detentiva (2).*

(1) Nel senso della legittimità del termine, fissato dall'art. 96, cfr. Cass., Sez. I, 20 novembre 1979, Ayra, *Giust. pen.* 1980, III, 591.

(2) Cfr., sul problema, l'osservazione di FRANCO SALVI in questa *Rivista*, 1981, p. 201.

## MAGISTRATURE DI MERITO

**Ordinamento penitenziario - Isolamento del detenuto - Condanne per concorso di reati - Ergastolo - Inasprimento con isolamento diurno - Abrogazione** (art. 72 cod. pen.; art. 33 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Assise di Pesaro - Sent. 13 dicembre 1978 - Pres. FIORE - Est. MENSITIERI - Imp. Bellanova.

*I casi in cui è ammesso l'isolamento diurno sono ora tassativamente indicati dalla legge penitenziaria e da ciò discende che si deve ritenere tacitamente abrogato l'art. 72 del cod. pen. (1).*

---

(1) L'isolamento diurno di cui all'art. 72, comma 1 e 2, è stato giudicato non in contrasto con l'art. 27, comma 3 della Cost. (Corte Cost. 16-22 dicembre 1964, n. 115, in *Giust. Pen.* 1965, I, 40).

Non è certamente una modalità di vita carceraria o un aspetto peculiare della disciplina carceraria, bensì una sanzione penale vera e propria, prevista dal cod. pen. per i delitti che concorrono con un delitto che di per sé comporta la pena dell'ergastolo.

Come tale, pertanto, afferisce alla genesi del rapporto primitivo, tanto è vero che l'art. 184 cod. pen. ne fa menzione nel caso che, in caso di concorso di reati, a seguito di indulto, venga dichiarata estinta la pena dell'ergastolo o quella della reclusione. In tal senso si veda Cass., Sez. I Penale, n. 718 in data 10 aprile 1980.

Contro tale tesi, si veda in dottrina DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative*, Milano, 1978, pag. 181.

In effetti, la legge 26 luglio 1975, n. 354 non ha voluto mai modificare il sistema sanzionatorio, ma soltanto dettare nuove norme in tema di trattamento e di regime carcerario. In altri termini, ha voluto meglio regolare, in conformità del dettato costituzionale, le modalità di vita nei luoghi in cui si espiano le pene detentive. Ciò risulta anche dal tenore dell'art. 33 della citata legge n. 354 (v. anche art. 68 del Reg. di esec. D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), secondo cui l'isolamento è ammesso esclusivamente per ragioni sanitarie e per ragioni disciplinari (precisamente trattasi della sanzione di cui all'art. 39, n. 5, denominata « esclusione dalle attività comuni per non più di quindici giorni », che può essere applicata solo dal consiglio di disciplina, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 38).

Lo stesso art. 33, al n. 3, sulla falsariga del precedente regolamento degli istituti di prevenzione e pena del 1931 (v. art. 45), ha modificato profondamente la disciplina in materia di isolamento degli imputati che in precedenza era automatico, mentre attualmente scatta soltanto quando sia « ritenuto necessario » dall'autorità che procede.

Orbene, al riguardo nulla dice il cod. proc. pen. e pertanto bene ha fatto il legislatore a modificare la disciplina per gli arrestati già prevista dal Regolamento del 1931, anche se evidentemente l'isolamento dei suddetti è dettato da esigenze processuali e non da motivi attinenti al trattamento penitenziario.

Se il legislatore del 1975 avesse voluto abrogare o modificare l'art. 72 del cod. pen., lo avrebbe detto esplicitamente (v. art. 89 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il Regolamento penitenziario del 1931, all'art. 42, comma 2, si limitava ad affermare che « all'isolamento continuo sono sottoposti i condannati per i quali il giudice ha disposto l'isolamento diurno ». Vigeva, infatti, il principio secondo il quale sull'isolamento notturno era fondata l'organizzazione tutta degli istituti (art. 42, comma 1).

Si potrebbe soltanto obiettare che, allo stato, essendo ormai abrogati gli artt. 203 e 206 del Regolamento del 1931, l'isolamento diurno quale sanzione penale di cui all'art. 72 è privo di norme che ne regolano l'esecuzione. È però facile ribattere che l'art. 68 dell'attuale Regolamento è applicabile sia all'isolamento quale sanzione disciplinare, sia a quello avente natura di sanzione penale, nessuna differenza sostanziale essendo possibile in sede di esecuzione, così come nessuna differenza era rilevabile nel Regolamento abrogato.

---

**Ordinamento penitenziario - Pluri condannato per reati commessi da minorenni e da maggiorenne - Competenza unica della Sezione di sorveglianza - È tale (art. 79 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1).**

Tribunale per i minorenni di Potenza - Ord. 22 novembre 1977 - Pres. GENOVESE - Rel. VACCARO - Ric. Mameli.

*La competenza ad emettere i provvedimenti previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 spetta alla Sezione di sorveglianza o al Magistrato di sorveglianza (e non al Tribunale per i minorenni), quando si verta in tema di un soggetto in espiazione di pena a seguito di condanne per reati commessi sia da minorenni che da maggiorenne (1).*

Il Tribunale, ecc. — Letti gli atti del procedimento n. 372/1977 R. G. sorv. relativo a Mameli Vittorio nato a Carovigno il 7 dicembre 1954, detenuto nella casa di reclusione di Potenza; sentito il Mameli ed il p.m.; considerato che il Mameli è detenuto in espiazione della pena di anni quindici, mesi tre e giorni dieci di reclusione inflittagli dalla Corte d'appello, sezione per i minorenni di Lecce con sentenza 17 novembre 1971 e della pena di mesi sei di reclusione inflittagli dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza 26 maggio 1975; rileva che il concorso di pene della stessa specie inflitte per due delitti commessi uno durante la minore età, l'altro dopo il compimento del diciottesimo anno, pone all'attenzione del collegio, preliminarmente, la questione della competenza a decidere del giudice per i minorenni.

L'art. 79 della legge 1975, n. 354 modificato dall'art. 12 legge 1977, n. 1 stabilisce, al 2° comma, che le funzioni di sorveglianza sono esercitate dal tribunale e dal giudice di sorveglianza per i minorenni sia nei confronti dei minori, sia nei confronti « dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto ».

---

(1) La sentenza è pubblicata anche in *Foro It.* 1978, II, 195 e, a quanto risulta, la prassi in genere si adegua al principio.

Peraltro, secondo il Tribunale per i minorenni di Bologna, l'art. 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sarebbe in contrasto con l'art. 25 della Costituzione (l'ordinanza è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 21 giugno 1978). Tale articolo (che pare una disciplina transitoria), non affronta il problema specifico del concorso tra le competenze della magistratura di sorveglianza per i maggiorenni e quella per i minorenni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 137 del 30 luglio 1980 ha dichiarato non fondata la questione (v. in questa *Rivista*, 1981, p. 149).

La Suprema Corte (Sez. I, Ord. n. 1905 del 9 agosto 1979 ined.) ha stabilito che nel caso di espiazione di più sentenze di condanna senza soluzione di continuo, deve aversi riguardo al cumulo tra le pene relative, anche se manchi il formale provvedimento di unificazione. Pertanto, ove le pene siano state inflitte da giudici diversi (Corte Assise, Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni) la competenza a compiere la valutazione della condotta non può che spettare ad un unico giudice, che è quello ordinario (Sezione di sorveglianza).

L'uso nella lettera della legge dell'articolo determinativo (il reato) e non dell'articolo indeterminativo (un reato) chiarisce, con tutta evidenza, che l'ipotesi prevista nell'art. 79, 2° comma, è solo quella in cui i benefici previsti dal nuovo ordinamento penitenziario devono essere applicati in relazione ad una pena inflitta, con una o più sentenze (art. 73, 76, 80 cod. pen.) per fatti commessi anteriormente al raggiungimento della maggiore età; ovviamente, l'uso del singolare (il reato) anziché del plurale non modifica la sostanza rientrando logicamente nella previsione di legge anche l'ipotesi in cui il soggetto commise quando era minorenne più reati per i quali sono state comminate pene detentive della stessa specie; quel che invece è determinante è appunto che si è evitato l'uso dell'articolo indeterminativo: invero solo l'uso di espressioni del tipo « un reato » o « uno dei reati » avrebbe consentito di ritenere compresa nella previsione dell'art. 79 anche l'ipotesi di pene della stessa specie concorrenti ai sensi dell'art. 80, cod. pen., inflitte per reati commessi, dallo stesso soggetto, alcuni da minorenne, altri da maggiorenne.

Il caso che nell'ipotesi di specie è sottoposto all'esame non rientra quindi nella previsione letterale della norma dettata dall'art. 79 dell'ordinamento penitenziario.

Né si può ritenere che vi possa rientrare in via di interpretazione estensiva: il tribunale per i minorenni è il giudice naturale dei minorenni; i soli casi in cui la magistratura minorile è chiamata a decidere in relazione a soggetti maggiorenni sono quelli previsti dall'art. 19 dell'ordinamento penitenziario e dalle norme sulla liberazione condizionale; si tratta con tutta evidenza di disposizioni che prevedono una deroga alla generale regola di competenza del tribunale per i minorenni, ed in tema di deroghe non sono previste interpretazioni estensive.

Né si può anche solo pensare alla possibilità di giudizi separati: sia perché i principi generali tendono a favorire ed imporre, per ovvie ragioni, il processo simultaneo, sia perché, quando si debbono eseguire più sentenze, le pene della stessa specie concorrenti si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Esclusa quindi sia la possibilità di decisioni distinte da parte di giudici diversi, sia la competenza del tribunale per i minorenni, va affermata la competenza del tribunale ordinario.

Questa opinione è altresì fondata su due considerazioni: 1) il tribunale ordinario è competente per regola generale in tutti i casi in cui parte interessata sia un soggetto maggiorenne; non esistendo per la fattispecie in esame norme derogative (non è applicabile l'art. 79 dell'ordinamento penitenziario) e trattandosi di decidere in relazione ad un soggetto che ha raggiunto la maggiore età non può non trovare applicazione la regola generale; 2) l'art. 9 R.D.L. 1934, n. 1404 stabilisce la competenza del tribunale ordinario nel caso in cui il minore sia imputato in concorso con persona maggiore degli anni diciotto, ed appare evidente l'analogia tra l'ipotesi della coimputazione e l'ipotesi di cui al presente procedimento.

Si deve infine rilevare che la ritenuta incompetenza non equivale a denuncia di conflitto di competenza, non ricorrendone gli estremi.

Invero la procedura dei conflitti ex art. 51 segg. cod. proc. pen. muove da una concreta e reale situazione di contrasto, sicché il conflitto può essere denunciato solo in presenza di due opposte pronunce sulla competenza. E le pronunce di affermazione o rifiuto della competenza devono essere esplicite ed impegnative. Tale non appare la missiva di trasmissione degli atti del magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Potenza, sia perché la missiva stessa non si può definire tecnicamente come provvedimento formale dichiarativo della competenza, sia perché essa è atto che proviene da autorità incompetenti essendo competente a decidere la sezione di sorveglianza.

Per questi motivi, dichiara la propria incompetenza essendo competente la sezione di sorveglianza del distretto di Potenza.

---

**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Periodo trascorso in affidamento - Deducibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Tribunale di Genova - Ord. 11 marzo 1981 - Pres. SCIACCHITANO - Rel. BECONI - Imp. Vainieri.

*L'esito negativo della prova non estingue la pena, neppure parzialmente e d'altra parte il beneficio è revocabile anche dopo la scadenza del periodo di prova (purché in relazione ad una condotta negativa posta in essere dall'affidato durante la prova) perché — in caso contrario — si perverrebbe all'assurda conseguenza di una estinzione della pena connessa ad un infruttuoso periodo di prova.*

*L'affidamento non è una semplice modalità esecutiva della pena, ma una vera e propria misura alternativa alla detenzione con finalità di rieducazione e di risocializzazione del condannato (1).*

---

(1) La decisione è conforme all'ormai prevalente indirizzo della giurisprudenza sia di merito che della Suprema Corte.

L'affidamento è la misura alternativa per eccellenza alla detenzione, ha un contenuto affittivo e pertanto il periodo trascorso in affidamento vale come espiazione della pena (Cass., Sez. I - Ord. n. 2272, 25 gennaio 1978 - Pres. ALIOTTA - Imp. Boari, in *Giust. pen.* 1978, II, 209) anche se manca omogeneità tra affidamento e detenzione (Sez. I, Ord. n. 1390, 18 luglio 1978, Pres. LABUA, imp. Ragazzi). In caso di esito positivo della prova, non solo è estinta tutta la pena, ma cessano anche gli altri effetti penali della condanna (art. 47, ult. comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Si veda la conforme decisione della Sezione di Firenze del 30 giugno 1979 (in questa *Rivista* 1-2/80, 290, con nota redazionale).

**Ordinamento penitenziario - Minore degli anni diciotto - Sentenza di condanna non definitiva - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Tribunale per i minorenni di Milano - Ord. 8 settembre 1979 - Pres. Est. BARBARITO.

*La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere applicata al condannato minore degli anni diciotto anche prima che la sentenza divenga esecutiva (1).*

Il Tribunale, ecc. — Letta l'istanza 29 giugno 1979 del minore I. N., con la quale si richiede la concessione del beneficio di cui all'art. 47 legge 20 luglio 1975, n. 354;

letta la analoga proposta del consiglio di disciplina dell'istituto di custodia in cui il minore è detenuto;

esaminati gli atti, sentiti il minore e il suo difensore, il p.m.; sentiti gli educatori dell'istituto e il servizio sociale; rilevato che I. N. è stato condannato con sentenza 4 aprile 1979 dalla Corte d'appello di Milano alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, 648 cod. pen. commesso il 10 luglio 1978 in concorso con maggiorenni;

rilevato che avverso tale sentenza il p.g. ha interposto ricorso per cassazione, lamentando l'omesso computo dell'aumento di pena per la continuazione;

rilevato che l'I. ha già scontato anni uno e mesi due della pena detentiva inflittagli;

ritenuto che, ancorché non passata in giudicato la sentenza di condanna, le misure alternative alla detenzione siano applicabili a minorenni; in specie considerato che:

a) la privazione dalla libertà per un soggetto minorenne, per quanto imposta da una norma penale, ha anche l'essenziale scopo di compiere un approfondito esame di personalità del soggetto, onde porre in essere misure rieducative e gli altri interventi che si richiedono necessari alla sua personalità (a tal fine la legge 25 luglio 1956, n. 888 ha previsto specifici istituti, denominati di « osservazione »); che la successiva interpretazione del concetto di « osserva-

---

(1) La decisione che è pubblicata anche, con nota redazionale, in *Foro It.* 1980, II, 69, si pone contro l'orientamento dominante della giurisprudenza, secondo il quale le misure alternative presuppongono necessariamente l'assunzione della qualità di condannato definitivo (oltre che di detenuto) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che sola supera la presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27 della Costituzione, presunzione che vale anche per i minori degli anni diciotto.

Fra le decisioni suddette si veda: quanto alla liberazione anticipata, Cass., Sez. I, Ord. 569 dell'8 giugno 1977, Pres. IANNACCONE, imp. Nunziante; quanto alla semilibertà, Sez. I, Ord. 756 del 4 giugno 1977, Pres. SCARDIA, imp. Pellicciari in *Giust. pen.*, 1977, III, 551; quanto all'affidamento in prova al servizio sociale, Sez. I, Ord. 1310 del 18 luglio 1978, Pres. SCARDIA, imp. Branchini, in *Giust. pen.* 1979, II, 546 e *Foro it.* 1979, II, 143).

zione » nella disciplina minorile vi ha ricompreso anche la connessa funzione di « trattamento » rieducativo;

b) che la custodia preventiva di un minore non può quindi prescindere, ove necessario, anche da un trattamento adeguato alle esigenze della sua personalità;

c) che, in particolare, ove sia intervenuta condanna in primo o secondo grado, con la determinazione quantitativa della pena, il significato custodialistico e meramente processuale della carcerazione preventiva viene ad affievolirsi, accentuandosi invece quello inerente ai contenuti, anche ai fini della valutazione della condotta del soggetto per l'applicazione di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario;

considerato al riguardo che, in effetti, dopo la condanna dell'imputato in primo grado è prevista l'attribuzione specifica — sia pure in alcuni casi — di competenza al giudice di sorveglianza (art. 1-3 legge 12 gennaio 1977, n. 1);

d) ritenuto, conseguentemente, contrario ai principi generali dell'ordinamento giudiziario minorile che un soggetto trascorra il periodo detentivo pari ad una condanna inflitta senza che si possa predisporre il trattamento rieducativo conseguente all'osservazione, sulla considerazione formale che la condanna non è passata in giudicato, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al trattamento rieducativo spettante al soggetto minorenni; che la norma che non vuole che un soggetto sia considerato sottoposto a pena se non con la condanna definitiva non può, quanto meno nei confronti di un minorenni, costituire una condizione di diritto peggiorativa anziché di tutela di diritti essenziali;

e) rilevato che il cap. 6 della legge 20 luglio 1975, n. 354 indica « misure alternative alla detenzione » e che l'art. 47 definisce tale « l'affidamento in prova al servizio sociale »; rilevato che la stessa norma riconosce tale beneficio al « condannato »; rilevato che le norme dell'ordinamento penitenziario di cui alla citata legge si applicano anche ai minorenni (art. 12 legge 12 gennaio 1977, n. 1) « sino a quando non sarà provveduto con apposita legge », che, pertanto, l'applicazione di esse riveste carattere particolare, che impone una loro interpretazione nel contesto di diritto minorile non determinante contraddittorietà con i principi a questo essenziali;

f) ritenuto conseguentemente che « le misure alternative alla detenzione » si debbono ricomprendere nel trattamento rieducativo spettante al minore: che in tale ordine di interpretazione il termine « condannato » può ben essere riferito al minore cui è stata comminata una pena anche con sentenza del giudice di primo grado, senza che vi sia — per esigenze logico-grammaticali o sistematiche — la necessità di ricollegare il termine stesso solo al passaggio in giudicato della decisione: ciò beninteso quando la misura alternativa alla detenzione possa o debba costituire una attuazione specifica del trattamento individuato come necessario alla rieducazione del minore stesso;

g) ritenuto che tale interpretazione si adegui al principio generale affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il « ricorso alla istituzione carceraria » per i minorenni deve costituire una « ultima ratio », essendovi invece « la necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi individualizzate in ordine alla prospettiva del recupero del minore deviante » (Corte cost. n. 46 del 20 aprile 1978, *Foro it.*, 1978, I, 1073);

h) rilevato che nella specie i limiti della condanna detentiva sono indicati nella sentenza della Corte d'appello di Milano e che ad essi si deve fare riferimento per determinare l'ammissibilità della misura alternativa ai sensi del 1° comma dell'art. 47 legge 20 luglio 1975, n. 354; che l'esclusione del beneficio per l'art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1 non può aver luogo dovendo nella specie trovare applicazione il principio interpretativo affermato dalla Corte costituzionale che dichiara inoperante nei confronti di minori l'analogo divieto di concessione di libertà provvisoria per gli stessi reati; dovendosi osservare in proposito che nella specie il provvedimento adottabile è non di semplice concessione di libertà, ma di applicazione di trattamento educativo, cioè di misure comportanti obblighi ed assistenza specifica;

i) ritenuta pertanto la sussistenza delle condizioni di diritto perché il tribunale si pronunci sulle istanze in esame; ritenuta altresì la propria competenza a decidere ai sensi degli artt. 9 e 12, 2° comma, legge del 12 gennaio 1977, n. 1;

nel merito osserva quanto segue.

Il minore I. N. è stato sottoposto nel corso della detenzione ad approfondita osservazione e trattamento: da essa è emersa una personalità immatura, in fase critica, alla ricerca di una identificazione personale. Dopo una iniziale difficoltà si è stabilito un buon rapporto fra educatori, minore e lo psicologo dottor R.; rapporto che ha messo in moto nel minore stesso una serie di reazioni positive verso una presa di coscienza di problemi reali e l'estrinsecarsi di capacità creative bloccate; nel contempo la detenzione prolungata è stata compresa e sofferta come una pena: una sua persistenza ha posto in evidenza il pericolo di una frustrazione e di una immagine negativa nel modello di crescita che il minore andava cercando per sé, soprattutto dando fiducia agli educatori, ma chiedendo pure che fosse sperimentata la sua: egli è andato indicando sempre più quindi una esigenza di autoresponsabilizzazione che costituisce il presupposto della sua maturazione psichica e quindi della sua risocializzazione.

Educatori, psicologo e servizio sociale si sono trovati concordi, quindi, nella necessità che il trattamento iniziato sfociasse in una misura alternativa alla detenzione, con un programma specifico formulato, realizzabile all'esterno; programma che consente il proseguo del rapporto educativo nella sua ulteriore condizione.

Il collegio ritiene quindi che sussistano appieno le condizioni di merito per l'accoglimento della istanza.



**Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannati non definitivi - Esclusione** (artt. 1, 13, 15, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 576 n. 1 cod. proc. pen.).

**Ordinamento penitenziario - Decisioni della Sezione di sorveglianza - Natura - Principio della regiudicata - Esclusione** (artt. 71 e 71 *bis*, *ter*, *quater* legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.; art. 90 cod. proc. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 17 giugno 1981 - Pres. Est. ZAPPA - Ric. Maestrelli.

*L'effetto del giudicato non è necessariamente ed incondizionatamente estensibile alle decisioni della Sezione di sorveglianza che pur hanno natura di provvedimenti giurisdizionali (1).*

(1) Non si rinvergono precedenti. I riferimenti giurisprudenziali sono citati nella stessa motivazione. Il problema sollevato non è di scarso rilievo e deve essere indicato alla generale attenzione per i necessari approfondimenti, sia in sede dottrinale che giurisprudenziale.

Le decisioni della magistratura di sorveglianza, per le loro peculiari caratteristiche e finalità, non possono essere completamente od assolutamente equiparate ai provvedimenti emessi dal giudice del dibattimento, cui è demandato l'obbligo di emettere una decisione che fissi — se del caso — la responsabilità e determini la pena nella sua durata massima.

Da tale momento inizia l'espiazione della pena che deve tendere alla rieducazione del condannato e che deve consentire al giudice deputato a sorvegliare tale processo (dinamico e complesso, ricco di aspetti e di ricerche le più disperate e complesse), la necessaria libertà di decisione nel tempo, senza il vincolo, tipico del giudicato di condanna, della regiudicata, sancito, per le sole sentenze, dall'art. 90 del cod. proc. pen. vigente, concepito in periodo storico e politico ben diverso dall'attuale e pur sempre inserito in un codice processuale che consente al magistrato — in materia di misure di sicurezza — una notevole varietà ed elasticità di interventi: si pensi alla pericolosità sociale nei casi in cui non è presunta, ma deve essere provata (art. 204, comma 1° cod. pen.); alla possibilità di applicazione in tempo successivo al giudicato di condanna (art. 205, comma 2, n. 1 cod. pen.); alla applicabilità prima della condanna o casi in cui non è presunta, ma deve essere provata (art. 204, comma 1° cod. pen.);

Il quadro è stato poi chiarito in modo più evidente con la legge 26 luglio 1975, n. 354 che, in applicazione del dettato costituzionale, ha posto il « trattamento penitenziario » al primo posto, predisponendo in tale ottica alcuni istituti che consentono di trasformare più o meno radicalmente o addirittura di far cessare anzi tempo la pena detentiva, creando *ex novo* una magistratura specializzata al riguardo ed un procedimento di sorveglianza, con caratteristiche originali, che ne impediscono l'identificazione sia con quello di cognizione che con quello di esecuzione e lo avvicinano, invece, a quello di sicurezza.

Già fin dal 1974 (Sent. n. 204 del 4 luglio 1974, in *Giust. Pen.* 1975, I, 17) la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore deve predisporre i mezzi idonei a realizzare le finalità rieducative della pena e che il protrarsi della pretesa punitiva deve essere riesaminato al fine di accertare se in effetti la pena espia abbia o meno assolto al suo fine rieducativo.

Tale riesame deve essere possibile in qualsiasi momento e non essere vincolato da precedenti decisioni, intervenute in una situazione fluida, in continuo

La Sezione di Sorveglianza di Brescia con ord. 2 aprile 1980 ha affidato in prova al Servizio Sociale e scarcerato Maestrelli Cesare, che era stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Brescia 15 febbraio 1980 ad anni 2 e mesi 2 di reclusione. Nella posizione giuridica allegata dalla Casa di Bergamo il Maestrelli risulta infatti essere definitivo. Durante il corso dell'affidamento si accertava invece che la sentenza in effetti non era passata in giudicato perché era stato presentato ricorso per Cassazione (il 18 febbraio 1980) dal difensore del Maestrelli. La Suprema Corte soltanto il 13 aprile 1981, nel procedimento n. 8131/80, ha rigettato il suddetto ricorso. Di conseguenza la sentenza è passata in giudicato nella data suddetta.

La decisione 2 aprile 1980 sopra citata di questa Sezione non è stata impugnata dal procuratore generale. D'altra parte, l'affidamento è nel frattempo proseguito regolarmente, come appare dalle relazioni positive del Centro di Servizio Sociale per Adulti di Brescia.

Il Maestrelli ha chiesto, altresì, la liberazione anticipata per 20 giorni, relativamente alla carcerazione sofferta dal 25 agosto 1979 al 2 aprile 1980. La Sezione deve accogliere tale istanza, avendo senza dubbio il Maestrelli partecipato all'opera di rieducazione nel periodo di detenzione succitato. Nello stesso tempo, però, la Sezione non può che prendere atto che la sentenza è passata in giudicato il giorno 13 aprile 1981 e chiedersi come considerare il periodo trascorso in libertà dal Maestrelli dal 2 aprile 1980 al 13 aprile 1981 (pari ad anni 1 e giorni 11).

Il problema, trattandosi della misura alternativa più ampia ora prevista dalla legge penitenziaria e che fa cessare lo stato di detenzione, deve essere affrontato tenendo presente che tutti gli istituti della legge 26 luglio 1975, n. 354 presuppongono la qualità di « condannato » nel richiedente (l'art. 47 in particolare usa tale termine), cioè di soggetto per il quale sia intervenuto un immodificabile giudizio di colpevolezza.

Orbene, gli artt. 13 e 15 della legge sottopongono il « condannato » al trattamento penitenziario individualizzato e prevedono l'osservazione scientifica della personalità per rilevare la carenza e le altre cause del disadattamento. Tale osservazione, che inizia con l'esecuzione della pena, prosegue nel corso della esecuzione stessa e l'affidamento al Servizio Sociale è adottato sulla base dei risultati di tale osservazione « condotta per almeno 3 mesi » nell'istituto, siccome afferma l'art. 47, comma 3.

Ciò significa che nei confronti degli imputati, (e quindi anche dei condannati non definitivi), inutilmente viene effettuata l'osservazione suddetta e non decorre il termine trimestrale già ricordato.

---

divenire, passibile di continui miglioramenti (o anche peggioramenti), quale è il tipo di risposta del condannato rilevato dagli operatori penitenziari nel corso del trattamento penitenziario, mai cristallizzabile in un certo momento storico, sempre aperto ai necessari adeguamenti ed aggiornamenti (l'art. 13, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 parla degli ulteriori « sviluppi del trattamento praticato e dei suoi risultati »).

In altri termini, il detenuto che trovasi in carcerazione preventiva non può invocare nessuno dei benefici di cui agli artt. 47 e segg. della legge penitenziaria. Si tratta di un soggetto che non può essere considerato colpevole, mancando la condanna definitiva (art. 1 legge 26 luglio 1975, n. 354). Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione con sentenza 24 maggio 1978 (in *Foro It.* 1979-XL-133).

D'altra parte, l'art. 576 1° comma del cod. proc. pen. pone il principio generale secondo cui la sentenza è data esecuzione quando sono divenute irrevocabili; il 2° comma afferma che, se vi è ricorso per Cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza (o la sentenza) che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Nei confronti del Maestrelli, fino al 13 aprile 1981 nessuna esecuzione era possibile, avendo egli in effetti la posizione giuridica di condannato ricorrente, in stato di carcerazione preventiva, come tale soggetto, tra l'altro, alla disciplina di cui agli artt. 272 e 272 *bis* cod. proc. pen.

A questo punto occorre affrontare il problema della natura delle decisioni della Sezione di Sorveglianza e dei poteri della Sezione stessa nei confronti delle decisioni suddette. L'atto che conclude il procedimento di sorveglianza è qualificato « ordinanza » dall'articolo 71 *bis*, ultimo comma e dall'art. 71 *ter*; l'art. 71, 1° comma parla genericamente di « provvedimento ». La stessa cosa dicasi dell'art. 71 *bis*, 3° comma. Ma, come si dirà altrove, non è la terminologia che conta. La ordinanza « de qua » è un provvedimento giurisdizionale, non chiamata « sentenza », anche se di questa possiede tutte le caratteristiche essenziali.

Ciò che interessa è rilevare fin d'ora che l'effetto del giudicato non è necessariamente ed incondizionatamente estensibile alle decisioni della Sezione di Sorveglianza. D'altro canto i benefici (così sono chiamati dal legislatore) possono essere dalla Sezione concessi anche su domanda dei prossimi congiunti o su proposta del consiglio di disciplina dell'istituto (art. 57), purché la Sezione stessa accerti la sussistenza dei presupposti voluti dal legislatore. Tali presupposti sono di varia natura ed ordine e possono distinguersi essenzialmente tra soggettivi ed oggettivi.

Prescindendo qui dai primi, appare chiaro che l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza costituisce un presupposto oggettivo, legato come è ad un fatto storico-documentale regolato dal codice di rito penale e soltanto in parte dipendente dalla volontà del condannato o del suo difensore (infatti, la sentenza, nel caso di rinuncia al gravame, diventa irrevocabile soltanto quando è definitiva l'ordinanza che dichiara inammissibile il gravame stesso).

In mancanza di tale presupposto, la decisione della Sezione non può essere emessa e, se emessa, deve essere ritenuta inefficace.

Al riguardo questa Sezione è dell'avviso che le proprie decisioni siano sottratte al rigoroso principio generale della cosa giudicata.

Infatti, a parte la già ricordata terminologia usata dalla legge, i provvedimenti della Sezione sono legati strettamente a situazioni fluide, suscettibili di diverse, successive valutazioni.

Le decisioni, poi, pur essendo di natura giurisdizionale ed emesse a seguito di un giudizio ora rigorosamente informato al principio del contraddittorio e della impugnativa riconosciuta alle parti (pur non avente valore sospensivo) per soli motivi di legittimità (« violazione di legge », dice l'art. 71 *ter*), non hanno e non possono avere il valore della sentenza che conclude il procedimento di cognizione.

Non per nulla, la normativa introdotta con gli artt. 10 e 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 ha costruito un procedimento di sorveglianza del tutto originale ed autonomo da quello ordinario, facendo rinvio esplicito solo due volte al cod. proc. pen. (art. 645 e 631) negli articoli 71 *ter* e 71 *quater*.

Di conseguenza, ogni altro riferimento o rinvio al cod. proc. pen. ed agli istituti ivi previsti non sembra consentito e per espressa volontà del legislatore e per la profonda differenza sostanziale che contraddistingue i due procedimenti, ordinario e di sorveglianza.

Infatti, con il procedimento di cognizione si tende a pervenire alla dichiarazione di colpevolezza o di innocenza che — in ossequio al principio della certezza del diritto — deve cristallizzarsi, alla fine dell'*iter* processuale, in un « giudicato », intangibile (artt. 90 - 576 cod. proc. pen., salvi i casi di revisione *ex* artt. 553 e segg. cod. proc. pen.) ed immodificabile.

Tale principio, che non vige neppure per il procedimento di esecuzione penale (artt. 575 e segg. cod. proc. pen. e 628 e segg. cod. proc. pen.) previsto dal codice ordinario di rito, a maggior ragione non può e non deve valere per il procedimento di sorveglianza che consente di superare il giudicato, almeno sotto l'aspetto sanzionatorio, con provvedimenti riduttori di pena o addirittura tali da estinguere la « pena ed ogni altro effetto penale della condanna » (art. 47, ultimo comma legge penitenziaria).

D'altra parte è agevole osservare che la strada intrapresa dal legislatore attuale, confermata anche dalla legge delega per la riforma del cod. proc. pen. è caratterizzata dalla tendenza a giurisdizionalizzare anche il processo di esecuzione e di sorveglianza (due fasi e due competenze che potrebbero essere anche forse in una sola). Ma il superamento della concezione meramente amministrativa dell'esecuzione delle pene, non significa integrale e passivo trasferimento di tutti gli istituti previsti dal processo di cognizione, ma soltanto di quelli compatibili con le finalità proprie dell'esecuzione stessa.

Inoltre, il principio tradizionale dell'intangibilità del giudicato, oltre che essere di ostacolo ad un equo processo di esecuzione e di sorveglianza è una « punizione » ulteriore del condannato ed è anche contrario al « favor rei »; inoltre non è una delle caratteristiche essenziali del rapporto processuale giurisdizionalizzato e garantistico.

Le caratteristiche, invero, di tale rapporto sono diverse e precisamente devono essere identificate:

- 1) nella presenza di un giudice, organo indipendente;
- 2) nell'intervento delle parti, dei difensori, del P.M. e pertanto un effettivo ed ampio contraddittorio, caratterizzato dalla necessità di una preventiva citazione dell'interessato senza la quale vi è nullità assoluta (*ex art. 185, n. 3 cod. proc. pen.*);
- 3) nella impugnabilità (almeno per violazione di legge) dei provvedimenti del giudice, il che implica l'obbligo per il giudice della motivazione del provvedimento.

È stato autorevolmente osservato che la legge penitenziaria, pur preoccupandosi di introdurre reali garanzie, è stata anche attenta « a non divorziare le sue previsioni dalle esigenze della realtà e dal buon senso ».

Il procedimento di sorveglianza, quindi, e gli atti conclusivi dello stesso, perdono ogni connotazione statica propria del giudicato circa la colpevolezza, per assumere una funzione altamente dinamica, tale da consentire di seguire tutte le vicende del condannato, passo passo fino al recupero sociale del medesimo od alla revoca del beneficio concesso, nel caso che il condannato stesso non si mostri meritevole.

In tale situazione sempre fluida, mutevole, appare veramente impossibile ed iniquo pretendere di applicare il rigido concetto della reg giudicata e in particolare il principio del « ne bis in idem » di cui all'art. 90 cod. proc. pen.

Basti pensare, come si è detto, che l'ordinanza della Sezione è sempre revocabile, anche d'ufficio, nei casi di affidamento (per condotta contraria alla legge ed alle prescrizioni), di semilibertà (per dimostrata inidoneità a tale tipo di trattamento in parte extramurale), di liberazione anticipata (per condanna per delitto doloso commesso nel corso della esecuzione della pena).

È vero che tale revoca non può, in quanto tale, che essere ancorata a fatti sopravvenuti (e non a fatti antecedenti), ma conserva piena efficacia nel dimostrare la natura del tutto particolare della decisione di sorveglianza, mai ancorata a principi rigidi e imm modificabili.

Del resto, i fatti che la Sezione è chiamata ad esaminare, sono sempre diversi, mai « i medesimi », proprio grazie alla fluidità, unicità e dinamicità del rapporto punitivo-rieducativo.

La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza 6 dicembre 1978, Sezione I, ha autorevolmente anticipato la tesi qui sostenuta sottolineando che le decisioni della Sezione di Sorveglianza risultano legate a situazioni suscettibili di valutazioni diverse, legate al modificarsi nel tempo delle condizioni soggettive ed oggettive che ne costituiscono il presupposto.

Anche con la sentenza, Sezione 1<sup>a</sup>, n. 2568 del 10 ottobre 1979 (edita in *Foro Ital.* 1980-II-173), la Suprema Corte ha ribadito che, così come è ammessa una revocabilità « in peius » delle ordinanze

della Sezione di affidamento e semilibertà, così è ammesso un riesame « in melius », fondato sulla sopravvenienza di circostanze favorevoli, tali da eliminare gli elementi negativi che avevano portato alla predetta decisione di diniego.

La giurisprudenza suddetta autorevolmente costituisce conferma della esatta tendenza a ritenere inapplicabile il principio delle regie giudicate in tema di sorveglianza, anche se la Suprema Corte continua a richiamarsi al principio di cui all'art. 90 cod. proc. pen. specialmente in materia di liberazione anticipata (si veda: Cass. Sez. 1<sup>a</sup>, 6 dicembre 1978; Cass. Sez. 1<sup>a</sup>, n. 2747, 10 gennaio 1980).

Tale tendenza suscita non poche perplessità. Infatti la Corte ritiene che, una volta divenuta irrevocabile l'ordinanza che respinge la domanda di liberazione anticipata, si forma il giudicato e, se il condannato presenta altra e successiva istanza relativa allo stesso periodo, scatta l'effetto preclusivo del giudicato precedente. Onde è inibito alla Sezione di riprendere in esame il comportamento dell'istante, riferito al suddetto, identico periodo.

Per altro, sempre secondo la Corte, una nuova istanza è accoglibile se riguarda un periodo di detenzione diverso e successivo.

Orbene, le perplessità sopra accennate sono di doppio ordine.

Innanzitutto, risulta evidente la contraddittorietà di tale linea interpretativa rispetto a quella seguita dalla stessa Corte in materia di affidamento e semilibertà.

Non sembra giustificata tale disparità di trattamento fra istituti analoghi, facenti parte di un unico, razionale e coordinato sistema di norme, tese a finalità identiche (la rieducazione, il recupero del condannato, in ossequio al dettato costituzionale).

Non si può condividere l'affermazione secondo la quale il trattamento diverso è spiegabile

1) con la possibilità di reiterazione nel tempo dei due istituti principali;

2) con la natura continuativa dei suddetti istituti.

Invero, anche la liberazione anticipata può essere concessa più volte, pur nel corso della stessa detenzione, quando la Sezione ritenga di dover prendere in considerazione un congruo, anche se non totale, periodo di pena scontata, pur senza rinunciare al prevalente ed esatto indirizzo giurisprudenziale che rifiuta la frammentazione della pena in semestri, da valutare separatamente.

Non si vede, poi, perché debbano trarsi conseguenze diverse dal fatto che la liberazione anticipata è un beneficio non di natura continuativa. Ciò, in effetti è vero, ma non autorizza conclusioni diverse.

In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte pare contraddirsi se si pensa che la Corte stessa, in altre occasioni, ha affermato (es. Sez. 1, n. 487, del 16 aprile 1980) che, ai fini della liberazione anticipata, la prova della partecipazione all'opera di rieducazione deve essere « valutata globalmente » in relazione all'intero periodo,

ancorché per taluni semestri il giudizio non possa dirsi positivo, dovendosi tener conto — soprattutto — dei risultati complessivi dell'osservazione della personalità del condannato.

Ha affermato ancora (Cass. Sez. 1<sup>a</sup>, n. 720, del 28 aprile 1980) che il giudizio va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità (nello stesso senso anche Sez. 1<sup>a</sup> n. 1082 del 24 maggio 1980).

Se si tiene conto che il trattamento rieducativo del condannato continua fino alla fine della pena e non tollera frazionamenti di sorta, né in diritto né in fatto, ne deriva che il giudice che prende da ultimo in esame la domanda di liberazione anticipata, specie nell'imminenza della fine della pena, non può né deve sentirsi vincolato da precedenti, negative, settoriali decisioni pur irrevocabili, dovendo necessariamente riprendere in esame e valutare globalmente, come « unicum » inscindibile, tutto il periodo di detenzione, comprese quelle frazioni di tempo, magari da altre Sezioni giudicate negativamente, in una prospettiva storica e frazionistica che è la più pericolosa non solo per i condannati, ma per la giustizia in senso sostanziale.

Del resto, esattamente le Sezioni si orientano nella motivazione nel rigettare « allo stato » le domande di liberazione anticipata, chiaramente lasciando libertà di spazio e di decisione od un riesame globale successivo.

È auspicabile che la Suprema Corte riprenda quindi in approfondito esame il problema e precisi meglio il proprio pensiero, chiarendo anche, nel caso che intenda mantenere la propria linea interpretativa:

1) se il principio di cui all'art. 90 cod. proc. pen. possa e debba sempre essere applicato nel procedimento di sorveglianza e, in caso positivo, come si possano superare le gravi perplessità sopra illustrate;

2) se in ogni caso l'autorità del giudicato delle decisioni delle Sezioni derivi dal dispositivo o congiuntamente o dalla motivazione e dal dispositivo;

3) se un periodo di detenzione più lungo e diverso, anche se comprenda altri periodi precedenti, si possa o meno ritenere « medesimo fatto » sottoposto ad esame successivo di altro giudice.

In tali condizioni, sembra alla Sezione che l'accertata mancanza del presupposto della irrevocabilità della sentenza di condanna, possa e debba autorizzare a rivedere la posizione dell'affidato con la conseguente modifica della precedente ordinanza, non essendo — tra l'altro — ancora cessato l'affidamento secondo l'originaria scadenza (27 ottobre 1981) né emessa « a fortiori » la ordinanza di estinzione della pena ex art. 47 ult. comma.

*Omissis.*

**Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Sopravvenienza di nuovo ordine di carcerazione - Sospensione - Revoca del beneficio - Competenza** (artt. 76 e 80 cod. pen.; artt. 48, 50 e 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Bari - Ord. 14 novembre 1977 - Pres. NOVIELLO - Est. GABRIELLI - Imp. Mastrogiacomo.

*In caso di sopravvenienza, a carico di un detenuto semilibero, di un nuovo ordine di carcerazione bene può il Direttore dell'istituto sospendere il beneficio, con atto amministrativo di natura cautelare. La nuova pena si cumula alla precedente e ciò comporta il riesame della posizione giuridica da parte della Sezione, al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'avvenuta espiazione della metà complessiva della pena (1).*

(1) La decisione deve essere sostanzialmente condivisa. La competenza in materia di revoca dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è funzionale, inderogabile, esclusiva ed assoluta e spetta alla Sezione di sorveglianza e soltanto a questa (Cass., Sez. I, Ord. n. 2190 del 14 dicembre 1978 e Sez. I, Ord. n. 3775 del 14 febbraio 1980).

Pertanto, l'attuale legislazione non regola il caso in cui sopravvenga, nei confronti del semilibero, un nuovo ordine di carcerazione la cui pena, sommata alla precedente, comporti l'impossibilità di estensione del beneficio. In tal caso è indubbio che deve intervenire la Sezione la quale deve riesaminare la nuova posizione giuridica e decidere.

Il problema che sorge riguarda il periodo intercorrente tra la notifica del nuovo ordine di carcerazione e la decisione della Sezione che non può intervenire immediatamente per intuitive ragioni. In attesa di un provvedimento legislativo che colmi la lacuna, sembra opportuno precisare che la decisione della Sezione non può essere qualificata come « revoca », termine in senso tecnico riferito al solo caso di dimostrata inidoneità al trattamento in forma extra murale (art. 51, comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354), ma piuttosto come « declaratoria di inefficacia » del precedente provvedimento per il venir meno del requisito temporale di cui all'art. 50, comma 2.

Inoltre, poiché il piano di trattamento del semilibero è redatto dal Direttore dell'Istituto ed è approvato dal Magistrato di sorveglianza, ma si riferisce ad un titolo di carcerazione diverso da quello sopravvenuto, il quale deve essere immediatamente eseguito senza possibilità alcuna di deroga, il Direttore è opportuno che informi il Magistrato di sorveglianza (che a sua volta informa la Sezione) e nel frattempo disponga non già la sospensione, sia pure temporanea, del beneficio della semilibertà, ma la sospensione del trattamento, interdicendo l'uscita del semilibero in forza del nuovo titolo di carcerazione, cui non è applicato alcun beneficio e che, come tale, prevale sul precedente, ormai superato e non più efficace.

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine per la presentazione della domanda - Carattere perentorio - Esclusione - Valutazione regolarità condotta riferentesi periodo precedente all'entrata in vigore della riforma penitenziaria - Ammissibilità** (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 9 maggio 1977 - Est. TAMBURINO - Ric. Pacciani.



*Il termine per la presentazione della domanda di remissione del debito previsto dall'art. 96 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario deve intendersi termine ordinatorio e non perentorio.*

*Può essere valutata, ai fini dell'esame nel merito della domanda, anche la condotta relativa a periodi di carcerazione precedenti all'entrata in vigore della riforma penitenziaria (1).*

*Omissis.*

Il magistrato di sorveglianza osserva:

1. — Preliminare rispetto alla valutazione del merito dell'istanza è la possibilità di una soluzione positiva delle questioni che sorgono sui concreti presupposti della valutazione stessa: il Pacciani, infatti, scarcerato, per la pena in ordine alla cui esecuzione sorge la richiesta delle spese del suo mantenimento, da oltre 12 anni, non ha evidentemente presentato la propria istanza nel trimestre prescritto dall'art. 96 del regolamento esecutivo della legge sull'ordinamento penitenziario; può essere dubbio, poi, che la sua remota carcerazione si presti ad essere valutata secondo i parametri fissati dall'art. 56.

2. — Con riferimento al primo problema, si ritiene che il termine posto dall'art. 96 non abbia carattere perentorio, sia perché, per regola generale, la decadenza da una facoltà, connessa al decorso di un termine, può essere ritenuta soltanto quando espressamente comminata dalla legge (espressioni di tale principio si rinvencono nel capoverso dell'art. 152 cod. proc. civ. e nell'art. 182 cod. proc. pen.), sia perché la previsione di un termine, relativamente alla facoltà di chiedere la remissione del debito, non è contenuta nella legge che ha creato *ex novo* l'istituto di cui si tratta, ma nel regolamento esecutivo: sicché, ove il regolamento avesse inteso determinare un simile grave limite ad una facoltà, generalmente attribuita a certi soggetti dalla legge, alla disposizione relativa non potrebbe riconoscersi carattere di norma esecutiva, da ciò conseguendone l'invalidità della fonte regolamentare. Secondo un'interpretazione logicamente corretta e non invalidativa del testo, deve invece ritenersi che l'art. 96 detti un termine che attiene all'ordine dell'afflusso delle istanze di remissione del debito: termine dunque ordinatorio dalla cui inosservanza non viene preclusa la proponibilità della domanda.

3. — La conclusione si mostra particolarmente idonea alla razionale soluzione di alcuni casi che possono in pratica presentarsi:

---

(1) Nel senso v. Ord. 23 dicembre 1976 - Magistrato di sorveglianza di Roma, in *Temi Romana* 1978, III, 121.

anzitutto, quello di un pagamento delle spese rimettibili che venga richiesto soltanto dopo il trimestre previsto dall'art. 96; in secondo luogo, quello di un'istanza di remissione, rigettata perché non documentata o male documentata, che non potrebbe più riproporsi oltre i tre mesi dalla dimissione; senza contare che, ove il termine fosse considerato perentorio, il regolamento avrebbe in qualche modo previsto le situazioni di diritto transitorio (dimissione anteriore alla pubblicazione del regolamento, ma posteriore alla legge ovvero posteriore alla pubblicazione del regolamento, ma anteriore alla sua entrata in vigore); e, infine, il caso di un debito inizialmente sostenibile dalla capacità economica dell'obbligato, che soltanto dopo un parziale pagamento cessi di esserlo: caso che non ammetterebbe la remissione, pur sussistendone i presupposti, per la sola circostanza, affatto fortuita, dell'intervenuta incapacità economica dopo il trimestre. Queste ed altre conseguenze irragionevoli vengono evitate dal riconoscimento del carattere non perentorio del termine previsto dall'art. 96.

4. — Quanto al secondo dei problemi preliminari all'esame nel merito dell'istanza del Pacciani, potrebbe sostenersi che la valutazione della regolarità della condotta, da compiersi secondo i parametri dell'art. 56 cpv., non possa estendersi al periodo anteriore alla vigenza del nuovo ordinamento penitenziario, sia perché determinate strutture di osservazione non gli preesistevano, sia perché alcuni dei parametri, sui quali va valutata la condotta, non coincidono con quelli propri del regolamento del 1931 ed anzi, in ultima analisi, possono risultare incompatibili rispetto a quelli (si pensi, ad esempio, che le comunicazioni con i compagni, le domande ed i reclami collettivi, la stessa conversazione tra i reclusi erano vietati o grandemente limitati nel regolamento n. 787: cfr. artt. 81, 82, 86, ecc.). Dalla disomogeneità dei parametri valutativi della condotta sembrerebbe desumibile l'impossibilità di utilizzare quella anteriore al 1975 ai fini del giudizio previsto nel cpv. dell'art. 56.

5. — La *ratio* di questa norma — che si propone di ovviare all'inconveniente, da più parti segnalato, dell'aggressione dei beni del dimesso in un momento particolarmente difficile del suo rientro in società, proposito cui quest'ultima è interessata, in quanto tenda ad evitare il riprodursi di spinte criminogene, non meno del soggetto — vedrebbe gravemente ostacolata, se si aderisse alla soluzione prospettata sopra: non soltanto perché non potrebbero usufruire del beneficio coloro, la cui pena sia terminata prima della vigenza della legge penitenziaria, quanto perché la logica conseguenza dell'adozione di tale rigoroso criterio interpretativo, porterebbe o, secondo la lettera della legge, all'esclusione dal beneficio ossia essenzialmente da un criterio ancora accolto dalla legge penitenziaria. Questa valutazione va senza dubbio condivisa, osservandosi inoltre che il Pacciani ha ottenuto a suo tempo la liberazione condizionale, concessa, come è noto, a chi abbia dato prova sicura e costante di

ravvedimento. Non può essere dubbio che il ravvedimento (al quale la legge connetteva l'unico e tuttora il più rilevante dei benefici non totalmente discrezionali) è il termine che significa il migliore dei risultati auspicabili nei confronti di un reo, alla stregua del sistema giuridico penale nel suo complesso e di quello penitenziario in particolare: sicché la regolarità di condotta prevista dall'art. 56 Ord. pen. può essere considerata un *minus* rispetto al ravvedimento previsto dall'art. 176 cod. pen.

*Omissis.*

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Si applica anche alla carcerazione preventiva sofferta sine titolo, con riferimento al debito delle spese di procedimento (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1975, n. 431).**

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 12 aprile 1979 - Est. TAMBURINO - Ric. Michieli.

*La remissione del debito può essere chiesta anche, con riferimento alle spese del procedimento, dagli imputati che siano stati scarcerati per assoluzione dopo un periodo di carcerazione preventiva. Ratio legis dell'art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354, è stimolare il senso di responsabilità e di partecipazione dei reclusi rispetto alle esigenze istituzionali, quale beneficio che compensa una condotta conforme alle regole: analoga ratio sussiste nei confronti degli imputati detenuti, per cui la carcerazione preventiva può essere valutata ai fini della concessione del beneficio.*

## Il Magistrato di Sorveglianza

sull'istanza per remissione del debito presentata l'11 dicembre 1978 da Michieli Antonio, in atti generalizzato;

a scioglimento della riserva in data 12 aprile 1979;

premesso che l'istante è stato incarcerato, in custodia preventiva, dal 26 novembre al 24 dicembre 1975 e che, durante il periodo, il suo comportamento è stato definito regolare e disciplinato (nota della Direzione della Casa circondariale di Padova a foglio 7);

rilevato che trattasi di incensurato, assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli e che il debito, in relazione al quale viene chiesta la remissione, deriva unicamente dalle spese del secondo grado processuale, conclusosi con la conferma della sentenza di primo grado;

considerato che, sotto il profilo delle condizioni economiche, nessun dubbio sussiste circa lo stato di bisogno dell'istante il quale risulta possessore di un unico reddito assai modesto (pensione annua di lire 1.332.240: cfr. nota dei Carabinieri di Vigonovo a f. 3), sicché anche il pagamento delle poche decine di migliaia di lire richieste a titolo di spese di giustizia appare causa di disagio economico, nelle condizioni date;

ritenuto che, pertanto, sussiste un concreto interesse alla decisione dell'istanza e sentito il parere del P.M., favorevole all'accoglimento,

### O S S E R V A :

L'art. 56 della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) prevede espressamente la remissione del debito soltanto per i condannati (o gli internati) che « si siano distinti per regolare condotta e versino in disagiate condizioni economiche ». Occorre valutare, peraltro, se in via analogica possa estendersi anche a costoro l'applicazione dell'istituto. La soluzione, a parere del decidente, deve essere positiva. L'istituto della remissione del debito viene formalmente incluso tra le misure alternative, di fatto appartiene al novero dei benefici (così, del resto, lo definisce l'art. 57 Ord. pen.) introdotti dalla legislazione penitenziaria del 1975. Finalità comune di tali benefici è di stimolare il senso di responsabilità e di partecipazione dei reclusi rispetto alle esigenze istituzionali, minacciate e compromesse da una lunga stagione di disordini e di conflittualità distruttiva. Tale finalità risulta particolarmente evidente in due delle cosiddette misure alternative alla detenzione: la liberazione anticipata e, appunto, la remissione del debito.

La lettera dell'art. 56 e l'art. 96 del Regolamento esecutivo rendono chiaro che il beneficio va a compensare una condotta conforme alle regole (e quindi alle esigenze) della vita istituzionale.

È evidente che questa stessa *ratio legis* sussiste nei confronti degli imputati detenuti. Anche il loro comportamento deve essere responsabilizzato e partecipante. Anche nei loro confronti si pone, al di là di sofistiche distinzioni, l'esigenza di stimolare tali atteggiamenti mediante il ricorso ai benefici, alle ricompense ovvero alle sanzioni. Le ricompense (art. 37 legge e art. 71 regol.) sono indubbiamente attribuibili anche agli imputati detenuti; il regime disciplinare si applica anche ad essi (artt. 38 e 39 Ord. pen.). I benefici presuppongono la posizione giuridica di « condannato », ma non può dubitarsi che la *ratio* che presiede alla loro introduzione nell'ordinamento giuridico sussista anche nei confronti di chi, pur non essendo condannato, si trova in stato di detenzione.

Ciò è tanto vero che una serie di istituti della riforma penitenziaria, pur paradigmaticamente previsti per i condannati, sono suscettibili di estensione, e di fatto vengono normalmente estesi, anche agli imputati. Ad esempio, oltre al regime disciplinare, dei trasfe-

rimenti, delle ricompense, anche il regime assistenziale (artt. 45 e 46 Ord. pen.), dei permessi, delle rappresentanze (art. 31), del lavoro (non obbligatorio) si estende agli imputati. Più in generale, l'ultima parte dell'art. 15 apre il trattamento penitenziario alla partecipazione degli imputati.

A prescindere da questa chiara tendenza al coinvolgimento nella vita istituzionale di tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro qualifica giuridico-formale (coinvolgimento che appare conforme a una valutazione realistica della situazione), deve osservarsi che non si dubita della computabilità, ai fini della concessione delle misure alternative e/o benefici, del tempo trascorso in custodia preventiva, una volta subentrata la condanna: in linea, d'altra parte, con la generale prescrizione dell'art. 137 cod. pen. Se la custodia preventiva viene considerata pena (reclusione o arresto) a seguito di un mero mutamento formale (nuovo titolo di detenzione, irrevocabilità della sentenza di condanna), ciò avviene perché il legislatore, realisticamente, è consapevole della identità sostanziale della situazione che si sviluppa, senza soluzione di continuità, dalla custodia preventiva all'espiazione. La custodia preventiva viene computata per l'ammissibilità, nei limiti previsti, alla semilibertà. In entrambi anticipata e ai fini della determinazione del periodo (metà pena) per l'ammissibilità, nei limiti previsti, alla semilibertà. In entrambi i casi, ancora una volta secondo un principio di sano realismo, la condotta tenuta durante la custodia preventiva viene presa in considerazione anche se, a rigore, l'interessato non viene, in quel periodo, né sottoposto a « osservazione scientifica » (art. 13 cpv.), né a trattamento (art. 15 prima parte), né ad assegnazione-classificazione (artt. 13 IV c. e art. 14 cpv.). Va da sé che il periodo di custodia preventiva viene valutato, ove subentri condanna, ai fini della remissione del debito.

Poiché, dunque, sussiste identità di *ratio legis*, sarebbe assurdo escludere tale valutabilità soltanto nel caso in cui alla custodia preventiva anziché seguire una condanna faccia seguito, come nel caso di specie, un'assoluzione.

Anche in questo caso, invero, non sussiste alcun ostacolo all'intervento del magistrato di sorveglianza, potendo la domanda radicarsi regolarmente quanto al tempo (art. 96 Regol. esec. come modificato dall'art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) e alla competenza per territorio (art. 69 Ord. pen. in rel. art. 71 ultima parte, in base al quale la competenza spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di dimissione di chi era detenuto) e possono, come di norma, accertarsi le condizioni di eventuale disagio economico. Quanto alla condotta, il caso concreto dimostra che la Direzione competente ha ritenuto di poterla valutare, ovviamente negli stessi termini in cui l'avrebbe valutata se il Michieli, anziché trascorrere un mese in custodia preventiva (sofferta, come risulterà *ex post, sine titulo*), lo avesse trascorso in espiazione di pena.

L'art. 274 cod. procedura penale prescrive che le spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva siano poste a carico dell'imputato una volta subentrata la condanna: è ovvio che, in previsione di tale eventualità, l'imputato interessato alla remissione del debito si comporterà durante la custodia preventiva in modo da « distinguersi per regolare condotta ». Lo stesso è a dirsi per le spese processuali, con la differenza che mentre in caso di assoluzione le spese di mantenimento non andranno mai a gravare sull'assolto, quelle giudiziali lo possono (come nel caso di specie).

Si avrebbe, quindi, una conseguenza paradossale: un imputato che ha sofferto una carcerazione *sine titolo* e che, durante la stessa, ha tenuto un buon comportamento in vista del conseguimento del beneficio della remissione del debito non può ottenerlo proprio perché è stato assolto (mentre, *coeteris paribus*, otterrebbe il beneficio se condannato).

Ad evitare tale lettura dell'art. 56, che ne comprometterebbe la logica interna o, se così non fosse, la legittimità costituzionale, soccorre l'interpretazione che estende analogicamente anche al caso di imputati (non successivamente condannati) la fruibilità del beneficio delle condizioni di legge.

La concreta sussistenza, nel caso *de quo*, di dette condizioni, importa l'accoglimento della domanda.

*Omissis.*

---

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione della domanda prima della scadenza della pena detentiva - Inammissibilità** (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Tribunale di Macerata - Ord. 29 maggio 1979 - Pres. Rel. Cossu - Ric. Bartolini.

*Il beneficio della remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, introdotto dal nuovo ordinamento penitenziario presuppone, tra l'altro, che la condotta sia stata costantemente regolare, cioè per tutta la durata della detenzione.*

*Pertanto è inammissibile la domanda presentata prima della completa espiazione della pena — escluso l'ultimo mese prima della scarcerazione — per difetto di uno dei presupposti, il che comporta la mancanza di elementi di valutazione completi per l'applicabilità del beneficio (1).*

---

(1) Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, v. Ord. 24 febbraio 1977, Magistrato di sorveglianza di Roma, in *Giust. pen.* 1977, III, 535.

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione della domanda prima della scadenza della pena detentiva - Inammissibilità - Pluralità di titoli esecutivi con procedimenti esecutivi autonomi per il recupero delle spese del procedimento e di mantenimento - Irrilevanza (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 6 febbraio 1981 - Ric. Nostran.

*La remissione del debito consegue alla valutazione di una condotta distintasi, durante la detenzione, per la costanza dell'impegno e del senso di responsabilità dimostrati dal richiedente, e quindi tale condotta deve riferirsi alla totalità del tempo dell'espiazione della pena. Questo anche nel caso di pluralità di titoli esecutivi con diverse conseguenti procedure per il recupero delle spese di procedimento e di mantenimento che intervengono nel corso stesso dell'esecuzione, con la conseguenza che, in tal caso, non è possibile richiedere la remissione del debito non essendo scaduta la pena che va considerata unitariamente. La conseguente disparità di trattamento non è da ritenersi costituzionalmente censurabile ma dipende da obiettive diversità di situazioni e dal concreto funzionamento dell'attività di recupero delle spese, e non può ricollegarsi al sistema normativo in quanto tale.*

Il Magistrato di Sorveglianza

*Omissis.*

OSSERVA:

1. — A conclusione di procedimento di sorveglianza su identico oggetto questo Magistrato rigettava le istanze di remissione del debito proposte dal Nostran rilevando che erano state proposte fuori dai termini fissati dall'art. 96 del Regolamento esecutivo della L. 354/1975 (Ord. pen.) e si riferivano a condanne riportate prima dell'inizio della sua attuale carcerazione e in parte addirittura prima della riforma penitenziaria del luglio 1975; che, inoltre, il parametro di giudizio della condotta non poteva dirsi integrato soprattutto perché l'attuale detenzione del Nostran era iniziata da un periodo costituente una parte minoritaria rispetto al totale da espiare.

2. — Nel riproporre l'istanza il Nostran osserva che i procedimenti esecutivi, per il recupero delle somme dovute a titolo di spese giudiziarie e/o di mantenimento in carcere, sono già in corso sicché, in caso di mancata remissione, egli si trova esposto alla esecuzione coattiva senza possibilità di recupero nell'ipotesi che, *ex post*, la sua condotta risultasse meritevole.

3. — Tali rilievi mettono a fuoco, ancora una volta, le carenze di tecnica legislativa nella regolamentazione dell'istituto introdotto

dalla L. 354/75. Risulta infatti dall'art. 56 che la remissione del debito consegue alla valutazione di una condotta distintasi — durante la detenzione — per la costanza dell'impegno e del senso di responsabilità dal richiedente.

Ciò significa che il parametro di giudizio non può che riferirsi alla totalità del tempo dell'espiazione, sia perché ciò dice espressamente la norma (« durante la detenzione ») sia perché con comportamento non può dirsi « costante » altro che quando perduri per tutto il tempo cui si riferisce l'osservazione. La conclusione è avvalorata dal fatto che il beneficio, diversamente dalle misure alternative alla detenzione, è irrevocabile una volta concesso sicché, ove la valutazione della condotta prendesse a riferimento soltanto una frazione del « tempus espiandi » potrebbe venire concesso a chi si rivelasse, nella frazione successiva, non più meritevole.

4. — Il regolamento esecutivo, dal canto suo, lungi dal chiarire le difficoltà che si incontrano a causa della riportata impostazione legislativa, determina nuove incongruenze, dato che fissa due termini (*ne ante quem* e *ne post quem*), apparentemente perentori, alla proponibilità dell'istanza, entrambi prossimi alla data di « dimissione » del condannato.

È evidente che, in questo modo, si trascurano due situazioni tutt'altro che infrequenti nella prassi: avviene spesso sia che la richiesta delle spese segua di molto la scarcerazione (né il condannato sia in grado di quantificare le spese, specie di mantenimento, trovandosi dunque con un debito non estinguibile perché incerto nell'ammontare), sia che la richiesta stessa, in caso di lunghe espiazioni, intervenga in epoca di molto precedente la prevista liberazione. In questi casi l'interessato si trova nella paradossale situazione — determinata dal congegno normativo — di non poter richiedere la remissione nei termini fissati e di essere esposto all'esecuzione forzata o, comunque, all'obbligo del pagamento pur avendo in ipotesi tutti i requisiti per il beneficio.

Ora, se nel caso di richiesta di pagamento successiva al trimestre contemplato nel primo comma dell'art. 96 Regol. è possibile rimediare all'inconveniente ritenendo non perentorio il termine, nel caso di richiesta precedente — e talora, come nel concreto, di parecchi anni — la data di scarcerazione, anche a ritenere non perentorio il termine *ne ante quem* dell'art. 96, non si rimedierebbe all'inconveniente, posto che — secondo l'osservazione svolta al punto 3 — mancherebbe pur sempre il parametro valutativo (la condotta *costantemente* distintasi *durante la detenzione*) adottato dalla legge. Né un rimedio può rinvenirsi nella sospensione dell'esecuzione forzata, posto che la sospensione è prevista nelle more del procedimento remissorio, mentre non è consentito sospendere quest'ultimo, dato che — in mancanza di norme che prevedano espressamente una causa sospensiva — ogni procedimento giurisdizionale deve approdare secondo i propri termini alla decisione conclusiva.



5. — Va posta d'ufficio la domanda se tale improvvido congegno legislativo-regolamentare sia costituzionalmente censurabile. Non c'è dubbio che varie disparità pratiche derivino a seconda del momento in cui viene introdotto il procedimento esecutivo per il recupero delle spese, dello stato di nullatenenza o di possidenza del condannato-debitore, della condizione di lavorante o non lavorante del debitore-detenuto.

Alcune di queste disparità, peraltro, si collegano a una obiettiva diversità di situazioni (la percezione di un reddito, lo stato di possidenza), mentre altre si collegano non al sistema normativo in quanto tale, ma all'incidenza su di esso del concreto funzionamento dell'attività di recupero delle spese di giustizia e di mantenimento, dato che se esse venissero richieste in tempi equivalenti per tutti, anche l'operatività (o non operatività) della remissione del debito sarebbe per tutti corrispondente.

Né, trattandosi di un beneficio, sembra contestabile sotto il profilo costituzionale la scelta del legislatore di condizionarlo alla meritevolezza del contegno durante l'intera espiazione — anche se l'adozione di tale criterio escluda *di sua natura* una parte dei detenuti (tanto maggiore quanto più tempestiva la procedura di recupero) dall'accesso al beneficio stesso.

6. — L'interessato propone, inoltre, di valutare il comportamento in relazione a un periodo corrispondente alla pena inflitta con una sola condanna (Tribunale di Padova 6 aprile 1977, riformata dalla C.A. Venezia 7 aprile 1978, definitiva il 6 ottobre 1978), pena interamente scontata. Al riguardo va osservato che la somma rimettabile (come risulta dal precetto) ammonta a circa 200.000 lire, debito senz'altro affrontabile dal Nostran, che percepisce un mensile di circa 200.000 lire quale lavorante e risulta comproprietario di un appartamento. Prevalente è, comunque, il rilievo che l'esecuzione penale ha carattere unitario e non ammette frazionamenti o imputazioni dell'espiao a una piuttosto che a un'altra condanna.

7. — Va confermata la conclusione cui si è pervenuti nell'ordinanza n. 8/79 e n. 7/80 R.D. in data 15 febbraio 1980.

P. Q. M.

su conforme richiesta del P.M.,

r i g e t t a

L'istanza di remissione del debito proposta da Nostran Angelo in data 22 gennaio 1981.

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Domanda relativa a debito derivante da sentenza di condanna diversa da quella relativa alla attuale detenzione - Inammissibilità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).**

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. 6 febbraio 1981.

*Il requisito della meritevole condotta va valutato con riferimento non a una qualsiasi condanna in esecuzione, bensì all'esecuzione della condanna in ordine alla quale viene chiesta la remissione del debito: diversamente, infatti, la buona condotta durante l'esecuzione di una singola pena detentiva potrebbe valere per la remissione di tutti i debiti derivanti da varie condanne anche se in ipotesi le condotte durante l'esecuzione di altre pene detentive non fossero state meritevoli; o, ancora, la buona condotta durante una detenzione potrebbe essere invocata per la remissione del debito derivante da condanna per reato successivamente commesso, con ciò rendendo affatto formalistica e superficiale la valutazione della condotta stessa; l'istanza, pertanto, va dichiarata inammissibile.*

---

**Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Termine per la presentazione della domanda per i condannati ammessi alla liberazione condizionale - Decorre dalla effettiva scarcerazione (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).**

Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta - Ord. 5 maggio 1981 - Est. CACCAMO - Ric. Intilla.

*Il termine finale di tre mesi per la presentazione della richiesta o della proposta di remissione del debito per le spese di procedimento ex art. 56 dell'ordinamento penitenziario decorre dalla data di dimissione, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 96 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, anche nell'ipotesi in cui il condannato o l'internato sia dimesso anticipatamente per concessione di un beneficio sottoposto a condizione risolutiva.*

Il Magistrato di Sorveglianza,

vista l'istanza presentata in data 31 gennaio 1981 da Intilla Emilio, nato a San Cataldo il 3 maggio 1954, con la quale l'interessato chiede l'applicazione del beneficio della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento conseguenti alla condanna alla pena di anni quattro, mesi tre di reclusione e lire 350.000 di

multa da lui riportata con sentenza 18 gennaio 1975 della Corte d'Appello di Caltanissetta per il reato di rapina aggravata e altro; rilevato che l'Intilla è stato dimesso dalla Casa circondariale di Caltanissetta il 19 gennaio 1981 per concessione del beneficio della liberazione condizionale

### OSSERVA

Preliminare all'esame del merito è l'indagine circa il momento in cui la remissione del debito possa venire accordata ai condannati ammessi alla liberazione condizionale. La Corte Suprema (Cass. Sez. I - 20 novembre 1979 - ric. Ciavarro), al riguardo, è orientata nel senso che il termine finale di tre mesi dalla dimissione, previsto dall'art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, debba decorrere, nella specie, trattandosi di un provvedimento anticipatore della libertà, sottoposto a condizione risolutiva, solo dal momento in cui il beneficio si consolida per il mancato avveramento della condizione e non da quello della effettiva scarcerazione.

Tale interpretazione muove dal rilievo che, altrimenti, la remissione del debito, di per sé irrevocabile, opererebbe anche nei confronti di quei condannati, ai quali la liberazione condizionale sia stata successivamente revocata, per essere gli stessi incorsi in un nuovo reato (delitto o contravvenzione della stessa indole) o nella trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata e rimarrebbe, quindi, definitivamente applicata, prima della completa espiatione della pena, a soggetti non meritevoli di tale beneficio. Esigenze di certezza e di cautela impongono invece di attendere che si esaurisca il periodo di pendenza della condizione e che la misura *de qua* venga applicata dopo la data originariamente fissata per la scadenza della pena, in assenza della liberazione condizionale.

Ritiene il decidente che la soluzione della presente questione debba essere ricercata in quella che è la *ratio* dell'istituto. Invero lo scopo che il legislatore si è proposto con l'introduzione nella legge penitenziaria della remissione del debito, accanto alle misure alternative alla detenzione propriamente dette, è quello di rendere più facile il reinserimento sociale del condannato (o dell'internato) distintosi per regolare condotta, che versi in disagiate condizioni economiche, liberando costui dall'obbligo di rifondere allo Stato le spese da questo sostenute per il procedimento e per il mantenimento durante la detenzione. Non è raro, infatti, il caso che proprio la mancanza di mezzi si riveli come uno degli ostacoli principali al recupero del condannato, che pressato dal bisogno è spinto a procacciarsi il necessario per vivere attraverso il crimine.

In tali situazioni, sarebbe contrario allo spirito del nuovo ordinamento penitenziario sottoporre il condannato ad uno sforzo finanziario che può pregiudicare i positivi risultati del trattamento rieducativo. Al contrario la legge 354/1975 (art. 46 cui corrisponde l'art. 90 del regolamento d'esecuzione) prevede un periodo di assi-

stenza post-penitenziaria per agevolare il definitivo reinserimento nella vita libera del detenuto, demandando ai servizi sociali gli interventi all'uopo necessari con l'ausilio degli organi competenti ed in particolare degli enti locali, cui il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha affidato parte delle attività prima svolte dai Consigli di aiuto sociale. Del resto la stessa disciplina dell'istituto introdotto dall'art. 56 della legge sopra citata è congegnata in maniera tale da assicurare il beneficio proprio nella fase immediatamente successiva alla dimissione, alla cessazione cioè dello stato di detenzione (l'istanza va presentata nel mese che precede la liberazione e non oltre i tre mesi seguenti), e in rapporto alla situazione patrimoniale del condannato, quale si presenta in tale circostanza, rivelandosi la sua applicazione in un periodo posteriore scarsamente proficua se non addirittura inutile allo scopo avuto di mira dal legislatore. Sarebbe, poi, del tutto illogico attendere un lasso di tempo anche lungo che può durare sino a cinque anni (si veda l'art. 176, comma primo, cod. pen.), quando i presupposti per la concessione del beneficio sono ancorati a fatti e circostanze inerenti alla vita detentiva (anche le condizioni economiche vanno valutate così come si presentano all'atto della scarcerazione, a nulla rilevando che le stesse fossero diverse all'epoca dell'arresto).

Ma l'interpretazione della norma nel senso sopra specificato comporterebbe un effetto ancora più grave sol che si pensi che nel periodo di libertà condizionata non vi è alcun divieto per gli organi statali di iniziare e condurre a termine il procedimento esecutivo per il recupero delle spese processuali e di mantenimento, essendo la sospensione prevista soltanto a seguito della comunicazione della cancelleria dell'ufficio di sorveglianza della presentazione della proposta o della istanza di remissione del debito alla cancelleria del giudice dell'esecuzione. L'interessato non avrebbe quindi alcun modo di sottrarsi a tale iniziativa, a meno di non venire riconosciuto insolubile ai sensi degli artt. 614 cod. proc. pen. e 224 R.D. 23 dicembre 1865 n. 2701 il che, peraltro, non comporta la definitiva restituzione del debito, in quanto il miglioramento delle condizioni economiche del condannato riapre la procedura per il recupero delle spese in questione.

Quanto fin qui evidenziato depone, pertanto, per un'interpretazione della norma in esame, che consenta di non determinare disparità di trattamento tra i possibili beneficiari della remissione del debito.

La mera eventualità che si verifichino fatti da cui discenda la revoca della liberazione condizionale non può essere di ostacolo alla concessione del beneficio della remissione del debito subito dopo la scarcerazione. In caso contrario alcuni soggetti potrebbero non trovarsi più nella possibilità di richiedere il beneficio, per il lungo periodo trascorso dalla dimissione dal carcere evenienza questa che oltre che svuotare di contenuto la misura, non impedirebbe l'adempimento coattivo delle obbligazioni verso lo Stato.

Accertata l'ammissibilità dell'istanza nell'ipotesi che ne occupa, per quanto concerne la verifica delle condizioni di legge, va rilevato che l'Intilla, come risulta dal rapporto informativo trasmesso dalla direzione della Casa circondariale di Caltanissetta e dall'estratto della cartella biografica in atti, non soltanto ha mantenuto durante la detenzione un comportamento irreprensibile (significativa sul punto è la circostanza che lo stesso non sia mai incorso in infrazioni disciplinari) ma si è distinto nel lavoro, svolgendo dal 12 agosto 1978 sino al 19 gennaio 1981, giorno della liberazione, l'attività di muratore all'interno dell'istituto con impegno e profitto e guadagnandosi la stima e la fiducia degli operatori penitenziari.

Circa le sue condizioni economiche, dalle informazioni assunte è rimasto accertato che i proventi di cui egli dispone attualmente sono appena sufficienti per il mantenimento della famiglia. In particolare il servizio sociale ha riferito come l'Intilla si trovi in atto in difficoltà economiche, giacché ha impiegato la maggior parte dei suoi introiti, ricavati dall'attività di muratore che ha ripreso ad esercitare appena scarcerato, nell'opera di manutenzione della propria abitazione, danneggiata dal lungo abbandono conseguente alla carcerazione, nonché per l'acquisto di attrezzi da lavoro.

Alla luce di tali risultanze si ritiene l'istanza meritevole di accoglimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 56, 69, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354, 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche  
in conformità delle conclusioni del P.M.

#### ACCOGLIE

L'istanza presentata da Intilla Emilio nato a San Cataldo il 3 maggio 1954 e conseguentemente rimette a costui il debito per le spese processuali e di mantenimento non rimborsate durante la detenzione, relative alla condanna riportata dallo stesso con sentenza 18 gennaio 1979 della Corte d'Appello di Caltanissetta.

*Omissis.*

*Osservazione di FRANCO SALVI*

La remissione del debito relativo alle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere è un istituto, previsto dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che svolge una efficace funzione rieducativa e sociale, stante il fine di stimolare i soggetti interessati

a tenere un comportamento esemplare durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva e di evitare che, ad avvenuta dimissione, l'aggravamento delle loro già disagiate condizioni economiche renda ancor più difficile il loro concreto reinserimento nella società libera.

Secondo quanto preveduto dal primo comma dell'art. 96 del Regolamento di esecuzione della sopra citata legge, approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nel testo emendato dall'art. 9 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, la richiesta (del condannato, dell'internato, oppure dei suoi prossimi congiunti) o la proposta (da parte del consiglio di disciplina, a titolo di ricompensa) intesa ad ottenere la remissione del debito « deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi ».

In qualche caso, la magistratura di sorveglianza ha ritenuto che il termine massimo di tre mesi abbia carattere ordinatorio, non essendo esso stabilito da una norma di legge che dichiara espressamente anche la perentorietà. Questo soprattutto nell'ipotesi in cui il pagamento delle spese in parola è stato richiesto all'interessato oltre tale termine.

Se è vero che la legge non stabilisce alcun termine e non fa nemmeno riferimento alla dimissione, potrebbe anche ritenersi che la remissione del debito possa essere richiesta o proposta anche durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva, sempreché, ovviamente, ricorrano i presupposti necessari: il beneficio si limiterebbe al debito esistente al momento, ma esplicherebbe i suoi effetti sulla situazione economica presente e forse anche futura. Però, si potrebbe giustamente obiettare che la legge non stabilisce neanche quanto tempo debba trascorrere dall'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva perché sia possibile richiedere o proporre la concessione del beneficio e che forse potrebbe affievolirsi l'incentivo a serbare una regolare condotta nel residuo periodo di detenzione o internamento.

La presentazione della richiesta o della proposta di remissione del debito entro il mese precedente la dimissione, ove di questa sia prevista la data, ha certamente lo scopo di anticipare la procedura affinché l'interessato possa fruire del beneficio e trarne i relativi vantaggi quanto prima possibile, anche se occorre attendere il momento della liberazione per determinare l'ammontare complessivo delle spese di mantenimento, ove queste non vengano prelevate dalla remunerazione corrisposta al condannato o internato per il lavoro prestato.

Sembra comunque certo che la dimissione costituisca un punto di riferimento inderogabile, in quanto sino ad essa deve protrarsi la regolare condotta del soggetto e nel periodo immediatamente precedente e successivo ad essa devono sussistere le disagiate condizioni economiche che impediscono il rimborso delle spese del procedimento e di mantenimento. I presupposti stabiliti dal primo comma dell'art. 56 della legge 354/75, sono le sole condizioni, connesse l'una

al passato e l'altra al presente, per la remissione del debito, oltre, naturalmente, alla richiesta o proposta di cui al successivo art. 57.

La sentenza della Corte di Cassazione — Sez. I, sent. n. 358 del 24 gennaio 1980 (C.C. 20 novembre 1979), ric. Ciavarro (1), secondo la quale, qualora il condannato o l'internato sia dimesso anticipatamente per concessione di un beneficio sottoposto a condizione risolutiva, il termine finale di cui all'art. 96 del Regolamento di esecuzione della legge 354/75 non può decorrere se non dal momento in cui il beneficio si consolida per il mancato avveramento della condizione, seppure sorretta da valide motivazioni ed intenti, non appare in armonia con lo spirito dell'art. 56 della legge 354/75. Essa, infatti, comporta una limitazione non contemplata dalla normativa in vigore, in quanto, nel differire la decorrenza del termine per la presentazione della richiesta o della proposta al momento in cui il beneficio della anticipata dimissione si consolida per il mancato verificarsi della condizione risolutiva, finisce in sostanza con l'introdurre una scadenza nuova non legata in alcun modo al particolare momento della dimissione, nonché con il subordinare la remissione del debito alla regolare condotta futura del soggetto nell'ambiente libero ed al perdurare delle sue disagiate condizioni economiche.

Non va poi sottaciuto che le richieste o le proposte di remissione del debito verrebbero quasi certamente presentate sempre entro i tre mesi successivi alla dimissione, sia per provocare un provvedimento che sospenda le procedure di esecuzione per il pagamento delle spese processuali e di recupero delle spese di mantenimento, sia per evitare il rischio di un eventuale rigetto in caso di presentazione effettuata per la prima volta nel termine indicato dalla Suprema Corte. Tutto ciò non gioverebbe al buon funzionamento degli uffici e forse nemmeno all'erario.

Inoltre, sembra piuttosto inverosimile che, talora a distanza anche di molto tempo, il consiglio di disciplina si preoccupi di presentare o di ripresentare la proposta di remissione del debito nel nuovo termine stabilito, previ gli opportuni accertamenti. Altrettanto inverosimile è che il beneficio in questione venga concesso, a seguito di tale proposta o di richiesta, in base alla valutazione delle disagiate condizioni economiche esistenti all'epoca della dimissione ma non più al momento.

D'altra parte, qualora, dopo concessa la remissione del debito, si realizzasse la condizione risolutiva della anticipata dimissione, verrebbe a costituirsi un altro debito a carico del soggetto, quantomeno per le ulteriori spese di mantenimento, ove queste non possano essere rimborsate mediante prelievo dalla remunerazione perché l'interessato non lavora. Tale debito potrebbe formare oggetto di una ulteriore richiesta o proposta di remissione in riferimento alla successiva dimissione, ciò che non sembra in contrasto con la normativa

---

(1) Cfr. in questa *Rivista*, 1981, pag. 173.

vigente e sarebbe comunque motivo sufficiente per incentivare l'interessato a tenere una regolare condotta all'interno della istituzione penitenziaria.

Appare pertanto più conforme a legge che il termine di tre mesi decorra dalla data della effettiva dimissione, anche anticipata, del condannato o internato e si concorda pienamente con la soluzione adottata dall'Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Caltanissetta, quale risulta dal provvedimento del 5 maggio 1981, con cui è stata concessa la remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento nei confronti di un condannato dimesso per liberazione condizionale.

**Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Durata fissata dalla Corte d'Appello - Durata stabilita dal Magistrato di sorveglianza - Conflitto - Prevalenza della seconda.**

**Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Trasgressioni degli obblighi successivi al termine fissato dal Magistrato di sorveglianza - Irrilevanza (artt. 230, n. 2, 231, 176, 177 cod. pen.).**

Ufficio di sorveglianza di Padova - Ord. 11 gennaio 1978 - Ric. Lamelza.

*Il Magistrato di sorveglianza non è vincolato alla decisione della Corte d'Appello che abbia, in sede di concessione di liberazione condizionale, disposto per la durata minima di un anno della libertà vigilata, quando la pena residua era inferiore a tale limite.*

*Nel caso che il libero vigilato violi le prescrizioni imposte dopo il termine fissato dal magistrato di sorveglianza, non può farsi luogo nè a revoca del beneficio della liberazione condizionale nè alla sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro (1).*

---

(1) La decisione sembra di evidente esattezza. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 12 maggio 1977 (in *Giust. Pen.*, 1978, I, 193), ha stabilito che la libertà vigilata cui è sottoposto il liberato condizionalmente, non è una misura di sicurezza vera e propria, ma un modo di espiare la pena residua, modo che si attua con le stesse forme della misura di sicurezza stessa.

Anche la Corte di Cassazione aveva già stabilito (Sez. I Pen., Ord. n. 169, 1 marzo 1977, Pres. IANNACCONE, imp. Fortunato, ined.) che la libertà vigilata di cui sopra, così come prevista dal combinato disposto dagli artt. 176 e 230, n. 2 cod. pen., non può essere revocata in via anticipata dalla Sezione di sorveglianza.

In caso di trasgressione degli obblighi impostigli, il libero vigilato a seguito di liberazione condizionale è soggetto, ex art. 177, comma 1 cod. pen., alla



1. La Corte d'Appello di Venezia con ordinanza 28 giugno 1976, pronunciata a sensi dell'art. 1 legge 12 febbraio 1975, n. 6, concedeva a Lamelza Antonio il beneficio della liberazione condizionale, applicandogli la misura di sicurezza della libertà vigilata a sensi dell'art. 230 n. 2 cod. pen. Nel provvedimento la Corte determinava in un anno la durata di tale misura, malgrado la pena inflitta al Lamelza andasse a scadere prima di un anno dalla concessione del beneficio: la pena detentiva complessiva di 3 anni e 5 mesi scadeva infatti l'11 aprile 1977, essendo iniziata l'11 novembre 1973.

2. Dopo l'11 aprile 1977, data della scadenza della pena, ma prima del decorso di un anno dall'ordinanza citata, il Lamelza si rendeva autore della violazione di alcuni obblighi inerenti alla misura applicatagli: in particolare si allontanava dalla propria abitazione e si rendeva irreperibile.

3. L'irreperibilità, com'è noto, viene espressamente considerata come trasgressione giustificativa del decreto di assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola al pari delle violazioni degli

---

revoca del beneficio, mentre il tempo trascorso in libertà non è computato nella durata della pena.

In particolare, la libertà vigilata, come misura di sicurezza detentiva, non può essere, quanto alla durata, inferiore ad un anno (art. 228, penult. comma cod. pen.) ed è stabilita dal giudice che la dispone.

La libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale, invece, è fissata *ex lege* onde il giudice, nel caso la Corte d'Appello, non ha alcun potere al riguardo, neppure quello di fissare una durata inferiore.

Nella relativa decisione, la Corte potrebbe anche nulla disporre esplicitamente al riguardo, essendo il suo giudizio rivolto essenzialmente ad accertare il « sicuro ravvedimento » del condannato di cui all'art. 176, comma 1 cod. pen. In altri termini, *ope legis* all'accoglimento della domanda consegue l'applicazione della libertà vigilata per un tempo pari alla pena residua.

Sostenere il contrario, significherebbe imporre al liberato un obbligo superiore al dovuto, del tutto privo di giustificazione, costringendolo (sotto pena di revoca del beneficio) a sottostare agli obblighi per un periodo diverso da quello della pena residua, periodo che non può certo essere inferiore, ma neppure superiore.

Una volta fissati tali principi, discende facilmente l'esattezza anche della seconda massima della decisione annotata, secondo cui la trasgressione degli obblighi è avvenuta dopo la scadenza della pena residua, sostituita con la libertà vigilata, il Magistrato di sorveglianza non può sostituire la misura con la Casa di lavoro o la Colonia agricola, né la Corte d'Appello può revocare il beneficio.

Tutto ciò presuppone, necessariamente, la libertà del Magistrato di sorveglianza nei confronti della decisione della Corte d'Appello, nel caso che la medesima abbia disposto per un periodo di libertà vigilata diverso da quello della pena residua. Infatti, sul punto la ordinanza della Corte non costituisce giudicato vincolante sia perché è la legge che dispone, sia perché in materia la Corte difetta di competenza: l'applicazione dell'art. 230, n. 2 cod. pen. spetta in via esclusiva al Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 230 sopra citato, dell'art. 205, n. 3 cod. pen., dell'art. 635 cod. proc. pen.

In ogni caso, resterebbe sempre di stabilire se l'ordinanza della Corte d'Appello, atto giurisdizionale certamente ma non avente natura di sentenza, possieda il valore e l'efficacia della cosa giudicata, problema questo estremamente delicato e complesso che sembra necessario indicare alla riflessione di tutti (per alcune considerazioni in materia, quanto alle decisioni della magistratura di sorveglianza

obblighi imposti dal giudice con le prescrizioni determinanti il contenuto della misura di sicurezza non detentiva (Cass. 30 novembre 1950, in *Giust. pen.* 1951, III, 163). È noto, inoltre, che, trattandosi di revoca della liberazione condizionale, quale conseguenza della trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, non è consentita alcuna valutazione di merito sull'entità delle trasgressioni stesse, quando queste si riferiscano a prescrizioni (obblighi o divieti) a contenuto rigidamente delimitato: tra le quali, oltre alle violazioni di orario, deve ricomprendersi anche l'arbitrario allontanamento dal territorio comunale prefissato (arg. Cass. sez. II, 102.1964 in *Cass. pen. Mass. ann.* 1964, 513).

4. Il caso in esame, pertanto, propone due problemi:

a) se il comportamento del Lamelza rilevi come infrazione alle prescrizioni della libertà vigilata;

b) in caso affermativo, se ne consegua la revoca della liberazione condizionale oppure la sostituzione della misura di sicurezza detentiva a quella della libertà vigilata.

---

(v. l'ordinanza della Sezione di Brescia del 27 giugno 1981, Maestrelli, in questo stesso fascicolo).

La decisione del Magistrato di sorveglianza di Padova solleva anche la questione della applicabilità dell'art. 177, comma 2 cod. pen.

Decorso in libertà vigilata tutto il tempo « della pena inflitta » (affermazione che conferma la tassatività del periodo che deve essere pari alla pena), senza che sia « intervenuta alcuna causa di revoca », il giudice competente deve:

1) dichiarare l'estinzione di tutta la pena;

2) revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice « con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

Orbene, tale giudice è innanzi tutto da identificare nella Corte d'Appello, indicato dal legislatore con l'art. 5 della legge 12 febbraio 1975, n. 6.

È opportuno che decida sulla revoca il giudice che ha concesso il beneficio. Lo stesso giudice, nel valutare positivamente la condotta del condannato — liberato condizionalmente — deve di conseguenza anche applicare l'art. 177, comma 2 citato, quanto alla pena (estinta) ed alle misure di sicurezza (che, pur non espiate, devono essere revocate).

Occorre però puntualizzare che tra le suddette misure di sicurezza non deve essere annoverata la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale, sia perché non si tratta di una misura di sicurezza in senso tecnico, sia perché è stata applicata dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento successivo non solo alla condanna, ma anche alla liberazione condizionale.

Se la libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2 cod. pen. è soltanto un modo di espiare la pena residuale e non una misura di sicurezza in senso stretto, è evidente che viene estinta dallo stesso provvedimento con cui viene estinta la pena. Si tratta infatti della stessa entità e non di un qualcosa di diverso e di aggiunto alla pena detentiva iniziale.

E non basta, la pericolosità sociale nel caso in esame è sempre presunta, *iuris et de iure*, tanto è vero che la misura non è revocabile in via anticipata ex art. 207 cod. pen. né è prorogabile né sostituibile ex art. 231 cod. pen.

È giocoforza, pertanto, concludere che la Corte d'Appello deve revocare *tout-court*, a seguito dell'esito positivo della libertà vigilata del liberato condizionalmente, soltanto le misure di sicurezza applicate dal giudice che ha emesso la condanna o successivamente alla condanna (ex art. 205, comma 2, n. 1 cod. pen.) stessa, ma anteriormente alla liberazione condizionale.

5. Per risolvere il primo problema è necessario anzitutto ricordare che il regime della misura di sicurezza, quanto alla durata, deve adeguarsi alle statuizioni legali previste partitamente per ciascuna di esse e per ciascuna specifica ipotesi, senza che al riguardo si determinino delle preclusioni, stante la natura amministrativa delle misure stesse. Queste, a differenza delle pene, vanno applicate a tempo indeterminato e qualsiasi determinazione della loro durata (nella fase cognitiva) è priva di efficacia: il giudice di sorveglianza non resta vincolato dalla pronuncia del giudice di cognizione, neppure dopo il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass. 3 giugno 1955, in *Giust. pen.* 1956, III, 66; Cass. Sez. III, 31 gennaio 1961, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1962, 467, m. 1014; ecc.).

Il giudice (oggi « magistrato ») di sorveglianza non è dunque vincolato dalla determinazione che in sede di cognizione un altro giudice faccia della durata di una misura di sicurezza, qualora tale determinazione contrasti con le prescrizioni di legge.

6. Il principio generale sembra valere anche nel caso del particolare giudizio demandato, in ordine alla liberazione condizionale, alla Corte di Appello: va notato, in primo luogo, che si tratta di procedimento nelle forme degli incidenti di esecuzione, ossia di un procedimento cognitivo; in secondo luogo, che il contenuto del giudizio appare rispondente alle forme adottate, risolvendosi esso non in una semplice modalità della esecuzione penale, ma nella sospensione (condizionale) dell'esecuzione stessa: una ridefinizione (parziale e condizionata) del cd. rapporto punitivo sostanziale sottostante; in terzo luogo, mentre il tema della liberazione condizionale e della sua revoca compete alla corte, quello relativo alla misura di sicurezza resta di competenza del magistrato di sorveglianza anche nel caso della misura conseguente *ex lege* alla liberazione condizionale.

7. La fissazione in un anno della durata minima della libertà vigilata, applicata a sensi dell'art. 230, n. 2, anche nel caso in cui il residuo di pena su cui incide la liberazione condizionale sia inferiore, sembrerebbe giustificata dal disposto del penultimo comma dell'art. 228. La norma dell'art. 230, n. 2 va peraltro raccordata con quelle dell'art. 177 cod. pen., formanti un complesso di disposizioni speciali, derogatrici al disposto dell'art. 228. Il secondo comma dell'art. 177 stabilisce che, « decorso tutto il tempo della pena inflitta . . . sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo (rispetto alla condanna). Poiché la libertà vigilata ex art. 230, n. 2 è una misura di sicurezza personale ordinata dal giudice « con provvedimento successivo rispetto alla condanna », basta questo argomento testuale per dimostrare che, in questo caso, la libertà vigilata non ha necessariamente la durata minima di un anno, ma ha durata (inferiore o superiore) equivalente al periodo della pena inflitta.

8. Che la misura di sicurezza conseguente alla liberazione condizionale abbia caratteristiche speciali rispetto alla generica libertà vigilata è stato riconosciuto in varie occasioni anche dalla giurisprudenza; si è ritenuto, in conseguenza, che la libertà vigilata applicata a norma dell'art. 230, n. 2 non fosse soggetta (vigente l'art. 43 Disp. att. cod. proc. pen.) alla revoca anticipata né da parte del Ministero di G. e G. né da parte dell'A. G. (Cass. Sez. V 31 maggio 1971, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1971, 1638, m. 2345); la Corte costituzionale, fondandosi sull'interpretazione consolidata secondo cui il potere ministeriale di revoca anticipata della misura di sicurezza non si estendeva all'ipotesi « tutta particolare » della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale, ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità dell'art. 207 (Sent. n. 11 del 28 gennaio 1970), questione che più tardi avrebbe condotto alla dichiarazione di illegittimità del citato art. 43 (C. Cost. 23 aprile 1974, n. 110). D'altra parte, se nel caso in cui la pena residua, sulla quale incide il beneficio, sia superiore all'anno deve essere evidentemente di pari durata la misura di sicurezza (qualora fosse di durata minore verrebbe meno uno dei parametri degli eventi posti « in condizione »), la stessa logica porta a ritenere derogato il principio dell'art. 228 penultimo comma anche nel caso in cui la pena residua sia inferiore all'anno.

Ciò significa, che decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che si sia verificata causa di revoca, la libertà vigilata « è revocata ». L'impiego di questa formula porta a ritenere, coerentemente con la *ratio* di questa particolare specie di libertà vigilata, che la revoca avviene di diritto e senza riesame della pericolosità. Ulteriore conseguenza è che, contrariamente a quanto in genere avviene per le misure di sicurezza, la pronuncia di revoca ha efficacia dichiarativa e che i suoi effetti retroagiscono al momento della scadenza della pena inflitta.

9. Applicando nel caso di specie le considerazioni che precedono deve concludersi: a) che l'indicazione della durata minima della misura di sicurezza in un anno, contenuta nell'ordinanza concessiva della liberazione condizionale e non vincolante per il magistrato di sorveglianza cui spetta la competenza esclusiva in materia di misure di sicurezza, va disattesa, perché illegittima, dovendo la durata della libertà vigilata, disposta a sensi dell'art. 230, n. 2 cod. pen., coincidere con quella della parte di pena inflitta sulla quale incide il beneficio della liberazione condizionale; b) che avendo il Lamelza rispettato per quanto in atti, le prescrizioni a lui imposte per tutta la durata come sopra determinata, la misura resta revocata con decorrenza dall'11 aprile 1977; c) che sono conseguentemente irrilevanti i comportamenti contrastanti con le prescrizioni successivi a quella data.

---

**Misure di sicurezza - Ospedale psichiatrico giudiziario - Libertà vigilata - Sostituibilità della seconda alla prima in caso di revoca - Possibilità (artt. 203, 208, 222, 133 cod. pen. e 635 cod. proc. pen.).**

Ufficio di sorveglianza di Mantova - Ord. 21 maggio 1979 - Est. GARIBALDI BONORA - Ric. Comini.

*In sede di riesame della pericolosità il giudice non deve limitare l'indagine al solo aspetto medico-psichiatrico, in quanto l'articolo 203 che richiama l'art. 133 cod. pen. impone di fare riferimento ad un complesso di circostanze anche di natura oggettiva. Poiché dopo l'emanazione delle nuove norme in tema di assistenza psichiatrica (leggi n. 180 del 1968 e n. 833 del 1978) è radicalmente mutato l'atteggiamento nei confronti delle malattie mentali, la misura di sicurezza manicomiale attualmente assolve ad una funzione meramente custodialistica soltanto quando sia strettamente necessaria; bene può quindi il magistrato di sorveglianza, pur permanendo lo stato di malattia e quello di pericolosità in relazione al reato commesso, sostituire alla misura detentiva quella non detentiva della libertà vigilata, sottoponendo il prosciolto oltre che al controllo da parte della Pubblica Sicurezza, anche ad una costante sorveglianza medica da parte dei servizi psichiatrici territoriali, o dell'O.P.G. tenuto conto degli aspetti particolari del caso esaminato (1).*

(1) La decisione può suscitare perplessità alla luce della attuale legislazione: infatti, nessuna norma autorizza il Magistrato di sorveglianza (in sede di revoca ordinaria) o la Sezione di sorveglianza (in sede di revoca anticipata) a trasformare o sostituire la misura di sicurezza detentiva (nella specie Ospedale Psichiatrico Giudiziario) con la misura non detentiva della libertà vigilata.

Per altro nello stesso senso è la prassi di molti uffici.

In dottrina, si veda l'adesione di SICLARI (*Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali*, Milano, 1977, pag. 237).

Di recente, per l'indirizzo contrario, si veda l'ordinanza del 4 settembre 1980 del Giudice istruttore di Pisa (in *Giust. Pen.* 1981 - I - 348, con nota redazionale) secondo cui la misura di sicurezza detentiva per gli infermi di mente non può essere sostituita con la libertà vigilata. Secondo tale decisione, il divieto suddetto conferma il forte sospetto di incostituzionalità dell'art. 222 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione (disparità di trattamento tra casi simili e mancata tutela del diritto alla salute).

La decisione del Magistrato di sorveglianza di Mantova, merita comunque di essere segnalata e meditata, quale ulteriore dimostrazione del sempre maggiore disagio della giurisprudenza nei confronti delle norme che prevedono l'applicazione di misure di sicurezza personali detentive in generale e dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario in particolare.

È auspicabile al riguardo un intervento del legislatore ordinario o, in mancanza, della Corte Costituzionale, ormai reiteratamente investita del problema.

In dottrina, si veda per tutti E. Musco, *La misura di sicurezza detentiva*, Milano, 1978, che esamina i profili storici e costituzionali del problema e dimostra in modo convincente che il sistema scelto dalla Costituzione è esclusivamente quello umanistico, in tal modo ridimensionando la portata ed il significato dell'art. 25, comma 3 della Costituzione che — in ogni caso — impone al legislatore un urgente adeguamento del sistema delle misure di sicurezza, posto che il legislatore stesso non ritenga di abolirlo.

*Omissis.*

La misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario, come è noto, viene disposta ai sensi dell'art. 222 cod. pen. nei confronti di prosciolti per infermità psichica, sulla base della presunzione di pericolosità degli stessi. In particolare la pericolosità (che consiste nella probabilità della recidiva di chi abbia commesso un fatto reato) nell'infermo di mente troverebbe la causa principale in una menomata e morbosa condizione psichica che rende probabile che il soggetto infermo commetta fatti nuovi previsti come reato.

Tuttavia in sede di riesame occorre procedere ad una valutazione globale della personalità del soggetto, che non si limiti allo aspetto puramente medico-psichiatrico (per quanto importante) perché spesso questo non è sufficiente per decidere sulla cessazione della pericolosità sociale: non sempre tutta la pericolosità del soggetto deriva dalla malattia (né tutte le malattie mentali sono produttive di pericolosità), e non è quindi escluso che persone già affette da infermità psichica e ritenute socialmente pericolose, ancorché clinicamente guarite appaiono pur sempre socialmente pericolose, e viceversa. La legge non dice espressamente cosa sia la pericolosità sociale, ma, all'art. 203 cod. pen. precisa che «la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133». E questo riferimento indubbiamente vale anche per il riesame di pericolosità dei sottoposti a misura di sicurezza manicomiale, in quanto tale misura è predisposta genericamente in funzione di sicurezza sociale così come le altre misure di sicurezza: quindi, anche se l'occasione della sua applicazione è data dall'infermità di mente, il perdurare o il prorogarsi della misura si giustifica solamente con il permanere di tutte quelle condizioni che consentono un giudizio attuale della pericolosità del soggetto. D'altronde questa è l'unica interpretazione che consenta di conciliare la sopravvivenza della misura di sicurezza dell'O.P.G. con la legge 180/78 e 833/78 (legge di riforma sanitaria).

Infatti con la normativa precedente, la misura di sicurezza dell'O.P.G. si inseriva nel sistema generale di tutela sociale nei confronti degli infermi di mente, considerati come persone che presentavano comunque estremi di pericolosità, o col dare luogo a comportamenti socialmente inadeguati, e in tale caso venivano ristretti negli ospedali psichiatrici giudiziari, o col porre in essere fattispecie delittuose, e allora venivano ristretti negli ospedali psichiatrici giudiziari.

La legge 180/78 e la legge di riforma sanitaria hanno abbandonato la concezione che vedeva nel malato di mente in quanto tale un pericolo per la società, limitando l'intervento nei suoi confronti alle ipotesi estreme per il tempo strettamente necessario a superare la crisi: pertanto la sopravvivenza della misura di sicurezza manicomiale (allo stato della normativa vigente) si può giustificare solo sulla base di una presunzione di pericolosità, che,

se pure occasionale dalla malattia mentale, trae la sua causa in tutto il complesso delle condizioni previste dal citato art. 133 cod. pen., ed assolve pertanto ad una funzione preminentemente custodialistica. In questa prospettiva, in cui, da un lato la funzione terapeutica del ricovero in O.P.G. è fortemente sminuita (dato il riconoscimento della necessità di curare le malattie mentali nell'ambiente libero limitando il ricovero, ad un'ipotesi espressamente prevista e circostanziata) mentre spesso la funzione custodialistica pura e semplice non è assolutamente idonea a favorire il reinserimento sociale del soggetto, è necessario ricorrere ad altri strumenti, interpretando la normativa vigente.

Nel caso in specie appare adeguata la sostituzione della misura di sicurezza dell'O.P.G. cui tutt'ora è sottoposto il Comini, con quella della libertà vigilata. Tale sostituzione, per quanto non espressamente prevista dal codice penale, deve tuttavia ritenersi ammissibile sulla base di un'interpretazione analogica « in bonam partem ».

Infatti l'art. 635 cod. pen. conferisce genericamente al Magistrato di sorveglianza il potere di applicare, modificare, sostituire, revocare le misure di sicurezza; tutto il complesso delle disposizioni in tema di misure di sicurezze, (art. 215 cod. pen.: « Quando la legge stabilisce la misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, art. 219, III c., cod. pen.: « Se si tratta di altro reato... il ricovero in una casa di cura e custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata », art. 212 cod. pen. « Quando sia cessata l'infermità il giudice accertatosi che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola..., se non crede di sottoporla a libertà vigilata ») consente di considerare l'art. 635 cod. pen. come norma di chiusura che permette al giudice di provvedere in funzione del caso concreto; infine, si tratta di analogia « in bonam partem » sostituendosi alla misura di sicurezza detentiva quella non detentiva.

Se poi si considera che dopo l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria come si è detto, occorre dare maggior peso alla personalità, alle condizioni di vita, alla possibilità di reinserimento dell'internato, che non alla malattia in sé ai fini della valutazione della pericolosità sociale, in sede di riesame bisogna riconoscere che l'istituto della libertà vigilata meglio si adatta alla verifica di queste condizioni.

Il Comini presenta un miglioramento clinico e pertanto la malattia come tale non dà adito a problemi di pericolosità purché il paziente continui ad assumere le terapie del caso.

Sotto il profilo del reinserimento sociale invece si pongono alcuni problemi: se infatti l'esito della licenza esperimento è stato sostanzialmente positivo, (il tentativo di suicidio è manifestazione di aggressività, verificatosi in una crisi di depressione, determinata da circostanze oggettive) in sede di riesame si è constatata la persi-

stenza di spunti rivendicativi nei confronti della famiglia delle vittime, sia nell'internato sia nella madre, che è la persona che in concreto gli è vicina e lo segue.

Sussiste tutt'ora nel paziente la intenzione, se non la volontà, di tornare nel paese d'origine; egli non è ancora completamente radicato in Castiglione (ove la madre già da tempo si è trasferita, e ove lo stesso ha trascorso l'intera licenza esperimento) per motivi contingenti (alloggio e lavoro) che tuttavia sono in corso di soluzione; ci sono ancora dei legami col luogo d'origine, ove sta la famiglia della vittima (necessità di vendere la vecchia casa di abitazione per pagare la parte civile nel processo in cui fu prosciolto per infermità di mente dal reato di omicidio). È opportuno pertanto conservare sul Comini una forma di controllo sia medica, data la necessità che assuma i farmaci prescritti, sia ambientale, per un periodo di tempo che gli consenta di stabilirsi definitivamente in Castiglione o altra località diversa dal paese d'origine rompendo contemporaneamente ogni legame con quello; e il modo migliore per conservare questa forma di controllo verificando nel contempo la capacità di risocializzazione dell'internato quando lo stesso si trovi in condizioni di quasi totale libertà è proprio quello di sottoporlo alla libertà vigilata.

*Omissis.*

---

**Armi - Coltello - Porto abusivo in istituto di pena - Reato - Insussistenza** (art. 4, comma 2 legge 28 aprile 1975, n. 110).

Tribunale di Mantova - Sent. 20 giugno 1979 - Pres. PERRICONE - Est. BELLET - Imp. Fiorino.

*Poiché lo stabilimento carcerario si identifica per il detenuto con la sua abitazione, cioè con il luogo ove svolge la propria vita privata, non costituisce reato il fatto che un detenuto si sia appropriato ed abbia portato un coltello da cucina, anche senza giustificazione (1).*

---

(1) La sentenza, che si pone contro l'orientamento generale e quello della Suprema Corte, è pubblicata con nota redazionale, cui si rimanda, in *Foro It.* 1980, II, 194. In effetti, riesce ben difficile equiparare alla « propria abitazione », l'istituto di pena, da sempre considerato « luogo pubblico » anche ai fini dell'art. 527 cod. pen. (si vedano, al proposito, per tutte le decisioni della Cass. 16 novembre 1955, in *Giust. Pen.* 1956, II, 835 e 16 novembre 1961, in *Cass. pen. mass. ann.* 1961, 446; di recente: 10 gennaio 1979; in questa *Rivista*, 1980, 267). Neppure la cella in senso stretto può essere equiparata all'abitazione: nella cella il detenuto si trova coattivamente, anche se ivi compie necessariamente attività « private »; è quindi « custodito » e la cella non è « del detenuto », ma della Amministrazione che conserva ogni potere di controllo, in qualsiasi momento (l'art. 6 della legge



*Omissis.*

*Fatto e diritto.* — Con sentenza del 15 dicembre 1978 il Pretore di Marsala dichiarava Fiorino Vito colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, 2° comma, legge 110/1975 e lo condannava alla pena di mesi 3 d'arresto e lire 100.000 d'ammenda, condonata in ragione di metà.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello l'imputato e ne chiedeva la riforma assumendo nei motivi essere penalmente irrilevante il fatto contestato e deducendo che in ogni caso la pena inflittagli avrebbe dovuto essere condonata nell'intero.

Il Fiorino era in conseguenza tratto a giudizio innanzi a questo tribunale, quale giudice di secondo grado.

All'odiero dibattimento, dopo la relazione della causa e l'interrogatorio dell'imputato, datasi lettura degli atti consentiti, ha avuto luogo la discussione, al termine della quale p.m. e difensore hanno concluso come in verbale.

Quanto al merito, osserva il tribunale che la imputazione a carico del Fiorino trae origine dal fatto che il medesimo, mentre si trovava detenuto presso la casa circondariale di Marsala, ebbe ad impossessarsi senza legittima ragione di un coltello da cucina.

È noto che l'elemento materiale della fattispecie contravvenzionale descritta nel 2° comma dell'art. 4 legge 110/1975 è costituito dal porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa.

Ai fini della configurabilità del reato, il concetto di abitazione va determinato con riferimento al luogo ove il soggetto normalmente svolge la propria vita privata.

Orbene, non pare dubbio che per chi si trovi in stato di detenzione un tale luogo sia da identificare con lo stabilimento carcerario, che è appunto l'ambiente in cui il detenuto esplica e compie tutti gli atti della sua vita privata che gli siano consentiti.

Si deve allora convenire che nel caso concreto fa difetto un elemento della materialità giuridica del reato contestato.

L'impugnata sentenza va in conseguenza riformata, dovendo il prevenuto essere assolto dall'imputazione ascrittagli poiché il fatto non sussiste.

*Omissis.*

---

26 luglio 1975, n. 354 afferma che la cella è il locale ove il detenuto soggiorna e pernotta: deve essere dotata di servizi igienici « riservati ». Basti pensare, del resto, alle perquisizioni ordinarie e straordinarie ed al fatto che la porta di accesso alle celle è costruita in modo da consentire l'ispezione del locale, restando all'esterno. Il detenuto non ha alcun *ius excludendi* nei confronti dei terzi, non può difendere la propria *privacy*, è chiuso dall'esterno, nella cella che — tra l'altro — non è stata da lui scelta, ma gli è stata assegnata, secondo i criteri generali fissati dal regolamento generale e da quello interno.

**Esecuzione penale - Pena detentiva - Sopravvenuta infermità psichica - Condannato già ricoverato in Ospedale Psichiatrico prima del maggio 1978 - Ricovero in Ospedale Psichiatrico - Possibilità** (artt. 88, 89, 148 cod. pen. e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 3 legge 13 maggio 1978, n. 180; art. 3 D.L. 22 dicembre 1980, n. 900).

Magistrato di sorveglianza di Brescia - Ord. 5 marzo 1981 - Giud. ZAPPA - Ric. Locatelli.

*Qualora sopravvenga nel detenuto condannato definitivo una infermità psichica, il magistrato di sorveglianza può disporre anche il ricovero in Ospedale psichiatrico, non giudiziario, per tutto il tempo della espiazione, valutate la personalità del soggetto, la natura della malattia, e la disponibilità dell'istituto, a condizione che il detenuto sia già stato ammalato ricoverato prima del maggio 1978, e ciò anche se la legge 22 dicembre 1978, n. 833 ha ormai soppresso la facoltà per gli Ospedali psichiatrici di ricevere ex ricoverati sia pure a titolo volontario (1).*

*Omissis.*

Il Locatelli è alla quarta condanna per furto nel giro di 8 anni. Ha avuto gravi disturbi psichici fin dall'età di 17 anni. È stato ricoverato la prima volta in ospedale psichiatrico nel 1971 per un episodio schizofrenico. In quel periodo è stato anche condannato la prima volta. Successivamente ha subito altri ricoveri a Seriate ed a Bergamo intervallati da alcune carcerazioni.

---

(1) Non si rinvencono precedenti in termini. La decisione è riferita al particolare momento di transizione che l'assistenza psichiatrica, in stato di degenza ospedaliera e non, sta attraversando nel Paese. Le leggi n. 180 e n. 833 del 1978 hanno soppresso il vecchio e superato manicomio ma nel contempo sono sorti delicati e complessi problemi: come sostituire adeguatamente l'istituzione psichiatrica tradizionale, assicurando a tutti una effettiva ed efficiente assistenza; come giustificare la permanenza dell'istituzione chiusa nel settore delle misure di sicurezza personali detentive; come collegare la dizione « manicomio pubblico » usata dall'art. 148 cod. pen. con l'attuale assetto amministrativo.

Sotto tale ultimo profilo è urgente un intervento chiarificatore del legislatore. Infatti, la situazione dei condannati definitivi affetti da malattia mentale sopravvenuta alla condanna, nel caso che non si condivida la soluzione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Brescia con la necessaria collaborazione dell'istituzione pubblica competente, è ora diventata peggiore nettamente rispetto a quella ante 1978. Infatti, mentre fino a quell'anno il Magistrato poteva stabilire il ricovero in un O.P.G. o in un O.P., attualmente i suddetti ammalati non hanno scampo, essendo tutti, senza distinzioni, destinati all'O.P.G., istituzione non solo inadeguata e superata sul piano organizzativo, di cui da più parti si chiede o la soppressione o una profonda riforma, ma fortemente sospetta di incostituzionalità (si veda l'ennesima Ordinanza del G.I. di Pisa del 4 settembre 1980, in *Giust. Pen.* 1981, I, 348) e, prima, l'Ordinanza della Sezione di Bologna del 7 dicembre 1978 (in questa *Rivista*, 1980, 251, con nota di DANIELA COGNETTI).

Da ultimo è stato ricoverato come volontario nel 1977 nell'O.P. di Bergamo. Da allora sono stati effettuati senza successo vari tentativi di dimetterlo. Il recente arresto a seguito di ordine di carcerazione è pertanto avvenuto in costanza di ricovero in Ospedale psichiatrico.

Attualmente il quadro sintomatologico è di natura psicotica e la diagnosi è quella sindrome dissociativa.

I furti commessi secondo i medici curanti sono da considerare dei modi per porsi in una situazione di non-responsabilità, quale può essere il carcere. Caratteristica costante del caso è la mancanza di risorse per affrontare situazioni di una certa difficoltà, la facilità del passaggio dall'ottimismo al pessimismo con episodi di panico vero e proprio che portano il soggetto a rifugiarsi in situazioni di assoluta dipendenza.

Non è facile comprendere come mai vari giudici si siano occupati del caso senza effettuare i dovuti ed approfonditi accertamenti psichiatrici. È certo che l'indagine si impone nell'attuale fase di esecuzione della pena.

Non vi sono prove che la malattia di mente sussistesse al momento in cui il fatto è stato commesso: ciò è soltanto probabile. Ma la mancanza di specifica indagine sul punto da parte del giudice di cognizione, rende indispensabile l'intervento di questo Magistrato ai sensi degli artt. 88, 89, 148 cod. pen., 69 e seguenti della L. n. 354 del 1975.

L'espressione verbale usata dal codice penale secondo cui l'infermità psichica deve sopravvenire prima o durante la fase dell'esecuzione della pena, deve essere intesa nel senso non letterale. In tale sede divengono rilevanti non soltanto le infermità sicuramente susseguenti alla commissione del reato, ma anche quelle che per qualunque ragione, pur già sussistenti, non sono state oggetto di esame e di giudizio nella fase di cognizione.

L'espressione verbale usata dal cod. pen. secondo cui la infermità psichica deve « sopravvivere » prima o durante la fase dell'esecuzione penale, deve essere intesa nel senso non letterale. In altri termini in tale sede divengono rilevanti non soltanto le infermità susseguenti alla commissione del reato, e come tali non rilevabili né rilevate dal giudice della cognizione ma anche quelle che, per qualunque ragione, pur già sussistenti, non sono state oggetto di esame e di giudizio di esame e di giudizio.

Il giudicato di colpevolezza, che presuppone certamente l'imputabilità piena o semipiena, non può estendersi a quei settori od aspetti che non sono stati oggetto di indagine *ad hoc*.

In questo senso si può e si deve intendere il concetto di sopravvenienza: non solo cronologicamente, ma anche processualmente.

Pertanto, tutte le malattie mentali eventualmente presenti fin dall'inizio ma non rilevate né indagate dal giudice di merito, si devono intendere sopravvenute se emerse soltanto in sede di esecuzione della pena.

Una diversa, formalistica e letterale interpretazione dell'art. 148 cod. pen. urterebbe non solo contro il comune senso di giustizia, l'equità ed il « favor rei », ma contro lo stesso sistema codificato, cui ripugna far sottostare un infermo (o seminfermo) di mente, come tale obiettivamente « incapace » di subire gli effetti negativi e positivi della pena, alla esecuzione della pena stessa. Proprio per questo è stato dettato l'art. 148 cod. pen. che fa obbligo al giudice dell'esecuzione di differire o sospendere in tali ipotesi la pena, con ricovero del condannato o in O.P.G., o in casa di cura e custodia, o in un « manicomio comune » (oggi O.P.).

Tale sospensione doveva prolungarsi fino a che non venivano meno le ragioni determinanti tale provvedimento.

Si è detto « venivano meno » perché la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 19 giugno 1975 ha confermato la costituzionalità del sistema, con l'unica precisazione, non marginale, che durante l'esecuzione della pena a favore dell'infermo di mente continua a trascorrere utilmente il tempo dell'esecuzione stessa. In altri termini, viene meno ogni possibilità di sospensione: soltanto, la pena viene scontata non in una Casa ordinaria ma in un O.P.G. o in una Casa di cura e custodia o in un O.P. E ciò sotto il profilo della violazione del principio di parità tra chi si trova in custodia preventiva ed il condannato.

In tal modo è superata ogni questione, inserita in sede di applicazione dell'art. 148 cod. pen., risolta dalla giurisprudenza (cass. 27 ottobre 1965, in *Giust. pen.* 1966, III, 327) in senso contrario alla dottrina, che aveva tempestivamente segnalato l'incostituzionalità del sistema secondo cui di fatto un condannato veniva sottoposto ad una misura di sicurezza non conseguente giuridicamente al reato, non avente lo scopo di impedire la commissione di nuovi reati e prescindeva dalla pericolosità sociale. La stessa dottrina aveva criticato la scelta del legislatore che non aveva, purtroppo, tenuto distinta la « capacità esecutiva » del condannato da quella di « risentire gli effetti afflittivi e correttivi della pena » e che aveva presunto — senza alcuna base scientifica — che il condannato ammalato psichico non potesse comprendere il significato della punizione.

Aveva, la dottrina, anche osservato che il trattamento deteriore era iniquamente riservato non a chi liberamente e volontariamente respingeva la punizione giurisdizionale, ma a chi per fatalità, e cioè per malattia non dipendente da sua libera scelta, aveva perduto il bene della ragione.

E allora, poiché il Locatelli era già ricoverato volontariamente in O.P. con esito positivo, avendo colà possibilità di incontri significativi e terapie adeguate, appare indispensabile sottrarlo all'ambiente carcerario, che a lungo andare annullerebbe i progressi compiuti e che — in ogni caso — non consente alcun appoggio terapeutico valido ed appropriato.

Non è certamente il caso di ordinare il ricovero in O.P.G., attesa la natura del reato, la personalità del condannato, l'entità della pena.

Un diverso e nuovo ambiente, quale l'O.P.G., presenterebbe gravissime incognite di recupero sia pure parziale e comunque un lungo e difficile periodo di adattamento del soggetto nella nuova istituzione, con molto probabili negative conseguenze.

Tanto più che l'O.P.G. oggi presenta per molti aspetti, ed assomma, tutte le negatività del carcere e di quelle del manicomio di vecchio tipo: non per nulla è allo studio una riforma anche di tale istituto, fortemente sospetto di incostituzionalità.

D'altra parte, la pena è inferiore ad un anno ed il Locatelli non è un delinquente abituale o professionale. La pena stessa può quindi porsi come ottima occasione per continuare (nell'ambiente d'origine) il non facile discorso della terapia e del recupero, evitando inutili e dannosi traumi ad un soggetto che — secondo la descrizione dei medici curanti — ha come problema esistenziale centrale quello dei suoi rapporti con gli altri (a cominciare dalla figura paterna) con tendenza all'isolamento, senso di colpa e grande bisogno di « sentirsi accettato con benevolenza per correggere l'immagine cattiva di sé » che evidentemente lo perseguita.

Sorge a questo punto però un problema: quello del coordinamento dell'art. 148 cod. pen. con la normativa vigente in materia di assistenza psichiatrica coattiva o comunque in istituzione chiusa.

Quanto all'O.P.G. (e alla Casa di cura e custodia) non emergono problemi, perché tali istituzioni, benché fortemente contestate e sospette, sono tuttora esistenti.

Più complesso è l'aspetto che riguarda l'ospedale psichiatrico ordinario (olim « manicomio comune » secondo la terminologia del 1° comma dell'art. 148 cod. pen. mutata dalla L. 14 febbraio 1904, n. 36 e Regol. 16 agosto 1909, n. 615).

La legge 18 marzo 1968, n. 431 ha dettato alcune provvidenze in materia di assistenza psichiatrica, mutando la denominazione in « Ospedale Psichiatrico », prevedendo per es. il ricovero e la dimissione volontaria, istituendo i centri di igiene mentale per una assistenza psichiatrica domiciliare quindi aperta e territorializzata.

Tutta la materia della assistenza psichiatrica e di igiene mentale è poi stata trasferita alla competenza delle Regioni con DPR 14 gennaio 1972, n. 4. Di fatto è però rimasta alla Provincia, fino al 1978, come si dirà poi.

Con la legge 13 maggio 1978, n. 180, all'art. 3, si è consentito il trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, delle malattie mentali, per un periodo non superiore a sette giorni, nei « servizi psichiatrici » istituiti presso alcuni ospedali civili (art. 6).

Tutta l'assistenza in materia è stata definitivamente trasferita dalle Provincie alle Regioni (art. 7).

L'art. 3 della legge suddetta consentiva, in deroga, che negli O.P. potessero venire ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi erano già stati ricoverati prima del 16 maggio 1978.

Tale deroga doveva essere con il 31 dicembre 1980 in forza dell'art. 63, 1° comma della legge 22 dicembre 1978, n. 833, che nel disporre il graduale superamento dell'O.P. da parte delle Regioni, nell'ottica del Servizio Sanitario Nazionale, fissava la data suddetta come la massima possibile, lasciando libere quindi le Regioni stesse di anticiparla.

L'art. 64, al 3° comma, vietava di costruire nuovi ospedali psichiatrici, di utilizzare quelli esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche degli ospedali generali, di istituire negli ospedali sezioni psichiatriche; di utilizzare come tali le sezioni neurologiche.

È ora sopraggiunto, in extremis, l'art. 3 del D.L. n. 900 del 22 dicembre 1980 secondo il quale il termine massimo per l'eventuale ricovero « volontario » è prorogato di sessanta giorni, fatto salvo il potere delle Regioni che non hanno ancora realizzato quanto indicato nell'art. 7, V° della legge 13 maggio 1978, n. 180 e nell'art. 64, 1° della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di avanzare ulteriore e motivata istanza di proroga dei suddetti termini. Tale proroga potrà essere concessa dal Ministero, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1981.

Nel caso di concessione della proroga suddetta gli infermi di mente che la richiedono, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici solo previa certificazione rilasciata o da uno dei servizi di cui all'art. 34 della L. 833 o, in mancanza, da un servizio individuato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

In tale situazione, occorre stabilire se il Magistrato di sorveglianza possa ancora ordinare il ricovero, *ex art. 148 cod. pen.*, in un « manicomio pubblico »; se cioè esista ancora una istituzione che possa considerarsi l'erede o almeno il sostituto del suddetto manicomio.

Innanzitutto è da escludere che si possa fare ricorso all'istituto del ricovero volontario, (anche se — come nella specie — ne ricorrerebbero tutti i presupposti di fatto e soggettivi), evidentemente perché il ricovero di cui parla l'art. 148 cod. pen. è coattivo, è un modo di espiare, o meglio di continuare ad espiare la pena.

In altri termini, il condannato ammalato di mente *deve* restare in O.P. fino a quando non cessi di espiare la pena o almeno fino a quando non guarisca e tale guarigione non sia constatata dal Magistrato.

Se tale momento si verifica prima dello spirare della pena, il Magistrato di sorveglianza deve ordinare che il condannato faccia rientro in carcere.

L'O.P. *ex art. 148 cod. pen.* è in tale ipotesi un sostituto obbligatorio, voluto dal codice penale, della « Casa circondariale » o di quella di reclusione.

Fermo quanto sopra, si tratta di stabilire in linea di fatto se vi sono ancora degli ospedali psichiatrici aperti, cioè non ancora

soppressi, alla data odierna. Orbene, in tali istituti è certo che non possono più avvenire ricoveri « nuovi », coattivi, ma rimangono pur sempre fisicamente presenti ed attivi perché devono provvedere — fino ad esaurimento e sistemazione altrove nell'ambito del piano regionale — ai ricoverati definitivi presenti fino da prima del maggio 1978.

Una esplicita soppressione *tout court* degli ospedali psichiatrici non si rinviene nella attuale legislazione, né questa sarebbe stata possibile e razionalmente attuabile, per evidenti difficoltà: non si può chiudere impunemente una istituzione secolare dall'oggi al domani, senza estesi e gravi contraccolpi, senza sostituirla con un sistema nuovo ed efficiente, stante che nessun legislatore potrà mai abolire la malattia ed il malato di mente, ma soltanto ridurre il fenomeno ed apprestare migliori mezzi terapeutici e di recupero.

Il legislatore ha optato per una chiusura graduale ed il primo passo è stato giustamente quello di tagliare alla radice il sistema di alimentazione dell'incremento della popolazione manicomiale, dopo un breve periodo transitorio ed intermedio, costituito dal rientro volontario previsto dal più volte citato art. 8.

La Regione Lombardia con la delibera 1129 del 30 luglio 1979 ha approvato gli indirizzi programmatici ed i criteri attuativi in materia di assistenza psichiatrica, ai sensi della legge n. 180 e degli articoli 34-35-64 della legge n. 833.

Con l'atto suddetto, all'O.P. di Bergamo era fissato il limite massimo del 30 giugno 1980 per accogliere degenti volontari, limite che è ormai spirato.

Pertanto, la delibera non sopprime, né poteva sopprimere, l'istituzione. Soltanto ha sancito lo smantellamento definitivo, anche se graduale, dell'O.P., mentre ha affermato la globalità dell'intervento in tre momenti (prevenzione, terapia, recupero); ha dichiarato superata la legislazione del 1904 definita emarginante e di controllo sociale; ha inserito il momento di degenza nell'ospedale civile; intende riportare a livello territoriale la soluzione dei vari momenti della malattia mentale in tutti i suoi aspetti che devono ritrovare nel territorio la loro unicità di azione incisiva.

Soltanto quando il piano sanitario sarà completamente ed effettivamente operante, si potrà parlare di definitiva soppressione dell'O.P.; e ciò si verificherà quando avrà avuto termine il non semplice periodo di inserimento dell'intervento psichiatrico nell'insieme dei servizi socio-sanitari di base previsti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla legge 833.

Da un lato — pertanto — l'intervento suddetto troverà nelle U.S.L. il suo momento di integrazione con gli altri servizi sanitari, il suo riferimento gestionale e territoriale; dall'altro si dovrà provvedere alla riconversione del patrimonio psichiatrico, con sistemazione dei lungo degenti attuali in strutture alberghiere di tipo assistenziale. Una corretta applicazione della L. 180 non sarà possibile

fino a che non sarà risolto il problema dei lungo degenti psichiatrici.

Fino a tale momento, l'O.P. non potrà dirsi chiuso e superato, ma sarà sempre in fase di progressiva chiusura, il che — quindi — non impedisce il suo uso quale surrogato dell'O.P. da parte del Magistrato di sorveglianza, in sede di corretta applicazione di una norma del codice penale tuttora vigente.

Di conseguenza l'O.P. non è soppresso per chi vi è tuttora ricoverato per un titolo antecedente alla riforma e resta una istituzione attiva, sia pure allo scopo di studiare per tutti un piano ed un modo di diversa sistemazione, fermo restando un solo punto qualificante e cioè che oggi nessuno può più essere coattivamente trattenuto in O.P. Se vi resta, lo fa per sua scelta e comunque in mancanza di possibili e percorribili soluzioni sostitutive (rientro in famiglia, case albergo, comunità aperte, ecc...).

Quanto sopra — però — vale per i malati di mente che non siano condannati definitivi, come nel caso in esame. Per questi ultimi, non essendo stato — fino ad oggi — modificato l'art. 148 cod. pen. e non essendo ancora stato soppresso l'ospedale psichiatrico, rimane fermo il potere della Autorità giudiziaria competente (oggi identificata nel Magistrato di sorveglianza) di sostituire il ricovero in O.P.G. con quello in O.P.

Da ciò discende — per altro — che il ricovero suddetto rimane di tipo vincolato e l'O.P. stesso si assume, oltre all'obbligo della terapia, anche quello della custodia.

Quest'ultimo rimarrà — pertanto — in O.P. fin quando non sarà guarito ed in tale momento il Magistrato di sorveglianza ordinerà il rientro nella Casa circondariale.

Se la guarigione non si verificherà, il condannato rimarrà in O.P. fino alla fine della pena, fissata ora al 21 gennaio 1982. Fino a tale momento il Locatelli non potrà essere dimesso per alcuna ragione dall'O.P. se non dietro autorizzazione di questo Ufficio, cui l'ente dovrà inviare una periodica e bimestrale relazione.

*Omissis.*

## **Decisioni della Magistratura di sorveglianza**

**Ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, comma 5, lettera a) legge 26 luglio 1975, n. 354) - Consiglio di disciplina - Illegittimità della sua costituzione - Illegittimità art. 123 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - Disapplicazione.**

Magistrato di sorveglianza di Mantova - Ord. serv. 11 dicembre 1980 - Est. GARIBALDI BONORA - Recl. Sticozzi.



## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

— visto il provvedimento 9 dicembre 1980 (in sostituzione di analogo provvedimento 4 dicembre 1980) con cui il Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Mantova irrogava a Sticozzi Nazario la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attività in comune per giorni 12;

— rilevato che l'organo decidente è illegittimamente costituito in quanto, in luogo dell'educatore è stato designato a comporre la commissione un impiegato che presta servizio nell'istituto;

— rilevato che la norma del Regolamento di esecuzione la quale consente tale designazione è in palese contrasto con la legge 354/75: la legge infatti, indicando l'educatore quale componente necessario di detto consiglio, ha voluto inserirvi un componente professionalmente qualificato, in grado di disporre di elementi di conoscenza personale e di situazione che aiutino a comprendere le condizioni del soggetto su cui si interviene e i motivi del suo comportamento;

— rilevato che l'art. 123 del Regolamento di esecuzione è altresì illegittimo, in quanto consente in pratica il protrarsi indeterminato di questa situazione, prova ne sia il fatto che a tutt'oggi in alcune case circondariali, come quella di Mantova, non vi è un educatore, e si sostituisce quindi alla norma di legge;

— rilevato che in ogni caso, in via transitoria, più conforme a legge sarebbe designare, ad integrazione del Consiglio di disciplina un esperto in pedagogia, ai sensi dell'art. 80 legge Ord. penit. così come previsto per la costituzione di altre Commissioni;

— rilevato comunque, che secondo il certificato 4 dicembre 1980 del medico della Casa, la sanzione dell'esclusione dalla attività in comune potrebbe provocare danni all'equilibrio psichico dello Sticozzi;

— visto l'art. 69 L. 354/75 e succ. modifiche;

— visto e applicato l'art. 123 Reg. esecuzione 29 aprile 1976, n. 431;

## O R D I N A

che il detenuto Sticozzi Nazario sia riammesso a vita in comune.

---

*Osservazione* di FRANCO SALVI

La questione volta a stabilire se siano state osservate o meno le norme concernenti la costituzione dell'organo disciplinare si pone essenzialmente per il consiglio di disciplina, trattandosi di un organo

collegiale, il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 40, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzione di presidente, dal sanitario e dall'educatore (1).

Dovrebbero ritenersi non comprese nella esclusiva competenza decisoria del Magistrato di sorveglianza le eventuali questioni riguardanti la costituzione del consiglio di disciplina quando questo organo debba, anziché deliberare sanzioni disciplinari, svolgere le altre attribuzioni demandategli dalla sopra citata legge (rilascio attestazione ai dimittendi o ai dimessi: art. 43, penultimo comma; proposta del trattamento e dei benefici di cui agli artt. 47, 50, 52, 54 e 56: art. 57) e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (concessione di ricompense: art. 71, comma 3). Ciò non tanto perché, trattandosi di atti o provvedimenti favorevoli ai soggetti interessati, questi ultimi non avrebbero motivo di presentare reclamo, quanto più perché sembra che il quinto comma, lettera b), dell'art. 69 della legge intenda riferirsi soltanto all'attività svolta dal consiglio di disciplina in ordine alle infrazioni ed alle sanzioni disciplinari.

Ciò premesso, non si concorda con l'opinione espressa nel sopra riportato ordine di servizio, secondo la quale l'organo disciplinare sarebbe stato « illegittimamente costituito, in quanto in luogo dell'educatore è stato designato a comporre la commissione un impiegato che presta servizio nell'istituto » e « la norma del Regolamento di esecuzione la quale consente tale designazione è in palese contrasto con la citata legge 354/75 ».

Si è anzi del parere che l'art. 123 del citato Regolamento di esecuzione ed in particolare la parte di esso in cui si prevede che, in mancanza dell'educatore, « il consiglio di disciplina è integrato da un impiegato che presta servizio nel medesimo istituto o, in caso di sua mancanza, in altro istituto del distretto, incaricato dall'ispettore distrettuale » non sia affatto in contrasto con la legge e che, di conseguenza, nel caso in esame non si possa nemmeno parlare di irregolare costituzione dell'organo disciplinare.

Invero, considerato che i regolamenti di esecuzione mirano a consentire la pratica attuazione delle leggi mediante norme secondarie, non soltanto chiarificatrici o di dettaglio, ma anche integrative di quelle principali, ove ciò sia necessario, sembra potersi affermare che il detto art. 123 svolge la funzione propria delle norme dei regolamenti del tipo innanzi citato.

La norma in argomento è stata evidentemente dettata dalla necessità di garantire il funzionamento degli organi collegiali, in par-

---

(1) A differenza di quanto previsto dall'art. 149 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931, non più in vigore, il consiglio di disciplina è ora composto non più da quattro ma da tre membri.

Sulla esclusione del cappellano, al quale è subentrato l'educatore, cfr. DI GENARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1980, 203 e 204.

ticolar modo del consiglio di disciplina, non soltanto finché non sarà stato coperto l'organico degli educatori per adulti ed ogni istituto disporrà dell'opera di almeno uno di detti operatori penitenziari, ma, come leggesi nella relazione al regolamento di esecuzione, « anche quando non vi sia disponibilità del personale avente le qualifiche di regola richieste », sopperendo così al silenzio della legge in ordine alla mancanza dell'educatore anche nell'ipotesi di sua temporanea assenza o impedimento (ad es. per malattia, per ferie, ecc.).

Peraltro, il menzionato art. 123 appare in armonia con il secondo comma dell'art. 40 della legge 354/75, in cui si prevede che il Direttore dell'istituto, in caso di suo legittimo impedimento, è sostituito nella funzione di presidente del consiglio di disciplina dall'impiegato più elevato in grado. Quest'ultimo, ove manchi il vice direttore, può essere un impiegato di ragioneria o, in taluni istituti, l'agronomo; ma potrebbe anche essere l'educatore, qualora sia assegnato all'istituto, nel qual caso si renderebbe necessario provvedere alla sua sostituzione come componente, non a causa della mancanza di tale operatore, bensì perché egli possa presiedere il consiglio di disciplina.

Orbene, se la legge dispone che, in caso di legittimo impedimento del Direttore dell'istituto, le funzioni di presidente del consiglio di disciplina possono essere esercitate dall'impiegato più elevato in grado, anche se appartenente alla carriera di concetto, non si vede la ragione per la quale il regolamento di esecuzione non possa disporre che, in mancanza o in assenza dell'educatore, l'organo disciplinare venga « integrato » da un altro impiegato non del ruolo degli educatori per adulti, specie se trattasi del vice direttore.

Posto quanto sopra, non dovrebbe costituire motivo di illegittimità nemmeno il carattere transitorio o l'indeterminata validità temporale delle previsioni dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione.

In ogni caso, considerato il carattere amministrativo della procedura e del provvedimento in questione, si ritiene che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto disapplicare l'art. 123 del Regolamento di esecuzione, in quanto l'inapplicabilità degli atti amministrativi e delle norme regolamentari non conformi alle leggi appare possibile, in base all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, soltanto da parte delle autorità giudiziarie nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale.

Inoltre, poiché dal testo dell'ordine di servizio in argomento non risulta che il detenuto abbia presentato alcun reclamo e poiché il quinto comma, lettera b), dell'art. 69 della legge 354/75 prevede espressamente che le decisioni sulle questioni concernenti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta sono emesse in base a reclamo degli interessati, si potrebbe forse

eccepire che il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza dichiara *ex officio* l'illegittima costituzione del consiglio di disciplina sia stato emanato fuori dei casi stabiliti dalla legge. Questo se si volesse sostenere, il che appare facile per il sistema delineato dall'art. 69, che l'intervento del Magistrato di sorveglianza su tali materie è possibile solo su reclamo dell'interessato. Comunque, in mancanza di reclamo dell'interessato, l'intervento del Magistrato di sorveglianza potrebbe essere inquadrato nella ipotesi di cui al comma 2 del detto art. 69, se volto a garantire l'esecuzione della custodia dell'imputato in conformità delle leggi e dei regolamenti, oppure nella ipotesi di cui al comma 4 dello stesso articolo, se inteso ad eliminare, nel corso del trattamento, la violazione dei diritti del condannato (o internato), ma limitatamente all'ultimo motivo addotto nel provvedimento.

Se corrisponde al vero quanto sin qui detto, la riammissione del detenuto a vita comune, disposta dal Magistrato di sorveglianza con l'ordine di servizio in esame, avrebbe dovuto trovare fondamento non nella illegittima costituzione del consiglio di disciplina (valutabile, come si è detto, soltanto su reclamo dell'interessato), ma nella esigenza di sospendere, a norma del terzo comma dell'art. 75 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune, per effetto della certificazione del sanitario attestante che le condizioni di salute del soggetto non permettono al medesimo di sopportare la sanzione disciplinare inflittagli, ove a ciò non abbia provveduto d'ufficio la direzione dell'istituto penitenziario, come è suo dovere.

È comunque da escludere che, ove non vi sia l'educatore, il consiglio di disciplina possa essere integrato con un esperto in pedagogia, sia perché questi non è un impiegato della direzione dell'istituto, sia perché la seconda parte del citato art. 123 prevede, ai fini della integrazione degli organi collegiali, che agli esperti in tale materia, o in servizio sociale, possano essere conferite soltanto le funzioni di cui agli artt. 16 e 27 della legge 354/75.

**Ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, comma 5, lettera a) legge 26 luglio 1975, n. 354) - Trattenuta dei tre decimi sulle retribuzioni versate dal datore di lavoro al detenuto semilibero (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354 in rif. art. 51 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) - Illegittimità.**

Magistrato di sorveglianza di Brescia - Ord. serv. 31 luglio 1981 - Est. ZAPPA - Recl. Ungaro.

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letto il reclamo presentato da Ungaro Pietro, detenuto nella Casa di Brescia in posizione di semilibero alle dipendenze della Ditta (*omissis*) con cui si oppone alla trattenuta dei 3/10 effettuata dalla Casa sul salario percepito;

## OSSERVA

Secondo il sistema attuale, fondato sulla legge 26 luglio 1975, n. 354, il lavoro penitenziario non ha più carattere afflittivo (art. 20, comma 2) ed è remunerato nei modi e con i limiti di cui all'art. 22, anche se è definito obbligatorio per i condannati.

Il lavoro è, anzi, uno dei fondamentali elementi del trattamento rieducativo (art. 15).

Ciò non toglie, per altro, che il lavoro penitenziario non sia e non possa essere equiparato *in toto* a quello « esterno », tipico della società libera. Ciò discende dalla stessa legge (art. 20/5) secondo cui l'organizzazione ed i metodi di lavoro devono « riflettere » quelle del lavoro nella società libera e tendere alla preparazione professionale del condannato onde agevolarne il reinserimento.

È soltanto previsto che la durata del lavoro non possa essere superiore a quella stabilita per tutti i cittadini ed è garantito il riposo festivo nonché la tutela assicurativa e previdenziale.

Non sono previsti il congedo feriale né altri analoghi istituti.

L'art. 21 afferma poi che l'amministrazione deve prendere ogni iniziativa per assicurare ai condannati il lavoro che meglio corrisponda alle condizioni ambientali ed alle esigenze ed aspettative individuali.

Il lavoro può essere dalla Amministrazione organizzato sia all'interno che all'esterno degli istituti.

Tutto ciò dimostra che il lavoro penitenziario ha tuttora caratteristiche sue proprie che ne impediscono la totale equiparazione a quello ordinario e svolge una funzione educativa-promozionale evidente, strumentale al reinserimento sociale del condannato.

Il lavoro penitenziario, inoltre, a differenza dell'altro, non può essere inteso come mezzo per ottenere un profitto; anzi, alla collettività « costa », e non solo in senso economico-finanziario: ma si tratta di un costo necessario, in funzione di un preminente interesse collettivo.

Nessun imprenditore privato può sobbarcarsi ad un impegno del genere, a meno che non rinunci al profitto di impresa; che costituisce l'elemento propulsore di ogni attività e progresso nel settore socio-economico.

La conferma di quanto sopra si trae dall'art. 22 che determina il sistema per assicurare al lavoratore « penitenziario » una « mer-

cede » (la terminologia è tale e non viene usato il termine « salario »), che si fonda sulle « categorie » dei lavoratori, sulla « qualità di lavoro effettivamente prestato », sulla « organizzazione ed il tipo di lavoro ». La mercede è « equitativamente » stabilita non a seguito di contrattazione individuale o collettiva, ma unilateralmente, da una commissione della quale fanno parte « anche » rappresentanti delle sole organizzazioni sindacali « più rappresentative sul piano nazionale ».

Ma non basta; la misura della mercede è inferiore alle tariffe sindacali; soltanto è previsto che il divario non sia superiore al terzo.

L'art. 23 stabilisce anche che la « remunerazione » (cioè la somma corrisposta al detenuto lavorante) è pari ai 7/10 della mercede, perché i restanti 3/10 sono devoluti a favore della « Cassa per il soccorso alle vittime del delitto ».

Tale Cassa è ormai abolita di fatto, perché le sue funzioni sono passate ai Comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 luglio 1975, n. 382 e dell'art. 23 lett. A del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Sarebbe oltremodo auspicabile che tale trattenuta fosse abolita con urgenza con un provvido intervento del legislatore.

Anche prescindendo da ciò, si deve ritenere che i detenuti, i quali non prestino la loro attività lavorativa alle dipendenze della Amministrazione, sfuggano alla disciplina sopra citata e che, nei confronti dei salari e stipendi loro corrisposti da terzi, non possa essere applicata la trattenuta dei 3/10.

Nessuna norma di legge autorizza infatti una estensione del genere e ciò costituisce un argomento insuperabile di natura formale.

L'art. 51 del Regol. 29 aprile 1976, n. 431 afferma soltanto che i datori di lavoro dei semiliberi versano alla direzione dell'istituto la « retribuzione » corrisposta al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e gli assegni familiari.

Non dice affatto che la Direzione debba assoggettare tali somme alla disciplina di cui all'art. 23.

La prassi seguita fino ad oggi dalla Amministrazione è pertanto *contra legem* sia perché l'art. 51 succitato non autorizza alcunché al riguardo; sia perché, ove anche potesse essere interpretato ed applicato in senso estensivo, non sarebbe, come non è, applicabile dal giudice ai sensi dell'art. 5 dell'All. E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Ma anche dal punto di vista sostanziale la trattenuta dei tre decimi a carico dei semiliberi (e di lavoratori all'esterno ai sensi dell'art. 21, comma 2), appare illegittima.

Infatti, è indiscusso che tra i suddetti detenuti e l'Amministrazione non intercorre alcun rapporto lavorativo, né ordinario né speciale. Tale rapporto di natura contrattuale intercorre esclusivamente tra il detenuto ed il proprio datore di lavoro, ed è un rapporto cui è estranea l'Amministrazione, regolato dalle leggi di mercato, retribuito secondo le tariffe sindacali, di natura contrattuale privata. In

altri termini, sfugge sotto ogni profilo al sistema del lavoro penitenziario così come congegnato dal combinato disposto dagli artt. 20 e segg. della legge penitenziaria.

Pertanto non si vede come si possa legittimamente applicare un solo articolo (il 23) ad un lavoro che è sottratto a quella disciplina e non ha le caratteristiche volute dagli artt. 20, 21, 22.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nel caso che il semilibero eserciti un lavoro in proprio, ipotesi questa che la legge non prende assolutamente in considerazione e giustamente.

In tale caso, *a fortiori* valgono tutte le considerazioni già fatte; nessun rapporto lega l'Amministrazione al detenuto che, inoltre, non è legato da contratto di lavoro subordinato neppure con terzi.

L'art. 49 ultimo comma del D.P.R. succitato afferma che il semilibero versa alla Casa « l'utile finanziario » della sua attività, su cui si effettua il prelievo dei 3/10 di cui all'art. 23.

La norma dettata autonomamente dal potere esecutivo è macroscopicamente *praeter legem* e come tale illegittima e pertanto non deve essere applicata dal giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 69, comma 5, lett. a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, in accoglimento del reclamo proposto dal condannato sopra indicato

DICHIARA

non dovuta la trattenuta dei 3/10 sin qui operata dalla Casa sulle retribuzioni versate dal datore di lavoro, e di conseguenza,

ORDINA

alla Direzione della Casa circondariale di non procedere alla trattenuta suddetta finché durerà lo stato di semilibertà (o di ammissione al lavoro esterno) del condannato.

*Omissis.*

---

Osservazione di FRANCO SALVI

È ancor oggi alquanto dibattuto il problema volto a stabilire se la ritenuta di tre decimi dalla mercede — preveduta dall'art. 23, primo, secondo e terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

a titolo di accantonamento per gli imputati ed in via definitiva per i condannati — sia o no applicabile anche alla retribuzione percepita dagli ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno.

Il Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931, all'art. 125, prevedeva una ritenuta dalla mercede, da versare allo Stato, tanto per i condannati, in misura variabile da quattro a due decimi, quanto per gli imputati, in ragione di un decimo. La norma era applicata nei confronti di tutti i detenuti lavoratori, indipendentemente dal fatto che fossero retribuiti dall'Amministrazione penitenziaria o dai privati appaltatori che si avvalevano della manodopera dei detenuti, versando alla direzione dell'istituto l'importo delle mercedi stabilite. La ritenuta veniva cioè effettuata sul corrispettivo ottenuto dai detenuti per il lavoro prestato. Nel detto art. 125, la distinzione tra « mercede » e « remunerazione » aveva indubbiamente lo scopo di dare una diversa denominazione all'importo integrale del corrispettivo del lavoro ed a quello decurtato della ritenuta. Il precedente art. 124 parlava comunque di « lavoratori retribuiti » e di « lavoro retribuito ».

Il nuovo Ordinamento penitenziario, nell'adottare l'espressione « tirocinio retribuito » (art. 20, comma 8) ed i termini « mercede » e « remunerazione » (art. 23) sembra essersi ispirato al criterio sopra enunciato, nel senso che la ritenuta di tre decimi debba essere effettuata sui corrispettivi di lavoro percepiti dai soggetti indicati dall'art. 23, tra i quali rientrano anche i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno. Peraltro non vi sono elementi per poter affermare che il legislatore abbia voluto esentare le dette categorie di detenuti dall'obbligo di corrispondere la loro quota per l'assistenza alle vittime del delitto, per il solo fatto che svolgono la loro opera all'esterno dell'istituto e sono retribuiti non dall'Amministrazione penitenziaria, ma da altri.

Infatti, se la norma non fa espresso riferimento ai semiliberi ed agli ammessi al lavoro all'esterno, per quanto riguarda la ritenuta in questione, è anche vero che non esiste altra norma che consenta inequivocabilmente di derogare alle disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 23 innanzi citato.

Sarebbe pertanto arbitrario e discriminatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria omettere il prelevamento della ritenuta in parola, nei confronti dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno, a motivo del termine usato dalla legge nell'indicare il corrispettivo per il lavoro prestato o per effetto di altre considerazioni inerenti al rapporto di lavoro.

Anche al caso in esame sembrano adattarsi le disposizioni di cui all'art. 46, penultimo comma, ed all'art. 51, secondo comma, del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) che stabiliscono, rispettivamente, per gli ammessi al lavoro all'esterno ed al lavoro in semilibertà l'esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.



Le disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 46 e di cui al primo comma dell'art. 51 del citato Regolamento di esecuzione, secondo le quali i datori di lavoro, rispettivamente, degli ammessi al lavoro all'esterno ed al regime di semilibertà devono versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale, hanno l'evidente scopo di consentire all'Amministrazione penitenziaria, da un lato, la cura degli interessi del detenuto e, dall'altro, di effettuare dalla detta retribuzione i prelievi stabiliti dagli artt. 23 e 24 della legge 354/75 e di versare direttamente alle persone a carico del lavoratore gli assegni familiari da questo percepiti. Diversamente, nulla avrebbe impedito che la retribuzione potesse essere inviata dal datore di lavoro direttamente ai familiari o conviventi oppure depositata a nome del detenuto presso un istituto bancario o un ufficio postale.

Se così non fosse, dalla retribuzione del semilibero o dell'ammesso al lavoro all'esterno non si potrebbero prelevare, non soltanto i tre decimi, ma nemmeno le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di rimborso (totale o parziale a seconda dei casi) delle spese di mantenimento; né sarebbero applicabili le disposizioni sulla pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione stabilite dal sopracitato art. 24 della legge; né, infine, potrebbe destinarsi al fondo vincolato del condannato la quota di un quinto della remunerazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione. Tutto ciò, con le conseguenze facilmente immaginabili.

Per quanto sopra, appare conforme alla legge anche il disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione, nel testo emendato dall'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, per il quale deve essere assoggettato ai prelievi più sopra richiamati anche l'utile finanziario derivante dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica svolta dal detenuto o internato, anche in semilibertà. Questa norma, che si riferisce alle più comuni forme di lavoro in proprio svolte dai detenuti, è stata estesa ai semiliberi proprio per evitare sperequazioni rispetto ai detenuti che svolgono dette attività all'interno dell'istituto.

Devesi infine considerare che se si accogliesse la tesi secondo la quale la retribuzione percepita dagli ammessi al lavoro all'esterno o dai semiliberi e l'utile finanziario conseguito da questi ultimi non possono essere assoggettati alla ritenuta di tre decimi in quanto di natura diversa dalla mercede menzionata dall'art. 23 della legge 354/75, si dovrebbe allora anche ammettere che i reclami in materia non dovrebbero rientrare nella competenza decisoria del Magistrato di sorveglianza prevista dalla lettera a) del quinto comma dell'art. 69 della stessa legge per le « questioni concernenti la mercede e la remunerazione ».

Certo è che, laddove è stata data esecuzione a taluni ordini di servizio con i quali il Magistrato di sorveglianza ha disposto di non dare corso alla ritenuta di cui sopra, si è venuta a creare una disparità di trattamento, sia tra i detenuti che prestano attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e quelli lavoratori in regime di semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno, sia tra i detenuti il cui reclamo è stato accolto e coloro che non lo hanno affatto presentato.

È quindi auspicabile che possa quanto prima concludersi l'*iter* del disegno di legge, già predisposto dal potere esecutivo, che prevede tra l'altro la modifica dell'art. 23 dell'Ordinamento penitenziario, sopprimendo la ritenuta di tre decimi della mercede, al fine di eliminare gli inconvenienti esaminati.

## RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1979, pagine 870+XIX.

Un « manuale » scientifico svolge, com'è riconosciuto, una funzione duplice. Fissa da una parte la percezione di una disciplina secondo un livello di elaborazione storicamente determinato e nei limiti della sistemazione che l'Autore vi imprime. Nel caso di opera giuridica risulteranno, ad esempio, più o meno accentuati particolari sviluppi normativi e giurisprudenziali, o diversamente privilegiata l'importanza dei nessi logici tra gli istituti.

Si tratterà, in ogni caso, di un lavoro di costruzione solo parzialmente *personale*: attesa la necessità di confrontarsi con precedenti e difformi posizioni concettuali e quella, prevalente, di non perdere di vista il quadro dei riferimenti legislativi. All'opposto, anche se l'Autore intenda spendere più di qualche sforzo in tale direzione, non gli sarà possibile offrire un'opera assolutamente *neutra*: ché la sua ideologia è destinata a trasparire magari dalla semplice disposizione degli argomenti.

Il secondo obiettivo cui si rivolge un volume istituzionale di diritto attiene alla trasmissione della didattica. Pur non risultando agevole il considerare separatamente i due aspetti, è innegabile l'enorme importanza di un libro destinato a restare per molti studenti nel corso delle successive attività professionali l'unica fonte di conoscenza di una data disciplina; per altri base e ossatura degli approfondimenti ulteriori. Giudici, avvocati, funzionari direttivi hanno appreso il diritto penale in questo dopoguerra da non più che 4-5 manuali, con una preferenza percentuale per l'opera di Antolisei (dovuta anche alla completezza della trattazione, che investe la parte speciale del codice).

La necessità di conciliare tra loro le due esigenze denotate — chiarezza didattica e rigore nella costruzione scientifica — forma, crediamo, la preoccupazione di maggior peso per uno studioso che giunto al culmine della propria maturazione voglia porre mano ad un lavoro di carattere istituzionale.

Entrambi i compiti ci sembrano egregiamente assolti nel *Diritto penale* di Ferrando Mantovani, professore ordinario nell'Ateneo

fiorentino, come indica il successo non solo di critica che l'opera ha riscosso già nel breve periodo dalla sua comparsa.

Due notazioni di fondo consentono un più penetrante approccio conoscitivo alla sistematica del libro.

In primo luogo l'adozione dichiarata esplicitamente di una prospettiva che tenga conto, nell'analisi di ogni istituto, dei « valori » accolti nella Costituzione del 1948.

In secondo luogo, l'apertura verso le c.d. discipline ausiliarie del diritto penale.

Quanto al primo punto sono illuminanti le indicazioni dell'A. sulla concezione mista adottata dai costituenti in tema di normazione penale. Si tratta infatti di una idea di reato « né meramente formale (aperta a tutti i contenuti) né integralmente sostanziale (aperta alla incertezza e al soggettivismo del giudice) bensì, per così dire sostanziale-formale, che ripropone su nuove basi personalistico-sociali e democratiche quello sforzo di sintesi tra « legalità » e « giustizia » già proposto in termini individualistici e storicamente superati dal pensiero illuministico liberale ».

Non si può essere del tutto d'accordo con Nuvolone allorché, nel recensire questo *Diritto penale* (v. *Indice penale*, 1970, 409) parla di un dilemma « tra legalità formale e sostanziale che forse l'Autore non ha dentro di sé compiutamente risolto ». Si agita in questa polemica, peraltro appena accennata, la questione rivisitata di continuo del ruolo che il giurista è chiamato a occupare in un periodo storico, come l'attuale, ove il sistema, investito prepotentemente dalla critica dei fatti, sembra non offrire rassicuranti garanzie di coerenza interna e omogeneità di sviluppi neppure sul piano formale. A non voler rinunciare — così pericolosamente snaturando i connotati salienti di una radicata tradizione — ad un criterio guida nel ricondurre realtà degli interessi sostanziali al quadro logico-descrittivo entro cui essi trovano significato giuridico penale, non resta all'interprete che il riflesso di luce, pure non sempre e del tutto chiarificatore, proiettato dai principi costituzionali.

Pertanto — scrive Mantovani — dovrà essere considerato illecito penale solo ciò che è previsto come reato dalla legge « come tale in conformità alla Costituzione non solo per quanto riguarda i connotati strutturali formali, ma anche e ancor prima per quanto concerne i valori tutelati ».

La stessa definizione di « reato » ai fini costituzionali coincide poi praticamente con quella cui l'A. accede nella visuale della notomizzazione dogmatica: segno della volontà di condurre l'analisi unitariamente, conciliando esigenze sistematiche con necessità propositive e ricostruttive. Reato è infatti « quel fatto previsto come tale dalla legge, irretroattivamente, in forma tassativa, materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore, offensivo di valori costituzionalmente significativi (o comunque non incompatibili con la Costituzione) causalmente e psicologicamente attribuibile al soggetto, san-

zionato con pena proporzionale, astrattamente, innanzitutto alla rilevanza del valore tutelato e, concretamente, anche alla personalità dell'agente, umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato ».

In particolare, quanto al *principio di tassatività*, l'A. configura una collocazione *in apicibus*, al pari dei principi della riserva di legge e della irretroattività, in virtù di un richiamo implicito, ma sicuramente presente, contenuto nell'art. 25 Cost. « come corollario e completamento logico » degli altri due principi in funzione garantista. La tassatività — della quale l'esigenza di tipizzazione degli illeciti costituisce il « precipitato tecnico » — premesso che « oltre certi limiti essa forma un'esigenza irrinunciabile della legge penale », viene dall'A. apprezzata in ordine a una doppia serie di referenti. Da un lato è necessaria per formulare le nuove leggi in modo tecnicamente corretto e conforme alla Costituzione, sì che la fattispecie presenti un grado ben definito di determinatezza. Dall'altro, e negativamente, vale ad escludere (o almeno a revocare in dubbio) la costituzionalità di fattispecie sostanzialmente indeterminate, anche se in ipotesi formulate al fine di consentire al giudice una più ricca possibilità di interpretazioni in rapporto alla configurazione dei casi concreti. Invero — osserva l'A. — « le stesse crescenti prese di posizione, indifferenziate a favore di una legislazione " per principi " o per " clausole generali " », che nell'attuale accelerazione della storia progetti il futuro anziché razionalizzare il passato, rivelano una carente consapevolezza critica della differente natura del diritto penale », rispetto ad altri settori dell'ordinamento giuridico nei quali, e solo in essi, questo tipo di tecnica legislativa trova la sede più conveniente.

Le considerazioni avanzate in merito alla situazione contemporanea della scienza penalistica italiana muovono nella prospettiva di superamento del contrasto, tutt'altro che risolto, di ciò che potrebbe definirsi, nel nostro Paese e in altri, nutriti da comuni tradizioni, come « doppia anima » degli studi giuridici. Il rilievo è peraltro proponibile in ogni settore della ricerca scientifica in cui l'istanza sistematica non precluda rilevanza a esigenze di sostegno alla attività legislativa. E, ancor più in generale, lo stimolo a prender parte al dibattito sulla revisione critica di dati e fenomeni culturali che, alla prova dei fatti, rivelino consistenza dubbia.

Scrivono Mantovani che, dopo le brevi aperture dell'immediato dopoguerra la scienza penale italiana « si è venuta richiudendo sui temi del proprio oggetto, del proprio metodo e della propria identità, parallelamente alle battute d'arresto seguite nel processo verso una più reale democrazia segnata dalla nuova Costituzione ». Non sappiamo se possa fondatamente sostenersi l'ipotesi di una relazione causale tra una nuova e progressiva autolimitazione della dottrina penalistica nell'ambito di ricerche sistematiche e quel sentimento di frustrazione che connota ormai spesso l'*habitus* intellettuale del giurista a fronte di importanti attese ancora eluse nel processo di svec-

chiamento del nostro sistema normativo. Forse, e piuttosto, il tecnicismo (talora esasperato) di molti recenti studi è da collegarsi ad uno degli indirizzi di fondo della cultura giuridica italiana — di tratto quasi esclusivamente accademico, e giustificato nell'ottica del lavoro di costruzione sistematica. Alludiamo a quella "separatezza", a quel disinteresse verso i precipitati concreti della elaborazione teorica che rendono tale specie di opere spesso inutilizzabili non solo dai non addetti ai lavori (come può essere inevitabile, fondandosi ogni scienza su convenzioni linguistiche e modelli concettuali riservati) ma anche agli stessi tecnici del sapere pratico. Tra questi, operatori del diritto di varia formazione, spiccano le stesse figure fisicamente individuate dei legislatori. Si tratta in realtà, oggi non diversamente da come quasi quarant'anni fa scriveva Remo Pannain, di pubblicare libri « che possano essere letti da più di trenta persone ».

Il che non significa certo fare a meno degli strumenti tecnico-dogmatici perché « la dogmatica — osserva Mantovani — resta il mezzo irrinunciabile per affinare le categorie logico-culturali del sapere scientifico e per fissare l'ossatura del sistema penale: strumenti per attuare le istanze di giustizia sostanziale che, se non sono filtrate attraverso le categorie razionali del pensiero giuridico, non si elevano al di sopra delle operazioni intuitive ed emozionali, strumentalizzabili per tutti i fini ». Ma bensì orientare l'indagine secondo i diversi sistemi e le difformi scelte politiche sottese ai possibili modelli degli istituti penali. E ancora, porsi in una prospettiva schiettamente interdisciplinare, finalmente riconoscendo dignità scientifica e utilità concettuale alle c.d. discipline ausiliarie del diritto penale: prime tra tutte, sociologia e criminologia. Non possiamo che condividere l'apprezzamento convinto di Pietro Nuvolone il quale, nella ricordata *recensione* rileva come il nostro A. non si limiti all'esegesi e alla elaborazione sistematica delle norme. Il dato normativo viene invece raffrontato *quoad utilitatem* con le indicazioni offerte dalla criminologia (con speciale risalto agli studi di vittimologia) offrendo così una trattazione « ricca di pensiero moderno e feconda di possibili risultati » lungo la quale l'A. riesce a stabilire con il lettore « un contatto umano, alimentato di conoscenze scientifiche, di logica e di buon senso ».

Quanto alla struttura del reato, ci limiteremo a osservare come alla tradizionale impostazione problematica secondo i canoni della teoria bipartita o tripartita, l'A. opponga una sistematica fondata sui principi di *materialità, offensività, soggettività*.

Secondo una collaudata metodologia, seguono le *forme di manifestazione del reato*, le tematiche concernenti l'*autore del reato* (delinquente responsabile, delinquente irresponsabile, delinquente pericoloso); la esposizione delle *conseguenze del reato*.

Forse le 60 pagine dedicate al *problema delle cause della criminalità* possono sotto il solo profilo didattico, connotare l'opera di qualche appesantimento, mentre all'opposto vi sarà inevitabile un certo schematismo nei riferimenti. Risulta peraltro a chi scrive che

il docente fiorentino ha completato la stesura di un manuale di criminologia (presso la ed. Cedam) ove gli spunti illustrati nel *Diritto penale* riceveranno più ampia e completa elaborazione.

Ferrando Mantovani attende inoltre — tra le immaginabili difficoltà dovute alla scarsa saldezza della materia d'analisi — alla parte speciale del suo *Diritto penale* ciò che, anche ai fini didattici, colmerebbe una frequente lacuna delle opere penalistiche a carattere istituzionale (S.F.).

---

DAVID MATZA, *Come si diventa devianti* (Becoming deviant, Prentice-Hall, New Jersey, 1969, pagine 203). Il Mulino, Bologna, 1976 (rist.).

Quest'opera di David Matza, professore di sociologia a Berkely, non ha forse ricevuta tutta l'attenzione che certamente merita; e ciò malgrado il crescente interesse che investe oggi le « dottrine dell'eticizzazione », nel cui alveo può collocarsi la recensione dell'A.

Si tratta, in primo luogo, di uno studio a lungo meditato. Nella « Prefazione », Matza accenna al tempo « assurdamente » lungo occorso per scrivere un libro così breve: poco più di duecento pagine in duemila giorni, « un record scandaloso per gli *standard* americani ». Ma ci sembra che *Becoming deviant* rappresenti il momento più compiuto di una maturazione iniziata, com'è buona regola della formazione del sociologo nordamericano, con ricerche svolte sul campo: nei settori della delinquenza giovanile e della povertà urbana.

Quasi a dispetto dello stile agile e accattivante e del frequente ricorso all'ironia — qualità anch'esse infrequenti nella produzione scientifica del socio-criminologo europeo — il libro si muove sulla linea di un coerente sviluppo delle premesse teoriche e di metodo (prima parte) fino alla dimostrazione empirica accolta nella sua seconda parte.

Il quadro concettuale cui l'A. si riporta è proprio di una (in realtà, particolare) definizione del naturalismo scientifico. Il naturalismo, scrive Matza, « è la visione filosofica che anela a mantenersi fedele alla natura del fenomeno che viene studiato e analizzato (contrapponendosi) a tutte le forme di generalizzazione filosofica... la sua fedeltà è rivolta al mondo, quale che sia la varietà o universalità ad esso inerente ». Il metodo naturalistico pertanto ammonisce a valutare ciascun fenomeno nella sua tipica e propria complessità, evitando di ricorrere a ingiustificate generalizzazioni, e altrettanto decisamente rifiutando premesse teoriche di marca positivista

o neo-positivista. I naturalisti, infatti, si sono « principalmente sforzati di epurare dallo studio dell'uomo il concetto di patologia. Al suo posto sono emerse gradualmente le idee di variazione naturale, di diversità culturale e di deviazione normativa ».

Dal punto di vista del fenomeno osservato nelle sue componenti subiettive (l'individuo o i gruppi devianti) prevalgono, nella impostazione naturalistica sentimenti di « rivalutazione »: ciò che significa proporsi di « comprendere e analizzare la trama dei modelli sociali e le sfumature di partecipazione umana agli stessi », cercando di instaurare un rapporto di « empatia » con il soggetto. L'intento di sbarazzarsi semplicemente del fenomeno deviante secondo modelli di neutralizzazione (prospettiva correzionale) impedisce, secondo l'A., di affrontare i temi di ogni particolare devianza con qualche probabilità di apprenderne le cause profonde. Alla visuale della *correzione* viene posto a contraltare un atteggiamento di *rivalutazione*; e così alla impostazione *patologica* della devianza, quella che tenga conto dell'ineliminabile *complessità* di ogni situazione, e condizione, di devianza.

Riflettendo sulle relazioni tra le scuole sociologiche contemporanee, Matza indica la parentela scientifica delle concezioni dell'*etichettamento* (qualificate come *neochicagoiane*) con quelle proprie della scuola di Chicago: in particolare per quanto attiene al superamento dell'approccio correzionalista o di quello patologico. Ma oltre che delle posizioni dottrinarie e delle elaborazioni concettuali, il libro dà conto di un gran numero di importanti ricerche: da quella classica sugli *slums* negli agglomerati urbani compiuta dalla scuola di Chicago, a quelle numerose sulla vita degli *hobos*, lavoratori nomadi (tra gli altri, di Anderson e Tucker), alle indagini sui *racketeers* di Bell, fino alla più recente *Becoming a marihuana user* di Becker.

Nella parte finale dell'opera, in linea con il metodo dei *labelling theorists*, Matza si prova a categorizzare le vie per le quali « si diventa devianti ». Le tre principali riguardano situazioni di *affinità*; procedure di *affiliazione*; o di *significazione* del diverso mediante iniziativa dall'esterno (quest'ultima rappresenta più propriamente il meccanismo dell'*etichettamento primario*).

Una osservazione conclusiva. Lo sviluppo in termini quantitativi e per tasso di pericolosità del dato criminale nelle società avanzate non inficia certo i risultati di ricerche come quelle di Matza, ma li rende tuttavia inutilizzabili per le c.d. agenzie del controllo. Il divario sempre più marcato tra risorse disponibili e mezzi che sarebbero necessari per garantire il rispetto delle *aree di diversità* (o, anzi, utilizzarle in funzione di stimolo interno per la crescita sociale) rendono infatti praticabili per ora — a quel che pare — progetti di contenimento costretti a limitare persino la ipotesi intermedia della risocializzazione (S.F.).

---



MASSIMO PAVARINI, *Introduzione alla criminologia*. Le Monnier, Firenze, dicembre 1980, pagine 167.

Alcune considerazioni d'ordine generale. Dalla *Premessa* emerge solo negativamente a quale specie di lettori il libro vuol essere diretto. Non solo, certo, ai detentori della c.d. cultura accademica. Ma è d'altro canto eccessivo presumere che il volume possa essere utilizzato anche da chi « si accosta per la prima volta alla criminologia ». L'A. stesso riconosce che, parlando di criminologia, « pensiamo ad un linguaggio altamente professionalizzato ». In realtà il libro non è *per tutti*. I giornalisti, ad esempio, da cui sarebbe possibile attendersi un interesse non professionale o specializzato per la attuale rilevanza dei temi del controllo sulla devianza, diffidano degli scritti a carattere generale, paradossalmente fuorvianti per chi è costretto a fare i conti con il quotidiano.

Quanto alle premesse teoriche e di metodo, rileviamo come l'A. mantenga ferma la tesi, già espressa in altre sue opere, secondo cui il problema del controllo della criminalità si manifesta, nei termini moderni, con l'affermarsi della ideologia capitalistica. Da simile indicazione di fondo derivano un postulato e un corollario.

Il corollario attiene alla utilizzazione del lavoro carcerario, obbligatorio anche se non economicamente produttivo, al fine di incidere sulle sacche di disoccupazione e sottosviluppo da cui nell'ottica della criminologia borghese prende origine il fenomeno criminale.

Il postulato — che è peraltro sotteso sia alla concettualizzazione che alla impostazione metodologica — anche se l'A. dichiara di non essere in grado di definire l'oggetto della ricerca o di proporre soluzioni — presuppone l'uso di modelli di analisi marxisti secondo schemi (la parentela ci sembra evidente) adottati nel volume di Rusche e Kirkkheimer, da Pavarini, con Dario Melossi, ottimamente tradotto e presentato.

Quanto alle premesse teoriche, ripercorrendo i punti salienti del dibattito in corso tra gli studiosi di ascendenza marxista, potrebbe opporsi anzitutto che il capitalismo non è affatto in crisi, e ben lontana ne appare la fine inevitabile pronosticata da Marx. Le interpretazioni più recenti — da Giddens a Zolo a Colletti fino a Giorello — denotano invece che è il marxismo a dover fare i conti con la impreveduta caduta della ipotesi rivoluzionaria. L'imperialismo russo e il fenomeno terroristico nei Paesi occidentali replicano alla crisi ideologica secondo linee strategiche di cui è difficile non cogliere le connessioni. Fermando l'attenzione sulle società evolute dell'occidente, emerge una modificazione della composizione di classe che procede di pari passo con il rimarchevole mutamento dei modelli culturali. Nel suo notissimo *Saggio sulle classi sociali* (Laterza, 1974) Sylos Labini denuncia la crescita imponente del cosiddetto ceto medio, oggi contraddistinto non più e solo da connotati economici o di appartenenza politica o culturale, ma in base al parametro della comune aspirazione verso un più largo benessere.

Il controllo della criminalità nell'ambito di questa espressione di tendenza, si esercita, e si riduce, nei confronti degli appartenenti alla « area della emarginazione ». Il formarsi di quell'ambiente sociale definito con felice espressione « quinto stato » — operai e artigiani senza lavoro, ma anche professori senza cattedra e studenti senza avvenire — è oggi il problema più serio che si pone agli operatori del controllo. Eppure è anche vero che il processo di terziarizzazione, al quale si è accennato, dovrebbe porre a disposizione, in sostegno di qualsivoglia progetto di contenimento, un consenso a portata insolitamente ampia. I risultati dei referendum su ergastolo, porto d'armi e legislazione antiterrorismo denotano infatti un indice elevatissimo di disapprovazione verso i fenomeni della devianza.

Occorre infine riflettere sopra un dato, enunciato solo implicitamente ma ben chiaro nella *Criminologia* di Pavarini. Tematiche e tendenza del pensiero criminologico non trovano accezione altro che in seno alle società evolute dell'area occidentale. Dove, in rapporto a costanti dello sviluppo economico-sociale, è stato possibile elaborare programmi di controllo che — scontate le diverse ideologie che vi presiedono — potrebbero con pochi aggiustamenti essere sperimentati in questo o quel Paese. Si tratta nondimeno di non più che un quinto dell'umanità. Posso aggiungere, utilizzando uno dei più recenti schemi della critica criminologica, che le diverse prospettive avanzate in funzione del controllo presuppongono il libero esplicarsi nel conflitto sociale.

Diversi naturalmente, e irriducibili ai nostri bisogni sono i problemi del controllo nei Paesi dell'Est europeo, in Cina dove le pur povere notizie indicano all'opposto nella eliminazione del conflitto la sola e reale possibilità di sopravvivenza, nella travagliata Africa o in America Latina, dilaniata dal pauperismo e dai ricorsi della violenza politica ufficiale.

Si è accennato alla dubbia dimostrabilità nel periodo che corre dalla nascita del capitalismo (che è quello osservato) del nesso tra « processo produttivo e necessità disciplinari »: talché il carcere sarebbe stato finalizzato a « educare questo universo composto da ex contadini e artigiani abituati a vivere sotto il sole e secondo il tempo delle stagioni, a diventare classe operaia, ad accettare quindi la logica del lavoro salariato, a riconoscere nella disciplina di fabbrica la propria condizione naturale ». Questo argomento, che costituisce il nucleo del saggio *Carcere e fabbrica*, scritto dall'A. con D. Melossi (Il Mulino, 1977, 2ª ed.) e riproposto da Pavarini anche altrove (si v. *Carcere e mercato del lavoro. Alcune ipotesi di ricerca in tema di politica penitenziaria durante il fascismo*, Annali della Fondazione Feltrinelli, 1979-80) affascina ma non persuade.

Le statistiche del lavoro carcerario (fino alla riforma del 1975) per quanto ci si sforzi di eludere il peso di un simile dato, evidenziano una incidenza marginale del lavoro carcerario sia in ter-

mini di produttività intrinseca sia in rapporto alla (temuta) concorrenza con il lavoro libero dai costi più elevati. Scrive J. J. Darnon, specificamente riferendosi al clima regnante nel periodo della restaurazione francese (in *L'impossibile prigionie*, Rizzoli, 1981, p. 99) che il lavoro « piega i corpi e le menti a una disciplina esatta, crea abitudini di ordine e regolarità, prepara il reinserimento nella società: il lavoro, meraviglioso rimedio alla maggior parte dei vizi che affliggono la natura umana. E tuttavia la quasi totalità delle prigionie dipartimentali ignora questa panacea ». Né pare storicamente fondato, già agli albori del carcere moderno, sostenere semplicemente l'equiparazione del lavoro carcerario al lavoro libero. Bisogna aggiungere che la situazione creatasi con la entrata in vigore della legge penitenziaria italiana nel 1975 consente oggi di riconoscere al lavoro in carcere un carattere assai diverso da quello, sostanzialmente affittivo, prevalente in passato. Invero, considerata la secca caduta di produttività per la scomparsa convenienza della gestione in appalto da parte di imprenditori esterni, il lavoro nelle carceri italiane si innesta nella logica — per alcuni versi apprezzabile, eppure estranea a quella della Riforma — dello Stato assistenziale.

A conclusioni non dissimili perviene il Pavarini, ove osserva (p. 57) « che la nuova politica del controllo sociale tende a privilegiare le misure alternative alla detenzione, determinando un processo di fuga dalla pratica custodialistica »: « a fronte così di un universo della segregazione che tende sempre più a restringersi è dato assistere ad un'utilizzazione montante di quelle agenzie di controllo che operano sul territorio, sul sociale ».

Riferendoci più da vicino ai contenuti del volume, rileviamo che la *Introduzione* offre una rassegna — di necessità schematica, ma sorretta da intenti di completezza — della evoluzione della scienza criminologica nel lento e progressivo suo diversificarsi dal ceppo delle discipline penalistiche, assumendo in un primo tempo carattere di vera e propria *teoria politica*, « come discorso intorno al buon governo... alla ricchezza delle nazioni, sui modi di preservare l'ordine, la concordia, la pubblica felicità ».

Nella parte dell'opera dedicata a *Criminologia e ordine borghese*, l'analisi investe appunto le tappe di tale processo, che ha visto la scienza criminologica alla ricerca del proprio oggetto e di una definita identità. Tra i *topoi* di maggior interesse, anche perché il nodo non è a tutt'oggi disciolto, è l'equiparazione tra *delinquente* e *carcerato*. Così, da un lato, l'indagine criminologica accetta di contenere la propria esperienza entro spazi precostituiti (fors'anche per comodità di osservazione: il carcere e i suoi protagonisti). Dall'altro, sin dalle origini si impone una sorta di condizionamento nel metodo, destinato a reagire su di una peculiare produzione scientifica (meglio sarebbe, osserva l'A., chiamarla *un'ideologia*) « che

confonderà l'aggressività e l'alienazione dell'uomo istituzionalizzato con la sua intrinseca malvagità »; inoltre qualificando « come modi diversi di essere criminale sia le forme di sopravvivenza alla realtà penitenziaria sia gli adattamenti ai modelli imposti, alla violenza classificatoria subita ». Del pari, a proposito del paradosso concettuale in cui incorre il positivismo giuridico, è (problematicamente) impostata la questione della esistenza di delitti naturali, « necessari perché il criminale non si presenti come realtà normativa, senza alcun peso nel mondo della natura e nella società ».

La critica del Pavarini resta però sospesa nel vuoto quando l'A. con onestà di studioso rileva che la criminologia non può diversamente intendersi se non come una *espressione di comodo*, che abbraccia « una pluralità di conoscenze scientifiche in nulla omogeneizzabili se non per avere tentato di offrire alcune risposte ai problemi posti dalla violazione di certe norme sociali, in particolare di quelle giuridico-penali ». Se infatti, dopo il ragguaglio spesso avvincente su teorie e interpretazioni criminologiche — da Lombroso a Durkheim e Mead fino a Merton, Smelser, Goffmann — l'A. è costretto a riconoscere che la concezione ancora prevalente nei rapporti autorità-criminale è ancorata ai postulati della difesa sociale, perderebbe evidentemente di peso ogni prospettiva o ipotesi riformatrice nell'immediato.

Crediamo invece vi sia ancora spazio per una ricerca che si proponga, quanto meno, di scoprire le cause del marcato divario tra un ordinamento penale improntato allo spirito della Costituzione, e iniziative contingenti e senz'anima, basate sul recupero della deterrenza e sulla salvaguardia ad ogni costo dell'ordine pubblico. Umanizzazione delle pene, rieducazione, recupero sociale formano modelli sui quali, almeno in via programmatica, non esiste un dissenso tra i penalisti e i criminologi, anche se (forse proprio per questo) nessuno può ignorare a quale scomoda realtà tali valori facciano ancora da schermo. Sul terreno della esperienza sociale (è questa la tesi di fondo del libro densissimo di Achille Ardigò, *Crisi di governabilità e mondi vitali*, Cappelli, 1980) nessun progetto di controllo potrà aver successo se non fondato (anche) su di un recupero di adesione individuale. Il buon criminologo, da simili premesse, potrà fare il proprio mestiere senza rinunciare alla sua « cattiva » coscienza (S.F.).

---

ELVIO FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla Riforma penitenziaria*. Il Mulino, 1980, pagine 298.

Non è certamente per disattenzione che solo ora ci occupiamo in questa *Rivista* dell'opera di Elvio Fassone sulla pena detentiva in Italia, a oltre un anno dalla sua comparsa. Le ragioni del

ritardo sono sì da ascrivere alla cadenza irregolare della pubblicazione della *Rivista* nei primi non facili tempi del suo corso rinnovato. Ma soprattutto, allorché ci si imbatte in uno studio che rompe segnatamente — per metodo e veste formale e in parte per contenuti — con la tradizione, per vero non vigorosa, in materia di dottrina della esecuzione penale, si giustifica la necessità di una più lunga riflessione.

L'A. ha ancorato l'indagine relativa agli sviluppi del dibattito teorico sul tema della pena carceraria, allo snodarsi contemporaneo di avvenimenti politici e al ricorrere di fermenti sociali. L'intento perseguito — del quale dovrà darsi conto da ultimo, nelle valutazioni conclusive sulla Riforma del 1975 — attiene alla dimostrazione di un carcere che, in passato e fino ai giorni nostri, non si è mai posto come variabile indipendente rispetto ad esigenze preventive e di sicurezza le quali a loro volta non si presentano allo stesso modo. L'ossequio al dogma retribuzionistico ha sotto questo riguardo indubbiamente rallentato l'*iter* quasi trentennale della Riforma. Di contro, l'esplosione della criminalità comune e politica rende a tutt'oggi ardua l'attuazione di una delle più moderne ed evolute tra le leggi penitenziarie che mai siano state in vigore.

Secondo l'accennata prospettiva storica, l'A. suddivide lo studio in tre parti: dedicata la prima all'esperienza di « pena e politica dall'unità d'Italia a oggi »; la seconda ai « difficili equilibri del nuovo ordinamento penitenziario »; la terza alle possibilità nell'immediato futuro del sistema penal-penitenziario.

Il discorso si snoda inevitabilmente a far segno dalle prime manifestazioni del dibattito tra classici e positivisti. Osserva F., a proposito dell'idea retributivo-afflittiva, canone base della costruzione classica sulla funzione della pena, che essa « emerge con particolare forza nei momenti autoritari, siccome quella che appoggiandosi ad un preteso fondamento metafisico dell'autorità, tende a sottrarre lo Stato ed il potere ad una verifica critica che muove dalle classi subalterne ».

Quanto alle « innovazioni » recate dal positivismo giuridico, se ne evidenziano, per spiegarne l'immediato successo, contenuti ed intenti semplificatori « in proporzione diretta alla complessità del problema ». Ma subito dopo coglie nel segno il rilievo del contraddittorio rapporto (solo superficialmente inspiegabile) tra le vivaci reazioni e le critiche mosse al positivismo dalla scienza penalistica del periodo fascista e lo spazio poi concesso nel codice penale del 1930 alle misure di sicurezza. L'A. sostiene che il sistema del doppio binario sia stato « destramente » utilizzato dal legislatore del 1930 per infliggere una « grave sconfitta » al principio di legalità e di determinatezza delle pene. Risulta da questa enunciazione una chiave di lettura dell'opera nel suo complesso: che non vi sia

casualità di interferenze tra evoluzione delle istituzioni politiche e della società civile e configurazione di corrispondenti assetti giuridici.

L'A. non ignora, d'altro lato, la non assoluta verificabilità di simile relazione. A mo' di esempio, le dottrine del socialismo giuridico (sulle quali solo di recente s'è aperto un nuovo periodo di interesse) non hanno praticamente esercitato influenza in ordine allo sviluppo degli istituti penali. Inoltre, la persistenza (fino ai giorni nostri) di fenomeni di vischiosità nel corpo normativo dato dal codice penale e dal regolamento carcerario nel 1931 concorre senza dubbio a spiegare molte apparenti incongruenze.

Nondimeno troppo severo ci sembra il giudizio sul codice Rocco. Dove è certamente pesante (anche in raffronto alla precedente normazione) il « tono » repressivo, segnato dalla introduzione della pena di morte, dalla eliminazione delle attenuanti generiche (nuovamente vigenti solo dal 1944), dalla considerazione di una serie di nuove ipotesi delittuose tra le quali assumono speciale importanza i reati di mera creazione politica, volti a contenere le aggressioni allo « Stato etico », suprema incarnazione di una società intesa come espressione necessaria e voluta di predeterminati valori. Ma è anche vero che la codificazione fascista ha risentito profondamente, sia quanto a struttura che in alcuni più significativi contenuti, della esperienza liberale.

Né il principio di stretta legalità né quello di irretroattività della legge penale né, infine, la limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la pena concreta rispondono a motivi ed esigenze di un controllo penale assoluto perché indefinitamente capace di adattamento alle variabili necessità della repressione. E infatti il regime fascista per colpire i più gravi reati politici senza modificare le strutture del codice ha dovuto ricorrere a leggi speciali; mentre, in età repubblicana, è stato possibile utilizzare lo stesso codice con pochi aggiustamenti: e se mai solo in tempi recenti s'è posta la questione di una sua corrispondenza ad un quadro dei comportamenti criminali profondamente diverso qualitativamente e per numero.

Invero, la principale strada battuta dal legislatore penale fino alla Riforma del 1975 (e per certi versi anche dopo di questa) ha avuto di mira l'appesantimento della sanzione penale sia quanto alla comminatoria che nella esecuzione della pena. L'aspetto retributivo rimane prevalente; mentre all'idea di prevenzione speciale sono, anche su terreno teorico, sottratte quasi tutte le potenzialità rieducative. Il controllo della recidiva del singolo condannato si ritiene (diffusamente) mirabile attraverso l'espiazione di una pena severa nelle sue stesse modalità esecutive. Nemmeno la Carta costituzionale — osserva giustamente F. — ha avuto la forza di rompere quella correlazione tra pena come valore e necessari contenuti afflittivi da cui ben poco spazio rimaneva per esperimenti rivalutativi della personalità del reo.

Non sappiamo se il dibattito in Assemblea costituente intorno al precetto dell'art. 27 del Testo definitivo possa riduttivamente e negativamente qualificarsi come un'occasione perduta. È probabile che, sottesa alla questione del primato dell'istanza rieducativa (tutt'altro che di scuola, come pure allora si affermò in chiave anti-positivista) sia emersa la consapevolezza della irrilevanza — forse, dell'inutilità — di formalizzare il principio della rieducazione di fronte alle dure esigenze della lotta contro il crimine. Rilievo, questo, che periodicamente riecheggia, prendendo peso più consistente nei periodi, come quello che stiamo vivendo, dove all'aumento della criminalità corrisponde un appannamento di fantasia, una stanchezza di progettazione.

Il discorso sulla pena detentiva si sviluppa, infine, seguendo il corso degli ultimi trent'anni. Esso investe l'incerto affermarsi della « nuova difesa sociale », a cui peraltro Fassone riconosce il merito di avere affrontato, per la prima volta con impegno scientifico, i temi della emarginazione. Verso la fine degli anni '50 il rinnovato interesse alle teorie di prevenzione speciale porta ancora una volta in primo piano l'idea della rieducazione. In questo periodo prende avvio (anche in sede parlamentare) l'accidentato percorso della grande Riforma carceraria. Ma forse questa strada non sarebbe stata compiuta senza un incremento consistente d'attenzione verso i problemi del carcere i quali, dal '68 in poi, sono usciti dal chiuso orto delle analisi teoriche per porsi all'esame, a mezzo di corrispondenti spazi aperti dai *mass media*, di vasti strati di opinione pubblica. Anche se nei Paesi dell'occidente esistono indizi, ai quali non può che guardarsi con preoccupazione, del crescere di atteggiamenti di dissenso e sfiducia verso programmi di umanizzazione della pena carceraria. Sembra, al contrario, che la maggioranza dei cittadini sia favorevole all'aumento della pressione penale fino alla reintroduzione della pena di morte. Il che mette l'autorità politica nella necessità di svolgere anche un compito di educazione mostrando la illusorietà dei risultati attesi: ché anzi le pene terroristiche producono risultati opposti al voluto.

Non è senza rilievo ricordare come uno stimolo importante per l'accelerazione dei tempi della Riforma sia partito dall'interno degli istituti di pena, dagli « oggetti » stessi della esecuzione penale, così intesa nella impostazione tradizionale. I detenuti — scrive l'A. — scoprono « le implicazioni politiche del carcere »; i « problemi della pena diventano le riflessioni sulla pena detentiva, l'elaborazione del singolo è sostituita dall'azione di massa ».

Ma nell'ultimo decennio s'è nuovamente fatta innanzi, e in termini di particolare crudezza, la difficoltà di bilanciare un progetto pur ricco di offerte di rieducazione con la realtà di un carcere inevitabilmente segregante e per di più destinato ad assorbire, in linea con gli impegni presi, fette sempre più cospicue delle risorse collettive. Di fronte a divergenti sollecitazioni, le risposte del sistema penale in epoca successiva alla Riforma del 1975 sono

anch'esse disomogenee. D'accordo con gli osservatori più attenti di questo periodo — da Vassalli a Bricola, Conso, Grevi, Marinucci, Mantovani, Beria di Argentine — Fassone pone in luce linee confliggenti di politica criminale: rinuncia alla repressione (o repressione attenuata) per una serie di fatti considerati di minore entità, aggravamento del carico penale nei riguardi della grande criminalità e del terrorismo.

Questo andamento « a forbice », evidente nel cospicuo testo legislativo di recente approvato sotto il titolo « modifiche al sistema penale », riceve conferma, sul terreno pratico, in alcune particolarità di sviluppi nella gestione penitenziaria degli ultimi anni da cui vengono non immotivate preoccupazioni sugli stessi destini della Riforma. Invero, viene radicandosi la tendenza — a parte la questione dei giudicabili che chiama in causa le strutture della giustizia penale — a riservare il carcere a soggetti provvisti di pericolosità sociale elevata: nei confronti dei quali ogni proposito rieducativo diviene arduo anche per l'inevitabile prevalenza delle esigenze d'ordine e sicurezza verso l'esterno.

Questa contrapposizione di ruoli e prospettive, che investe, oltre quelle della Riforma, le sorti della stessa istituzione carceraria negli anni a venire, affiora lucidamente dalla analisi condotta nella seconda parte del volume. Non altrimenti si spiega il rilievo concesso, in margine e all'interno del debito esegetico pur scrupolosamente assolto, a spunti quali « il linguaggio socio-criminologico » della Riforma, usato in relazione agli elementi del trattamento. Ma, sul piano dei valori, coglie purtroppo nel segno il rilievo che « almeno una parte delle forze politiche ha percepito il carcere come un luogo di extraterritorialità giuridica » intendendo per l'innanzi « richiamare l'amministrazione alle regole dello Stato di diritto ». Tanto a proposito del principale supporto culturale dell'Ordinamento del 1975. Ma è per contro vero che « la proposizione normativa più esigente e più garantista vale esclusivamente nella misura in cui può inverarsi nella realtà nella quale si cala. E... il carcere è particolarmente refrattario all'impero della legalità proprio perché la maggior parte dei rapporti che in esso si svolgono gli sono di fatto sottratti ».

Potrà forse esser proposto un appunto di schematismo alla netta contrapposizione tra « forze moderate », tese alla conservazione dei tradizionali contenuti della retribuzione e della afflittività e « forze progressiste » che pretendono invece la attuazione piena dei criteri di umanizzazione del carcere e della rieducazione. C'è da chiedersi come possa oggi configurarsi uno schieramento progressista e su quale programma, visto che partiti e forze politiche sembrano concordare su di un progetto che trae dall'emergenza spunto e giustificazione per irrigidimenti scalari della prassi penitenziaria. Accolte simili premesse, il carcere riacquisterà mano a mano la sua primigenia funzione di isolamento e neutralizzazione, riservato a



persone per le quali si giunge a considerare ipocrita qualsivoglia discorso rieducativo.

Sembra a chi scrive che le sole voci confortanti vengano dalla scienza penalistica e penitenziaria, attestate sulla difesa (quanto meno) del rispetto dei valori costituzionali.

Vincere la « scommessa » per un carcere degno di una moderna civiltà dipenderà, crediamo, in misura rilevante dall'influsso che libri, come questo di Elvio Fassone, saranno capaci di esercitare. Nei quali la critica severa consente tuttavia fiducia verso ragionevoli possibilità di progresso. L'A., infatti, diversamente da quanto è solito in opere puramente esegetiche, non si sottrae all'onere e al rischio di indicare alcuni canali, tutti facenti capo alla necessità di una più seria educazione, di un più serrato coinvolgimento generale nei problemi del carcere, che nel futuro immediato aprano a qualche speranza. Infine, lo stile e l'espressione linguistica insolitamente brillanti e godibili, rendono, oltre al resto, il volume praticabile da un pubblico non limitato alla cerchia degli specialisti (S.F.).

---

SONIA AMBROSET e GIANVITTORIO PISAPIA, *Numero oscuro della devianza e questione criminale*. Bertani, Verona, 1980.

Traendo spunto da una ricerca empirica condotta — sotto la direzione del prof. Gianluigi Ponti — presso la cattedra di antropologia criminale dell'Università di Milano, gli Autori, Gianvittorio Pisapia, docente di criminologia nell'Università di Padova e Sonia Ambroset, psicologa, affrontano il fenomeno del numero oscuro della criminalità e della devianza, cioè di quell'area di reati e di comportamenti illeciti che, pur sfuggendo alle statistiche ufficiali, costituisce una concreta realtà delle società attuali della quale non si può non tener conto.

Che esista uno scarto notevole tra delinquenza reale e delinquenza « ufficiale » e che il divario diventi amplissimo se il riferimento non è ai soli reati ma ai comportamenti devianti è già stato affermato e provato da tempo dai criminologi di tutto il mondo. Non di una scoperta si tratta dunque né di una novità ma di una constatazione ormai definitiva.

Nell'arco di molti anni, da quando sono stati presi in considerazione i dati statistici sulla criminalità, si è cercato di analizzare principalmente il numero oscuro in termini quantitativi. Il volume, invece, nella prospettiva di riferire alla realtà italiana riflessioni teoriche e verifica empirica sull'argomento in un felice abbinamento, si pone come obiettivo dare un contributo allo sviluppo

di una coerente teoria del controllo sociale e della devianza attraverso lo studio del numero oscuro non tanto quantitativamente quanto esaminandone gli aspetti qualitativi, in una visione più generale e articolata.

Premesso dunque che « non è la minoranza della popolazione, ma la maggioranza, che infrange norme sociali e giuridiche » gli Autori tentano di rispondere ad alcuni interrogativi: « quanti sono quelli che realmente delinquono? Quali sono le loro caratteristiche sociali e individuali? Quale è il numero dei reati commessi in un determinato tempo e in un determinato Paese? » ed ancora, con particolare riguardo alla reazione sociale: « come muta la dinamica della registrazione da parte delle agenzie del controllo sociale? Perché si assiste in determinati periodi a un aumento "ufficiale" di particolari reati? Quale è il collegamento tra tale aumento e l'emergere parallelo di allarme sociale indotto su specifici comportamenti? ». Naturalmente non tutte queste domande ottengono una esauriente risposta, ma nel complesso vengono dati molti chiarimenti ed indicazioni.

Nella prima parte della pubblicazione, che contiene le riflessioni teoriche, dopo un breve cenno ai rapporti tra numero oscuro e questione criminale, due capitoli vengono dedicati alle statistiche delle quali si rileva il ritardo, l'incompletezza, la discontinuità dei metodi di acquisizione dei dati e — con notevole sottolineatura — la possibilità della loro utilizzazione ideologica.

Segue un capitolo sulla criminalità occulta ed in particolare sul numero oscuro dell'attività criminale e cioè di quei casi in cui i reati non vengono segnalati alle agenzie di controllo sociale o, se sono denunciati, non vengono registrati per cui non appaiono nelle statistiche ufficiali; sul numero oscuro della popolazione criminale e cioè sulle situazioni in cui i crimini sono registrati dalla polizia ma nessun imputato è stato arrestato o identificato; sul numero grigio della popolazione criminale in relazione ai casi in cui la procedura giudiziaria per vari motivi non giunga a sentenza ed infine sulle carriere criminali. Attenzione particolare viene data all'errore giudiziario in collegamento al fenomeno del numero oscuro.

Il successivo capitolo riguarda la metodologia adottata per la ricerca della criminalità occulta, metodologia che presenta particolari difficoltà di impostazione e che punta prevalentemente sul *self-report* (autoritratto o autoconfessione). La parte teorica si conclude con una panoramica sugli studi fatti in tema di numero oscuro. Anche se i risultati cui tali studi giungono sono un po' scontati e forse conosciuti dagli « addetti ai lavori », questa parte sembra la più interessante. Vengono esposte sinteticamente alcune considerazioni conclusive di ricerche internazionali dalle quali emerge che il numero oscuro interessa principalmente la criminalità minorile, la criminalità femminile e la cosiddetta criminalità dei colletti bianchi. Quest'ultimo settore — certamente stimolante per

le implicazioni di attualità e di frequenza del fenomeno nel nostro Paese — presenta aspetti che richiederebbero ulteriori approfondimenti.

La seconda parte riguarda la verifica empirica ed esamina quindi il campione prescelto, il questionario (che viene pubblicato in appendice) e i dati raccolti.

Nei brevi cenni conclusivi gli Autori mettono in evidenza il risultato di tutta l'indagine: la perplessità sulle teorie criminologiche e sulle ipotesi di politica criminale basate sulla « ufficialità » del fenomeno criminale e sull'esistenza di una criminalità « oggettiva » e auspicano che la criminologia possa servire a spiegare « non solo perché si diventa criminali ma (soprattutto) perché *non* si diventa tali ».

Un'ampia nota bibliografica ed un'esauriente bibliografia ragionata corredano l'opera che risulta scorrevole e di facile lettura anche per un pubblico non specializzato. In questo senso è apprezzabile lo sforzo di chiarezza e di sintesi per rendere divulgativa una materia strettamente scientifica senza che ciò vada a scapito di una completezza e di una serietà di approfondimento (*Letizia Ceccarelli*).



## LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

*a cura di Franco Salvi*

### LEGISLAZIONE

LEGGE 25 febbraio 1981, n. 39.

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 marzo 1981).*

**Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia.**

#### Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purché si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

#### Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonché il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

**Art. 3.**

All'atto del nuovo congedo verrà effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennità a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**LEGGE 7 maggio 1981, n. 180.**

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'8 maggio 1981).*

**Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.****Art. 1.*****Magistrati militari***

I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.

**Art. 2.*****Tribunali militari***

Il tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

- 1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;
- 2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

### Art. 3.

#### *Corte militare d'appello*

È istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle città di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La corte militare d'appello è formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.

La corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *Sezione di sorveglianza*

Presso la corte militare d'appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

#### Art. 5.

##### *Uffici del pubblico ministero*

Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso le sezioni distaccate della corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

#### Art. 6.

##### *Giudizio per cassazione*

Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.



## Art. 7.

*Poteri di sorveglianza sui magistrati militari*

Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

## Art. 8.

*Soppressione dei tribunali militari di bordo*

I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

## Art. 9.

*Reati commessi all'estero*

Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.

## Art. 10.

*Procedimenti pendenti*

I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

## Art. 11.

*Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari*

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in centotré unità.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in quarantotto unità, di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale.

**Art. 12.***Stipendi dei magistrati militari*

La stipendio annuo lordo dei magistrati militari è determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari è abolito. Il beneficio economico eventualmente maturato è conservato *ad personam*, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

**Art. 13.***Indennità di missione*

In occasione di trasferimenti di ufficio è estesa ai magistrati militari l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

**Art. 14.***Inquadramento dei magistrati militari*

Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

## Art. 15.

*Norme transitorie e finali*

Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello.

Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, è autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.

## Art. 16.

*Abrogazioni*

Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.

Sono altresì abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

## Art. 17.

*Onere finanziario*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## TABELLA

| Qualifica                                                                              |    | Stipendio<br>annuo lordo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| Magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori . . . . . | L. | 24.369.000               |
| Magistrati militari di cassazione . . . . .                                            | »  | 20.739.000               |
| Magistrati militari di appello . . . . .                                               | »  | 18.435.000               |
| Magistrati militari di tribunale (dopo tre anni dalla nomina) . . . . .                | »  | 16.131.000               |
| Magistrati militari di tribunale . . . . .                                             | »  | 11.522.000               |
| Uditori giudiziari militari . . . . .                                                  | »  | 8.109.000                |

LEGGE 3 giugno 1981, n. 308.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1981).

**Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.**

## Art. 1.

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati

e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A* o alla tabella *B*, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

#### Art. 3.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è

liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

#### Art. 4.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 5.

Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

#### Art. 7.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

#### Art. 8.

Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti.

## Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGGE 16 maggio 1981, n. 214 (\*).

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981).

**Proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare di un anno limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, la legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1981 sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

## Art. 1.

La legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, è prorogata di un anno, limitatamente al disposto nei confronti dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(\*) Convertito con Legge 26 giugno 1981, n. 330.

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n. 322.**

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 21 maggio 1981).*

**Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.**

**Art. 1.**

Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

**Art. 2.**

L'utenza del servizio è concessa dal Ministro di grazia e giustizia su istanza della parte interessata.

**Art. 3.**

Il Ministro di grazia e giustizia, o su delega del Ministro il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, provvede alla concessione di cui all'articolo precedente mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

**Art. 4.**

L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti



al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:

categoria *A*: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

categoria *B*: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria *A* e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

categoria *C*: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.

#### Art. 5.

Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro di grazia e giustizia può sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

#### Art. 6.

La convenzione ha la durata di un anno.

In mancanza di disdetta da parte del Ministero di grazia e giustizia o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

#### Art. 7.

L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.

Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonché quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

#### Art. 8.

Il Ministero di grazia e giustizia ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca. Ha altresì il diritto di estendere, migliorare o cancellare le banche di dati e di aggiungerne di nuove nonché di modificare il sistema di ricerca.

Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione di grazia e giustizia per le variazioni suddette.

### Art. 9.

È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

### Art. 10.

Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero di grazia e giustizia è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.

### Art. 11.

L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:

lire un milione, se appartiene alla categoria *A*;

lire un milionecinquecentomila, se appartiene alla categoria *B*;

lire due milioni, se appartiene alla categoria *C*.

Il canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dell'inizio del servizio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.

Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed i parametri relativi al numero delle ricerche, degli accessi alle memorie di massa e dei caratteri in output.

Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al primo comma del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento.

#### Art. 12.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione è di esazione dei canoni potrà essere affidato a privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### LEGGE REGIONALE (CAMPANIA) 12 novembre 1980, n. 69.

*(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 72 del 1° dicembre 1980;  
V. anche Gazzetta Ufficiale n. 76 del 18 marzo 1981).*

### **Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 settembre 1980, n. 61 - « Assistenza post-penitenziaria ».**

#### Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980, è così modificato:

« Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all'assistenza post-penitenziaria, la regione Campania stanZIA un fondo di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980 ».

#### Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per assicurare la tempestività degli interventi, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni anticipazioni per i primi adempimenti organizzativi, nelle more della stipulazione delle previste convenzioni ».

### Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale n. 61 del 12 settembre 1980, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 500.000.000, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1299 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 » fondo da assegnare ai comuni ad integrazione dell'assistenza post-penitenziaria, prelevando l'occorrente importo dai capitoli 61 e 905 del medesimo stato di previsione, che si riducono rispettivamente di L. 300.000.000 e di 200.000.000.

### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1981.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 7 marzo 1981).

### **Variante al programma di edilizia penitenziaria.**

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 22 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 2 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 18 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 26 settembre 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale in data 12 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere al completamento delle opere concernenti gli istituti penitenziari di Alba - Vercelli - Spoleto - Ivrea - Cosenza - Ariano Irpino - Rimini - Palmi - Crotone - Firenze C.C. - Firenze C.P.M. - Firenze M.V. - Livorno - Ancona C.C. - Ancona C.P.M. - Foggia - Paola - Catanzaro;

Considerato che la complessiva somma di lire 33.960.000.000 sarà prelevata dai fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

#### Decreta:

Per la completa realizzazione degli Istituti penitenziari di cui in premessa viene concessa la complessiva somma di L. 27.960.000.000, che sarà prelevata dai fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e ripartita nel modo seguente:

#### Per l'anno 1981:

|                                             |    |               |
|---------------------------------------------|----|---------------|
| Alba, casa circondariale . . . . .          | L. | 92.000.000    |
| Vercelli, casa circondariale . . . . .      | »  | 225.000.000   |
| Spoleto, casa circondariale . . . . .       | »  | 800.000.000   |
| Ivrea, casa circondariale . . . . .         | »  | 343.000.000   |
| Cosenza, casa circondariale . . . . .       | »  | 1.000.000.000 |
| Ariano Irpino, casa circondariale . . . . . | »  | 1.000.000.000 |
| Rimini, casa circondariale . . . . .        | »  | 200.000.000   |
| Palmi, casa circondariale . . . . .         | »  | 300.000.000   |
| Crotone, casa circondariale . . . . .       | »  | 600.000.000   |

*Per l'anno 1982:*

|                                             |    |               |
|---------------------------------------------|----|---------------|
| Firenze, casa circondariale . . . . .       | L. | 5.000.000.000 |
| Firenze, magazzino vestiario . . . . .      | »  | 4.700.000.000 |
| Livorno, casa circondariale . . . . .       | »  | 2.000.000.000 |
| Ancona, casa circondariale . . . . .        | »  | 2.000.000.000 |
| Ancona, custodia preventiva M. . . . .      | »  | 3.100.000.000 |
| Foggia, casa circondariale . . . . .        | »  | 900.000.000   |
| Ariano Irpino, casa circondariale . . . . . | »  | 1.200.000.000 |
| Cosenza, casa circondariale . . . . .       | »  | 500.000.000   |
| Paola, casa circondariale . . . . .         | »  | 2.500.000.000 |
| Catanzaro, casa circondariale . . . . .     | »  | 1.500.000.000 |

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si riduce a L. 18.440.000.000.

#### DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

*(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 6 del 31 marzo 1981).*

#### **Nuova denominazione del Centro Studi Penitenziari.**

Visto il D.M. 18 settembre 1936 (modif. D.M. 11 dicembre 1958) con il quale veniva istituito, presso la Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena il Centro Studi Penitenziari;

Considerati gli indubbi meriti acquisiti dal dott. Giuseppe Altavista, durante gli oltre sei anni di attività come Direttore Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena;

Considerato che restano legati al suo nome provvedimenti e riforme legislative così importanti da imprimere una svolta storica all'ordinamento penitenziario;

Considerate le sue indubbie doti di studioso e di tecnico, nell'ambito della prevenzione del delitto e del trattamento dei delinquenti;

Ritenuto che una personalità come quella del dott. Giuseppe Altavista non deve passare senza lasciare, in seno all'Amministrazione, che lo ebbe massimo dirigente, traccia del suo esemplare impegno e delle sue alte qualità umane e professionali;

Considerata l'opportunità di intitolare alla memoria del dott. Giuseppe Altavista, il suddetto Centro Studi Penitenziari;

**Decreta:**

Il Centro Studi Penitenziari, istituito presso la Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, assume la denominazione di Centro Studi Penitenziari Giuseppe Altavista.

**DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 23 marzo 1981).

**Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, relativo alla ripartizione della capacità ricettiva per le case mandamentali con sezioni maschile e femminile e attribuzione del personale di custodia di sesso maschile e femminile per ciascuna sezione.**

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1979, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979;

Considerato che detto decreto ministeriale prevede una capacità ricettiva indicata con una cifra globale per le case mandamentali dotate di sezione maschile e di sezione femminile;

Considerato, altresì, che lo stesso decreto prevede un organico di personale parimenti indicato con una cifra globale per le stesse case mandamentali dotate di sezione maschile e di sezione femminile;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 469, che prevede la possibilità di quantificare le unità da assegnare per la custodia delle detenute;

Atteso che si è manifestata la necessità che per le dette case mandamentali sia distintamente indicata la capacità ricettiva delle singole sezioni;

Atteso inoltre che, in conseguenza, si rende necessario indicare distintamente le unità di personale di sesso maschile e di sesso femminile da adibire alla custodia delle singole sezioni;

Ritenuto che, a suo tempo, con l'invio della lettera circolare prot. n. 36358/5-3/8 del 14 settembre 1978 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Segreteria - Rep. I e con le risposte pervenute è stato adempiuto l'obbligo di sentire i comuni interessati ai fini della compilazione del sopra citato elenco;

**Decreta:**

La capacità ricettiva ed il relativo organico delle case mandamentali dotate di sezione maschile e di sezione femminile, già globalmente fissati con il decreto ministeriale 4 dicembre 1978, vengono ripartiti distintamente con l'indicazione della capacità ricettiva delle singole sezioni e delle relative unità di personale di custodia di sesso maschile e di sesso femminile da adibire a ciascuna sezione, così come risulta dal prospetto allegato.

In tal senso deve intendersi parzialmente modificato il precedente decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, di cui alle premesse.

## ALLEGATO

| CASA MANDAMENTALE                          | Classe | Capacità<br>[riettiva<br>complessiva | Sezione |     | Organico<br>Complessivo<br>personale<br>custodia | Custodi | Guardiane |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                            |        |                                      | M       | F   |                                                  |         |           |
| 1) Acri (Cosenza) .....                    | 1      | 15                                   | 9       | 6   | 8                                                | 4       | 4         |
| 2) Gissi (Chieti) .....                    | 1      | 12                                   | 9       | 3   | 8                                                | 4       | 4         |
| 3) Laurenzana (Potenza) ..                 | 1      | 14                                   | 10      | 4   | 8                                                | 4       | 4         |
| 1) Airola (Benevento) .....                | 2      | 24                                   | 18      | 6   | 10                                               | 6       | 4         |
| 2) Bagnara Calabra (Reggio Calabria) ..... | 2      | 30                                   | 24      | 6   | 10                                               | 6       | 4         |
| 3) Carbonia (Cagliari) .....               | 2      | 22                                   | 18      | 4   | 10                                               | 6       | 4         |
| 4) Ciriè (Torino) .....                    | 2      | 20                                   | 14      | 6   | 8                                                | 4       | 4         |
| 5) Civitanova Marche (Macerata) .....      | 2      | 20                                   | 15      | 5   | 8                                                | 4       | 4         |
| 6) Fondi (Latina) .....                    | 2      | 22                                   | 16      | 6   | 10                                               | 6       | 4         |
| 7) Gualdo Tadino (Perugia) ..              | 2      | 30                                   | 25      | 5   | 10                                               | 6       | 4         |
| 8) Legnano (Milano) .....                  | 2      | 26                                   | 13      | 13  | 8                                                | 4       | 4         |
| 9) Macomer (Nuoro) .....                   | 2      | 20                                   | 16      | 4   | 10                                               | 6       | 4         |
| 10) Monselice (Padova) (*)..               | 2      | 16                                   | 11      | 5   | 8                                                | 4       | 4         |
| 11) Orbetello (Grosseto) ....              | 2      | 30                                   | 20      | 10  | 10                                               | 6       | 4         |
| 12) Pontremoli (Massa Carrara) (*) .....   | 2      | 28                                   | 16      | 12  | 10                                               | 6       | 4         |
| 13) Susa (Torino) .....                    | 2      | 30                                   | 25      | 5   | 10                                               | 6       | 4         |
| 1) Alcamo (Trapani) .....                  | 3      | 40                                   | 32      | 8   | 14                                               | 10      | 4         |
| 2) Altamura (Bari) .....                   | 3      | 50                                   | 40      | 10  | 14                                               | 10      | 4         |
| 3) Gragnano (Napoli) .....                 | 3      | 48                                   | 40      | 8   | 14                                               | 10      | 4         |
| 4) Imola (Bologna) .....                   | 3      | 32                                   | 25      | 7   | 10                                               | 6       | 4         |
| 5) Mazara del Vallo (Trapani) .....        | 3      | 31                                   | 24      | 7   | 10                                               | 6       | 4         |
| 6) Merano (Bolzano) .....                  | 3      | 36                                   | 32      | 4   | 14                                               | 10      | 4         |
| 7) Palestrina (Roma) .....                 | 3      | 32                                   | 20      | 12  | 10                                               | 6       | 4         |
| 8) Ugento (Lecce) .....                    | 3      | 32                                   | 22      | 10  | 10                                               | 6       | 4         |
| TOTALI ...                                 |        | 660                                  | 494     | 166 | 242                                              | 146     | 96        |

(\*) Così rettificata in base alla errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1° aprile 1981.



## DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 2740/5193 del 17 gennaio 1981.

### **OGGETTO: Misure profilattiche individuali contro le malattie infettive e contagiose - Accertamenti ed immunizzazione.**

Questa Direzione Generale ha dovuto rilevare che in alcuni Istituti non vengono attuate con la dovuta diligenza le misure profilattiche previste obbligatoriamente da vigenti disposizioni di legge.

Appare necessario pertanto prospettare a tutte le Direzioni degli Istituti di Prevenzione e Pena uno schema riepilogativo delle più rilevanti misure di profilassi — obbligatorie e facoltative — che i dirigenti sanitari, i coordinatori sanitari ed i medici incaricati dovranno porre in essere al fine di dare concreta attuazione al precetto contenuto nel primo comma dell'art. 11 del nuovo ordinamento penitenziario.

#### **PROFILASSI DELLA LUE**

L'art. 33 del D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056 dispone la ricerca sistematica su tutti i detenuti dei casi di sifilide ignorata, a mezzo di una reazione sierologica standard e con un unico antigene.

Da quanto sopra consegue che su tutti i detenuti « nuovi giunti » deve essere eseguita l'indagine anzidetta mediante prelievo di sangue, da effettuarsi a cura del sanitario incaricato dell'Istituto.

L'esecuzione dell'esame clinico spetta — a norma dell'art. 36 del citato D.P.R. — al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o ad altro laboratorio pubblico locale in possesso della necessaria specifica autorizzazione del Ministero della Sanità, cui competono le spese relative agli esami effettuati.

Il sanitario incaricato è tenuto ad annotare su apposito registro, nonché sulla cartella biografica del detenuto, la data ed il risultato dell'esame praticato.

#### **PROFILASSI ANTITETANICA**

L'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292, elenca le categorie di lavoratori per i quali è obbligatoria la vaccinazione antitetanica.

Dovranno essere sottoposti a tale vaccinazione tutti i detenuti addetti alle attività di lavoratori agricoli, pastori, stallieri, concia-

tori, spazzini, sterratori, muratori, fornaciai, operai e manovali edili, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.

È auspicabile nella particolare profilassi una fattiva opera di persuasione da parte del medico incaricato al fine di estendere la vaccinazione a tutte le altre categorie di detenuti lavoratori e in genere a tutta la popolazione detenuta.

Il sanitario dell'Istituto è tenuto ad allestire un apposito registro ove verranno annotate le date di effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni di richiamo, che verranno pure trascritte nella cartella biografica del detenuto.

#### PROFILASSI ANTITIFICA

Il Ministero della Sanità ha autorizzato — nota n. 900. 2/AG 13/293 del 29 settembre 1978 — l'Amministrazione penitenziaria a disporre mediante autonoma regolamentazione l'applicazione alle strutture sanitarie penitenziarie dotate di reparti di degenza (Centri Diagnostico-terapeutici ed infermerie di Istituto) di tutte le norme previste dalla legislazione ospedaliera che, sotto il profilo igienico-organizzativo, tendono ad assicurare la tutela sanitaria dei degenti e del personale, ed in particolare quelle sulla vaccinazione antitifica obbligatoria.

Da quanto sopra consegue l'obbligo — in osservanza di quanto disposto con Decreto ministeriale 2 dicembre 1926, comma 1° lett. a) — della vaccinazione antitifica per il personale civile e di custodia, nonché per i detenuti, addetti ai servizi di cucina e di lavanderia degli Istituti sedi di Centro Diagnostico-terapeutico e di infermeria dotate di reparti di degenza.

Il sanitario incaricato è tenuto ad annotare in apposito registro la data di esecuzione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni.

Pure nella particolare profilassi è auspicabile una concreta opera di persuasione intesa ad estendere su base volontaria tale vaccinazione anche agli addetti ai servizi di cucina e lavanderia degli altri Istituti penitenziari privi di reparti di degenza.

S rammenta poi che tutti gli addetti alle cucine ed alla manipolazione dei cibi devono essere dotati — a norma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficio sanitario.

#### PROFILASSI DI ALTRE SALMONELLOSI

Il sanitario dell'Istituto è tenuto ad eseguire coproculture in tutti i soggetti che presentino una sintomatologia gastroenterica e che risultino addetti ai servizi di cucina, di mensa e di lavanderia.

Si pone in rilievo sul punto che potranno essere adottate misure profilattiche di ricerca e di risanamento anche di soggetti portatori sani, quando circostanze epidemiologiche locali, a giudizio del medico incaricato, ne dovessero consigliare l'attuazione.

#### PROFILASSI DELL'EPATITE VIRALE

Non sussistono allo stato misure di immunizzazione attiva; resta pertanto valido quanto disposto in materia con lettera circolare numero 796212/11 Gen. del 18 aprile 1977 dell'Ufficio XI di questa Direzione Generale.

In particolare si ricorda che appare inopportuno un *depistage* di massa (esecuzione su tutti i detenuti della ricerca dell'antigene Australia) dei soggetti portatori sani.

La ricerca anzidetta va riservata ai malati e convalescenti, anche conviventi, ed a coloro, i quali ne vengano a contatto, salvo particolari situazioni epidemiologiche locali che ne dovessero consigliare — previa espressa autorizzazione di questa Direzione Generale — l'indagine a carattere generale.

Non può infine non osservarsi che il problema profilattico generale nella particolare materia non può prescindere dall'attuazione di idonee misure igienico-ambientali e personali, che dovranno essere perseguite tenacemente dal sanitario dell'Istituto.

#### PROFILASSI ANTINFLUENZALE

La vaccinazione è a carattere volontario e va incentivata — secondo quanto disposto dal Ministero della Sanità con circolare n. 45 del 16 giugno 1980 — per i soggetti che presentano le seguenti affezioni:

- malattie croniche debilitanti a carico dell'apparato cardio-circolatorio, respiratorio e uropoietico;
- malattie degli organi emopoietici;
- diabete, affezioni dismetaboliche e da malassorbimento;
- malattie che comportino alterata produzione di anticorpi;
- soggetti in età senile.

I sanitari incaricati sono invitati ad una faticosa opera di persuasione intesa ad estendere la vaccinazione in questione a tutta la popolazione a maggior rischio.

La fornitura del vaccino dovrà essere richiesta tempestivamente — ed assicurata a titolo gratuito — agli Assessori regionali alla Sanità tramite le Unità Sanitarie locali competenti per territorio.

*Il Direttore Generale*  
(UGO SISTI)

CIRCOLARE n. 2756/5208/12/Cong. del 10 marzo 1981.

**OGGETTO: Disposizioni in materia di congedo ordinario.**

Per quanto attiene all'oggetto e in osservanza all'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si porta a conoscenza quanto disposto dal Ministro del Tesoro con circolare RGS 1608 n. 169653 del 2 dicembre 1980:

« Il congedo ordinario per il personale dei Ministeri e dei dirigenti statali è stato fissato dall'art. 15 in 30 giorni lavorativi.

Per l'anno 1980, al fine di evitare che si determini una discriminazione di trattamento tra personale che alla data del 13 luglio 1980 aveva già fruito o aveva in corso di utilizzazione il congedo ordinario e quello che non ha ancora beneficiato del congedo stesso, si ritiene che la nuova disposizione, riferendosi al periodo di congedo annuale, possa essere interpretato nel senso che la modifica introdotta riguardi tutto il personale compreso quello che alla suindicata data aveva fruito in tutto o in parte del predetto congedo per il 1980. Pertanto a quest'ultimo personale vanno detratti dal periodo di congedo fruito, i giorni relativi alle domeniche e ad altre eventuali festività comprese nel periodo stesso, consentendo di utilizzarli come congedo ordinario ».

Peraltro, si ritiene opportuno ricordare che in base alla normativa già citata, detto congedo, salvo che non vi ostino inderogabili esigenze di servizio, deve essere fruito nel corso dell'anno solare e non in più di due soluzioni.

Con l'occasione si ricorda che il congedo ordinario viene ridotto nella misura di due giorni e mezzo al mese, qualora il dipendente abbia fruito di aspettativa per infermità (Consiglio di Stato — Commissione Speciale — decisione n. 146 del 13 giugno 1966).

L'aspettativa per motivi di famiglia, invece, oltre a produrre la riduzione proporzionale del congedo ordinario, comporta anche il non godimento delle festività soppresse, che eventualmente fossero maturate nel periodo richiesto.

La stessa riduzione, per i periodi eccedenti i primi due mesi, deve essere operata per le assenze facoltative *post-partum* e per la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, disciplinate in base alle disposizioni di carattere generale sul normale congedo straordinario, con il quale si cumulano.

Infine si ravvisa l'opportunità di precisare che il congedo ordinario va accordato nella misura intera, prevista dall'art. 15 della legge n. 322/80, qualora il dipendente abbia prestato un anno di servizio nell'Amministrazione statale, anche se con qualifica diversa da quella attuale e sempreché non ne abbia già fruito per il periodo di servizio prestato nella precedente qualifica. Per i dipendenti che non abbiano completato, dalla data della loro assunzione, un anno di effettivo servizio, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della sentenza n. 66 emessa a riguardo dalla Corte costitu-

zionale in data 7-10 maggio 1963 con la quale veniva precisato, tra l'altro, che ai dipendenti dello Stato che non hanno maturato un anno d'effettivo servizio dalla loro assunzione, debba essere riconosciuto il diritto al congedo ordinario in rapporto al periodo di servizio prestato, fermo restando, peraltro, la discrezionalità del Capo dell'Ufficio, in ordine alla ripartizione del periodo feriale per assicurare l'avvicendamento del personale, in rapporto alle esigenze di lavoro.

Per ultimo, fermo restando quanto disposto da questa Direzione Generale con circolari nn. 1603/4067 e 16150/2-30 rispettivamente del 30 settembre 1966 e del 27 febbraio 1967 in materia di congedi ordinari, si invitano le SS.LL. ad inviare unica comunicazione riassuntiva, a fine anno, dei congedi ordinari e festività sopprese concesse ai dipendenti, salvo per i direttori, capi d'istituto, per le assenze dei quali l'Amministrazione deve essere informata tempestivamente.

La concessione di congedi ordinari agli Ispettori resta di competenza di questo Ministero.

Si resta in attesa di assicurazione sull'esatto adempimento di quanto sopra disposto.

*Il Direttore Generale*

(UGO SISTI)

CIRCOLARE n. 2762/5214 del 13 maggio 1981.

**OGGETTO: Rivalutazione della gratifica per le prestazioni straordinarie rese dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (art. 11 legge 607/1971 e successive integrazioni).**

Si comunica che, previ accordi con il Ministero del Tesoro, la gratifica di cui all'oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 1981, viene rivalutata, sulla base della tabella di equiparazione annessa al D.P.C.M. 4 febbraio 1979, nelle seguenti misure lorde:

a) per le prestazioni eccedenti le sette ore giornaliere di servizio:

|                                       |          |              |  |
|---------------------------------------|----------|--------------|--|
| Guardia . . . . .                     | L. 2.250 | per ogni ora |  |
| Appuntato . . . . .                   | » 2.400  | » » »        |  |
| Vicebrigadiere . . . . .              | » 2.250  | » » »        |  |
| V. Brig. proveniente dagli app.ti . . | » 2.400  | » » »        |  |
| Brigadiere . . . . .                  | » 2.400  | » » »        |  |
| Maresciallo Ordinario . . . . .       | » 2.550  | » » »        |  |
| Maresciallo Capo . . . . .            | » 2.900  | » » »        |  |
| Maresciallo Maggiore . . . . .        | » 3.090  | » » »        |  |
| Maresciallo Maggiore Scelto . . . .   | » 3.350  | » » »        |  |
| Sottotenente . . . . .                | » 2.750  | » » »        |  |

|                                  |         |              |
|----------------------------------|---------|--------------|
| Tenente . . . . .                | » 3.050 | per ogni ora |
| Capitano . . . . .               | » 3.350 | » » »        |
| Maggiore . . . . .               | » 3.800 | » » »        |
| Tenente Colonnello . . . . .     | » 4.450 | » » »        |
| Colonnello . . . . .             | » 4.600 | » » »        |
| Colonnello dopo 2 anni . . . . . | » 4.950 | » » »        |

b) Per ogni giornata di riposo o di ferie annuali non godute:  
L. 12.000.

*Il Direttore Generale*  
(UGO SISTI)

CIRCOLARE n. 2763/5215 del 13 maggio 1981.

**OGGETTO: Applicazione art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dell'art. 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312.**

Di seguito alla circolare n. 2702/5155 del 12 luglio 1980 punto D) ed a parziale modifica della circolare n. 2533/4986 del 19 giugno 1978, si impartiscono le seguenti disposizioni:

1) l'orario di servizio giornaliero deve, di norma, essere di sette ore;

2) a tutto il personale del Corpo degli agenti di custodia, impiegato in turni di servizio eccedenti le sette ore giornaliere, deve essere concessa la gratifica prevista dall'art. 10 della legge 284/1977; pertanto, la limitazione contenuta al punto 2) della predetta circolare del 19 giugno 1978, è abrogata con effetto dal 1° marzo 1981.

Al riguardo si precisa che i capi degli uffici amministrativi o giudiziari che dispongono l'impiego diretto e immediato del personale in servizi, non strettamente di istituto, nonché le Autorità alle quali i militari sono direttamente assegnati, sono tenuti, sotto la personale loro responsabilità, a darne comunicazione scritta, con la rigorosa precisazione del tempo d'impiego, eccedente le sette ore giornaliere, al competente ufficio pagatore dal quale il personale dipende amministrativamente.

Le direzioni interessate signaleranno a questo Ministero, con separato elenco bimestrale, le prestazioni straordinarie del personale in questione.

3) Quando deficienze organiche o situazioni particolari costringano le direzioni a richiedere ai sottufficiali addetti alla sorveglianza generale, agli infermieri, ai portinai, ai telefonisti e ai matricolati turni di servizio continuativo di 24 ore a cavallo di due giorni, la gratifica in questione deve essere corrisposta per le ore eccedenti le

sette giornaliere, anche quando il servizio è limitato a sola disponibilità.

Analogo trattamento deve essere effettuato nei confronti del personale che viene obbligato a permanere negli istituti dalle ore 20 alle ore 24 e dalle ore 0 alle ore 8, in adempimento di norme regolamentari o per esigenze straordinarie inerenti all'ordine ed alla sicurezza dell'istituto.

Si precisa che la gratifica per le prestazioni di cui sopra dalle ore 0 alle ore 8 dovrà essere corrisposta solamente al personale non accasermato.

4) Le direzioni sono autorizzate, in via eccezionale, sempreché le esigenze di servizio lo consentano, ad effettuare il recupero delle ore di prestazione eccedenti le sette giornaliere.

A fine mese le direzioni trasmetteranno all'Ispettorato o Centro competente l'elenco del personale che abbia effettuato eventuali recuperi.

5) Le Direzioni degli istituti dovranno determinare in sette ore giornaliere il normale orario di servizio (anche spezzato) dei titolari della custodia, comunicandolo a questo Ministero, all'Ispettorato distrettuale o alla Direzione del Centro ed al Comando regionale competente.

Le eventuali prestazioni eccedenti le sette ore dovranno risultare in apposito registro nel quale dovrà rilevarsi l'inizio ed il termine delle prestazioni stesse, la motivazione, nonché la firma del sottufficiale e la convalida del direttore.

6) Le disposizioni di cui ai punti 3 e 5 hanno decorrenza dal 1° marzo 1981.

7) Le direzioni provvederanno a corrispondere la gratifica con le competenze del mese successivo a cui le prestazioni si riferiscono.

Il consuntivo di spesa, invece, dovrà essere inviato bimestralmente a questo Ministero, all'Ispettorato distrettuale o Direzione del Centro ed al Comando regionale competente, entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del bimestre a cui i dati si riferiscono.

8) Quesiti in materia dovranno essere rivolti agli Ispettorati distrettuali o alle Direzioni dei Centri i quali, solo nel caso non possano direttamente definirli, li rappresenteranno a questo Ministero con le osservazioni e proposte.

9) Le norme contenute nella circolare n. 2385/4839 dell'11 gennaio 1977, esplicativa della legge 135/1975, sono compatibili con le presenti disposizioni.

Si prega assicurare l'adempimento.

*Il Direttore Generale*  
(UGO SISTI)

CIRCOLARE n. 2764/5216 del 15 maggio 1981.

**OGGETTO: Concessione pernottamento fuori istituto agenti celibi.**

Questo Ministero, in considerazione delle numerose istanze pervenute da parte del personale militare celibe in forza presso gli istituti penitenziari ed intese ad ottenere un maggior numero di permessi al pernottamento fuori dello stabilimento, ritiene di poter aderire alla richiesta limitatamente al personale che abbia compiuto almeno quattro anni di servizio.

Ciò premesso, si invitano le Direzioni in indirizzo a concedere con più frequenza detti permessi agli agenti che ne facciano domanda e che siano in possesso della suddetta anzianità.

Si precisa che il pernottamento dovrà essere fruito nella sede di servizio e che i beneficiari comunque dovranno comunicare alle Direzioni il proprio recapito per la loro eventuale pronta reperibilità.

Attendo assicurazione.

*Il Ministro*  
(ADOLFO SARTI)

CIRCOLARE n. 2776/5228 del 18 giugno 1981.

**OGGETTO: Convenzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale sanitario (medici, farmacisti e veterinari) addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.**

In data 3 giugno 1981 è stata stipulata tra l'Amministrazione penitenziaria e l'I.N.A.I.L. la convenzione prevista dagli artt. 42 e 47, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'assicurazione dei medici, farmacisti e veterinari incaricati contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico.

Al fine di consentire all'Istituto assicuratore di erogare le prestazioni previste a favore del personale sanitario interessato, le SS.LL. — avuta notizia dell'infortunio — provvederanno ai seguenti adempimenti:

a) denuncia entro due giorni alla sede dell'I.N.A.I.L. territorialmente competente degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni. La denuncia deve essere corredata da certificato medico.

b) denuncia telegrafica entro ventiquattro ore alla stessa sede dell'I.N.A.I.L., ove si tratti di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte dell'assicurato.



È opportuno precisare — art. 53, 3° comma D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — che qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico devono contenere, oltre alle generalità dell'assicurato, le seguenti notizie:

- 1) il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- 2) le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
- 3) la natura e la sede anatomica della lesione;
- 4) il rapporto con le cause denunciate e le eventuali alterazioni preesistenti;
- 5) il trattamento economico (compenso mensile o stipendio) percepito dall'infortunato, comprensivo dell'indennità integrativa speciale eventualmente corrisposta dall'Amministrazione penitenziaria.

Copia della documentazione anzidetta dovrà essere anche trasmessa, con la massima sollecitudine, a questa Direzione Generale - Ufficio XI.

Si ricorda alle SS.LL. che ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni deve essere denunciato, nel termine di due giorni, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale deve rilasciarne ricevuta.

La denuncia all'autorità suddetta deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 1124/1965 succitato.

Le SS.LL. provvederanno infine ad informare i medici, i farmacisti ed i veterinari incaricati — con esclusione di quelli assunti provvisoriamente a norma dell'art. 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 — sull'obbligo previsto dall'art. 52 del D.P.R. 1124/1965 di dare immediata notizia — anche in caso di infortunio di lieve entità — alla Direzione dell'Istituto.

Si raccomanda l'esatto adempimento.

*Il Direttore Generale*  
(Ugo SISTI)

LETTERA CIRCOLARE prot. n. 912320/11 Gen. del 14 febbraio 1981.

**OGGETTO: Detenuti tubercolotici - Possibilità di trattamento presso la Casa di reclusione di Paliano.**

Questa Direzione Generale deve constatare che molte Direzioni di Istituto provvedono al ricovero esterno di detenuti tubercolotici ritenuti dai sanitari penitenziari abbinognevoli di trattamento di tipo

nosocomiale specializzato, senza prendere previamente in considerazione le possibilità assistenziali offerte in materia dal sistema sanitario penitenziario intramurale.

Si rammenta in proposito che presso la Casa di reclusione di Paliano (FR) è in esercizio un'apposita struttura tecnico-organizzativa specializzata nella quale opera una *équipe* medica — specialisti, generici, medici di guardia — in grado di assistere convenientemente la maggioranza dei casi di affezioni specifiche anche in fase attiva, con esclusione di casi clinici con implicazioni chirurgiche, di alcune forme di tbc extrapolmonare di competenza polispecialistica, di forme molto avanzate e complicate di tbc polmonare che richiedano assistenza intensiva e strumentale.

Le Direzioni sono pertanto invitate a valutare di volta in volta — d'intesa con i medici dell'Istituto — la possibilità di trasferimento in via prioritaria del detenuto riconosciuto affetto da tbc presso la suddetta Casa di reclusione, che peraltro è ubicata in località particolarmente adatta anche a trattamenti climatoterapici.

Per quanto attiene infine alle richieste e modalità di trasferimento da altri Istituti, si segnala l'esigenza di opportuni contatti, anche telefonici, con la Direzione della Casa di reclusione di Paliano per assicurare previamente la disponibilità del posto-letto.

Le Direzioni provvederanno a diramare a tutti i sanitari operanti nell'Istituto le disposizioni come sopra impartite.

*Il Direttore Generale*  
(Ugo SISTI)

LETTERA CIRCOLARE prot. n. 664503/IST. del 10 giugno 1981.

**OGGETTO: Pratiche di culto di religione diversa da quella cattolica (art. 26 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed artt. 55 e 103 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - Organizzazione confessionale denominata « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania » (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova)).**

Il Ministero dell'interno, Direzione Generale Affari dei Culti, ha trasmesso a questo Ministero il decreto n. 01082/F.G.1.24 del 4 marzo 1981 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma D.P.R. 431/76, l'elenco dei ministri di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova abilitati a svolgere il loro ministero all'interno degli Istituti penitenziari.

Codeste Direzioni potranno pertanto avvalersi dei ministri di culto di cui al detto elenco per assicurare ai detenuti ed agli inter-

nati che ne facciano richiesta l'istruzione e l'assistenza religiosa nonché la celebrazione dei riti del suddetto culto, mettendo a loro disposizione idonei locali.

Si fa presente a tal fine che i ministri del culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, così come i ministri del culto cattolico diversi dai cappellani, potranno accedere in Istituto, a seguito di autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Direttore dell'Istituto previo accertamento della loro qualità, solo su richiesta di singoli detenuti od internati ed unicamente per l'esercizio del loro ministero.

Pregasi assicurare.

*Il Direttore Generale*  
(UGO SISTI)

LETTERA CIRCOLARE prot. n. 918896/5 med. del 12 giugno 1981.

**OGGETTO: Approvvigionamento di medicinali presso depositi farmaceutici zionali.**

Con nota n. 800.7F.AG.325/86 e 325/177 del 17 febbraio e 29 marzo 1981 — che si allegano in copia — il Ministero della Sanità ha autorizzato le Direzioni degli Istituti di prevenzione e pena ad acquistare direttamente presso i depositi farmaceutici zionali i prodotti medicinali necessari per la tutela della salute dei detenuti e degli internati.

Pertanto le Direzioni degli Istituti potranno procedere — a decorrere dal 1° luglio 1981 — all'approvvigionamento diretto presso i depositi farmaceutici zionali dei quantitativi di medicinali necessari per soddisfare il fabbisogno della farmacia dell'Istituto.

Restano ferme le altre disposizioni impartite con la circolare n. 2640/5093 del 24 novembre 1979 concernenti l'obbligo della preventiva autorizzazione dell'Ufficio XI per l'approvvigionamento di prodotti medicinali — specialità, galenici, parafarmaceutici ed articoli di medicazione — mediante l'utilizzazione dei modelli 444/A e 444/B relativi alle richieste di rifornimenti trimestrali-semestrali, nonché di integrazioni mensili.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. — tenuto conto del continuo aumento dei prezzi dei prodotti medicinali — sull'esigenza di contenerne i consumi nei limiti delle effettive esigenze del servizio sanitario dell'Istituto.

In particolare, il sanitario responsabile del servizio farmaceutico dovrà essere sensibilizzato il più possibile al fine di evitare acquisti di specialità contenenti lo stesso principio attivo di altre specialità già disponibili nella farmacia dell'Istituto e di garantire, mediante

il controllo quindicinale delle giacenze, l'utilizzazione dei farmaci in dotazione prima della scadenza.

Si confida nella massima collaborazione e si resta in attesa di assicurazione.

*Il Direttore Generale*

(Ugo SISTI)

NOTA 17 febbraio 1981, n. 800.7.F.A.G. 325/86 del Ministero della Sanità.  
Al Ministero di Grazia e Giustizia, Direz. Gen. per gli Ist. P. e P. - Uff. XI.

**OGGETTO: Approvvigionamento di medicinali presso depositi zionali da parte delle Direzioni degli Istituti di prevenzione e pena.**

Con la nota sopra specificata — che si trasmette, in copia, agli Uffici che leggono la presente per conoscenza — codesto Ministero ha segnalato l'opportunità di consentire che gli Istituti penitenziari si riforniscano di medicinali direttamente presso depositi zionali delle imprese produttrici.

Codesto Dicastero ha espresso l'avviso che una simile prassi non dovrebbe considerarsi in contrasto con le norme contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e con le relative disposizioni regolamentari, considerato che l'art. 11, 1° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 dispone che « ogni Istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati ».

A parere della scrivente, si può accedere alla tesi prospettata, purché si provveda sollecitamente a dare compiuta attuazione al disposto del citato art. 11, 1° comma della legge numero 354/1975, assicurando che al « servizio farmaceutico » degli istituti penitenziari sia preposto, in via ordinaria, un farmacista (secondo quanto già osservato da questo Ministero con nota numero 100/99797/20.30.122 del 23 novembre 1978).

*Il Direttore Generale*

(f.to illeggibile)

NOTA del 29 marzo 1981, n. 800.7.F.A.G. 325/177 del Ministero della Sanità.  
Al Ministero di Grazia e Giustizia, Direz. Gen. per gli Ist. P. e P. - Uff. XI.

**OGGETTO: Approvvigionamento di medicinali presso depositi zionali da parte delle Direzioni degli Istituti di prevenzione e pena.**

Con la nota sopra specificata codesto Ministero ha chiesto a questa Amministrazione di precisare se quanto scritto, in merito all'argomento in oggetto, con nota 800.7F.A.G.325/86 del 17 febbraio u.s., « debba considerarsi come autorizzazione di massima dell'acquisto di prodotti medicinali presso depositi farmaceutici zionali ».

La scrivente, nel prendere atto di quanto contestualmente comunicato in ordine alla elaborazione, presso codesto Ministero, di un disegno di legge per l'istituzione di 20 posti di farmacista, necessari al soddisfacimento delle esigenze farmaceutiche degli Istituti di Prevenzione e Pena, non può che osservare, di nuovo, che la tesi prospettata nella precedente nota di codesta Direzione Generale, n. 911430/5 Gen. del 4 febbraio 1981, oltre a rispondere a precise esigenze di codesta Amministrazione, appare accettabile, anche sotto il profilo sanitario, alla luce dell'impegno di iniziativa legislativa sopra citato.

*Il Direttore Generale*

(f.to illeggibile)

LETTERA CIRCOLARE prot. n. 919447/14 Toss. del 20 giugno 1981.

**OGGETTO: Collaborazione con i presidi sanitari pubblici per la cura e l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti.**

Nel corso di una riunione indetta dal Ministero della Sanità - Direzione generale medicina sociale - con gli esperti delle Regioni sul problema della cura e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti è emersa la necessità di una maggiore collaborazione da parte delle Direzioni degli Istituti penitenziari con gli operatori dei presidi sanitari pubblici.

In particolare è stata denunciata la difficoltà da parte degli stessi operatori di intervenire all'interno degli stabilimenti e per mancanza di spazi e per difficoltà varie non sempre motivate.

Da quanto sopra consegue pertanto l'esigenza dell'osservanza da parte delle SS.LL. del disposto dell'art. 11, 8° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché del disposto di cui all'art. 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

In particolare si invitano le SS.LL. a sollecitare una proficua collaborazione tra i sanitari e gli operatori dei servizi pubblici attraverso contatti mediante i quali sia possibile pervenire alla formulazione di un apposito protocollo terapeutico.

Si ritiene altresì opportuno che gli altri operatori dell'Istituto collaborino con quelli esterni al fine di porre in essere interventi socio-sanitari che abbiano i caratteri della unitarietà e della continuità.

Si resta in attesa di assicurazione.

*Il Direttore dell'Ufficio*  
(GIUSEPPE FALCONE)



## NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di Vitaliano Esposito

### QUADRO GENERALE (\*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
  - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
  - 2-2. *Nuove convenzioni.*
  - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
  - 3-1. *Documenti adottati.*
  - 3-2. *Attività terminate.*
  - 3-3. *Attività in corso.*
  - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
  - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
  - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
  - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
  - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

---

(\*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.





## 8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI

### Trattati

#### 1. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1950)

1) (i) Dichiarazione relativa all'art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto di ricorso individuale).

1) (ii) Dichiarazione relativa all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (riconoscimento della giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

#### 2. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1952)

Protocole additionel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952).

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952).

#### 3. - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1957)

Convention européenne d'extradition (1957).

European Convention on Extradition (1957).

#### 4. - CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (1959)

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959).

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959).

5. - PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, ATTRIBUENTE ALLA CORTE SUPREMA DEI DIRITTI DELL'UOMO LA COMPETENZA AD EMETTERE PARERI CONSUNTIVI (1963)

Protocole n. 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963).

Protocol N. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions (1963).

6. - PROTOCOLLO N. 3 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTT. 29, 30 E 34 DELLA CONVENZIONE (1963).

Protocole n. 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963).

Protocol N. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 fo the Convention (1963).

7. - PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RICONOSCENTE ALTRI DIRITTI E LIBERÀ OLTRE QUELLI GIÀ FIGURANTI NELLA CONVENZIONE E NEL PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE (1963)

Protocole n. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits le premier Protocole additionnel à la Convention (1963).

Protocol N. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto (1963).

8. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CON LA CONDIZIONALE (1964)

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964).

European Convention on the Supervision of conditionally sentenced released Offenders (1964).

9. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI (1964)

Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964).

European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences (1964).

10. - PROTOCOLLO N. 5 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTT. 22 E 40 DELLA CONVENZIONE (1966)

Protocole n. 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966).

Protocol N. 5 to the Convention for the Protection of Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention (1966).

11. - PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966).

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).  
International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

12. - PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits civils et politiques (1966).

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Right (1966).

13. - ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE E ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et al Cour européennes des Droits de l'Homme (1969).

European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Commission and Court of Human Rights (1969).

14. - CONVENZIONE EUROPEA SULLA VALIDITÀ DEI GIUDIZI REPRESSIVI (1970)

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970).

European Convention on the International Validity Judgments (1970).

15. - CONVENZIONE EUROPEA SUL RIMPATRIO DEI MINORI (1970)

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970).  
European Convention on the Repatriation of Minors (1970).

16. - CONVENZIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROCEDURE REPRESSIVE (1972)

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972).

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972).

17. - CONVENZIONE EUROPEA SULL'IMPRESCRITTIBILITÀ DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA (1974)

Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974).

European Convention on the non-applicability of Statutory to Crimes against Humanity and War Crimes (1974).

18. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1975)

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975).

Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1975).

19. - CONVENZIONE EUROPEA SUGLI EFFETTI INTERNAZIONALI DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI GUIDARE UN VEICOLO A MOTORE (1976)

Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit conduire un véhicule à moteur (1976).

European Convention on the International Effects of Deprivation of the Right to Drive a Motor Vehicle (1976).

20. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO (1977)

Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977).  
European Convention on the Suppression of Terrorism (1977).

21. - SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1978)

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978).

Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1978).

22. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (1978)

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978).

Additional Protocol on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1978).

23. - CONVENZIONE EUROPEA SUL CONTROLLO DELL'ACQUISTO E DELLA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO DA PARTE DI PRIVATI (1978)

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978).

European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals (1978).

## 9. - APPENDICE

Il presente numero del notiziario è dedicato esclusivamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Si è ritenuto utile porre a fronte i due testi utilizzando un vecchio schema del Consiglio d'Europa per cogliere meglio la differenza formale e sostanziale con cui, in alcuni casi, sono stati garantiti i diritti fondamentali.

Si ricorda che i due strumenti internazionali sono esecutivi in Italia rispettivamente dal 26 ottobre 1955 e dal 15 dicembre 1978.

Diritti dell'uom

| CONVENZIONI<br>ED<br>ACCORDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONVENZIONI              |                      |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convenzione Europea      |                      |                       | I                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convenzione              | Dichiarazioni        |                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Articolo 25          | Articolo 46           |                          |
| Numero di riferimento ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                        | 1 (i)                | 1 (ii)                | 2                        |
| Data e luogo della apertura<br>alla firma .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roma<br>4-11-1950        | Roma<br>4-11-1950    | Roma<br>4-11-1950     | Parigi<br>20-3-1952      |
| Condizioni per l'entrata in<br>vigore .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dieci<br>ratifiche       | Sei<br>dichiarazioni | Otto<br>dichiarazioni | Dieci<br>ratifiche       |
| Data dell'entrata in vi-<br>gore (a) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-9-1953                 | 5-7-1955 (b)         | 3-9-1969 (b)          | 18-5-1954                |
| Data della firma da parte<br>italiana .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4-11-1950                | 4-11-1950            | 4-11-1950             | 20-3-1952                |
| Legge di ratifica .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | legge 4-8-1955<br>n. 848 | —                    | —                     | legge 4-8-1955<br>n. 848 |
| Data del deposito dello<br>strumento di ratifica ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26-10-1955               | 1-8-1978 (b)         | 1-8-1978 (b)          | 26-10-1955               |
| Data di esecutività in<br>Italia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26-10-1955               | (d)                  | (d)                   | 26-10-1955               |
| (a) Le convenzioni entrano in vigore, nei confronti degli Stati che le hanno ratificate nel termine — varia Consiglio d'Europa o delle Nazioni Unite, dell'ultimo degli strumenti di ratifica richiesti da ciascuna convenzione, ma di solito fissato in tre mesi o novanta giorni decorrenti dal deposito, presso il predetto Segretario di deposito di ratifiche o che lo stesso sia raggiunto col deposito, appunto, di quello strumento di ratifica.<br>(b) Termine di decorrenza delle dichiarazioni. (Prima dichiarazione: 1-8-1973).<br>(c) Ratifica da parte di tutte le parti aderenti alla convenzione.<br>(d) Vedi lett. (b). |                          |                      |                       |                          |

*rtà fondamentali*

| O P E E                     |                              |                         |                              |                     | PATTO O.N.U.                  |                               |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| colli                       |                              |                         |                              | Accordo             | Patto                         | Protocollo<br>facoltativo     |
| II                          | III                          | IV                      | V                            |                     |                               |                               |
| 5                           | 6                            | 7                       | 10                           | 13                  | 11                            | 12                            |
| Strasburgo<br>5-1963        | Strasburgo<br>6-5-1963       | Strasburgo<br>16-9-1963 | Strasburgo<br>20-1-1966      | Londra<br>6-5-1969  | New York<br>19-12-1966        | New York<br>19-12-1966        |
| — (c)                       | — (c)                        | Cinque<br>ratifiche     | —                            | Cinque<br>ratifiche | 35<br>ratifiche               | Dieci<br>ratifiche            |
| 1-9-1970                    | 21-9-1970                    | 2-5-1968                | 20-12-1971                   | 17-4-1971           | 23-3-1976                     | 23-3-1976                     |
| 6-5-1993                    | 6-5-1963                     | 19-6-1963               | 20-1-1966                    | 8-1-1974            | 18-1-1967                     | 30-4-1976                     |
| legge<br>3-7-1966<br>n. 653 | legge<br>13-7-1966<br>n. 653 | —                       | legge<br>19-5-1967<br>n. 448 | —                   | legge<br>25-10-1977<br>n. 881 | legge<br>25-10-1977<br>n. 881 |
| 3-4-1967                    | 3-4-1967                     | —                       | 25-3-1968                    | 6-1-1981            | 15-9-1978                     | 15-9-1978                     |
| 1-9-1970                    | 21-9-1970                    | —                       | 20-12-1971                   | 6-1-1981            | 15-1-1978                     | 15-12-1978                    |

ciascuna di esse, ma di solito fissato in tre o sei mesi decorrenti dal deposito, presso il Segretario Generale del ciascuno Stato, poi, la convenzione diventa esecutiva nel termine — variabile anch'esso secondo ciascuna proprio strumento di ratifica a condizione, naturalmente, che sia stato già raggiunto il predetto numero minimo

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.****PARTE PRIMA***Articolo 1*

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

**PARTE SECONDA***Articolo 2*

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti

*Articolo 1*

Le Altre Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti



**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

ti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

*Articolo 14*

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

(Non esiste disposizione corrispondente).

*Articolo 13*

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

## **Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

### *Articolo 3*

Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

### *Articolo 4*

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

(Ved. *articolo 14*).

### *Articolo 15*

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

*Articolo 5*

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che esercita tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

*Articolo 17*

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

*Articolo 18*

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

## **Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

### **PARTE TERZA**

#### *Articolo 6*

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

#### *Articolo 60*

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell'Uomo e alle Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

#### *Articolo 2*

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b) per evasione di una persona legalmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

*Articolo 7*

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

*Articolo 8*

1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

*Articolo 3*

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

*Articolo 4*

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

## **Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.

3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) L'espressione « lavoro forzato o obbligatorio », ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato « lavoro forzato o obbligatorio » nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civili.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.***Articolo 9*

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 5*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.



**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 10*

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

*Articolo 11*

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

*Protocollo N. 4 - Articolo 1*

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

*Articolo 12*

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

*Protocollo N. 4 - Articolo 2*

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierne liberamente la sua residenza.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, o alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della sanità o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti nel paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

**Articolo 13**

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

**Protocollo N. 4  
Articolo 3, paragrafo 2**

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.***Articolo 14*

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad una equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di una accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 6*

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lin-

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compenarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

gua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

*Articolo 15*

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla

*Articolo 7*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

*Articolo 16*

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

(Non esiste disposizione corrispondente).

*Articolo 17*

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

*Articolo 8*

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.***Articolo 18*

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. (Cfr., altresì, l'articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali).

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 9*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

*Protocollo N. 1 - Articolo 2*

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 19*

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

*Articolo 20*

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

*Articolo 10*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).



**Patto internazionale sui diritti civili e politici.***Articolo 21*

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

*Articolo 22*

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tute-

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 11*

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

(Ved. articoli 5, 6 e 11 della Convenzione).

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

lare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

(Cfr., altresì, *l'articolo 8* del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali).

*Articolo 23*

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di

*Articolo 12*

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

*Articolo 24*

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

*Articolo 25*

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libe-

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

*Protocollo N. 1 - Articolo 3*

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare ad intervalli ragionevoli, elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

## **Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

ra espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.

### *Articolo 26*

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

(Non esiste disposizione corrispondente).

### *Articolo 27*

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

(Non esiste disposizione corrispondente).

### *Articolo 16*

(Non esiste disposizione corrispondente).

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

*Protocollo N. 1 - Articolo 1*

(Non esiste disposizione corrispondente).

Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altre contribuzioni o delle ammende.

*Protocollo N. 4 - Articolo 3*

(Non esiste disposizione corrispondente).

1. Nessuno può essere espulso a seguito di misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

**PARTE QUARTA***Articoli dal 28 al 39*

Tali articoli del Patto delle Nazioni Unite trattano la composizione, l'elezione, la procedura, ecc. del Comitato dei Diritti dell'Uomo.

*Articoli dal 19 al 23 e dal 34 al 37*

Tali articoli della Convenzione europea trattano la composizione, l'elezione, la procedura, ecc. della Convenzione dei Diritti dell'Uomo.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.***Articolo 40*

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 57*

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

*Articolo 41*

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo

*Articolo 24*

Ogni Parte Contraente può deferire alla Commissione, attraverso il Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, ogni inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte Contraente.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili.

b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro interessato.

c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.

e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo

*Articolo 26*

La Commissione non può essere adita che dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

*Articolo 33*

La Commissione si riunisce a porte chiuse.

*Articolo 28*

1. Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda:



**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.

f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.

g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme.

h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati interessati.

a) al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame della domanda in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, a un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;

b) essa si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dell'Uomo quali li riconosce la presente Convenzione.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 29*

1. La Commissione adempie alle funzioni previste dall'art. 28 per mezzo di una sottocommissione composta di sette membri della Commissione.

2. Ogni interessato può designare un membro di sua scelta a far parte della sottocommissione.

3. Gli altri membri sono designati per sorteggio secondo le disposizioni stabilite dal regolamento interno della Commissione.

*Articolo 30*

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

Se consegue una regolamentazione amichevole conforme all'art. 28, la sottocommissione stende un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, per la pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

*Articolo 31*

1. Se non si è potuta avere una soluzione, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i fatti e formula un parere sulla questione se i fatti constatati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono in base alla Convenzione. Le opinioni di tutti i membri della Commissione su tale punto possono essere espresse nel rapporto.

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri; esso è anche comunicato agli Stati interessati che non hanno però la facoltà di pubblicarlo.

3. Trasmettendo il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può formulare le proposte che essa giudica opportune.

### *Articolo 32*

1. Se, entro un periodo di tre mesi a partire dalla trasmissione del rapporto della Commissione al Comitato dei Ministri, la controversia non è deferita alla Corte in applicazione dell'art. 48 della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri prende, con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato, una decisione sulla questione se si sia avuta o meno una violazione della Convenzione.

2. In caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un periodo entro il quale l'Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la decisione del Comitato dei Ministri comporta.

3. Se l'Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure soddisfacenti nel periodo stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua decisione iniziale, con la maggioranza sopra prevista al paragrafo 1, il seguito che esso comporta e pubblica il rapporto.

## **Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

4. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei loro confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere in applicazione dei precedenti paragrafi.

(Non esiste disposizione corrispondente).

### *Articolo 42*

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Com-

(Non esistono disposizioni corrispondenti).  
(Cfr. con l'articolo 29).

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

missione di conciliazione *ad hoc* (indicata da qui innanzi come « la Commissione »). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.

*Articolo 44*

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

*Articolo 45*

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

**PARTE QUINTA***Articolo 46*

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpreta-

*Articolo 62*

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

(Ved. articoli 31 e 32).

*Articolo 61*

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiu-

## **Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

ta in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

### *Articolo 47*

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

## **Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

dizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

(Non esiste disposizione corrispondente).

### *Articoli dal 38 al 56*

Tali articoli della Convenzione trattano della composizione, competenza e procedura della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

### *Articolo 63*

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori de-

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

signati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Commissione a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati in conformità all'art. 25 della presente Convenzione.

*Articolo 64*

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

*Articolo 65*

1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa di esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 63.

(Non esistono disposizioni corrispondenti).

**PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO  
AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI.**

*Articolo 1*

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Proto-

*Articolo 25*

1. La Commissione può essere investita di una domanda indiriz-



**Patto internazionale sui diritti civili e politici.**

collo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

**Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

zata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati, che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta Parte Contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti Contraenti che hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non ostacolare in alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto.

2. Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo determinato.

3. Esse sono depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la pubblicazione.

4. La Commissione non eserciterà la competenza che le è attribuita dal presente articolo che quando almeno sei Alte Parti Contraenti si troveranno vincolate dalla dichiarazione prevista nei paragrafi precedenti.

**Articolo 2**

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili,

(Ved. articolo 26).

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.**

può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

*Articolo 3*

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

*Articolo 4*

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

*Articolo 27*

1. La Commissione non ritiene alcuna domanda avanzata sulla base dell'art. 25 quando:

a) è anonima;

b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Commissione o già sottoposta ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

2. La Commissione dichiara irricevibile ogni domanda avanzata sulla base dell'art. 25 quando essa giudichi tale domanda incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, manifestamente infondata o abusiva.

3. La Commissione respinge ogni domanda che consideri irricevibile in base all'art. 26.

(Ved. *articolo 28, lett. a*).

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 5*

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico.

(Ved. l'articolo 27, par. 1, lettera b).

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

(Ved. l'articolo 26).

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste dal presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

(Ved. l'articolo 33).

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

(Ved. l'articolo 31).

*Articolo 6*

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

(Non esiste disposizione corrispondente).

**Patto internazionale sui diritti civili e politici.****Convenzione europea dei diritti dell'uomo.***Articolo 7*

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

(Non esiste disposizione corrispondente).

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557 del 16 febbraio 1979

Direttore Responsabile Dott. Ugo SISTI

(3219016) Roma 1982 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato